

Sindacale

- S1-26 - Ingresso di lavoratori stranieri discendenti di cittadini italiani - Individuati con decreto ministeriale gli Stati caratterizzati da rilevanti flussi di emigrazione italiana i cui cittadini, se discendenti di italiani, possono fare ingresso in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote previste annualmente
- S2-26 - Inail – Autoliquidazione 2025-2026 – Applicazione provvisoria nuove aliquote di oscillazione in bonus - Con riferimento all'autoliquidazione 2025-2026, l'Inail comunica l'applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, stabilite con apposita deliberazione del CdA dell'Istituto
- S3-26 - Inps, circolare n. 152/2025: permessi per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche – legge 106/2025 - Fornite dall'Inps le indicazioni per la fruizione dei permessi introdotti dalla legge 106/2025
- S4-26 - Inps, circ. n. 154/2025: dimissioni per fatti concludenti e NASpl – L. 203/2024 - L'Inps illustra la risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti e i suoi riflessi sulla NASpl
- S5-26 - D.lgs. n. 184/2025: Codice degli incentivi - Pubblicato in GU il Codice degli incentivi
- S6-26 - INAIL – Autoliquidazione 2025/2026 – Istruzioni operative - Riepilogate dall'Inail le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2025/2026
- S7-26 - Inail – Indicazione codice CCNL in denunce di infortunio e di malattia professionale - Dal 12 gennaio 2026 nuovo campo, nei moduli di denuncia di infortunio e di malattia professionale, per l'inserimento del codice alfanumerico CNEL del CCNL
- S8-26 - Decreto-Legge n. 200/2025 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 31 dicembre 2025 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", c.d. decreto milleproroghe

Fiscalità

- F1-26 - Appalti, Iva ridotta al 10% per progettazione e costruzione in un unico contratto - L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'IVA al 10% sulla progettazione si applica solo se inclusa in un unico appalto che comprende anche la costruzione; se la progettazione è contrattualizzata separatamente, resta l'aliquota ordinaria del 22%. L'agevolazione riguarda anche edifici destinati ad attività didattiche e formative
- F2-26 - Superbonus sisma rafforzato, basta la rinuncia al contributo sisma - Ok al Superbonus sisma "rafforzato" con la sola rinuncia al contributo: l'Agenzia delle Entrate supera l'RM 66 e accoglie la tesi Ance

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U1-26 - Albo gestori ambientali: aggiornata la disciplina del Responsabile Tecnico - Con la delibera n. 6/2025 l'ANGA ha riorganizzato e unificato in un unico testo le disposizioni sui requisiti, le verifiche d'idoneità, i compiti e la cessazione del RT
- U2-26 - VIA: attivato il servizio per le istanze on-line - Il MASE ha aggiornato i servizi on-line per la presentazione delle istanze di valutazione ambientale
- U3-26 - Decreto proroghe: le novità su polizza catastrofale, locazioni passive, codice della strada, fonti rinnovabili - Le principali novità riguardano la proroga della polizza catastrofale ma solo per alcune imprese, il rinvio dell'aggiornamento delle sanzioni del Codice della Strada e la deroga di un ulteriore anno alla riduzione forzata dei canoni di locazione passiva. Viene, inoltre, prorogata la speciale procedura autorizzativa per gli impianti a fonti rinnovabili nelle strutture turistiche o termali
- U4-26 - Legge di bilancio 2026: le misure per il settore privato - Piano casa, immobili condonati, fasce di rispetto cimiteriali: sono le principali novità in tema di edilizia privata presenti nella Legge di bilancio per il 2026

Sicurezza e normativa tecnica

- N1-26 - Conto Termico 3.0: con le Regole applicative incentivi al via - Con le Regole applicative del GSE si

completa il quadro del Conto Termico 3.0, gli incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli edifici in vigore dal 25 dicembre. Il documento fornisce precisazioni importanti su modalità di accesso, quantificazione dell'incentivo, requisiti tecnici degli interventi

- N2-26 - Decreto legge "Sicurezza": nota sul testo approvato alla Camera - DL Sicurezza e protezione civile: in attesa della pubblicazione in GU della relativa legge di conversione, si illustrano le principali novità contenute nel testo coordinato approvato dalla Camera il 16 dicembre scorso
- N3-26 - DL Sicurezza e protezione civile: pubblicata la legge di conversione - Pubblicata, nella GU del 30 dicembre scorso, la legge di conversione del DL Sicurezza e protezione civile
- N4-26 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 67° elenco dei soggetti abilitati - Pubblicato il sessantasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

S1-26 - Ingresso di lavoratori stranieri discendenti di cittadini italiani

Individuati con decreto ministeriale gli Stati caratterizzati da rilevanti flussi di emigrazione italiana i cui cittadini, se discendenti di italiani, possono fare ingresso in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote previste annualmente

Nella Gazzetta Ufficiale n. 273/25 è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 novembre 2025 , con il quale sono individuati gli Stati caratterizzati da rilevanti flussi di emigrazione italiana i cui cittadini, se discendenti di cittadini italiani, possono fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote previste annualmente per i flussi migratori, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998).

Sulla base della consistenza attuale delle collettività italiane, il provvedimento ha individuato gli Stati nei quali, al 31 dicembre 2024, risiedono più di 100.000 cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): Argentina (989.901), Brasile (682.300), Stati Uniti d'America (241.056), Australia (166.848), Canada (148.251), Venezuela (116.396) e Uruguay (115.658).

In considerazione del carattere innovativo della misura introdotta dall'art. 1-bis del D.L. n. 36/2025, si è ritenuto di limitarne l'applicazione ai suddetti Paesi con le collettività numericamente più rilevanti, rinviando a provvedimenti successivi l'eventuale estensione ad altri Stati.

Le procedure applicabili per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato dei cittadini, discendenti di cittadini italiani, degli Stati predetti sono quelle ordinarie previste dall'articolo 22 del TUI.

S2-26 - Inail – Autoliquidazione 2025-2026 – Applicazione provvisoria nuove aliquote di oscillazione in bonus

Con riferimento all'autoliquidazione 2025-2026, l'Inail comunica l'applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, stabilite con apposita deliberazione del CdA dell'Istituto

Con riferimento all'autoliquidazione 2025-2026, si illustrano di seguito due note Inail del 10 dicembre 2025.

Con la nota n. 10896/2025, l'Inail ha comunicato l' applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole , stabilite con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 146 del 21 luglio 2025. Tale deliberazione ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all'art. 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

La nota precisa che, successivamente, è intervenuto il DL n. 159/2025 (cd. Decreto Sicurezza, vedasi notizia N33-25 di ANCE FVG Informa n°42/2025), che, all'art. 1 comma 1, ha autorizzato l'Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone l'attuazione ad un decreto interministeriale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo DL. Il comma 4 dello stesso articolo ha, inoltre, stabilito l'esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento del suddetto decreto attuativo, il Presidente dell'Inail , con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025, ha autorizzato l'applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote, di cui alla citata deliberazione n. 146/2025, per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell'autoliquidazione 2025/2026 .

Pertanto, l'Istituto comunica che, in via provvisoria, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A "Bonus" (riportata nella nota riportata di seguito, alla quale si rinvia) e l'aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di "non significatività" della PAT, di cui ai commi 5, 8 e 9 del sopra citato art. 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi .

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole ("Malus"), previste dalla Tabella B del medesimo art. 20.

Sotto il profilo operativo, l'Inail precisa che l'applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026 ("modello 20sm"), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti nelle seguenti ipotesi :

- in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 1 del DL Sicurezza, ovvero in caso di diversa riformulazione, da parte di tale decreto, rispetto alla proposta dell'Inail adottata con la suddetta deliberazione n. 146/2025;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il

decreto interministeriale previsto dal comma 4 del medesimo art. 1 del DL Sicurezza, anche questo da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL stesso.

Infine, l'Inail si riserva di fornire ulteriori chiarimenti con apposita circolare.

Con l'altra nota n. 10899/2025, l'Inail informa che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l'autoliquidazione 2025/2026 è disponibile nel sito dell'Istituto, nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni" , a decorrere dal 12 dicembre 2025.

La nota precisa che, in presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi), le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

L'Istituto comunica, inoltre, che anche i servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono disponibili dal 12 dicembre 2025 nel portale www.inail.it, tramite la funzione "Accedi ai Servizi Online".



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio politiche assicurative
tariffe e contenzioso

Processo: aziende
Macroattività: gestione tariffa premi
Attività: modalità di applicazione tariffa
Tipologia: istruzioni
Fascicolo: modalità di applicazione tariffa 2025
Sottofascicolo: oscillazione tasso
Internet: sì
Altri uffici: sì
Autori: g.m.

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Autoliquidazione 2025/2026. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 146 del 21 luglio 2025.

Il Consiglio di amministrazione dell’Inail con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che, all’articolo 1, comma 1, ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Lo stesso articolo, al comma 4, ha inoltre stabilito l’esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell’Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025¹, ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di cui alla citata deliberazione n.146/2025² per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026.

In via provvisoria, pertanto, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 20 delle MAT.

¹ ratificata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’inail n. 186 del 19 novembre 2025

² Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 185 del 19 novembre 2025 è stato rettificato l’allegato 1 della delibera n. 146 del 21 luglio 2025, all’articolo 20, lettera c) apportando la seguente modificazione: ai commi 8 e 9 le parole “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “13 per cento”.

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

Tabella A- Bonus

Lavoratori-anno del triennio (N)	Valori ISA_R	Aliquota
$N \leq 50$	$-0,50 < ISA_R < 0$	-14%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-18%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-21%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-25%
	$ISA_R = -1$	-28%
$50 < N \leq 100$	$-0,50 < ISA_R < 0$	-15%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-19%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-23%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-27%
	$ISA_R = -1$	-31%
$N > 100$	$-0,50 < ISA_R < 0$	-17%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-22%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-27%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-32%
	$ISA_R = -1$	-37%

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole ("Malus"), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

L'applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026 (20sm), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n.

159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti con apposita circolare.

Il Direttore centrale
dott. Edoardo Gambacciani

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi e operativi
Attività: indirizzi normativi e operativi
Tipologia: note istruzioni normative/operative
Fascicolo: 2025
Sottofascicolo: autoliquidazione
Minisito: si
Internet: si

Alle Strutture territoriali

Oggetto: autoliquidazione 2025-2026. Servizio "Comunicazione Basi di Calcolo", Servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" PAT. Servizio "Visualizza elementi di calcolo" PAN.

Servizi online

Si comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l'autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni" dal **12 dicembre 2025**.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

Anche i servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" saranno disponibili dal **12 dicembre 2025** in www.inail.it – Accedi ai Servizi Online.

Quest'anno il servizio online "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf e nella versione .json.

Sempre dal **12 dicembre 2025** sarà altresì disponibile il servizio online "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Il Direttore centrale
 Dott. Edoardo Gambacciani

S3-26 - Inps, circolare n. 152/2025: permessi per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche – legge 106/2025

Fornite dall'Inps le indicazioni per la fruizione dei permessi introdotti dalla legge 106/2025

Con la circolare n. 152/2025, l'Inps fornisce le indicazioni per la fruizione dei permessi orari introdotti dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 106/2025, recante “ Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ” (vedasi notizia S111/25 di ANCE FVG Informa n°30/2025).

In particolare, tale norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenni affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un'indennità economica.

Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse della citata circolare.

Requisiti per l'accesso all'indennità previdenziale

Per potere fruire dei permessi orari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 106/2025 prevede che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 in esame, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all'interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati.

Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.

Indennità economica per i lavoratori del settore privato

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 106/2025, per le dieci ore annue di permesso aggiuntive “ ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo

le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia ”.

L'Inps chiarisce che il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico , stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un'indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.

Il successivo comma 3 dell'articolo 2 precisa che, nel settore privato, l'indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.

In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio in esame deve essere determinato, ai fini dell'anticipazione e del successivo conguaglio di cui al citato comma 3, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente.

Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.

Adempimenti del lavoratore del settore privato

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine, l'Inps precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.

Al momento della richiesta, l'interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell'arco dell'anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruita per sé stesso.

Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell'invalidità civile del figlio minorenni pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

L'Inps precisa che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro

genitore lavoratore.

Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

Per le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato, si rinvia al paragrafo 5 della circolare sotto riportata.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 19/12/2025

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 152

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche". Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni**

contabili e variazione al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 106/2025, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato assicurati presso l'INPS.*

INDICE

1. *Quadro normativo*
2. *Requisiti per l'accesso all'indennità previdenziale*
3. *Indennità economica per i lavoratori del settore privato*
4. *Adempimenti del lavoratore del settore privato*
5. *Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato*
 - 5.1 *Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Esposizione evento*
 - 5.2 *Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Modalità per il conguaglio dell'indennità anticipata*
 - 5.3 *Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato*
 - 5.4 *Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici*
 - 5.5 *Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica*
6. *Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica*
7. *Istruzioni contabili*
8. *Monitoraggio della spesa*

1. Quadro normativo

L'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche", prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenni affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in *follow-up* precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un'indennità economica.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni per la fruizione dei permessi orari in argomento e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato, nonché istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

2. Requisiti per l'accesso all'indennità previdenziale

Per potere fruire dei permessi orari, come anticipato nel precedente paragrafo, il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 106/2025 prevede che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in *follow-up* precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all'interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.

3. Indennità economica per i lavoratori del settore privato

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 106/2025, per le dieci ore annue di permesso aggiuntive *"ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia"*.

Il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un'indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.

Il successivo comma 3 dell'articolo 2 in argomento precisa che, nel settore privato, l'indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto^[1].

In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio in argomento deve essere determinato, ai fini dell'anticipazione e del successivo conguaglio di cui al citato comma 3, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)^[2] del dipendente.

Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.

Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso in questione è corrisposto dall'Amministrazione o dall'Ente datore di lavoro.

4. Adempimenti del lavoratore del settore privato

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale

fine, si precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.

Al momento della richiesta, l'interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in *follow-up* precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell'arco dell'anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruiti per sé stesso.

Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell'invalidità civile del figlio minorenni pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore lavoratore.

Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

5. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato

I datori di lavoro del settore privato, ai fini dell'inoltro dei flussi Uniemens per i lavoratori che fruiscono dei permessi orari e della relativa indennità economica in argomento (con conseguente copertura figurativa), come individuati al precedente paragrafo 3, devono attenersi alle seguenti indicazioni.

5.1 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Esposizione evento

Per la corretta gestione dei permessi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 106/2025, nei flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, si istituisce il seguente codice evento:

- **"PCM"**, avente il significato di "permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche".

A partire dal mese di competenza gennaio 2026, nella compilazione del flusso Uniemens deve

essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>**, procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento con le consuete modalità.

Si fa presente che, per l'evento richiamato, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento **<giorno>** come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell'evento.

È prevista, inoltre, la compilazione dell'elemento **<InfoAggEvento>** di **<EventoGiorn>**, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore o del dante causa e del **<TipoInfoAggEvento>** con il valore **"CF"**.

Nell'elemento **<DiffAccredito>** deve essere indicato il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni come di seguito specificate:

- Elemento **<Lavorato>** = **"S"** o **"N"** se il numero di ore fruito esaurisce la giornata lavorativa;
- Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **"2"**;
- Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **("PCM")**;
- Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruito nel giorno;
- Elemento **<InfoAggEvento>** di **<EventoGiorn>** = Codice fiscale del lavoratore o del dante causa, **<TipoInfoAggEvento>** con il valore **"CF"**.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella medesima giornata la fruizione del permesso di tipo orario **"PCM"** con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l'elemento **<Lavorato>** deve essere = **"N"**.

L'elemento **<TipoCoperturaGiorn>** deve essere = **"2"**, se il permesso di altro tipo è retribuito, o = **"1"** se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Parimenti, se il numero di ore fruito di permesso **"PCM"** esaurisce la giornata lavorativa l'elemento **<Lavorato>** deve essere = **"N"** e il **<TipoCoperturaGiorn>** deve essere = **"1"** o **"2"** se la giornata è parzialmente retribuita.

Per il nuovo evento, nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo con rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, deve essere valorizzato l'elemento **<Giorno>**.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste il permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di **<TipoCoperturaGiorn>** = **"2"** abbinato a **<Lavorato>** = **"S"** sia in caso di **<TipoCoperturaGiorn>** = **"2"** abbinato a **<Lavorato>** = **"N"** se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione;
- diversamente, i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il **<TipoCoperturaGiorn>** deve essere = **"1"** abbinato a **<Lavorato>** = **"N"**;
- devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato;
- nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione **<Figurativi>** deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in **<DiffAccredito>**.

5.2 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Modalità per il conguaglio dell'indennità anticipata

Ai fini del conguaglio, dal periodo di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali devono utilizzare il codice conguaglio sotto riportato, presente nella sezione **<InfoAggCausaliContrib>**.

L'elemento **<InfoAggcausaliContrib>** è un elemento a valenza contributiva.

Nell'elemento **<CodiceCausale>** deve essere inserito il seguente codice relativo allo specifico evento:

- codice **"0060"**, avente il significato di "Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106" (codice evento **"PCM"**).

Nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore o del dante causa.

Nell'attributo **<TipoidentMotivoUtilizzo>** deve essere indicato il valore **"CF_PERS_FIS"**.

Nell'elemento **<AnnoMeseRif>** deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è avvenuto l'evento esposto nel flusso Uniemens.

Nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>**, infine, deve essere indicato l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

5.3 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato

A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato, ai fini dell'esposizione nel flusso Uniemens\Posagri della fruizione da parte del lavoratore del permesso in argomento, devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- l'elemento **<CodiceRetribuzione>** deve essere valorizzato con **"N"**, cui deve essere abbinato l'elemento **<CodAgio>** **"F0"** (**"F" zero**), nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per sé stesso, o **<CodAgio>** **"F1"**, nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per assistere il figlio minorenni;
- gli elementi **<GiornoInizioEv>**e**<GiornoFineEv>** devono essere valorizzati con l'intervallo di date nelle quali è stato fruito il permesso. A tale fine si specifica che, trattandosi di un permesso su base oraria, deve essere indicato solo il singolo giorno di fruizione; in caso di permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere inviati altrettanti righi distinti, opportunamente valorizzati;
- l'elemento **<ImportoCongEv>** deve essere valorizzato con l'importo anticipato e posto in conguaglio;
- l'elemento **<RetribPersaGiorn>** (**RP**) deve essere valorizzato con le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019;
- l'elemento **<NumGiornateEv>** prevede l'indicazione del numero di giornate che sono state interessate dall'evento e, nella fattispecie, deve essere impostato su **"1"** in quanto il valore di dieci ore non permette la copertura di due giornate lavorative (in caso di

permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere inviati altrettanti righi distinti, opportunamente valorizzati);

- l'elemento <**NumOreEv**> deve essere valorizzato con il numero di ore che sono state richieste dal lavoratore.

5.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici

Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall'Istituto direttamente ai datori di lavoro.

Le istruzioni per le domande di rimborso verranno fornite con successivo messaggio.

5.5 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

A decorrere dal mese di gennaio 2026, i datori di lavoro privati con lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare il seguente codice Tipo Servizio:

- **"4G"**, avente il significato di "Permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112", che deve avere corrispondenza univoca con il Codice Tipo Evento **"PCM"**, dichiarato nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo 5.1, in relazione ai lavoratori per cui il contributo per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS) è versato alla Gestione pubblica.

Nella compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA, il Tipo Servizio suddetto deve essere dichiarato nell'elemento "V1", Causale "7", Codice Motivo Utilizzo "8", da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.

6. Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per il personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico, per i periodi di permesso in oggetto, da coprire con contribuzione obbligatoria, deve essere dichiarato nell'elemento "E0" utilizzando il Tipo Servizio Ordinario.

7. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dell'indennità economica in argomento si istituisce, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), il seguente conto di onere:

- GAT30282 - Onere per l'indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso (10 ore) concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare con grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con medesime patologie, corrisposta ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106.

Il conto di nuova istituzione è associato nel flusso Uniemens al codice conguaglio **"0060"**,

secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 5.2 e rileva altresì le somme denunciate nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, con codice tipo servizio "4G" e codice elemento "E0", secondo quanto esposto nei precedenti paragrafi 5.5 e 6.

Al suddetto conto sono imputate anche le somme conguagliate dai datori di lavoro presso cui lavorano operai agricoli a tempo indeterminato ed esposte nel flusso Uniemens\Posagri con il <CodAgi> "F0" nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per sé stesso o con il <CodAgi> "F1" nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per assistere il figlio minorenni, come riportato al paragrafo 5.3.

Nell'ambito del messaggio con cui saranno fornite le istruzioni operative del rimborso ai datori di lavoro delle somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato saranno anche indicate le conseguenti istruzioni contabili.

Per la rilevazione della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione delle indennità in argomento si istituisce il seguente conto:

- GAT32282 - Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all'indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso (10 ore) concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con medesime patologie - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106.

I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione della prestazione in argomento sono curati direttamente dalla Direzione generale.

Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).

8. Monitoraggio della spesa

Al fine del controllo sugli stanziamenti previsti dal comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 106/2025, l'Istituto effettuerà un periodico monitoraggio della spesa.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

1 Sulla base della citata previsione normativa, i datori di lavoro del settore dello spettacolo devono corrispondere l'indennità e successivamente conguagliarla anche per i lavoratori a tempo determinato.

[2] Per il concetto di retribuzione media globale giornaliera restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981.

S4-26 - Inps, circ. n. 154/2025: dimissioni per fatti concludenti e NASpl – L. 203/2024

L'Inps illustra la risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti e i suoi riflessi sulla NASpl

Con la circolare n. 154/2025, l'Inps illustra la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione NASpl (vedasi notizia S4-25 di ANCE FVG Informa n°1/2025).

In particolare, il citato articolo 19 ha integrato l'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introducendo il comma 7-bis, secondo cui: “ In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza ”.

Tale norma introduce, quindi, la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse della citata circolare.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti
In primo luogo, l'Inps ricorda che, con riferimento alla corretta interpretazione e attuazione dell'articolo 19 della legge n. 203/2024, sono state fornite le prime istruzioni operative dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 6/2025 (vedasi notizia S47/25 di ANCE FVG Informa n°13/2025).

Le indicazioni rese dal Dicastero hanno incidenza sulla valutazione delle causali di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl.

Con la richiamata circolare n. 6/2025, è stato chiarito che l'effetto risolutivo di cui alla previsione introdotta dall'articolo 19 della legge n. 203/2024 “ non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma ”.

Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la “procedura” per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.

La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro . Al riguardo, la citata circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali precisa che “ diversi contratti collettivi riconducono ad un'assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata

variabile, anche inferiore ai quindici giorni previsti dall'articolo 19 in esame - conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ". In proposito, il Dicastero ha chiarito che in tali ipotesi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall'articolo 7 della legge n. 300/1970.

Sulla disposizione di cui all'articolo 19 in esame, si è espresso nei medesimi termini l'INL che, prendendo spunto dall'obbligo del datore di lavoro della comunicazione da effettuare allo stesso Ispettorato, con la nota n. 579/2025, ha chiarito che la predetta comunicazione: "[...] va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso ". Con la circolare in commento l'Inps fa presente che, in merito alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore, è stato istituito su UniLav, dal 29 gennaio 2025, il nuovo codice cessazione "FC - dimissioni per fatti concludenti".

Pertanto, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale "FC - dimissioni per fatti concludenti" è precluso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro , come richiesto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015.

Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all'indennità di disoccupazione NASpl. In tale ipotesi, pertanto, l'accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un'assenza ingiustificata protratta nel tempo.

Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa
Nella sopra citata circolare n. 6/2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che: "[...] la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore. Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore – ferma restando la necessità di assolvere il relativo onere probatorio secondo le modalità descritte dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003 – prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro ”.

In ragione di tali chiarimenti, se successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all'articolo 19 in esame il lavoratore rassegni le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti .

Pertanto, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l'assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, sempre che assolva altresì all'onere probatorio di cui alla circolare n. 163/2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpl.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 22/12/2025

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 154

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro". Risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti. Riflessi sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustra la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.*

INDICE

1. *Premessa e quadro normativo*
2. *Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti di cui all'articolo 19 della legge n. 203/2024*
3. *Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa*

1. Premessa e quadro normativo

L'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (di seguito, anche collegato Lavoro 2024), ha integrato l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo il comma 7-bis, che testualmente dispone: *"In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza"*.

La citata disposizione introduce, pertanto, la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

2. Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti di cui all'articolo 19 della legge n. 203/2024

L'articolo 19 del collegato Lavoro 2024 introduce la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, riconoscendo al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del lavoratore, che si concretizza nell'assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo, un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo.

In ordine alla corretta interpretazione e attuazione di tale disposizione, sono state fornite le prime istruzioni operative dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, come di seguito specificate.

Le indicazioni rese dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno incidenza sulla valutazione delle causali di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Con la richiamata circolare n. 6/2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito, preliminarmente, che l'effetto risolutivo di cui alla previsione introdotta dall'articolo 19 del collegato Lavoro 2024 *"non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dimissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma"*.

Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la "procedura" di cui all'articolo 19 del collegato Lavoro 2024 per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.

La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro. In proposito, nella citata circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si precisa che *"diversi contratti collettivi riconducono ad un'assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata variabile, anche inferiore ai quindici giorni previsti dall'articolo 19 in esame – conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo"*. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che in tali ipotesi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sulla disposizione di cui all'articolo 19 del collegato Lavoro 2024 si è espresso nei medesimi termini, riconoscendo quindi come una facoltà l'avvio della procedura di cui allo stesso articolo 19, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, seppure prendendo spunto dall'obbligo del datore di lavoro della comunicazione da effettuare allo stesso INL, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025 ha chiarito che la predetta comunicazione: *"[...] va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso"*.

Si fa presente che in merito alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore, introdotta dall'articolo 19 del collegato Lavoro 2024, è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025 il nuovo codice cessazione "FC - dimissioni per fatti concludenti".

Nel caso, pertanto, di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale "FC - dimissioni per fatti concludenti" è precluso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. la circolare n. 94 del 12 maggio 2015).

Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all'indennità di disoccupazione NASpI; in tale ipotesi, pertanto, l'accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un'assenza ingiustificata protratta nel tempo.

3. Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa

Nella citata circolare n. 6/2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che: *"[...] la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore. Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore – ferma restando la necessità di assolvere il relativo onere probatorio secondo le modalità descritte dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003 – prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro"*.

In ragione dei chiarimenti di cui sopra, se successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all'articolo 19 del collegato Lavoro 2024 il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.

Pertanto, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l'assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva altresì all'onere probatorio di cui alla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

S5-26 - D.lgs. n. 184/2025: Codice degli incentivi

Pubblicato in GU il Codice degli incentivi

Si informa che è stato pubblicato, sulla G.U. n. 286/2025, il d.lgs. n. 184/2025, recante il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge n. 160/2023, avente a oggetto delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese (vedasi notizia S95-23 di ANCE FVG Informa n°18/2023).

Le disposizioni del Codice entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

Di seguito una nota illustrativa delle disposizioni di interesse in materia di lavoro.

Direzione Relazioni Industriali

Nota di approfondimento

D.lgs. n. 184/2025: Codice degli incentivi - Pubblicato in GU

Si informa che è stato pubblicato, sulla G.U. n. 286/2025, il d.lgs. n. 184/2025, recante il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge n. 160/2023, avente a oggetto delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese (cfr. comunicazione Ance del 21 novembre 2023).

Le disposizioni del Codice entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il Codice è articolato in cinque Capi:

- Capo I – Disposizioni generali (articoli da 1 a 3);
- Capo II – Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale (articoli da 4 a 5);
- Capo III – Dell'attuazione degli incentivi (articoli da 6 a 19);
- Capo IV – Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità (articoli da 20 a 22);
- Capo V – Disposizioni transitorie e finali (articoli da 23 a 28).

Si riportano di seguito le disposizioni di interesse in materia di lavoro.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il Codice, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Si segnala, in particolare, che per gli incentivi contributivi è previsto un regime speciale (art. 19, commi 4 e 5):

- la disciplina di cui al Capo III si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 16 (Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi);
- si applicano le disposizioni degli altri Capi del Codice (ad eccezione dell'art. 4, relativo al "programma degli incentivi").

Inoltre, si prevede (art. 25, comma 1) che le disposizioni di cui al citato art. 19 si applicano agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del codice.

Art. 2 - Definizioni

Il successivo articolo 2, comma 1, lett. b), definisce le agevolazioni contributive come: “*sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento*”; mentre, alla lettera r), gli incentivi contributivi sono definiti come: “*gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive*”.

Si segnalano, inoltre, le seguenti definizioni:

- incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale (lettera q): “*gli incentivi nei quali l'incremento o la conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata è elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio*”;
- operazione di delocalizzazione (lettera aa): “*il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento*”.

Art. 8 - Elementi premianti e riserve specifiche

L'art. 8, rientrante nel Capo III “*Dell'attuazione degli incentivi*”, prevede che, nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti:

- a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
- c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee

certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile;

- e) la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure.

Grazie all'azione dell'Ance, nella normativa in esame è stato precisato in maniera più chiara che l'applicazione di uno o più degli elementi premianti sopra riportati può essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.

Rispetto ai suddetti elementi premianti, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:

- a) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
- c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili.

Il sistema o i sistemi di premialità sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità dell'incentivo, nonché dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso.

Inoltre, nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile può individuare specifiche premialità ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle di cui sopra (e ad una riserva stabilita, dal comma 5 della disposizione in commento, in favore delle PMI), in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.

Si ricorda, infine, che l'art. 8 qui illustrato, in quanto ricompreso nel Capo III del Codice, non si applica agli incentivi contributivi.

Art. 9 – Motivi di esclusione

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, l'art. 9 del Codice elenca alcune fattispecie in cui è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni.

Tra queste, si segnalano:

- violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del DURC (lettera d), verificate ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), come illustrato nel prosieguo;

- effettuazione di un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 5 dell'art. 16 del Codice (lettera e).

Art. 16 - Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi

Sempre nell'ambito del Capo III, l'art. 16, comma 1, prevede che nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la disciplina di seguito riportata:

- a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - 1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo;
 - 2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento.

La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4, del Codice;

- b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui al citato articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della Legge di Bilancio 2022, le imprese beneficiarie delle suddette agevolazioni comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La comunicazione deve precedere di almeno 90 giorni, ovvero 180 giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione (comma 2, art. 16).

Inoltre, le imprese di cui alla suddetta lettera b), per le quali sia stata accertata la decadenza, non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese,

decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi del Codice in esame (comma 3, art. 16).

Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione europea o dai trattati internazionali.

Si evidenzia che, come espressamente previsto dall'art. 16 in esame, le disposizioni sopra illustrate (ossia i commi 1, 2 e 3 dell'art. 16) non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa.

L'art. 16, comma 5, prevede che, ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, **la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonché le sanzioni amministrative di cui al comma 1 dello stesso art. 16, si applicano anche qualora, all'esito della citata procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della Legge di Bilancio 2022, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge (*"datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti"*) cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unità produttiva oggetto della chiusura.**

In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attività, percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli incentivi decorre dalla medesima data.

Viene altresì disposto che, fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5 sopra illustrati, **in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo.**

Si ricorda, infine, che, per espressa disposizione normativa, l'art. 16 si applica anche agli incentivi contributivi.

Art. 17 – Revoche

L'art. 17 del Codice disciplina gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza (facendo espressamente salva la disciplina delle attività di recupero prevista per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore).

Tra le circostanze al ricorrere delle quali il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni (elencate al comma 2), si segnalano:

- l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'art. 16 sopra illustrato (lettera d);
- l'accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo nel caso di DURC irregolare, ai sensi dell'art. 18, comma 4, lettera a), illustrato nel prosieguo.

Art. 18 - Controlli

Nel disciplinare la materia dei controlli, l'art. 18 elenca, al comma 3, quelli che costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei soggetti competenti, al fine di poter disporre l'ammissione alle agevolazioni.

Tra tali adempimenti, è prevista, alla lettera b), per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC.

La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (avente a oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo).

Il comma 4 elenca quelli che costituiscono adempimenti necessari in sede di erogazione, tra cui si segnala, alla lettera a), l'acquisizione del DURC per le citate agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti.

È espressamente previsto che, in caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento.

Si segnala, infine, che, per espressa disposizione del comma 5, restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 19 - Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi

Sul regime speciale per gli incentivi contributivi, disciplinato dal comma 4 dell'art. 19, si richiama quanto già illustrato in apertura della presente nota.

Art. 23 – Ulteriori disposizioni

Si segnala, al comma 4, la modifica dell'art. 5 comma 3 della legge n. 162/2021, relativo alle premialità per la certificazione della parità di genere, con la previsione, in particolare, che *“il riconoscimento della premialità è subordinato al possesso della certificazione della parità di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni”*, anziché al 31 dicembre dell'anno precedente, come stabilito in precedenza.

Art. 24 - Abrogazioni

L'art. 24 abroga, tra l'altro, alcune disposizioni, a decorrere dall'entrata in vigore del Codice stesso, che disciplinano il possesso DURC ai fini dell'accesso agli incentivi, in quanto riportate e riorganizzate nel Codice, come sopra illustrato.

Si tratta, in particolare, dell'abrogazione di:

- commi 8-quater e 8-quinquies, art. 31, DL 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013;
- comma 553, art. 1, l. 266/2005, secondo cui le imprese sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
- comma 7, art. 10, DL 203/005, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2005;
- le parole “compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,” al comma 8-bis, art. 31, DL 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013.

Sono, altresì, abrogati, a decorrere dalla medesima data, gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto Dignità), recanti rispettivamente “Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti” e “Tutela dell'occupazione delle imprese beneficiarie di aiuti”, in quanto sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del Codice, come sopra illustrato.

Per quanto non riportato, si rinvia al Codice in esame.

S6-26 - INAIL – Autoliquidazione 2025/2026 – Istruzioni operative

Riepilogate dall'Inail le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2025/2026

Si fa seguito alla precedente comunicazione per informare che, con la nota n. 11245 del successivo 22 dicembre, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2025/2026.

Autoliquidazione del premio

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è fissato al 16 febbraio 2026.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025 scade il 2 marzo 2026.

I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici "AL.P.I. online", che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari".

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.

Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell'anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025, deve inviare all'Istituto entro il 16 febbraio 2026

la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l'importo previsto per l'anno 2026; a tal fine, va utilizzato il servizio "Riduzione Presunta". Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026 (in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2025), fatti salvi eventuali controlli dell'INAIL sull'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.

Nel "Fascicolo aziende" sono disponibili le "Comunicazioni delle basi di calcolo" per l'autoliquidazione 2025/2026, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni; sono disponibili, altresì, i servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta basi di calcolo".

Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2025 determinato dal MEF (che sarà comunicato dall'Inail con successiva apposita nota).

Come già segnalato dall'Istituto con la nota n. 10896/2025, sono applicate in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico stabilite con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di Amministrazione dell'Inail.

Riduzioni del premio assicurativo

Si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti riduzioni contributive applicabili all'autoliquidazione 2025/2026, rinviando alla nota allegata per le relative istruzioni operative:

- incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all'art. 4 co. 3 del d. lgs. n. 151/2001;
- incentivo per assunzioni di cui all'art. 4 co. 8-11 della legge n. 92/2012

(lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti). L'Inail ricorda, in proposito, che le riduzioni contributive relative a queste assunzioni costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è, tra l'altro, che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato sia tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

Apertura servizi online

I servizi telematici relativi all'autoliquidazione 2025-2026 sono disponibili nel portale dell'Inail a partire dalle seguenti date:

- Riduzione di Presunto : 2 gennaio 2026;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL : 8 gennaio 2026;
- P.I. online (PAT): 8 gennaio 2026.

Sempre nel portale istituzionale sono, inoltre, disponibili i relativi manuali aggiornati per gli utenti (www.inail.it > Supporto > Guide e manuali operativi > Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione).

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla nota Inail sottoriportata.



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Classificazione: Processo: aziende Macroattività: indirizzi normativi/operativi Attività: indirizzi normativi/operativi Tipologia: note di istruzioni normative/operative Fascicolo: 2025 Sottofascicolo: autoliquidazione Internet: sì Altri uffici: sì Minisito: sì

Alle strutture centrali e territoriali

Oggetto: autoliquidazione 2025/2026. Istruzioni operative.

Si forniscono le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2025/2026 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all'autoliquidazione 2025/2026 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Datore di Lavoro – Pagamento premio assicurativo – Autoliquidazione.

A. Autoliquidazione del premio

Riepilogo scadenze

Fermo restando il termine del **16 febbraio 2026** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025¹ è il **2 marzo 2026**².

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026.

Servizi online

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici *AL.P.I. online*, che calcola anche il premio dovuto, e *"Invio telematico Dichiarazione Salari"*³. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è **902026**.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online *"Invio retribuzioni e calcolo del premio"*. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il *certificato di assicurazione dell'equipaggio*.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

¹ Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

² Decreto ministeriale 9 febbraio 2015; articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 33/2025.

³ È possibile inviare i dati retributivi sia nel formato *Json* sia nel formato *txt*.

- per il certificato *Ruolo unico*, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati *Comandata*, *Concessionari*, *Prove in mare*, *Tecnici ispettori* e *Appalti officina*, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite l'apposito servizio online "*Armo/Disarmo-Assicurazione*"⁴, le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Riduzione di presunto

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2026) devono inviare all'Inail **entro il 16 febbraio 2026** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte⁵, con il servizio "*Riduzione Presunto*", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2026.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell'anno o per l'intero anno) con il servizio a loro dedicato "*Riduzione presunto*" per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2025, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel "*Fascicolo aziende*" le *Comunicazioni delle basi di calcolo*⁶ per l'autoliquidazione 2025/2026, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi "*Visualizza basi di calcolo*" e "*Richiesta basi di calcolo*" e per le PAN il servizio "*Visualizzazione elementi calcolo*".

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali⁷, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2025 determinato dal MEF e pubblicato in:

www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

⁴ Circolare Inail n. 35/2016.

⁵ Articolo 28, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

⁶ Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; Circolare Inail n. 88/2015.

⁷ Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

Con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Inail ha approvato la nuova tabella A "Bonus" prevista dall'articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, nonché la modifica dell'aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, all'articolo 1, comma 1, ha autorizzato l'Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria⁸.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla deliberazione del Presidente dell'Inail n. 17 del 10 novembre 2025, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

B. Riduzioni del premio assicurativo

Si riepilogano, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2025/2026:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Sgravio navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 (PAN)
5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)

⁸ Nota 10 dicembre 2025 prot.10896 "Autoliquidazione 2025/2026. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 146 del 21 luglio 2025", pubblicata in www.inail.it.

6. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
7. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale, alle navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal dm 21 novembre 2023 e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'articolo 10⁹ del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

1. *Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari*¹⁰. Legge 13 marzo 1958, n. 250.

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32%¹¹ per la regolazione 2025 e per la rata 2026.

Per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari¹² nonché per le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, per le società di persone per i soci pescatori¹³, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "*Retribuzioni soggette a sconto*" il "*Tipo*" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

⁹ Riguardante la *Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione*.

¹⁰ Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

¹¹ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹² Circolare Inail n. 29/1984.

¹³ Circolare Inail n. 45/2022 "*Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d'arte*".

2. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera¹⁴

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi¹⁵ per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%¹⁶ per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura della misura del 44,32%¹⁷ per la regolazione 2025 e per la rata 2026 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2025 e di rata 2026 sono riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Tipologia Pesca	Regolazione 2025	Rata 2026
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

3. Sgravio Registro Internazionale¹⁸

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del Codice della navigazione¹⁹ ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

¹⁴ Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).

¹⁵ Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

¹⁶ Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

¹⁷ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁸ Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

¹⁹ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali²⁰.

4. Sgravio navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023²¹

Le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate elencate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, che siano state autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal dm 21.11.2023, per il personale imbarcato avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

L'applicazione dello sgravio in parola è subordinata alla sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'armatore.

5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo²²

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "*Retribuzioni soggette a sconto*" il "*Tipo*" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

6. Riduzione del premio per le imprese artigiane²³

²⁰ Articolo 17, comma 3-bis, legge n. 856/1986 come modificato dall'articolo 13, commi 4 e 5, legge n. 488/98.

²¹ Articolo 41 decreto-legge n.144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022 che ha esteso i benefici previsti dall' articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998. Circolare Inail 8 luglio 2025, n. 43.

²² Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2025

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023/2024 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025. La riduzione si applica alla regolazione 2025 nella misura del 5,07%²⁴.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "*Regolazione anno 2025 Agevolazioni*" con il codice 127.

Regolazione 2026

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2026, per l'autoliquidazione 2026/2027, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 da presentare entro il 2 marzo 2026²⁵.

*7. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia*²⁶

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2025 sia per la rata 2026.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

*8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate*²⁷

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

*9. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci*²⁸

²³ Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.

²⁴ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2025.

²⁵ Decreto ministeriale 9 febbraio 2015; articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 33/2025.

²⁶ Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986.

²⁷ Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2025, che alla rata 2026.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 8).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

²⁸ Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della *Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti*, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2025/2026).

C. Apertura Servizi *online*

Si informa che i servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2025-2026 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

- ✓ *Riduzione di Presunto* (PAT): **2 gennaio 2026**;
- ✓ *Riduzione di Presunto* (PAN): **2 gennaio 2026**;
- ✓ *Invio telematico dichiarazione salari e VSAL* (PAT): **8 gennaio 2026**;
- ✓ *AL.P.I. online* (PAT): **8 gennaio 2026**;
- ✓ *Invio retribuzioni e calcolo del premio* (PAN): **8 gennaio 2026**;
- ✓ *Richiesta certificato assicurazione equipaggio* (PAN): **2 gennaio 2026**.

Sul portale istituzionale sono disponibili i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (www.inail.it>Supporto>Guide e manuali operativi>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione).

Il Direttore centrale
dott. Edoardo Gambacciani

S7-26 - Inail – Indicazione codice CCNL in denunce di infortunio e di malattia professionale

Dal 12 gennaio 2026 nuovo campo, nei moduli di denuncia di infortunio e di malattia professionale, per l'inserimento del codice alfanumerico CNEL del CCNL

Con un [comunicato](#) pubblicato il 24 dicembre scorso nella sezione "Avvisi" del proprio portale, l'Inail informa di aver aggiornato i propri sistemi, con decorrenza dal 12 gennaio 2026, per l'acquisizione del codice alfanumerico CNEL per i Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nei moduli di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali, nonché nelle procedure.

La finalità di tale innovazione, come chiarito dall'Istituto, consiste nel migliorare la capacità di analisi statistica, qualitativa e quantitativa dei flussi informativi collegati all'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro tenuto presso il CNEL.

Si segnala che la necessità di integrare i dati relativi alle denunce di infortunio trasmesse all'Inail con l'informazione relativa al CCNL applicato dal datore di lavoro è un'istanza che da tempo l'Ance aveva portato all'attenzione non soltanto dell'Istituto, ma anche degli altri soggetti istituzionali a vario titolo competenti in materia.

S8-26 - Decreto-Legge n. 200/2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 31 dicembre 2025 recante

“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. decreto milleproroghe

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302/2025 è stato pubblicato il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 , recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” , c.d. decreto milleproroghe.

Per quanto di interesse, si segnala che il comma 6 dell'articolo 6 del provvedimento modifica l'articolo 14, comma 5-bis, della legge n. 99/2022, disponendo la proroga all'anno 2026 della disposizione che prevede la natura non obbligatoria del cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy da parte delle Regioni per almeno il 30%.

F1-26 - Appalti, Iva ridotta al 10% per progettazione e costruzione in un unico contratto

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'IVA al 10% sulla progettazione si applica solo se inclusa in un unico appalto che comprende anche la costruzione; se la progettazione è contrattualizzata separatamente, resta l'aliquota ordinaria del 22%. L'agevolazione riguarda anche edifici destinati ad attività didattiche e formative

Le prestazioni di progettazione di un edificio possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10% solo se rientrano in un contratto di appalto che prevede la complessiva realizzazione dell'opera, comprensiva anche della fase di costruzione. Diversamente, qualora la progettazione sia oggetto di un contratto autonomo e separato, trova applicazione l'aliquota ordinaria del 22%.

È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 309 dell'11 dicembre 2025, in materia di applicazione dell'aliquota Ivs agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, ai numeri 127-quinquies e 127-septies. Le disposizioni richiamate disciplinano, rispettivamente, l'aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e l'estensione dell'agevolazione agli edifici ad esse assimilati, tra i quali rientrano anche gli edifici scolastici.

Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità di applicare l'aliquota Iva del 10% alle prestazioni relative alla costruzione di un fabbricato destinato ad attività di ricerca, didattiche e formative. Le prestazioni oggetto del contratto comprendono sia la realizzazione dell'edificio sia la sua progettazione. Prestazioni consistenti sia nella realizzazione dell'edificio che nella sua progettazione.

Con la risposta fornita, l'Agenzia delle Entrate chiarisce due profili centrali: da un lato, l'assimilazione degli edifici destinati alla didattica alle abitazioni non di lusso; dall'altro, l'estensione dell'aliquota Iva agevolata anche alle spese di progettazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Amministrazione finanziaria ricorda che l'aliquota ridotta del 10% si applica alle prestazioni rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici ad esse assimilati. A tal fine, viene richiamato l'articolo 1 della legge n. 659/1961, che individua come edifici assimilati quelli elencati dall'articolo 2, comma 2, del Rdl n. 1094/1938, quali scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e strutture analoghe. Poiché tale elencazione non ha carattere tassativo, l'Agenzia ritiene che possano essere ricompresi anche immobili diversi da quelli espressamente indicati, purché destinati a finalità analoghe di istruzione, cura, assistenza o beneficenza. Nel caso di specie, considerato che l'edificio sarà destinato ad attività di ricerca, didattiche e formative, le prestazioni ad esso relative possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10%, a condizione che la componente formativa non risulti marginale.

Passando al secondo profilo, relativo alle prestazioni di progettazione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tali servizi "si adeguano" all'aliquota Iva applicabile alle spese di costruzione dell'edificio, a condizione che siano ricompresi in un unico contratto di appalto. In sostanza, le prestazioni di progettazione scontano l'aliquota Iva del 10% se rese in esecuzione di un contratto di appalto che ha ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera e, dunque, anche la sua costruzione.

Al contrario, qualora i servizi di progettazione siano contrattualizzati in modo autonomo e separato rispetto alla costruzione, essi restano assoggettati all'aliquota Iva ordinaria del 22%. Se, invece, i servizi di progettazione sono contrattualizzati in via autonoma e separata, essi sono soggetti all'aliquota ordinaria, pari al 22%.

Il principio affermato dalle Entrate deriva dalla circostanza per cui le prestazioni di progettazione, in linea di principio, non rientrano tra quelle ammesse a beneficiare della riduzione di aliquota, salvo che siano oggetto di un contratto di appalto "più ampio" che, di per sé, beneficia dell'aliquota agevolata.

Risposta n. 309/2025

OGGETTO: Trattamento IVA applicabile alla realizzazione e progettazione di un Centro di ricerca destinato alle attività di ricerca, didattica e di formazione.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'ente di ricerca istante ("...", di seguito "Istante") chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alla fattispecie concernente la costruzione di un nuovo fabbricato da parte del proprio Centro di ricerca (....) (nel prosieguo "Centro di ricerca"), situato a (...).

L'Istante, in particolare, chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dei numeri 127-quinquies) e 127-septies), contenuti nella parte terza della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito "decreto IVA"), i quali prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10

per cento alla cessione e realizzazione di alcuni edifici individuati. Più specificatamente, l'Istante chiede di conoscere se alla realizzazione e progettazione del suddetto edificio, destinato all'attività di ricerca e a quella didattica e di formazione, possa rendersi applicabile la predetta aliquota agevolata del 10 per cento.

All'uopo, l'Istante, fa presente di essere un ente di ricerca e che il nuovo fabbricato sarà destinato, oltre che ad attività di ricerca, anche, in misura pari o superiore, ad attività di formazione. Evidenzia altresì come l'attività di ricerca in questione sia inscindibilmente connessa all'attività didattica o formativa esercitata in collaborazione con gli istituti universitari, le scuole del territorio e le organizzazioni professionali agricole.

Al fine dell'applicazione della suddetta aliquota Iva agevolata del 10 per cento, di cui ai citati numeri 127-quinquies) e 127-septies), il CREA chiede di conoscere se la costruenda struttura possa essere annoverata tra gli "edifici scolastici", di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 e, come tale, assimilabile alle "case di abitazione non di lusso", di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante è del parere che a entrambe le prestazioni oggetto della convenzione sottoscritta, in data (...), con il Provveditorato, ossia la realizzazione della nuova sede del Centro di ricerca per un costo complessivo stimato di euro (...) e la relativa progettazione, già finanziata per euro (...), possa applicarsi l'IVA nella misura del 10 per cento, ai sensi dei richiamati numeri 127-quinquies) e 127-septies), parte III, della Tabella A allegata al decreto IVA.,

Al riguardo, l'Istante rappresenta che le opere in via di realizzazione sono annoverabili tra gli "edifici scolastici", di cui al citato articolo 1 della legge n. 659 del 1961, assimilabili alle case di abitazione non di lusso, di cui all'articolo 13 della legge n. 408 del 1949.

In tale ottica l'Istante evidenzia quanto segue:

- che con convenzione sottoscritta, in data 5 agosto 2021, con il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche - (...) (di seguito Provveditorato), il Direttore del Centro di ricerca ha inteso disciplinare i rapporti tra la stazione appaltante conferente e lo stesso Provveditorato, ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente alla realizzazione della nuova sede del Centro di ricerca, per un costo complessivo stimato di euro (...) e con una spesa massima di progettazione già finanziata per euro (...);

- che in data (...), il responsabile unico del progetto del provveditorato ha trasmesso il quadro economico del progetto recante l'indicazione dell'Iva al 22 per cento;

- che il Direttore del Centro di ricerca, con nota n. (...), ha attestato l'attività formativa e didattica che viene svolta presso la sede di (...) la quale, più precisamente, cura la formazione di dottorandi, la preparazione di tesi di laurea magistrale e la formazione dei tirocinanti sulla base di apposite convenzioni con numerose Università italiane, ospita titolari di borse di studio e stagisti provenienti da paesi europei ed extraeuropei, svolge un'estesa attività formativa nei confronti delle scuole del territorio a cui partecipano oltre 500 studenti per anno, svolge altresì un'estesa attività formativa verso il mondo agricolo; inoltre, come specificato nella citata nota, le attività formative di dottorandi e la formazione di tirocinanti nonché l'attività formativa nei confronti dei

titolari di borse di studio e stagisti vengono svolte in maniera permanente per l'intero anno, parallelamente all'attività di ricerca, mentre l'attività didattica verso le scuole e il mondo agricolo impegna la sede di (...) per un minimo di 20 giornate all'anno.

Inoltre, l'attività di ricerca, attualmente svolta nei fabbricati esistenti che sarà trasferita in quelli di nuova costruzione, è inscindibilmente connessa all'attività didattica e formativa esercitata in collaborazione con gli istituti universitari, le scuole del territorio e le organizzazioni professionali agricole e come, in sostanza, detta attività rappresenta una componente costitutiva dell'intera attività svolta nel costruendo Centro di ricerca.

Infine, l'Istante sottolinea che oggetto della convenzione è, altresì, l'attività di progettazione propedeutica alla costruzione dell'edificio che, a parere dell'Istante, rientra appieno nella previsione di cui al citato numero 127-septies), per cui al relativo importo dovrebbe essere applicata l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I numeri 127-quinquies) e 127-septies), parte III, della Tabella allegata al decreto IVA prevedono l'applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento, rispettivamente, alle cessioni, tra l'altro, «(...); degli edifici di cui all'articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, (...)» e alle «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies);».

L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961 prevede che «le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (...) della

legge 2 luglio 1949, n. 408, (...), sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 5». Trattasi di edifici quali «gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili».

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, il r.d.l. n. 1094 del 1938 è stato abrogato. Nonostante detta abrogazione, è stato ritenuto che il richiamo agli edifici contemplati all'articolo 2, secondo comma, del r.d.l. n. 1094 del 1938, contenuto nell'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, sia ancora validamente applicabile (cfr. risposta ad interpello pubblicata l'11 febbraio 2020, n. 49).

Invero, come accennato, con riferimento all'identificazione degli edifici assimilati alle case di abitazione di cui all'articolo 13 della citata legge n. 408 del 1949, vi rientrano quelli previsti dal richiamato articolo 1 della legge n. 659 del 1961 e indicati dall'articolo 2, comma 2, del r.d.l. 21 giugno 1938 n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 (scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili); la locuzione "e simili" contenuta nella disposizione rende l'indicazione non tassativa. (cfr. circolare del 2 marzo 1994, n. 1/E).

Infatti, con la circolare n. 1/E del 1994, è stato precisato che, per quanto attiene all'identificazione dei sopra menzionati edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, con la circolare n. 14 del 17 aprile 1981, erano stati compresi nella categoria anche gli immobili diversi da quelli espressamente indicati nell'articolo 2 della citata legge n. 35 del 1939, ma aventi analoghe finalità e comunque destinati a ospitare collettività.

Nella medesima circolare n. 1/E, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto di riconsiderare l'originario orientamento, riconoscendo che «il beneficio fiscale si rende applicabile anche a edifici che, pure se non sono precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza. Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3503 del 5 dicembre 1972, nella quale si sottolinea la necessità di far riferimento, per l'applicazione dei benefici fiscali, alle finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili» (cfr. anche le successive risoluzioni n. 57 del 17 aprile 1996; n. 147 del 26 giugno 1997 e n. 291 del 12 ottobre 2007).

La stessa circolare n. 1/E del 1994 ha chiarito, peraltro, che l'esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell'immobile quali risultano al momento di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato dall'Istante, l'edificio in questione sarà destinato all'attività di ricerca e a quella didattica e di formazione.

Al riguardo, al fine di precisare le peculiari finalità del costruendo edificio, è stata allegata la nota prot. n. (...), concernente l'attestazione, da parte del Direttore del Centro di ricerca, dell'attività formativa e didattica che verrà svolta presso il costruendo edificio.

In detta nota viene precisato che il Centro di ricerca svolgerà una significativa attività didattica-formativa in collaborazione con le Università, oltre che le scuole del territorio e le organizzazioni professionali agricole, in linea con quanto previsto dallo Statuto dell'Istante [articolo 3, lettere m) e f) che prevedono la promozione della

formazione e della crescita scientifica del personale addetto alla ricerca; supporta la formazione universitaria e post-universitaria attraverso gli strumenti propri del mondo accademico quali, ad esempio, tesi di laurea, dottorati, master, tirocini e stage].

In particolare, come dichiarato nell'istanza, la nuova struttura del Centro di ricerca curerà lo svolgimento, in maniera permanente per l'intero periodo annuale in parallelo all'attività di ricerca, della formazione dei dottorandi, la preparazione di tesi di laurea magistrale e la formazione dei tirocinanti sulla base di apposite convenzioni con numerose Università italiane e ospiterà titolari di borse di studio e stagisti provenienti da paesi sia europei sia extraeuropei oggetto di specifica attività formativa. Mentre l'attività didattica verso le scuole e il mondo agricolo impegnerà la nuova struttura per almeno 20 giornate/annue.

Ciò posto, in linea con i principi enunciati con i richiamati documenti di prassi, qualora effettivamente ricorrano le condizioni ivi illustrate e, in particolare, qualora l'edificio sia destinato al perseguimento di "finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili" ovvero, nel caso di specie, qualora sia in concreto utilizzato per svolgere attività didattica e che tale attività didattica non risulti marginale rispetto all'attività di ricerca effettuata nel medesimo edificio, la cui verifica implica, peraltro, valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello, si ritiene che il costruendo immobile possa essere ricondotto agli immobili assimilati alle case di abitazione non di lusso, di cui al combinato disposto degli articoli 1 della legge n. 659 del 1961 e dell'articolo 13 della legge 408 del 1949, secondo i chiarimenti di prassi sopra richiamati.

Conseguentemente, le prestazioni oggetto del contratto di appalto relative alla costruzione del predetto edificio potranno essere assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, ai sensi dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

In merito al trattamento IVA applicabile al corrispettivo per la progettazione dello stesso nuovo Centro di ricerca, si fa presente che la risoluzione del 18 febbraio 2008, n. 52/E ha ribadito, tra l'altro, che «con riferimento in particolare ai servizi "di progettazione" relativi alla realizzazione dell'opera agevolabile, si rileva che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere (...) di cui al precedente n. 127-quinquies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione. Dette prestazioni, pertanto, in linea di principio, non beneficiano dell'applicazione della minore aliquota, ma scontano l'imposta ordinariamente (...)».

Tuttavia, si evidenzia come nella risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168 è stato inoltre chiarito che «le prestazioni di progettazione delle opere (...) possono essere assoggettate all'aliquota ridotta del 10 per cento nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell'unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera. In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l'imposta in base all'aliquota ordinaria. In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un "unico" contratto di appalto che, a sua volta, beneficia dell'aliquota ridotta.» (cfr. anche risposta pubblicata del 21 gennaio 2021, n. 53).

Pertanto, nel caso di specie, il corrispettivo relativo alla prestazione di progettazione potrebbe fruire dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento solo nella

misura in cui lo stesso rientri nel medesimo rapporto contrattuale che disciplinerà la prestazione di realizzazione del nuovo Centro di ricerca; diversamente, ossia nel caso in cui la progettazione sarà oggetto di specifico rapporto contrattuale, si renderà applicabile l'aliquota ordinaria, in quanto prestazione autonoma rispetto alla prestazione di costruzione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**Per il Direttore Centrale ad interim
Atto di delega prot. R.I. 11963 del 30.06.2025**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**

F2-26 - Superbonus sisma rafforzato, basta la rinuncia al contributo sisma

Ok al Superbonus sisma “rafforzato” con la sola rinuncia al contributo: l'Agenzia delle Entrate supera l'RM 66 e accoglie la tesi Ance

Per accedere al Superbonus sisma rafforzato è sufficiente presentare la Dichiarazione di rinuncia al contributo sisma 2016, con la quale il contribuente attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti per ottenere i contributi per la ricostruzione.

Con la risposta alla FAQ del 19 dicembre, l'Agenzia delle Entrate, come sollecitato dall'Ance, ha risolto la criticità emersa a seguito della Risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025. Nel documento, infatti, si era prospettata la necessità di una procedura più complessa per beneficiare del cosiddetto Superbonus sisma rafforzato (previsto dall'articolo 119, comma 4-ter, del DL 34/2020 – Legge 77/2020), caratterizzato da un aumento del tetto di spesa del 50% in alternativa ai contributi per la ricostruzione. Secondo l'interpretazione contenuta nella Risoluzione 66/E, l'accesso all'agevolazione avrebbe richiesto una sequenza articolata di passaggi: la presentazione della domanda di contributo, la successiva valutazione da parte della Struttura commissariale e, solo in un secondo momento, la rinuncia espressa al contributo stesso. Tale impostazione, tuttavia, non trovava un esplicito riscontro nel testo normativo, né risultava coerente con la prassi amministrativa precedente, come chiarito dalla Risposta n. 662/2021, né con quanto indicato nella guida “Ricostruzione post-sisma Italia centrale e Superbonus 110%”, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate e dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016.

Alla luce delle possibili ricadute negative, l'Ance si è attivata per ottenere un chiarimento ufficiale, evidenziando come l'interpretazione contenuta nella Risoluzione 66/E avrebbe potuto compromettere sia la prosecuzione degli interventi di ricostruzione sia la posizione dei soggetti che, facendo affidamento sugli indirizzi amministrativi vigenti dal 2021, avevano già fruito del Superbonus sisma rafforzato, anche attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Con la FAQ n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha infine precisato che la compilazione della “Dichiarazione di rinuncia al contributo sisma 2016”, allegata al Decreto n. 300 del 13 luglio 2021, è sufficiente ad attestare il diritto soggettivo del contribuente al contributo. Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, essa consente al beneficiario di disporre del contributo stesso e, quindi, di rinunciarvi.

Di conseguenza, viene confermato che la formale rinuncia ai contributi, effettuata mediante il predetto modello, soddisfa i requisiti richiesti ai fini dell'applicazione del Superbonus sisma rafforzato, in linea con le richieste avanzate dall'Ance e con la prassi seguita dalla Struttura commissariale.



FAQ

Faq del 19 dicembre 2025

Ai fini della fruizione del cd. Superbonus rafforzato di cui al comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (che prevede l'aumento del 50 per cento del limite di spesa agevolabile), il diritto soggettivo del contribuente ai contributi previsti per la ricostruzione può essere attestato con la "Dichiarazione di Rinuncia al Contributo sisma 2016" allegato al decreto n. 300 del 13 luglio 2021?

Con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il raddoppio dei limiti di spesa previsto dall'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 è subordinato alla esplicita rinuncia ai contributi commissariali per la ricostruzione. In tale contesto, la risoluzione conferma che *«è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi (cfr. la circolare n. 23/E del 2022 che richiama la Guida "Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%")»* e che *«dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci»*.

Come previsto dall'articolo 47, comma 3, del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, *«Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà»*.

Pertanto, in applicazione della norma da ultimo citata e in assenza di una espressa disposizione in senso contrario, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, può essere legittimamente attestato dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tanto premesso, si rileva che, con il decreto commissariale n. 300 del 2021 è stato approvato il modello *"Dichiarazione di Rinuncia al contributo sisma 2016 in favore del superbonus 110%, aumentato del 50%, resa ai sensi dell'art. 119 c. 4-ter del DL 34/2020"*. Con tale modello, da presentare in base a quanto disposto dal citato decreto commissariale, il contribuente attesta, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, tra l'altro, *«il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi»* stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata.

Di conseguenza, si conferma che la formale rinuncia ai contributi, effettuata utilizzando il predetto modello, soddisfa i requisiti previsti ai fini dell'applicazione del Superbonus rafforzato e, nello specifico, è idonea ad attestare che sussiste il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi.

Naturalmente, resta inteso che le predette dichiarazioni, rese ai sensi del citato articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, saranno assoggettate agli ordinari controlli da parte dell'amministrazione procedente, con le conseguenze e le sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi.



DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL CONTRIBUTO SISMA 2016 IN FAVORE DEL SUPERBONUS 110% "AUMENTATO DEL 50%" resa ai sensi dell'art. 119 c. 4-ter del DL 34/2020

ID Dichiarazione: DR-.....

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto (nome)* _____ (cognome)* _____,
CF* _____, nato a _____ provincia (____) stato _____ il
_____ residente in (comune) _____ provincia (____), indirizzo
_____ n. civ. _____,
PEC _____ Email _____,
telefono _____, in qualità di:

☐ *PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO DELL'EDIFICIO* (1)

☐ *AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO COSTITUITO *(c.f. _____) DELL'EDIFICIO

sito in (Regione)* _____ Provincia* (____) nel Comune di* _____ in
via* _____, civico* _____ Identificativi catastali:
Foglio*: _____ Particella/e*: _____, nel quale sono ricomprese

N° Proprietari* ____ N° Unità Immobiliari* ____ di cui:

☐ n. u.i. gode/godono di Contributo Autonomia Sistemazione (CAS)* (vedi OCDPC n. 779/2021)

Identificativi AeDES con Esito di inagibilità (B, C, E)*

ID SCHEDA: _____ oppure Id. Sopralluogo: Squadra _|_|_|_| Scheda n. _|_|_|_| Data _|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ordinanza di inagibilità* n. _____ del _|_|_|_|_|_|_|_|_|

N.B. Indicare obbligatoriamente almeno uno, fra i dati di cui sopra (AeDES/Ordinanza)

dato atto della volontà dei condomini di beneficiare degli incentivi fiscali previsti dal comma 4 ter dell'art. 119 del decreto legge del 19/05/2020, n. 34, in alternativa al contributo per la ricostruzione privata e la rinuncia alla presentazione della domanda di contributo ai sensi del DL 189/2016, di cui alla **delibera assembleare** approvata con la maggioranza prevista all'art. 6 c. 11 D.L 189/2016), **in allegato alla presente dichiarazione;** (da mostrare solo in caso di flag su Amministratore di Condominio costituito)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, relativamente all'edificio come sopra identificato

DICHIARA

Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall'art. 6 del decreto legge 189/2016 per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;

☐ La volontà di beneficiare degli incentivi fiscali previsti dal comma 4 ter dell'art. 119 del decreto legge del 19/05/2020, n. 34 per un importo presunto dell'intervento edilizio (i.c.) * pari ad €

U1-26 - Albo gestori ambientali: aggiornata la disciplina del Responsabile Tecnico

Con la delibera n. 6/2025 l'ANGA ha riorganizzato e unificato in un unico testo le disposizioni sui requisiti, le verifiche d'idoneità, i compiti e la cessazione del RT

L'Albo gestori ambientali ha recentemente pubblicato una Deliberazione, la n. 6 del 26 novembre 2025, con cui ha riunito in un unico documento la disciplina sul Responsabile tecnico, accorpando e sostituendo numerose disposizioni previgenti in materia, al fine di eliminare sovrapposizioni normative e semplificare il quadro regolatorio.

In particolare, la Delibera disciplina in modo puntuale:

- - i requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di RT;
- - le forme di esperienza professionale riconosciute (es. esperienza come legale rappresentante, come direttore tecnico, o in affiancamento);
- - la struttura delle verifiche di idoneità, sia iniziali che di aggiornamento, con regole precise su iscrizione e punteggi;
- - le modalità di svolgimento delle verifiche (che possono avvenire in modalità digitale o cartacea);
- - la validità temporale dell'idoneità, fissata in cinque anni;
- - le condizioni e le modalità per la richiesta di dispensa dalle verifiche di idoneità.

Sotto quest'ultimo profilo, la Delibera ribadisce che il **legale rappresentante dell'impresa** che abbia ricoperto questo ruolo per almeno **tre anni consecutivi**, nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all'Albo, possa assumere il ruolo di Responsabile Tecnico **senza dover sostenere la verifica di idoneità**. La Delibera, inoltre, estende al legale rappresentante dispensato dalle verifiche di idoneità il requisito del diploma di scuola media superiore di secondo grado.

La Deliberazione, che si compone di 12 articoli e 8 allegati, entrerà in vigore il 2 gennaio 2026 con conseguente abrogazione delle precedenti deliberazioni in materia.

Inoltre, si segnala che, sul sito dell'ANGA, è stato pubblicato anche il calendario delle verifiche per il Responsabile Tecnico per l'anno 2026, consultabile al seguente [link](#).

U2-26 - VIA: attivato il servizio per le istanze on-line

Il MASE ha aggiornato i servizi on-line per la presentazione delle istanze di valutazione ambientale

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul portale istituzionale un aggiornamento dei servizi per la presentazione on-line delle istanze di valutazione ambientale, coerentemente con il nuovo quadro normativo in materia di impianti a fonti di energia rinnovabile .

A partire dal 15 dicembre è possibile presentare on-line le istanze relative a:

- a) Provvedimento Unico in materia Ambientale (art.27 D. Lgs.152/2006);
- b) Verifica di Ottemperanza (art.28 D. Lgs.152/2006);
- c) Verifica di Assoggettabilità a VIA per gli impianti agrivoltaici e fotovoltaici (art.19 D. Lgs.152/2006).

Tali servizi, si aggiungono alle procedure già attive sul portale, tra cui quelle relative ai procedimenti di VIA (art.23 D. Lgs.152/2006), di verifica di Assoggettabilità a VIA (no FER), di Valutazione preliminare (art. 6 commi 9 e 9 – bis).

È previsto un periodo transitorio, fino al 28 febbraio 2026, durante il quale gli operatori potranno scegliere di presentare le istanze di cui ai punti a), b) e c) anche tramite PEC, seguendo le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs.152/2006 . Successivamente a tale data, ossia a partire dal 1° marzo 2026, non sarà più ammesso l'invio tramite PEC per tali procedimenti .

Sul sito del MASE sono inoltre disponibili specifici manuali operativi a supporto degli utenti per la corretta presentazione delle istanze on-line, consultabili al seguente [link](#) .

U3-26 - Decreto proroghe: le novità su polizza catastrofale, locazioni passive, codice della strada, fonti rinnovabili

Le principali novità riguardano la proroga della polizza catastrofale ma solo per alcune imprese, il rinvio dell'aggiornamento delle sanzioni del Codice della Strada e la deroga di un ulteriore anno alla riduzione forzata dei canoni di locazione passiva. Viene, inoltre, prorogata la speciale procedura autorizzativa per gli impianti a fonti rinnovabili nelle strutture turistiche o termali

Locazioni, polizze assicurative, codice della strada, fonti rinnovabili: sono alcuni dei settori sui quali interviene il cosiddetto decreto "mille-proroghe" (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 pubblicato sulla G.U. n. 31 dicembre 2025, n. 302) fissando nuove scadenze normative. Di seguito, un'analisi delle norme di interesse contenute nel decreto:

BLOCCO DEI TAGLI AI CANONI D'AFFITTO PER LA PA (ART. 4 COMMA 6 D.L. 200/2025)

Il "Decreto Proroghe" estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di non applicare il taglio forzoso del 15% o 30% sui canoni di locazione pagati ai privati (secondo quanto previsto dalle misure sulla spending review di cui all'art. 3 commi 4, 6 e 10 del D.L. 95/2012).

Tale previsione di maggior favore è circoscritta ai contratti di locazione stipulati dal 21 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026.

Tuttavia, oltre al requisito temporale, per poter beneficiare della proroga, gli immobili locati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica non inferiore a B ovvero non inferiore a D se si tratta di immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice di cui al D. Lgs. 42/2004;

b) rispetto del parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

c) nuovo canone di locazione inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto.

PROROGA OBBLIGO ASSICURATIVO PER DANNI CATASTROFALI SOLO PER LIMITATI SETTORI (ART. 15 COMMA 2; ART. 16 COMMA 2 D.L. 200/2025)

Il "Decreto Proroghe" ha differito al 31 marzo 2026 il termine entro cui le sole imprese del settore turistico-ricettivo, della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), della pesca e dell'acquacoltura sono tenute a sottoscrivere la polizza assicurativa contro le calamità naturali.

Si evidenzia che la scadenza dell'obbligo, per tutte le altre micro e piccole imprese, è rimasta invariata al 31 dicembre 2025.

CODICE DELLA STRADA: SOSPENSIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI (ART. 9 COMMA 1 D.L. 200/2025)

La norma blocca l'aggiornamento delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada per tutto il 2026. Gli importi delle sanzioni rimarranno, quindi, invariati rispetto a quelli attuali.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI NELLE

STRUTTURE TURISTICHE E TERMALI (ART. 16 COMMA 1 D.L. 200/2025)

La norma prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della possibilità di adottare la procedura autorizzativa della Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), per alcune tipologie di impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali

Le condizioni per poter usufruire della DILA prevedono che gli impianti siano realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) e finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture turistiche e termali.

Qualora gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale

Si evidenzia che la disciplina sui regimi amministrativi delle fonti rinnovabili è stata oggetto di revisione ed è attualmente contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Di conseguenza, con la fine del periodo di proroga, la realizzazione dei nuovi impianti tornerà a seguire le normali procedure di autorizzazione.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:

«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;

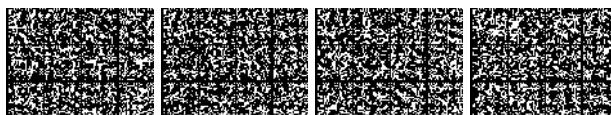
e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzio-



natorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».

9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

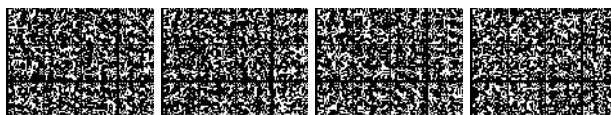
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette

alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1



e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.»

4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

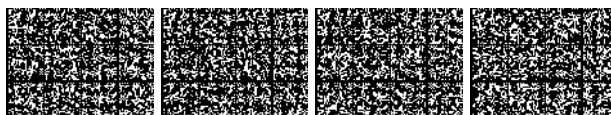
6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

Art. 3.

Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.



Art. 4.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giurisdizione tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

6. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello del-

la guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».

10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.

12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

Art. 5.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;

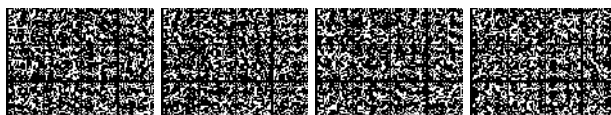
b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro



della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 8-*septies*, recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. All'articolo 8, comma 7-*bis*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. All'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

7. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione».

9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotraspianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

Art. 6.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:

«18-*bis*. La disposizione di cui al comma 18 è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

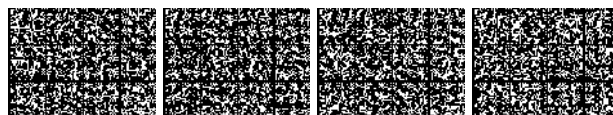
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».

3. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

4. All'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,



dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».

5. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

6. All'articolo 14, comma 5-*bis*, della legge 15 luglio 2022, n. 99, relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS *Academy*, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

Art. 7.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-*novies*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

Art. 8.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territo-

riali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 9.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

2. All'articolo 7, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto



del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».

3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

Art. 10.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

Art. 11.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera m-*sexies*), è aggiunta la seguente: «m-*septies*) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;

2) al comma 1-*bis*, la parola: «m-*sexies*)» è sostituita dalla seguente: «m-*septies*)».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 12.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 25 ottobre 2022, 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

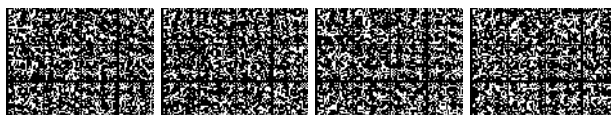
Art. 13.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordi-



nario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché di 75.600 euro per l'anno 2026».

4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.

5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 14.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

Art. 15.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazio-

ne di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.

2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».

3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

Art. 16.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.

3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00213

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201.

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla

cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» e, in particolare, l'articolo 7;

Ritenute persistenti la necessità e l'urgenza, connessa al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto;

Ritenute la necessità e l'urgenza di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini;

Considerata la necessità e l'urgenza di garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;

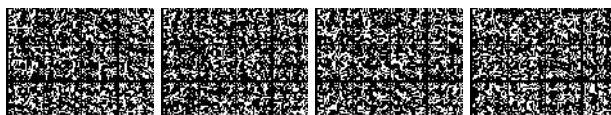
EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dal-



U4-26 - Legge di bilancio 2026: le misure per il settore privato

Piano casa, immobili condonati, fasce di rispetto cimiteriali: sono le principali novità in tema di edilizia privata presenti nella Legge di bilancio per il 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) contiene una serie di novità per l'edilizia privata con misure volte a contrastare il disagio abitativo, con dei chiarimenti sugli immobili condonati e, inoltre, sulle fasce di rispetto cimiteriali.

Di seguito una analisi delle norme.

DISPOSIZIONI PER IL PIANO CASA ITALIA (Articolo 1, commi 783-784)

I commi 783 e 784 integrano e modificano la disciplina introdotta dalle precedenti Leggi di Bilancio in materia di "casa accessibile", con particolare riferimento alla Legge n. 213/2023 (che prevede l'adozione delle Linee Guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale e pubblica ed edilizia sociale) e alla Legge n. 207/2024 (che prevede l'adozione del Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica denominato «Piano casa Italia»).

Nello specifico, le novità riguardano:

- **ITER PROCEDURALE** : il DPCM attuativo del Piano Casa Italia dovrà ora essere adottato con il concerto obbligatorio del Ministero dell'Economia (MEF) , oltre al già previsto coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e della Conferenza Unificata. Lo stesso DPCM definirà anche Le linee guida per i modelli innovativi di edilizia sociale, (inizialmente era previsto un decreto ministeriale mai emanato). Si rileva tuttavia una criticità in quanto non è stata disposta una ridefinizione dei termini per consentire l'adozione del decreto. Il termine inizialmente previsto di 180 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, è scaduto prima che il provvedimento fosse adottato.
- **GLI INTERVENTI FINANZIABILI E I DESTINATARI** : sono state fornite maggiori indicazioni sul programma degli interventi che sarà poi meglio definito con il decreto attuativo. Sono, infatti, state previste soluzioni specifiche per alcune particolari categorie di utenti attraverso i seguenti interventi:
 - o realizzazione e recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (cd. Rent to buy di cui all'articolo 23 D.L 133/2014) da adibire ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati.
 - o realizzazione e adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane associata anche a contratti di permuta immobiliare

Sotto il profilo degli effetti, si rileva che l'introduzione di modelli d'intervento mirati a categorie fragili come giovani, genitori separati, giovani coppie e anziani, rappresenta un elemento di positività provando a fornire una possibile soluzione a un'emergenza sociale sempre più diffusa.

L'utilizzo del Rent to Buy permette di facilitare l'accesso alla proprietà per chi non dispone inizialmente di liquidità per l'anticipo o ha difficoltà di accesso al credito bancario. Manca, tuttavia, una corretta individuazione dei beneficiari in termini, ad esempio, di età o di

reddito.

La previsione della realizzazione e adeguamento di unità abitative per persone anziane tiene evidentemente conto dei cambiamenti demografici in atto. Il riferimento alla permuta immobiliare, anche se di non chiara attuazione, dovrebbe essere finalizzata ad incentivare gli anziani a scambiare immobili troppo grandi o inadeguati con soluzioni più accessibili. Il richiamo al “canone agevolato” solleva anch’esso qualche dubbio applicativo in quanto non viene menzionato nessun criterio cui si possa rinviare per questa specifica misura. Per cui O ESSO sarà definito dal DPCM attuativo con appositi criteri di calcolo oppure si dovrà probabilmente fare riferimento ai canoni concordati stabiliti ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- **RISORSE:** al fine di ampliare le risorse utilizzabili, si prevede un collegamento tra il Piano Casa Italia e i fondi strutturali europei 2021-2027 nell’ambito della revisione di medio termine, che ha incluso il tema della casa accessibile tra le priorità verso le quali riprogrammare le risorse europee. Inoltre, lo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro (50 milioni per il 2027 e 50 per il 2028) previsto per l’attuazione delle linee guida di cui alla Legge di Bilancio 2024 viene ora assegnato direttamente al Piano Casa Italia.

Inoltre, in base alla previsione contenuta nel comma 782, le risorse del Piano Sociale per il Clima potranno essere destinate sia alla sperimentazione di modelli innovativi di edilizia pubblica e sociale di cui alla legge di Bilancio 2024, sia all’attuazione del Piano Casa Italia di cui alla legge di Bilancio 2025.

Si ricorda che per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, era stata già autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l’anno 2028, 180 milioni di euro per l’anno 2029 e 230 milioni di euro per l’anno 2030.

RIFINANZIAMENTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (Articolo 1, comma 908)

La norma rifinanzia il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli con uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

ISTITUZIONE FONDO ROTATIVO MOROSITA' INCOLPEVOLE (Articolo 1, commi 759-761)

I commi 759-761 istituiscono un Fondo rotativo da 5 milioni di euro annui per il periodo 2027-2031 per supportare gli inquilini in condizione di morosità incolpevole. Il Fondo copre il rischio di mancato pagamento e il deposito cauzionale nei casi in cui l'inquilino non possa adempiere al contratto per cause di morosità incolpevole. La natura rotativa permette il subentro nei diritti del locatore (surroga).

FONDO PER IL SOSTEGNO ABITATIVO PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI (Articolo 1, commi 234-235)

Si prevede l’istituzione di un Fondo destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio. Il fondo ha una dotazione finanziaria del fondo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

IMMOBILI CONDONATI (Articolo 1, comma 23)

Strettamente collegata al tema della casa, la norma (art. 1, comma 23) chiarisce l'ambito di applicazione della cd. " Legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane " di cui all'art. 5, commi 9-14 del Decreto-legge 70/2011 (convertito dalla Legge 105/2011), legge dalla quale hanno avuto origine numerose normative regionali di rigenerazione urbana.

In particolare, la nuova norma – integrando l'articolo 5, comma 10 del DL 70/2011 – chiarisce che le misure incentivanti ivi previste si applicano anche agli edifici che hanno conseguito il condono edilizio ai sensi delle Leggi 47/1985, 724/1994 e del decreto-legge 269/2003 (convertito dalla Legge 326/2003).

Tale misura sembra andare incontro all'esigenza di superare la lettura restrittiva della Corte costituzionale (sentenze 24/2022, 90/2023, 119/2024, 51/2025) che ha ritenuto la Legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane applicabile ai soli immobili oggetto di sanatoria ordinaria ai sensi del Dpr 380/2001.

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI (ARTICOLO 1, comma 911)

L'art. 1, comma 911 interviene sul tema delle fasce di rispetto cimiteriali per ampliare, a determinate condizioni, le possibilità di intervento all'interno delle stesse.

In particolare, la nuova norma – integrando l'art. 338 del R.D. n. 1265 1934 "Testo Unico delle leggi sanitarie" – prevede che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale (da individuarsi sulla base degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in mancanza, prendendo in considerazione il perimetro esistente in via di fatto), il consiglio comunale può dare esecuzione:

a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.

Quali condizioni per l'esecuzione di tali interventi sono richieste:

- il rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004;
- l'assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative;
- il previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.

N1-26 - Conto Termico 3.0: con le Regole applicative incentivi al via

Con le Regole applicative del GSE si completa il quadro del Conto Termico 3.0, gli incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli edifici in vigore dal 25 dicembre. Il documento fornisce precisazioni importanti su modalità di accesso, quantificazione dell'incentivo, requisiti tecnici degli interventi

Il GSE ha pubblicato le Regole applicative del Conto Termico 3.0, il sistema di incentivi per interventi di efficienza energetica sugli edifici e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni, regolato dal decreto 7 agosto 2025. L'entrata in vigore è fissata il 25 dicembre.

Le Regole rappresentano un documento fondamentale per la piena operatività del meccanismo. Infatti, esse forniscono i chiarimenti e gli approfondimenti necessari riguardo ai diversi aspetti del sistema, quali ad esempio l'identificazione dei soggetti ammessi, le modalità di accesso, quantificazione ed erogazione dell'incentivo, i requisiti tecnici per ciascuna tipologia di intervento incentivabile.

Particolarmente rilevanti sono le Precisazioni contenute nel Capitolo 12 delle Regole, in cui vengono descritti aspetti, di carattere sia amministrativo che tecnico, che necessitavano di ulteriori specificazioni.

Si ricorda che il Conto Termico 3.0 ammette al beneficio le seguenti categorie di soggetti:

- la Pubblica Amministrazione, che ha accesso sia per gli interventi di efficienza energetica (sull'involucro dell'edificio) sia per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- i soggetti privati, che hanno accesso per gli interventi di efficienza energetica – solo sugli edifici terziari – e per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili – sia in ambito terziario che residenziale;
- le imprese, cui si applica la disciplina dei soggetti privati solo dove essa sia compatibile con le nuove disposizioni specifiche del Titolo V del decreto.

Le risorse a disposizione sono pari a:

- 400 milioni di euro all'anno per gli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche;
- 500 milioni di euro all'anno per gli interventi realizzati dai soggetti privati.

Dentro il limite sopra riportato per i soggetti privati, viene fissato un limite annuo di 150 milioni di euro per gli incentivi erogati alle imprese per interventi sui propri edifici terziari.

Inoltre, vengono stanziati 20 milioni di euro all'anno per l'incentivazione delle diagnosi energetiche.

Chiarimenti forniti dalle Regole applicative

Di seguito alcuni chiarimenti e approfondimenti forniti dalle Regole, alle quali si rimanda per una trattazione completa ed esaustiva.

- Mandato irrevocabile all'incasso / cessione del credito

Le Regole trattano esplicitamente, al capitolo 12.3, la possibilità di mandato irrevocabile

all'incasso e di cessione del credito derivante dall'accesso diretto al Conto Termico 3.0.

Infatti, il GSE adotta modalità semplificate per consentire, in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi da inserire sul "Portaltermico", il conferimento a terzi del mandato irrevocabile all'incasso per l'importo netto degli incentivi riconosciuti.

Per la richiesta di tale procedura, è necessario inviare la fattura, rilasciata dal soggetto installatore/fornitore, con importo pari al valore delle spese ammissibili indicato sul portale per l'intervento per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico per la quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all'intervento realizzato.

La somma fra gli importi dei bonifici e dell'incentivo netto deve coincidere con l'importo riportato in fattura. Non sono idonei mandati a favore di soggetti diversi dal fornitore/installatore né mandati che, sommati con i bonifici idonei forniti, non portino ad un risultato coincidente con gli importi riportati in fattura.

È possibile anche un conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo, esclusivamente in caso di accesso diretto con pagamento rateizzato.

Analogamente, la cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti consente, al Soggetto Responsabile (cioè il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi e che ha diritto all'incentivo), di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE a un soggetto cessionario.

Tale cessione deve avere a oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione.

La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione.

Enti del Terzo Settore

Tra gli aspetti trattati dalle Regole applicative, vi è l'inquadramento degli Enti del Terzo Settore (ETS), assimilati dal decreto alle pubbliche amministrazioni.

Il decreto 7 agosto 2025 aveva infatti distinto i cosiddetti "ETS non economici", specificando che soltanto se un ETS non svolge attività di carattere economico, questo può accedere agli interventi di cui al Titolo II, ovvero a quelli di incremento dell'efficienza energetica. Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, invece, la natura dell'attività (economica o meno) non rileva, per cui tutti gli ETS possono accedere agli interventi di cui al Titolo III.

Per la natura dell'attività svolta dall'ETS fa fede l'identificazione della stessa nell'ambito della registrazione al RUNTS.

Inoltre, le Regole chiariscono che gli ETS di carattere economico sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V recante le disposizioni specifiche per le imprese.

Nella richiesta di accesso agli incentivi, l'ETS deve dichiarare di ricadere nel cluster di "ETS non economico" oppure di "ETS economico".

Imprese

Secondo quanto previsto dal Titolo V, le imprese (compresi gli ETS economici) sono tenute a trasmettere, prima dell'avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi.

La data di avvio lavori è individuata con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all'Amministrazione competente, ove prevista, o con la data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per poter presentare la richiesta preliminare, il Soggetto Responsabile dovrà utilizzare il Portatermico per trasmettere la "richiesta preliminare di accesso agli incentivi" redatta in conformità al Modello 4, indicando:

a) la denominazione/ragione sociale e la categoria dell'impresa (se Micro, Piccola, Media o Grande impresa). Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, viene rinviato ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003 e nel D.M. 18 aprile 2005. In particolare, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata a una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, devono essere presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate;

b) la descrizione del progetto, indicando le date di inizio lavori, la previsione di fine lavori e gli interventi da realizzare;

c) l'ubicazione del progetto, indicando l'edificio oggetto dell'intervento;

d) l'elenco dei costi del progetto, tramite un quadro economico contenente le spese ammissibili e non ammissibili;

e) la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Alla ricezione della richiesta preliminare il GSE trasmetterà al Soggetto Responsabile – tramite PEC o raccomandata – una comunicazione di presa d'atto di ricezione della richiesta preliminare.

Viene precisato, infine, che la "richiesta preliminare di accesso agli incentivi" deve essere trasmessa anche dalle ESCO, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo che agiscono, in qualità di Soggetto Responsabile, per conto di Soggetti Ammessi che siano imprese o ETS di carattere economico.

Riguardo all'intensità degli incentivi previsti per le imprese, la quantificazione dell'incentivo spettante e le relative intensità degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell'impresa e dell'applicazione di ulteriori specifiche premialità.

Il riconoscimento di premialità/maggiorazioni soggiace al limite di intensità massima del 65% dei costi ammissibili dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori individuati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia compresa nel calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

- **Data di conclusione dell'intervento**

Nei casi di accesso diretto agli incentivi, il Soggetto Responsabile deve presentare la richiesta, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento.

Per data di conclusione dei lavori dell'intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili.

Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell'intervento si intende:

- la data di collaudo ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 50, comma 7 e dell'Allegato II.14, e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;
- in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo.

In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento.

La data di conclusione dell'intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

Le prestazioni professionali ammesse, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell'impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc.), non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento, né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni.

La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2005; oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle Regole.

- **Asseverazione**

L'asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 481 del codice Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti. Può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005.

In caso di multi-intervento, deve essere predisposta un'unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati.

L'asseverazione deve contenere, tra l'altro, la descrizione degli interventi, nonché la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Decreto, dalle Regole Applicative e dalla normativa di riferimento.

Oltre a questi contenuti principali, in relazione alla tipologia di intervento, devono essere asseverate altre tipologie di informazioni, tra cui:

- per gli interventi di isolamento delle superfici opache, di aver effettuato un'analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile;
 - nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
 - nel caso di trasformazione in edifici nZEB, tra l'altro, le tipologie di interventi effettuati, sia sull'involucro per l'incremento di efficienza energetica, che sulla parte impiantistica, specificando quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, obbligatoria per la determinazione delle soglie imposte dalla normativa per il raggiungimento della classe di "edificio a consumo quasi zero".
- Categorie catastali miste e proprietà promiscua

Agli interventi realizzati su interi edifici, nella proprietà o disponibilità di un unico soggetto ammesso, caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), ai fini dell'ammissibilità agli interventi è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in millesimi.

Su edifici di proprietà promiscua (in parte pubblica e in parte privata) gli interventi realizzati sull'edificio sono ammessi per il Titolo II (incremento dell'efficienza energetica) esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla PA o a soggetti ad essa equiparati e per la quota millesimale del settore terziario.

Queste previsioni non si applicano per gli interventi nZEB, la cui ammissibilità è subordinata alla realizzazione su interi edifici che devono essere nella proprietà o disponibilità di un unico soggetto ammesso.

Inoltre, relativamente agli interventi del Titolo III (produzione di energia termica da fonti rinnovabili) per impianti centralizzati l'ammissibilità è subordinata alla proprietà o disponibilità dell'intero edificio ad un unico soggetto.

Di seguito le Regole applicative del Conto Termico 3.0 e il decreto 7 agosto 2025, insieme con gli approfondimenti Ance.

commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e sulla DOC «Dolcetto di Ovada»;

Considerato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha richiesto il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e non per la DOC «Dolcetto di Ovada»;

Considerato inoltre che, con la nota prot. n. 2411/2024 del 13 maggio 2024, l'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. ha comunicato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e non anche per la DOC «Dolcetto di Ovada», come erroneamente indicato nelle premesse al decreto ministeriale del 3 giugno 2024;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modificazione del decreto ministeriale del 3 giugno 2024 ed all'attribuzione al Consorzio tutela Ovada DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico da ultimo confermato al Consorzio tutela Ovada DOCG con il decreto ministeriale del 3 giugno 2024 ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto.

2. Il Consorzio tutela Ovada DOCG, con sede legale in Ovada (AL), via Torino n. 69, è incaricato pertanto a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla sola DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada».

3. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nei decreti ministeriali del 27 febbraio 2018, n. 13779 e del 3 giugno 2024, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05264

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 agosto 2025.

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;

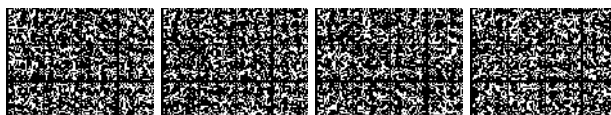
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28, che disciplina i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed in particolare l'art. 48-ter che disciplina gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare il comma 9-bis dell'art. 47;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 10, comma 3-bis;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trasmesso in data 3 luglio 2024 alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'art. 38-bis relativo agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l'art. 41 relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Considerato l'obiettivo, definito dal Piano nazionale integrato energia e clima 2024, di conseguire un risparmio energetico cumulativo pari a 73,4 Mtep nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2030 tramite politiche attive, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791;

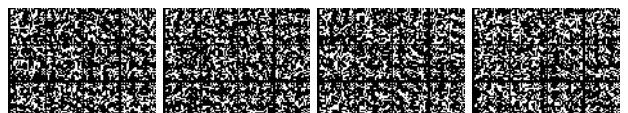
Considerato che il «Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria» prevede che siano introdotti tra i requisiti di accesso agli incentivi del Conto termico, per i generatori di calore alimentati con biomassa, installati in sostituzione di apparecchi più emissivi, in particolare nelle zone affette da problemi di qualità dell'aria, la certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualità 4 stelle o superiore;

Ritenuto di dover specializzare il meccanismo del Conto termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale, ovvero nell'ambito terziario sia pubblico che privato;

Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro dei soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonché per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione e nel settore terziario;

Considerato che i comuni costituiscono il livello di governo più prossimo ai cittadini, il cui ruolo può essere fondamentale nella transizione ecologica dando un maggiore impulso alla decarbonizzazione dei servizi pubblici offerti, da cui far discendere un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in favore dei cittadini e delle imprese;

Considerata la ridotta disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio che caratterizza le amministrazioni comunali di piccole dimensioni nonché delle competenze necessarie alla gestione di processi amministra-



tivi e burocratici complessi, ivi inclusi quelli connessi alla finanza di progetto e al reperimento delle risorse economiche necessarie, fondamentali per la progettazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici;

Ritenuto, pertanto, opportuno facilitare l'accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto termico da parte di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti attraverso l'erogazione dell'incentivo fino al 100% delle spese ammissibili di tali interventi;

Vista la relazione di congruità tecnico-economica dei costi del GSE stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, del 13 gennaio 2025, prot. n. 4745;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 5 agosto 2025, rep. atti n. 115 /CU del 2025;

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove necessario, secondo le modalità previste all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al decreto

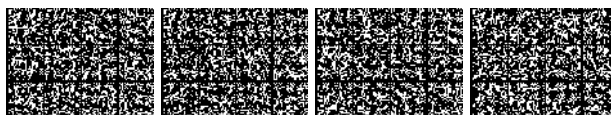
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

c) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; le società *in house* come definite dall'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le società cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1, della medesima disposizione;

d) apparecchio o componente ricondizionato: prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE. Il fabbricante, ovvero l'operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati;



e) azienda agricola: impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

f) catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica dei veicoli elettrici, per la microgenerazione e produzione di energia termica per gli interventi ammessi ai benefici di cui al presente decreto;

g) contratto di partenariato pubblico privato: forma contrattuale disciplinata dall'art. 174 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) data di conclusione dell'intervento: data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli articoli 6 e 9 del presente decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento. Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni pubbliche, per data di conclusione dell'intervento è da intendersi:

i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;

ii. in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo;

i) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);

l) edificio: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

m) elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici: l'insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli elettrici intestato al soggetto ammesso, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

n) enti del terzo settore: enti definiti all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo;

o) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguiti e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;

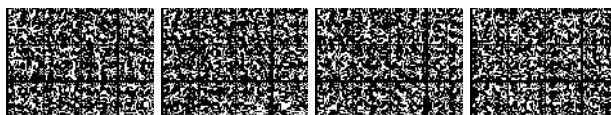
p) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività di cui al presente decreto;

q) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati e da erogare dal GSE, su base annua, nell'anno di riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa, ovvero secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente decreto, sulla base dei contratti attivati e delle richieste ammesse dall'avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell'anno di riferimento. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 5;

r) impianto solare fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;

s) impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi;

t) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla Camera di commercio che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);



u) installazione di tecnologie di *building automation* degli impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell'allegato I del presente decreto;

v) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 5, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I;

z) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: interventi di cui all'art. 8, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con una superficie minore o uguale a 2.500 mq;

aa) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'art. 8 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;

bb) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o mobili, non trasportabili, nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;

cc) multintervento: realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;

dd) parcheggi adiacenti: gli spazi pubblici o privati destinati al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi all'edificio oggetto di intervento;

ee) pertinenze: gli spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento, compresi quelli coperti;

ff) pompa di calore «*add on*»: sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente;

gg) Portaltermico: portale internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

hh) potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);

ii) progetto integrato: progetto costituito da una o più linee di attività progettuali approvate nell'ambito di programmi correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi;

ll) punto di ricarica: un'interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

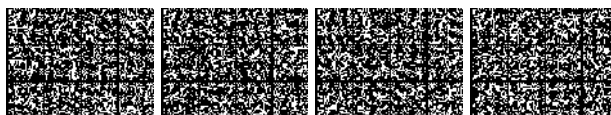
mm) regolamento GBER: il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;

nn) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonché le clausole contrattuali, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;

oo) sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con l'impianto solare fotovoltaico;

pp) sistema bivalente: sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente può essere costituito anche dall'abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa;

qq) sistema o apparecchio ibrido *factory made*: sistema o apparecchio che integra due o più sotto unità funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa)



per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o *factory made* e corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:

- i. le modalità di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido;
- ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici;
- iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;

rr) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;

ss) soggetti privati: tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;

tt) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato;

uu) sostituzione di sistemi per l'illuminazione: sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;

vv) sostituzione funzionale: intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la rimozione;

zz) stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di ricarica, definita all'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n. 109;

aaa) superficie solare lorda: superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

bbb) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

ccc) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero», come definito all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, anche attraverso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, nel rispetto degli strumenti urbanistici

vigenti. Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;

ddd) unità di microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che sia alimentata da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 3.

Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

1. I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia nel caso di accesso diretto all'incentivo da parte dei soggetti ammessi di cui agli articoli 4 e 7, sia nel caso in cui gli stessi si avvalgano di ESCO o altri soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13.

2. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti.

3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e all'art. 7, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti. Per le imprese restano ferme le disposizioni specifiche e i limiti di spesa indicati all'art. 28 del presente decreto.

4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi di cui all'art. 15, comma 6 del presente decreto, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, per tali interventi.

5. Fermo restando il limite complessivo di spesa annua cumulata per incentivi riconosciuti ai sensi del presente decreto, con decreto della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i valori limite di spesa annua previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potranno essere rimodulati per tener conto dell'effettivo impegno di spesa registrato in applicazione del presente decreto e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.



TITOLO II
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA NEGLI EDIFICI

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all'art. 5:

- a) le amministrazioni pubbliche;
- b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto che non svolgono attività di carattere economico.

Art. 5.

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono incentivabili alle condizioni e secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 6.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 5 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie:

i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

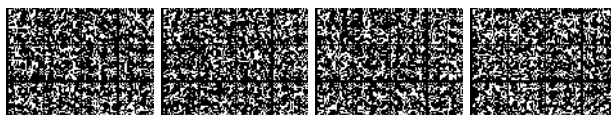
iv. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;

b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:

i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;

ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;



c) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;

ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:

i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;

ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;

iv. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;

e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:

i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;

ii. l'adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;

iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;

f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:

i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;

ii. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:

i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;

ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;

iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo integrato delle connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;

h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:

i. la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;

i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15, del presente decreto.

TITOLO III

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 7.

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all'art. 8:

a) le amministrazioni pubbliche;

b) i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito residenziale di cui alla lettera a), dell'art. 2, del presente decreto;

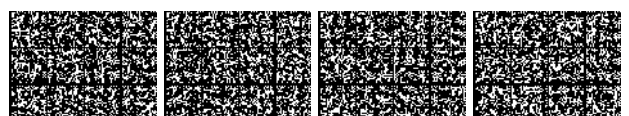
2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto.

Art. 8.

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanita-



ria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

2. Per gli interventi per i quali è incentivata anche l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalità e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 19, comma 11 del presente decreto, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.

3. Sono ammessi gli interventi, di cui al comma 1 del presente articolo, volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

4. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli allegati I e II, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 9.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 8 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia *solar cooling*, alla climatizzazione estiva:

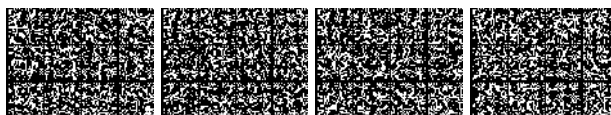
i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto;

b. per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:

i. lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche le spese per gli interventi connessi all'allacciamento alla rete elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) sono inoltre ammesse le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e relative opere accessorie;



c. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

Condizioni di ammissibilità

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, i soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

2. Sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al presente decreto. L'impianto è registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;

b) gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile;

c) nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all'allegato I al presente decreto.

Il nuovo impianto di climatizzazione invernale può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.

4. Sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente di-

mensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.

5. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l'accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.

6. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

7. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui all'art. 8, non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.

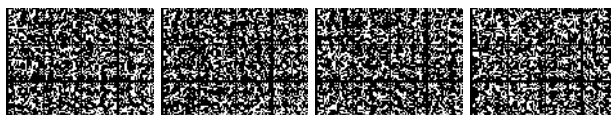
Art. 11.

Erogazione e durata dell'incentivo

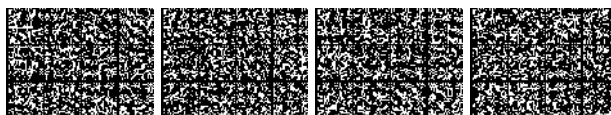
1. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 17 del presente decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all'art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale, l'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l'applicazione dei livelli massimi dell'incentivo spettante.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

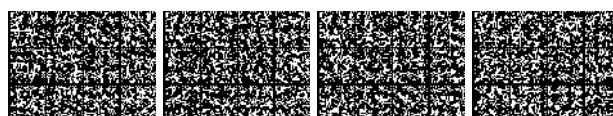


Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	5
Trasformazione “edifici a energia quasi zero”	5
Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	5
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe	Come intervento abbinato



di calore elettriche	
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	5
Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	5

Tabella 1 - Durata dell'incentivo in relazione alla tipologia di intervento



In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.

4. Per i soggetti privati che accedono all'incentivo anche tramite una ESCO, l'erogazione dell'incentivo viene effettuata in un'unica rata, nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000.

5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO o tramite altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo. Le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate sono dettagliate nelle regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto.

6. Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO o di altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del presente decreto, l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'unica rata.

7. Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Art. 12.

Soggetti non ammessi

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo V, non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 13.

Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:

a) di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;

b) di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei

medesimi interventi, tra i quali, l'Agenzia del demanio o i provveditori alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualità di soggetto responsabile;

c) di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell'ambito del medesimo contratto;

d) delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

2. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgano di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.

3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti privati, possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, dal GSE. Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.

4. Ai fini dell'applicazione di commi 1 e 3 del presente articolo, possono presentare al GSE richiesta di concessione dell'incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

5. In relazione ai precedenti commi 3 e 4, le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352 possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell'incentivo anche:

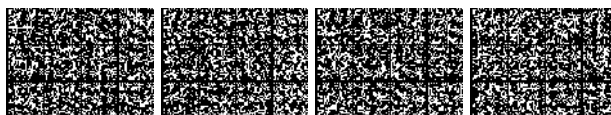
a) in qualità di società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto;

b) in qualità di consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) in qualità di società di scopo di cui all'art. 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrive il contratto.

6. I contratti di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta ai requisiti richiamati per i contratti di prestazione energetica e per i contratti di servizio energia dovranno altresì prevedere:

a) una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 5;



b) un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate anche gli incentivi di cui al presente decreto da trasmettere nella documentazione richiesta nella scheda-domanda.

7. Qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di cui al comma 1 nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, assicurano il mantenimento dei requisiti mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

8. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti privati possono avvalersi anche delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

Art. 14.

Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

2. L'accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell'intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera i) e all'art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiara di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;

ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;

iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto, nel caso in cui l'amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;

iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l'amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo. A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile:

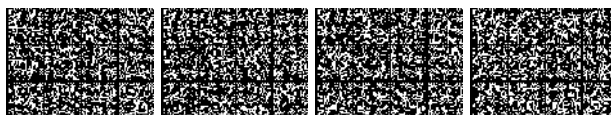
a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:

i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;



ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

c) con riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto disposto dall'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, deve:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;

ii. entro quarantotto mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto;

d) nel caso in cui il soggetto responsabile non intenda richiedere l'erogazione in acconto degli incentivi, deve comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui comunica l'avvio dei lavori. Resta confermato il rispetto delle tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori, entro i termini indicati ai precedenti punti ii.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla prenotazione. Decorso tali termini, il GSE comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il recupero di quanto già erogato a titolo di acconto. Ai fini della determinazione di tali termini, non vengono computati i tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

5. Per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadri, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite la precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

6. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da effettuare tramite il Portale termico, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-domanda. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-domanda contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato.

7. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto. Le regole applicative stabiliscono altresì procedure di accesso semplificate per gli interventi di dimensione non

superiore alle soglie di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi richiamate nella scheda-domanda, inclusiva delle clausole contrattuali attivate alla data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Art. 15.

Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e d) del presente decreto, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 8, comma 1, lettere da a) a g) del presente decreto, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento.

2. La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richieste per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

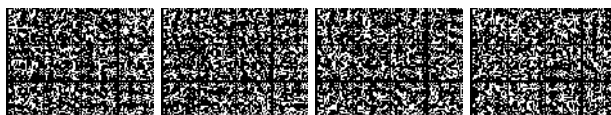
3. La diagnosi energetica e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio devono essere redatti secondo quanto specificato all'allegato I e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.

4. Per gli interventi richiamati al comma 1 del presente articolo, nei casi di prenotazione dell'incentivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), punti ii., iii. e iv., le diagnosi energetiche precedenti l'intervento devono essere allegate già all'atto della prenotazione. Per gli altri interventi, la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo di incentivazione del presente decreto.

5. Le spese sostenute dall'amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenute.

6. Per le amministrazioni pubbliche, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica. Il contributo è determinato in misura pari al 50% delle spettanze massime contenute nell'allegato II, paragrafo 3, tabella 21. Il restante 50% è erogato a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica, nell'ambito della successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi di cui all'art. 14, comma 1.

7. Il soggetto responsabile presenta non più di una richiesta di anticipazione del contributo per la realizzazione di diagnosi energetica per il medesimo edificio e per la



medesima amministrazione. L'ammissione al contributo di cui al comma 6 è concessa, per ciascuna tipologia di soggetto ammesso al contributo, nel limite di tre richieste annue, ovvero cinque richieste annue per comuni con più di 30.000 abitanti, province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.

8. Il GSE eroga il contributo di cui al comma 6, nel limite del contingente di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

9. Entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta, la diagnosi energetica deve essere trasmessa al GSE, pena la decadenza dal diritto al contributo e il recupero delle somme erogate.

10. In caso di ottenimento del contributo di cui al comma 6 e di successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi, la spesa sostenuta per la redazione della diagnosi energetica non è inclusa nelle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto.

11. Le spese sostenute dai soggetti privati, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi energetica e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente decreto, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 50% della spesa.

12. L'incentivo di cui ai commi 5 e 11 del presente articolo non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile. Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetica non siano obbligatorie, le spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili previste dagli articoli 6 e 9 del presente decreto.

13. Il valore massimo erogabile dell'incentivo è determinato nei limiti indicati nell'allegato II.

14. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

Art. 16.

Modalità di presentazione delle domande

1. L'ammissione agli incentivi di cui al presente decreto, avviene sulla base della presentazione per via telematica, della scheda-domanda di cui all'art. 14, comma 1. La scheda-domanda indica il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, il GSE definisce la documentazione da allegare alla scheda-domanda, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati I e II.

3. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruità dei costi dell'intervento. Per gli apparecchi ricompresi

nel catalogo, la verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo della verifica, la domanda è respinta e il GSE dà comunicazione del motivato respingimento al soggetto responsabile. Resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la possibilità per il GSE di eseguire le verifiche di cui all'art. 21.

4. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

Art. 17.

Cumulabilità

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

2. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 1 del presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

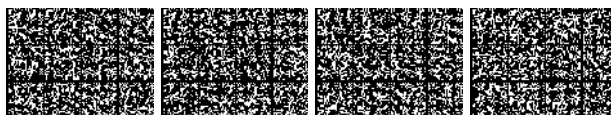
3. Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Art. 18.

Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i cinque anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, gli originali dei documenti di cui all'art. 16, comma 2, le fatture attestanti le spese sostenute e le relative ricevute di pagamento, nonché ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.

2. Il soggetto responsabile comunica al GSE ogni sopravvenuta modifica o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi. Le modifiche apportate agli interventi incentivati non comportano, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo



riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzate durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, può comportare, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il soggetto responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

3. Ai fini della copertura delle spese sostenute dal GSE per le attività amministrative, di controllo e di verifica sui dati e sulle informazioni fornite dai soggetti responsabili, nonché sugli interventi, e per le attività finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1% del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto. Tale contributo è trattenuto dal GSE a valere sulle rate annuali dell'incentivo spettante, fino a una somma massima pari a 250 euro.

Art. 19.

Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto, emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE effettua le verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 del presente decreto.

4. Il GSE, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna annualmente, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica di settore o dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo, il catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati a installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie presentano al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al catalogo, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE. Accedono al catalogo solo gli apparecchi per i quali sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato I al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non esaustivo del catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

5. Al fine di semplificare le procedure di accesso agli incentivi è promossa la sottoscrizione di accordi per l'integrazione dei sistemi informativi da parte del GSE con l'Agenzia delle entrate, istituti bancari e con INVITALIA.

6. Il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito istituzionale il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui

al presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui all'art. 3 e del limite stabilito per il contingente di spesa cumulata annua riservato alla procedura d'accesso di cui all'art. 14, comma 2, lettera b). L'impegno di spesa annua coincide con la somma degli importi di incentivi erogati e da erogare annualmente, secondo un criterio di cassa, per tutte le richieste ammesse agli incentivi. Ai fini della determinazione della spesa cumulata annua conseguita mediante accesso alla procedura di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), il GSE effettua delle stime della data presunta di erogazione degli incentivi tenendo conto della durata tipica osservata dei lavori di realizzazione degli interventi, delle tempistiche, delle procedure di ammissione agli incentivi e delle scadenze di cui all'art. 15 per le diverse tipologie di intervento. Ai fini della determinazione del limite di spesa medio annuo di 150 milioni di euro di cui all'art. 28, per l'erogazione degli incentivi alle imprese, il GSE tiene conto degli incentivi complessivamente erogati nel corso di ciascun anno di riferimento.

7. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente gli elementi per l'aggiornamento delle clausole contrattuali incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, corrispondente con la data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.

8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti previsti all'art. 1, comma 2.

9. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società o enti di comprovata esperienza.

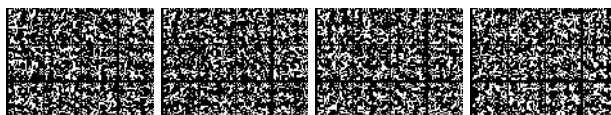
10. Il GSE si avvale del Comitato termotecnico Italiano per l'analisi e per approfondimenti su interventi o fattispecie ricorrenti che mostrino caratteristiche di particolare complessità rispetto alle disposizioni del presente decreto.

11. Il GSE, nell'ambito delle regole applicative di cui al comma 2, definisce le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, nonché nei casi di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 20.

Adempimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna, su proposta del GSE, il contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attività ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non già coperti dalle entrate previste all'art. 18, comma 3, del presente decreto.

Art. 21.

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati mediante sia controlli documentali sia mediante sopralluogo in situ, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del presente decreto, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le verifiche sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società o enti di comprovata esperienza.

2. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto responsabile. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all'art. 13, nonché nei casi di mandato irrevocabile all'incasso, i soggetti ammessi e i mandatari sono informati in merito alle attività di controllo.

3. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico, da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

4. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell'attività di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

5. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. Il soggetto responsabile è, altresì, obbligato ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

6. Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e ne rilascia una copia al soggetto responsabile. Nel caso in cui il soggetto responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

7. Ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

8. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a segnalare le istruttorie all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme indebitamente erogate.

9. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

10. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;

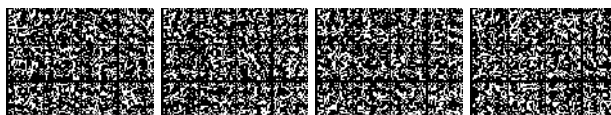
b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;

c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio presso cui è realizzato l'intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo;

d) l'utilizzo di componenti contraffatti o rubati;

e) l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

11. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica al soggetto responsabile, all'atto dell'avvio del procedimento di controllo, l'elenco dei documenti da rendere disponibili, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.



12. Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto responsabile a collaborare alle relative attività.

13. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 17, per gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, l'ENEA e l'Agenzia delle entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato.

Art. 22.

Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, il GSE svolge le attività previste dall'art. 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato. Il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito:

a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale;

b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati.

2. Il GSE analizza i dati relativi ai costi per la realizzazione degli interventi incentivabili, tenendo conto dei dati raccolti riguardo agli interventi già realizzati, nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrate sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito delle variazioni dei tassi di inflazione. Tali dati sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. A seguito delle analisi previste al comma 2 del presente articolo, qualora risulti che il livello di aiuto stabilito dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, aggiorna i valori dei costi unitari massimi ammissibili e dei valori massimi erogabili di cui all'allegato II. Tali modifiche si applicano alle richieste di accesso agli incentivi presentate successivamente all'adozione delle modifiche stesse.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, va-

lore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate, nonché l'entità e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione.

Art. 23.

Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza del meccanismo incentivante disciplinato dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi, in coordinamento con le regioni, gli enti locali, anche per il tramite dell'ANCI, e con la Consip S.p.a., gli strumenti utili a promuovere l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica.

2. Nell'ambito del programma di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi concessi ai sensi del presente decreto, con particolare riferimento alle opportunità per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dei servizi di supporto resi disponibili dal GSE.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

Art. 24.

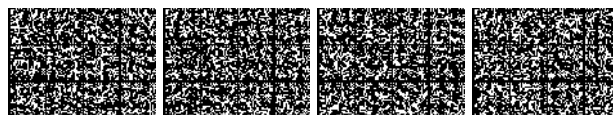
Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, le disposizioni del presente decreto si applicano soltanto ove compatibili con quelle di cui al presente titolo.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, il presente titolo non si applica:

a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.



Art. 25.

Requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese

1. Sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione *ex-ante*, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

2. Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

3. Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto;
- d. elenco dei costi del progetto;
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Il GSE stabilisce nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29 le modalità di attuazione del presente comma.

4. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all'incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

L'installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Art. 26.

Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.

2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell'attestato di prestazione energetica *ante* e post-intervento.

3. Il GSE specifica nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29, l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27.

Intensità e cumulabilità degli incentivi alle imprese

1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 5, l'intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.

2. In caso di multi-intervento, l'intensità degli incentivi di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 30% dei costi ammissibili.

3. Le percentuali di intensità previste ai commi 1 e 2 possono essere aumentate:

a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;

b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

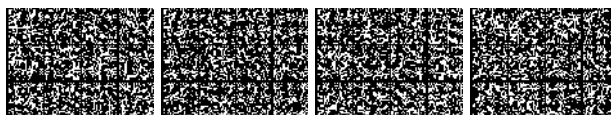
c. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

4. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 8 del presente decreto, l'intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.

5. L'intensità di aiuto di cui al comma 4 del presente articolo può essere aumentata di venti punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di dieci punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 17, gli incentivi di cui al presente titolo possono essere cumulati:

a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;



b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità ai commi precedenti.

7. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Art. 28.

Limiti di spesa incentivabile

1. La spesa degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Regole applicative

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative per l'accesso alle misure d'incentivazione del presente decreto.

2. Le regole applicative di cui al comma 1 del presente articolo, disciplinano, in particolare:

a) l'elenco delle spese ammissibili l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;

b) le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 10 del presente decreto;

c) le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all'art. 11 del presente decreto;

d) i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all'art. 13 del presente decreto;

e) le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all'art. 14 del presente decreto;

f) le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all'art. 15 del presente decreto;

g) la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all'art. 16 del presente decreto;

h) la documentazione di cui all'art. 18 del presente decreto;

i) le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell'art. 19 del presente decreto;

l) le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell'art. 25 del presente decreto.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE aggiorna la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI.

Art. 30.

Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.».

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, laddove necessario, aggiorna, con proprio decreto, gli allegati al presente decreto.

4. Il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

a) per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell'impianto esistente e all'installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l'istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Entrata in vigore

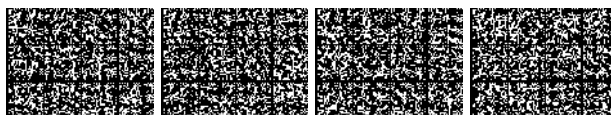
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2143



Criteri di ammissibilità degli interventi

1. Categorie catastali ammissibili per interventi in ambito residenziale e terziario

I soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e all'articolo 7, comma 1, lettera b) possono accedere agli incentivi esclusivamente per interventi realizzati su edifici o unità immobiliari, dotati di impianto di climatizzazione, di categoria catastale appartenente ai gruppi indicati nella tabella 1.

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D ad esclusione di D/9
	Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6

Tabella 1- Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento

Agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in base ai millesimi.



2. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 5.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 5, del presente decreto.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

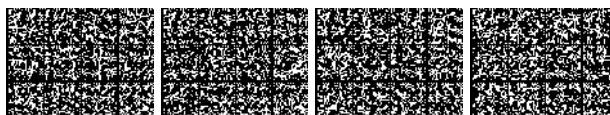
Tabella 2- Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nel caso di interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla tabella 2 sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per i soli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla tabella 2, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla documentazione di cui all'articolo 16 del presente decreto, gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, all'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Tale



requisito si ritiene adempiuto se le chiusure trasparenti dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN ISO 52022-1:2018. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente. Sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare, con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

Per interventi di trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero", si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui alla tabella 7, l'attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi, deve riportare la classificazione di "edificio a energia quasi zero", ovvero l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, e alle successive modifiche introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. Nei casi di trasmissione della richiesta d'incentivo secondo le modalità a prenotazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) del presente decreto, l'istanza dovrà essere corredata anche di una simulazione dell'attestato di prestazione energetica post-operam, volta a dimostrare il raggiungimento delle condizioni NZEB a seguito dell'effettuazione degli interventi per i quali si presenta l'istanza, nonché il miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante.

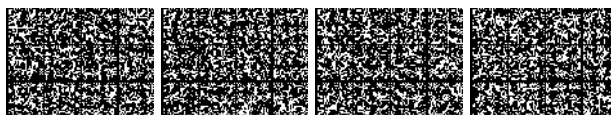
Nelle realtà territoriali nelle quali risultino valide le certificazioni CasaClima, può ritenersi ammissibile la certificazione "CasaClima" esclusivamente con il conseguimento della classe "CasaClima A" o "Gold", unitamente all'invio del relativo allegato riportante la dicitura di classificazione di "edificio a energia quasi zero." Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un "progetto integrato" e nel medesimo territorio comunale.

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

- a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione ante operam;
- d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Per interventi relativi all'installazione di sistemi di *building automation* è consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti almeno alla classe B della Norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

Per interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici:



- a) il soggetto responsabile è titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione;
- b) l'infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. potenza minima erogabile dal dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
 - ii. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia *smart*, ovvero almeno:
 - in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno;
 - in grado di ricevere e attuare comandi assegnati da tali soggetti, quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;
 - iii. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il modo 3 oppure il modo 4, definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
 - iv. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37.
- c) l'infrastruttura di ricarica con destinazione pubblica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 106.

Per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, l'impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale.

La potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione.

I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;

I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.



3. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 8

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Per interventi di installazione di generatori quali pompe di calore, impianti alimentati a biomassa, sistemi ibridi e impianti solari termici nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

- dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
- dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

3.1 Pompe di calore

Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

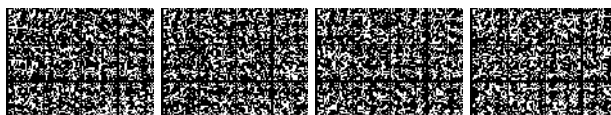
Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che tali impianti soddisfino requisiti di seguito indicati.

3.1.1 Pompe di calore elettriche

Per le pompe di calore elettriche l'efficienza energetica del riscaldamento stagionale ($\eta_{s\%}$) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_{s\%}$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP $\leq$ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 3- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche



	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42	salamoia/acqua
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 4- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

3.1.2 Pompe di calore a gas

Per tali tipologie di impianti:

a) l'efficienza media stagionale $\eta_s\%$ deve essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in tabella 5.

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	salamoia/acqua

Tabella 5- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle 3, 4 e 5 sopra riportate:

- UNI EN-12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- b) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- c) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta).

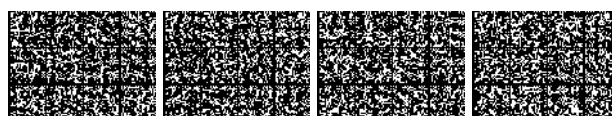
Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente della unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne.

3.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Sono ammessi:



- esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, le caldaie indicate alle successive lettere a) e b) devono assicurare, oltre alle prescrizioni di seguito indicate, emissioni di particolato (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm³;
- interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere;
- interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, con le specificazioni riportate all'allegato II. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³. L'intervento è circoscritto alla riqualificazione della sola centrale termica, con l'esclusione del circuito secondario del teleriscaldamento.

In tal caso il produttore è tenuto ad installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti di cui alla tabella 10 dell'allegato II, ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dall'allegato II, paragrafo 2.3, per impianti equivalenti in assenza della misurazione suddetta.

Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 *quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

È richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto.

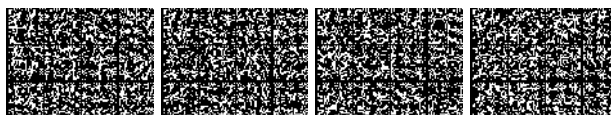
Ai fini dell'accesso agli incentivi è richiesto il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure, ove esistenti, i più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

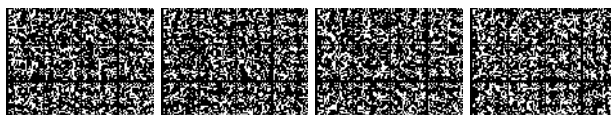
In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa è, altresì, subordinato, alla trasmissione della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore, in caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle o superiore ai sensi dello stesso decreto.

- a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303- 5, classe 5;
 - ii. rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;



- iii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kW}_t$;
 - iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
 - v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5.
- b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t :
- i. rendimento termico utile non inferiore al 92% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
 - ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 14, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato. Qualora il generatore risulti certificato ai sensi della norma EN 303-5, l'estratto del Test Report o il Certificato Ambientale, rilasciato dall'Organismo notificato, sostituisce la prova in opera del generatore;
 - iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità maggiore o uguale al 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE in caso di controllo;
 - iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
 - v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
 - vi. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.
- c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
 - ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
 - iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e



successive modificazioni.

d) Per i termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- iii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iv. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

e) Per le stufe a legna:

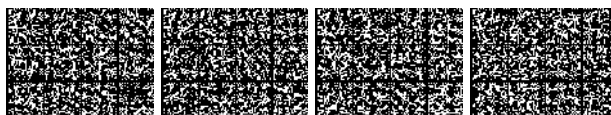
- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225.

3.3 Solare termico e *solar cooling*

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto.

Per impianti solari termici e di *solar cooling*, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
 - maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di



collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;

- f) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- g) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- h) per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW_f) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
- i) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.

Il requisito di cui alla lettera i) non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

3.4 Scaldacqua a pompa di calore

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

3.5 Sistemi ibridi factory made a pompa di calore

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5;
- la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1;
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6.

3.6 Sistemi bivalenti

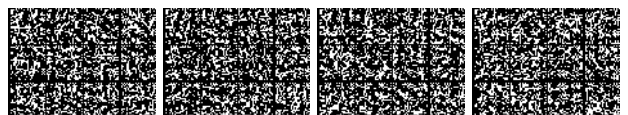
Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1.

Si applicano, inoltre, i seguenti requisiti specifici.

3.6.1 Pompe di calore bivalenti

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6;
- la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico



abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

3.6.2 Pompe di calore “add on”

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la caldaia deve essere di età non superiore a 5 anni, e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$, per apparecchi aventi $P_n < 400$ kW; $\eta_{100}^* > 98\%$ per apparecchi aventi $P_n > 400$ kW Misurati secondo la norma EN 15502-1
	Caldaia a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/ bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2

Tabella 6- Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

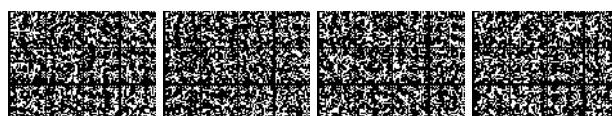
(*) η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto da EN 15502-1.

3.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti di teleriscaldamento censite nella specifica “Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento” istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

3.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microgeneratori alimentati da fonti rinnovabili

Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di

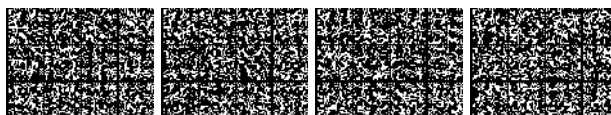


climatizzazione invernale utilizzando microcogeneratori oltre a garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio di energia primaria (PES), almeno pari al 10%, come riportato nell'allegato IV al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria. L'ammissione agli incentivi è subordinata all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi e con potenza del microcogeneratore $< 50 \text{ kW}_e$.

L'ammissione agli incentivi è subordinata alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microcogenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati e dell'asseverazione contenente la stima del PES calcolato sulla base dei carichi termici ed elettrici.

Per tali interventi, la richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite il Catalogo degli apparecchi domestici è da intendersi per l'installazione di microcogeneratori con potenza $< 50 \text{ kW}_e$.

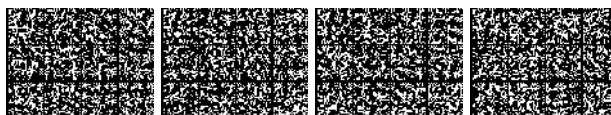
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microcogeneratori è ammissibile anche la sostituzione funzionale.



4. Criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Dovranno inoltre seguire i criteri minimi previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, nonché ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.



Metodologia di calcolo degli incentivi

1. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 5

1.1 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{int}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{mas}}$$

dove

- S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;
- $\%_{\text{cpeca}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7;
- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.

1.2 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e) e f), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{ed}}$$

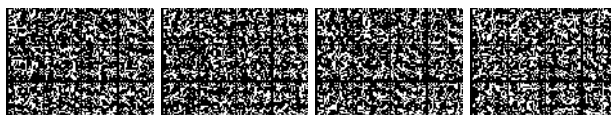
con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

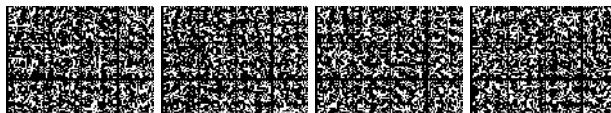
dove

- S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati. Per l'intervento di cui all'articolo 5, comma 1 lett. e), laddove sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7;
- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, alle lettere d), e) e f) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.



Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	<i>i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</i>			$(i+ii+iii) \leq 1.000.000$
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	<i>ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</i>			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m	
	<i>iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i>			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
	Parete ventilata	40 (*) (**)(***)	250 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	<i>i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.</i>	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000
Articolo 5 comma 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²	30.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera e)	<i>i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza</i>	40(***)	15 €/m ²	50.000



	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40(***)	35 €/m ²	140.000
Articolo 5, comma 1, lettera f)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40(***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 7- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100 %.

1.3 Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), l'incentivo è erogato nel limite del 30% del costo massimo ammissibile, differenziabile in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura, pari a:

a) Per le infrastrutture di ricarica di potenza standard ($7,4 \text{ kW} < P \leq 22 \text{ kW}$) il limite massimo di costo unitario per singolo punto di ricarica è pari:

➤ per punto di ricarica in connessione monofase = 2.400 €

➤ per punto di ricarica in connessione trifase = 8.400 €

b) Per le infrastrutture di ricarica di potenza superiore alla soglia massima di cui al precedente punto a), il limite massimo di costo è pari:

➤ per potenza compresa nelle soglie - ($22 \text{ kW} < P \leq 50 \text{ kW}$)= 1.200 €/kW

➤ per potenza compresa nelle soglie ($50 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$)= 60.000 €/infrastruttura

➤ per potenza oltre 100 kW= 110.000 €/infrastruttura

L'incentivo è comunque non superiore all'incentivo riconosciuto per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Per interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), l'incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a:

a) per l'installazione dell'impianto fotovoltaico:

1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;

1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;

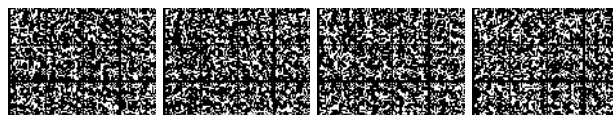
1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;

1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.

b) 1.000 €/kWh per l'installazione del sistema di accumulo;

L'incentivo è incrementato di:

- cinque punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
- dieci punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
- quindici punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.



L'incentivo è comunque non superiore all'incentivo riconosciuto per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

2. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 8

2.1 Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con pompe di calore elettriche, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro;

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i : è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

dove:

$SCOP$ è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min\ Ecodesign}$$

Per i sistemi *fixed double duct*, E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

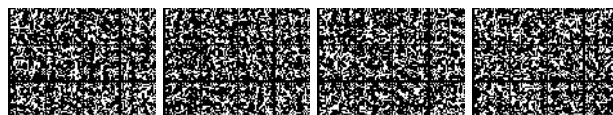
$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/COP] \cdot k_p$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I;

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$



P_{rated}	è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;
Q_{uf}	è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8;
k_p	è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra COP/COPminimo dell'ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.

2.2 Pompe di calore a gas

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con le pompe di calore a gas, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{\text{a tot}}$	è l'incentivo annuo in euro;
C_i	è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh _t , definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;
E_i	è l'energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/\text{SPER} \cdot \text{CC}] \cdot k_p$$

dove:

SPER	è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nella tabella 5 dell'allegato I.

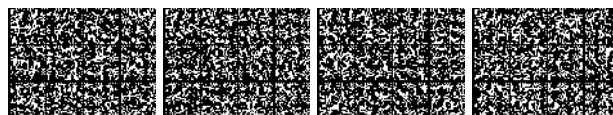
Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Q_u	è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh _t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{\text{rated}} \cdot Q_{\text{uf}}$$

P_{rated}	è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;
Q_{uf}	è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.
k_p	è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s, \text{min Ecodesign}}$$



Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 8- Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

Regolamento EU	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Denominazione commerciale	Potenza $Prated$	Coefficiente Ci
Reg. 206/2012	aria/aria	split/multisplit	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,070
		Fixed double duct	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,200
Reg. 2281/2016	aria/aria	VRF/VRV	13 - 35 kW_t	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
		rooftop	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
Reg. 813/2013	aria/acqua	aria/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,150
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 2281/2016	acqua/aria	acqua/aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 813/2013	acqua/acqua	acqua/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 206/2012 Reg. 2281/2016	salamoia/aria	salamoia/aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	salamoia/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,060

Tabella 9- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore

2.3 Generatori di calore alimentati da biomassa

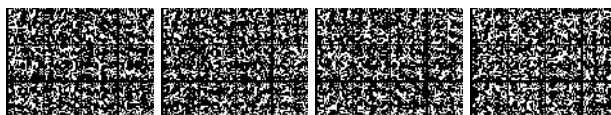
Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

a) Caldaie a biomassa:

$$I_{a \text{ tot}} = P_n \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove:

- $I_{a \text{ tot}}$ è l'incentivo annuo in euro;
- C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in tabella 10 distinto per tecnologia installata;
- P_n è la potenza termica nominale dell'impianto;
- h_r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;
- C_e è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.



Per gli interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di $I_{a\text{ tot}}$ è ridotto, in ogni caso, del 20%.

b) Stufe a pellet, stufe a legna e termocamini:

$$I_{a\text{ tot}} = 3,35 \cdot \ln(P_n) \cdot h_r \cdot C_i \cdot C_e$$

dove:

$I_{a\text{ tot}}$	è l'incentivo annuo in euro;
C_i	è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh _t , definito in tabella 10, distinto per tecnologia installata;
P_n	è la potenza termica nominale dell'impianto;
h_r	sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;
C_e	è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.

Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW _t e inferiore o uguale a 500 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW _t (€/kWh _t)
Caldaie a biomassa	0,060	0,025	0,020
Termocamini e stufe a legna	0,045	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,055	-	-

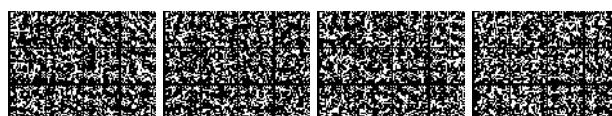
Tabella 10- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa

Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 11- Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle	C_e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 12- Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza inferiore o uguale a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario



Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori dalla tabella 14	C _e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 13- Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza superiore a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
10	5	150	150

Tabella 14- Emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW, misurati utilizzando le metodiche indicate nella tabella 15 (rif. 13% di O₂)

UNI EN 13284-1:2017	PP	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
UNI EN 12619	COT	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
UNI EN 14792:2017	NOx	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 15058:2017	CO	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 14789:2017	O ₂	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo

Tabella 15 – Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW. I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.4 Solare termico e solar cooling

Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a \text{ tot}} = C_i \cdot Q_u \cdot S_l$$

dove:

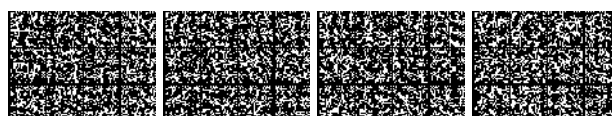
I_{a tot} è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta, espresso in €/kWh, definito in tabella 16;

S_l è la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

Q_u è l'energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m², e calcolata come segue:

a) per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati;



$$Qu = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Qu = \frac{Q_L}{3.6 \cdot A_G}$$

c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Qu = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

A_G è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

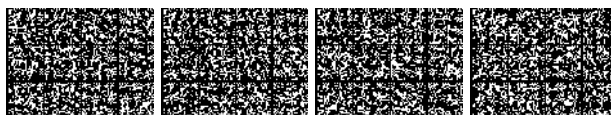
Q_{col} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17.

Q_L è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Q_{sol} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17.

Tipologia di intervento	C _i incentivo annuo in €/kWh _t in funzione della superficie S _i del campo solare espressa in m ²				
	S _i ≤ 12	12 < S _i ≤ 50	50 < S _i ≤ 200	200 < S _i ≤ 500	S _i ≥ 500
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,13	0,-12	0,11
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a con sistema di <i>solar cooling</i>	0,43	0,40	0,17	0,15	0,14

Tabella 16- Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici.



Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

Tabella 17- Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto.

2.5 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta. L'incentivo massimo erogabile con riferimento alle classi energetiche di prodotto secondo il Regolamento Europeo 812/2013, è pari a:

- scaldacqua a pompa di calore in Classe A: € 500 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri; € 1.100 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri;
- scaldacqua a pompa di calore in Classe +: € 700 per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri; € 1.500 per prodotti con capacità superiore ai 150 litri.

2.6 Sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore

Per i sistemi ibridi a pompa di calore, l'incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

$$I_{a \text{ tot}} = k \cdot E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a \text{ tot}}$ è l'incentivo annuo in euro;

C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

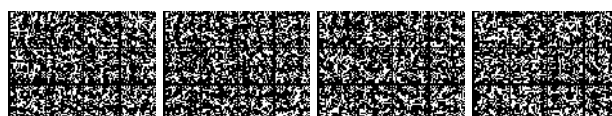
dove:

$SCOP$ è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (SPER · 2,5) dove il SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign, nel rispetto dei requisiti minimi espressi nella tabella 5 dell'allegato I.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh, ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti codesign;



- Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.
- k è un coefficiente che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido e l'efficienza del sistema ibrido nel suo complesso, nonché nei sistemi bivalenti; è stabilito, rispettivamente, pari a 1,25 per i generatori ibridi factory made in virtù del loro maggiore grado di integrazione funzionale e pari ad 1 per i sistemi bivalenti.

Tipologia sistema	$P_n^{**} < 35 \text{ kW}$	$P_n > 35 \text{ kW}$
Ibrido factory made*	1,25	1,25
Sistema bivalente	1	1,1
*Anche in due tempi ** P_n è la potenza termica nominale della caldaia presente nell'apparecchio o sistema		

Tabella 18- Coefficiente k di utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido/bivalente

- k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min} \text{ Ecodesign}$$

Per le pompe di calore bivalenti, l'incentivo è riconosciuto esclusivamente in funzione del contributo alla produzione di energia rinnovabile che viene fornita dalla pompa di calore. In tale ambito, qualora la potenza del generatore secondario "caldaia a condensazione" sia superiore a 35 kW, l'incentivo riconosciuto è maggiorato del 10% attraverso il coefficiente k , pari a 1,1, che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema combinato e l'efficienza del sistema nel suo complesso.

2.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

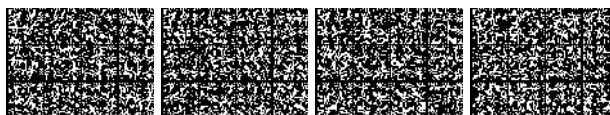
con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove:

- P_{nsc} è la potenza nominale della sottostazione del teleriscaldamento installata, in kW;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 19;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;
- I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale;

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} (€)
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} \leq 50 \text{ kW}$	65	200 €/kW	6.500



Allacciamento con installazione sottostazione TLR 50 kW < P _{nSc} ≤ 150 kW	65	160 €/kW	15.000
Allacciamento con installazione sottostazione TLR P _{nSc} > 150 kW	65	130 €/kW	30.000

Tabella 19- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.

2.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili.

Per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{\text{nint}}$$

con

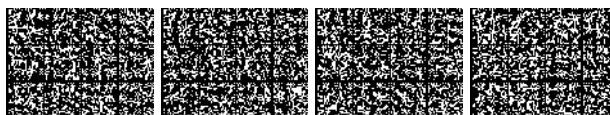
$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove:

- P_{nint} è la potenza elettrica nominale del microcogeneratore installato, in kW_e;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 20;
- $\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;
- I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo I _{max} (€)
Installazione di microcogeneratori	65	5.000 €/kW _e	100.000

Tabella 20- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.



3. Metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del presente decreto, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l'esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla tabella 21.

Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	10.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

Tabella 21- Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica.

25A05263

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 18 settembre 2025.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'«Area delle tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe».

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge del 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137, di seguito codice;

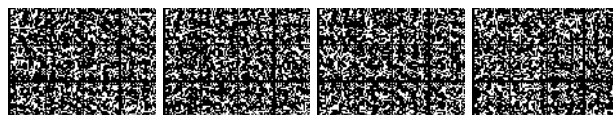
Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Visto il d.d. del 20 marzo 2015, rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, «adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo codice» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2 aprile 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57 «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e in particolare l'art. 41, commi 1, 3, 7;



**Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili**

REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 7 AGOSTO 2025

5/12/2025

INDICE:

1	QUADRO GENERALE	7
2	INTERVENTI INCENTIVABILI	8
3	SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE	10
3.1	Soggetti Ammessi agli incentivi	10
3.2	Le Pubbliche Amministrazioni	11
3.3	Gli Enti del Terzo Settore	13
3.4	Le Imprese	13
3.5	I Soggetti Responsabili	14
3.5.1	Energy Service Company (ESCO)	15
3.5.2	Soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all'art. 13, comma 1, lett. b)	18
3.5.3	Soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	18
3.5.4	Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo	19
3.5.4.1	Accesso agli incentivi attraverso la CER Soggetto Responsabile	19
3.5.4.2	Modalità di accesso agli incentivi attraverso le configurazioni di autoconsumo	20
4	MODALITA' DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	23
4.1	Modalità di accesso agli incentivi	23
4.1.1	Accesso diretto	25
4.1.2	Accesso agli incentivi tramite prenotazione	25
4.2	Intensità degli incentivi	27
4.2.1	Intensità degli incentivi per le imprese	29
4.3	Erogazione degli incentivi	30
4.4	Contingente annuo di spesa	33
4.5	Cumulabilità	34
4.6	Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi	35
4.7	Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività	35
4.8	Controlli e accertamenti antimafia	35
5	PROCEDURA PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI	36
5.1	Invio dell'istanza di accesso	36
5.2	Procedimento di accesso	37
5.3	Iter di valutazione della richiesta	38
5.4	Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio	39
5.5	Preavviso di rigetto	39
5.6	Comunicazioni dell'esito della valutazione	40
6	MODALITA' ACCESSO DIRETTO	41
6.1	- FASE 1 – caricamento dati e documentazione	41
6.2	- FASE 2 - invio dell'istanza	42
6.3	- FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali	43
6.4	- FASE 4 - erogazione degli incentivi	43
6.5	Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo	43
7	MODALITA' DI ACCESSO MEDIANTE PRENOTAZIONE	45
7.1	- FASE 1 – caricamento dati e documentazione	45
7.2	- FASE 2 - invio dell'istanza a prenotazione	50
7.3	- FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali	50
7.4	- FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori	51
7.5	- FASE 5 - erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia	52

7.6 - FASE 6 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori.....	53
7.7 - FASE 7 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo	54
7.8 Decadenza dalla prenotazione.....	54
8 REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.....	55
9 INTERVENTI INCENTIVABILI.....	57
9.1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a).....	58
9.1.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	58
9.1.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	59
9.1.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	60
9.1.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	61
9.2 Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B - art. 5, comma 1, lettera b)	63
9.2.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	63
9.2.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	64
9.2.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	64
9.2.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	65
9.3 Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c).....	67
9.3.1 Requisiti tecnici per accedere all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	67
9.3.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	68
9.3.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	68
9.3.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	69
9.4 Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d)	71
9.4.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	71
9.4.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	72
9.4.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	73
9.4.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	74
9.5 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e) ..	76
9.5.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	76
9.5.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)	77
9.5.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	77
9.5.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	79
9.6 Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (<i>building automation</i>) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f).....	81
9.6.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	81
9.6.2 Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art.6)	82
9.6.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	82
9.6.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	83
9.7 Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g)	84
9.7.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	84

9.7.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	85
9.7.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	85
9.7.4	Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	86
9.8	Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h)	88
9.8.1	Requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi	88
9.8.2	Spese ammissibili	89
9.8.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 Decreto)	89
9.8.4	Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	91
9.9	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III. A - art. 8, comma 1, lettera a) .	93
9.9.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	93
9.9.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	96
9.9.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	96
9.9.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	100
9.10	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b)	102
9.10.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	102
9.10.1.1	Sistemi ibridi <i>factory made</i> a pompa di calore	103
9.10.1.2	Sistemi bivalenti	103
9.10.1.3	Pompe di calore "add on"	104
9.10.1.4	Requisiti comuni ad ogni tipologia di sistema	105
9.10.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	106
9.10.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2)	106
9.10.4	Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	108
9.11	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)	110
9.11.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	111
9.11.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	115
9.11.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	115
9.11.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	118
9.12	Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i>, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d)	123
9.12.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	123

9.12.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	125
9.12.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	125
9.12.4	Documentazione necessaria	127
9.13	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e)	129
9.13.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	129
9.13.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	129
9.13.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	129
9.13.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	130
9.14	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f)	131
9.14.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	131
9.14.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	131
9.14.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	132
9.14.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	132
9.15	Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, co. 1, lettera g)	134
9.15.1	Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	134
9.15.2	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	134
9.15.3	Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	135
9.15.4	Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	135
9.16	Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica	137
9.16.1	Requisiti dei documenti	137
9.16.2	Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica	139
10	VARIAZIONI	143
10.1	Comunicazioni interventi di modifica	143
11	VERIFICHE E CONTROLLI	144
11.1	Modalità di svolgimento delle attività di verifica	144
11.2	Revoca del contributo	146
12	PRECISAZIONI	147
12.1	Data conclusione intervento	147
12.2	Fatture e bonifici	148
12.3	Mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito	151
12.3.1	Mandato irrevocabile all'incasso: modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta	151
12.3.2	Mandato irrevocabile all'incasso: conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo	152
12.3.3	Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo	153
12.4	Multi-intervento	154
12.5	Asseverazione	155
12.6	Potenza termica nominale	156
12.7	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento	157
12.8	Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica	159
12.9	Obblighi d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21)	160
12.10	Identificazione Edificio	160
12.10.1	Interventi nZEB	162
12.10.2	Interventi di incremento di efficienza energetica: precisazioni su specifiche configurazioni	163

12.10.3	Interventi realizzati su edifici “misti”	163
12.10.4	Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni	163
12.11	Disposizioni di cui all’art. 48 ter del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104	164
12.12	I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia	166
12.12.1	Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC)	166
12.12.2	Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia	167
12.12.3	Requisiti comuni ai contratti EPC e di Servizio Energia: durata del contratto e bilancio economico del contratto stipulato.....	168
12.12.3.1	Durata del contratto.....	168
12.12.3.2	Bilancio economico del contratto stipulato	168
12.12.4	Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP)	169
13	DISPOSIZIONI FINALI.....	171
14	PROTEZIONE DEI DATI.....	172

1 QUADRO GENERALE

Nel presente documento sono illustrate le Regole Applicative per l'attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante *"Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili"* (di seguito, "Decreto" o "Conto Termico").

Il presente documento viene redatto, in attuazione dell'art. 29 del Decreto, per disciplinare in particolare:

- a) *l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;*
- b) *le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 10 del Decreto;*
- c) *le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all'art. 11 del Decreto;*
- d) *i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all'art. 13 del Decreto;*
- e) *le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all'art. 14 del Decreto;*
- f) *le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all'art. 15 del Decreto;*
- g) *la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all'art. 16 del Decreto;*
- h) *la documentazione di cui all'art. 18 del Decreto;*
- i) *le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell'art. 19 del Decreto;*
- j) *le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell'art. 25 del Decreto.*

In particolare, con le presenti Regole Applicative, con l'obiettivo di rendere trasparente e chiaro il meccanismo incentivante e l'intera fase di istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal GSE, vengono descritte le modalità di comunicazione delle modifiche tecnico-amministrative relative ad impianti incentivati con il Conto Termico e precisati:

- i Soggetti ammessi ai benefici;
- gli interventi incentivabili, ivi inclusi i requisiti tecnici di accesso previsti dal Decreto e gli algoritmi di calcolo per la quantificazione dell'incentivo;
- le modalità di invio della richiesta di concessione dell'incentivo;
- la documentazione da presentare nell'ambito della scheda-domanda e la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile;
- il procedimento di valutazione condotto dal GSE sulle richieste presentate dal Soggetto Responsabile;
- le modalità di erogazione degli incentivi;
- la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell'intervento incentivato;
- i controlli e le verifiche.

Al fine di standardizzare la modulistica da trasmettere, sulla pagina Conto Termico del sito web del GSE, sono disponibili i *facsimili* di alcuni dei modelli indicati negli Allegati alle presenti Regole.

Si precisa che, sul sito web del GSE, potrà essere pubblicata ulteriore documentazione volta a fornire specifici chiarimenti sui requisiti di ammissione degli interventi.

2 INTERVENTI INCENTIVABILI

Come previsto nel Titolo II e Titolo III del Decreto, sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni:

- per l'**incremento dell'efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo II");
- per la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo III").

Nell'ambito delle suddette categorie di interventi, sono incentivabili uno o più degli interventi indicati nelle seguenti Tabelle:

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo II Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	II.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Art. 5, comma 1, lettera a)
	II.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Art.5, comma 1, lettera b)
	II.C	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Art. 5, comma 1, lettera c)
	II.D	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero"	Art. 5, comma 1, lettera d)
	II.E	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	Art. 5, comma 1, lettera e)
	II.F	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (<i>building automation</i>) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	Art. 5, comma 1, lettera f)
	II.G	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera g)
	II.H	Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera h)

Tabella 1 - Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti (Titolo II - art. 5, comma 1)

(*) La sigla identifica la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo III Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	III.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)	Art. 8, comma 1, lettera a)
	III.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera b)
	III.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera c)
	III.D	Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare lorda fino a 2.500 m ²)	Art. 8, comma 1, lettera d)
	III.E	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	Art. 8, comma 1, lettera e)
	III.F	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)	Art. 8, comma 1, lettera f)
	III.G	Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili	Art. 8, comma 1, lettera g)

Tabella 2 - Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza

(*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile

Si precisa che l'art. 15, comma 6 del Decreto prevede, in favore delle Pubbliche Amministrazioni, il **riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica**, eseguita ai sensi del D.lgs. n. 102/14, finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati nel documento.

Categoria	Sigla	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo IV -	DE	Contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica propedeutica alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o produzione da fonti rinnovabili	Art. 15, comma 6

Tabella 3 - Diagnosi energetica contributo anticipato (art. 15, comma 6)

3 SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE

3.1 Soggetti Ammessi agli incentivi

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto, i **Soggetti Ammessi (SA)** agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell'edificio o dell'unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi cd. Soggetti Ammessi equiparati).

In particolare, gli articoli 4 e 7 del Decreto identificano come i Soggetti Ammessi agli incentivi:

- le **Amministrazioni Pubbliche (di seguito, PA)** che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III del Decreto;
- i **Soggetti privati**, quali, ad esempio, persone fisiche o soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico **per interventi eseguiti su edifici appartenenti**:
 - o **all'ambito terziario**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione a uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III;
 - o **all'ambito residenziale**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione ad uno o più interventi del Titolo III;
- gli **Enti del Terzo Settore ("ETS")** che sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare:
 - o **se non svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III;
 - o **se svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III.

Nella seguente tabella, è illustrata l'ammissibilità agli incentivi a seconda della natura del Soggetto Ammesso e dell'ambito catastale nel quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento.

Categoria	Sigla intervento	PA	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti in ambito terziario	ETS che non svolgono attività di carattere economico	ETS che svolgono attività di carattere economico
Titolo II interventi di incremento dell'efficienza energetica	II.A II.B II.C II.D II.E II.F II.G II.H	Ammesse	Non ammessi	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario)
Titolo III interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	III.A III.B III.C III.D III.E III.F III.G	Ammesse	Ammessi (*)	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (*)

Tabella 4 - Soggetti Ammessi agli incentivi per tipologia di intervento

(*) Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V e non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale

Categoria	Sigla intervento	PA	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti in ambito terziario	ETS che non svolgono attività di carattere economico	ETS che svolgono attività di carattere economico
Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica	DE	Ammesse	Non ammessi	Non ammessi	Ammessi	Non ammessi

Tabella 5 - Soggetti Ammessi al contributo anticipato per la redazione della Diagnosi Energetica

Nella seguente tabella sono riportate le categorie catastali ammissibili per gli interventi dei Soggetti privati realizzati in ambito residenziale e terziario:

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D a esclusione di D/9
	Gruppo E a esclusione di E/2, E/4, E/6

Tabella 6 - Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, non è consentito l'accesso agli incentivi ai Soggetti Ammessi per i quali ricorra:

- una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- una causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Oltre al rispetto di detti requisiti, tutti i Soggetti Ammessi che svolgono attività di impresa, ivi inclusi gli ETS che svolgono attività di carattere economico, dovranno rispettare anche i requisiti di cui all'art. 24, comma 2, del Decreto (come meglio precisato al successivo paragrafo 3.4).

3.2 Le Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c), del Decreto, sono comprese nelle Amministrazioni Pubbliche:

- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”;

- b) i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001;
- c) gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- d) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- e) le società Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;
- f) le Cooperative di abitanti (legge n. 164/2014), iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59 del 1992;
- g) le società in house, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;
- h) gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali;
- j) Nella richiesta di concessione degli incentivi, redatta in conformità al modello 1 e 2, la Pubblica Amministrazione dovrà dichiarare di ricadere in una delle categorie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto.

Inoltre, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad allegare:

- per la fattispecie di cui alla lett. b), l’atto costitutivo e/o lo statuto dell’associazione o del consorzio;
- per la fattispecie di cui alla lett. g), l’atto costitutivo e/o lo statuto della società *in house* e della documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti.

Si specifica che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si qualifica come società *in house* quella che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) il suo patrimonio è interamente pubblico ovvero la partecipazione privata avviene secondo nelle forme previste dall’art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
- b) il suo statuto prevede che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- c) un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto sulla società.¹
- per la fattispecie di cui alla lett. i), l’atto di concessione per l’erogazione dei servizi pubblici e la documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili di enti territoriali o locali utilizzati dagli stessi concessionari per la gestione di servizi pubblici.

¹ Per le definizioni di “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto” si rinvia all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs. n. 175 del 2016: “c) «controllo analogo»: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante; d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il GSE si riserva, in ogni caso, di richiedere, sia in fase di istruttoria sia nell'ambito di eventuali attività di verifica, ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della riconducibilità del soggetto Ammesso/responsabile alla definizione di Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto.

3.3 Gli Enti del Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto, sono definiti *"Enti del Terzo Settore"* gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che sono inclusi, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto Legislativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, *"RUNTS"*), ricomprendenti *"le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"*.

L'art. 4, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche solo gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico quando realizzano gli interventi di cui al Titolo II (di seguito: **"ETS non economici"**).

L'art. 7, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche tutti gli enti del terzo settore quando realizzano gli interventi di cui al Titolo III.

Per la natura dell'attività svolta dall'ETS fa fede l'identificazione della stessa nell'ambito della registrazione al RUNTS.

Gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il perimetro degli interventi incentivabili, le modalità di accesso agli incentivi, le modalità di erogazione degli incentivi, l'intensità e la cumulabilità degli incentivi.

Gli ETS economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di accesso agli incentivi e le modalità di erogazione degli incentivi.

Si precisa che gli ETS di carattere economico sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V recante le disposizioni specifiche per le imprese.

Nella richiesta di accesso agli incentivi (da redigere secondo il modello 1 e 2), l'ETS deve dichiarare di ricadere nel *cluster* di "ETS non economico" o di "ETS economico".

Il GSE si riserva, durante l'istruttoria per l'accesso agli incentivi e/o nel corso di verifiche e controlli, di accertare la natura dell'ETS e l'eventuale carattere economico o meno dell'attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l'inclusione dell'ente nel RUNTS e il carattere dell'attività svolta.

3.4 Le Imprese

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto, quando il Soggetto Ammesso agli incentivi è un'impresa, ivi inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività di carattere economico, le disposizioni del Decreto trovano applicazione soltanto ove compatibili con quelle specifiche di cui al Titolo V.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s) del Decreto, si definisce "impresa" qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le aziende agricole, le imprese operanti nel settore forestale, le

società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Nella richiesta di accesso all'incentivo, redatta adoperando il modello 2, dovrà essere dichiarato dall'impresa di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese.

Secondo quanto precisato dall'art. 24, comma 2 del Decreto, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 12 del Decreto, l'impresa non deve essere:

- a) un'impresa in difficoltà, secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione Orientamenti sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 249 del 3 luglio 2014;
- b) un'impresa nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

3.5 I Soggetti Responsabili

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il **Soggetto Responsabile** (SR) è il *“soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato”*.

Più precisamente, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile è colui che:

- a. ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;
- b. presenta al GSE istanza per l'accesso agli incentivi, mediante dichiarazione di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, risultando responsabile, anche penalmente, di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto degli artt. 75 e 76 del suddetto decreto;
- c. stipula con il GSE la Scheda - Contratto e riceve il pagamento degli incentivi;
- d. è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, garantendone la corretta conservazione;
- e. in qualità di responsabile dell'intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell'esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto a consentire e ad assicurare, a pena di decadenza dall'incentivo e recupero degli importi già erogati, la regolare esecuzione di ogni attività di verifica e controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

Il Soggetto Responsabile può delegare altro soggetto (cd. Soggetto Delegato) per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. In particolare, il Soggetto Delegato è definito all'art. 2, comma 1, lett. rr), del Decreto, come *“la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato”*.

Si precisa che i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi direttamente, rivestendo essi stessi la qualità di Soggetto Responsabile, o possono accedere agli incentivi avvalendosi di un Soggetto Responsabile

(ESCO o altro soggetto abilitato ai sensi dell'art. 13 del Decreto), come sarà meglio precisato nei capitoli successivi.

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso si avvalga di una ESCO o di un altro soggetto abilitato, questi ultimi, in qualità di Soggetti Responsabili, potranno richiedere l'accesso agli incentivi per conto del Soggetto Ammesso per gli interventi realizzati sull'edificio o sull'unità immobiliare nella disponibilità del Soggetto Ammesso (in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento).

Nella seguente tabella, sono illustrati i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, a seconda della natura del Soggetto Ammesso, ad assumere il ruolo di Soggetto Responsabile:

Soggetto Ammesso	ESCO	Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili- art. 13 comma 1, lett. b)	Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo
Pubbliche amministrazioni ²	✓	✓	✓	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Esclusivamente per interventi del Titolo III con soglie di impianti Potenza > 70 kW; Superficie: > 20 m ²	X	X	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario	✓	X	X	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	X	X	✓
Enti del Terzo settore economici	✓	X	X	✓

Tabella 7 - Possibilità di avvalimento delle ESCO e altri soggetti abilitati ai fini dell'accesso al Conto Termico

3.5.1 Energy Service Company (ESCO)

Tutti i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi di cui al Decreto avvalendosi di una ESCO (Energy Service Company), in qualità di Soggetto Responsabile, stipulando con la stessa un contratto di prestazione energetica o di servizio energia.

In particolare:

- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione, ivi incluso un ETS **non economico**, la ESCO deve aver stipulato con essa un *contratto di prestazione energetica* (Energy Performance Contract – EPC) che presenti i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.12;
- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia un Soggetto Privato, ivi incluso un ETS economico, su edifici nell'ambito residenziale o terziario, la ESCO deve aver stipulato con lo stesso un *contratto di servizio*

² Da intendersi come Pubbliche Amministrazioni tutti gli enti indicati al Paragrafo 3.2

energia (o di servizio energia plus) o di un *contratto di prestazione energetica*, che rispetti i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.12. Limitatamente agli interventi realizzati **in ambito residenziale**, la ESCO potrà essere Soggetto Responsabile, stipulando uno dei suddetti contratti, esclusivamente per la realizzazione di interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 m², in caso di installazione di impianti solari termici. È sempre possibile, in ogni caso, il ricorso al mandato irrevocabile all'incasso di cui al Paragrafo 12.3 nei confronti di una ESCO.

Qualora la ESCO presenti la richiesta di accesso in qualità di Soggetto Responsabile, la stessa è tenuta a trasmettere:

- copia del contratto sottoscritto dalle parti, nel rispetto dei requisiti richiamati, unitamente alla ulteriore documentazione a supporto indicata nel successivo Capitolo 12;
- un'espressa autorizzazione a effettuare l'intervento rilasciata dal proprietario dell'immobile ai sensi del D.P.R. 445/2000, (adoperando il modello 18). Con la medesima dichiarazione il proprietario in particolare:
 - dichiara di essere a conoscenza che la ESCO intende richiedere il riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 per l'intervento individuato;
 - si impegna a non richiedere per il medesimo intervento gli incentivi previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e/o altre forme di incentivazione non cumulabili (e.g. detrazioni fiscali).

A seconda che il Soggetto Ammesso sia pubblico o privato si riepilogano, nella seguente tabella, gli interventi che possono essere realizzati tramite la ESCO in qualità di Soggetto Responsabile.

Titolo	PA	(ETS) con attività non economica	(ETS) con attività economica	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito terziario
II Interventi di incremento dell'efficienza energetica	✓	✓	✓ Per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario	X	✓
III interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	✓	✓	✓	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti con Potenza > 70 kW e con Superficie: > 20 m ²	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti senza i limiti di soglia dei 70 kW e 20 m ²

Tabella 8 - Ammissibilità del ricorso alla ESCO per l'accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile

Precisazioni sulle soglie contrattuali in ambito residenziale e il ruolo della ESCO

Al fine di agevolare l'accesso al Conto Termico, per interventi in ambito residenziale di dimensioni inferiori alle soglie richiamate, la ESCO potrà agire in qualità di mandataria, a seguito del conferimento del mandato irrevocabile all'incasso da parte del Soggetto Ammesso alla ESCO, in relazione all'importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c. In tale fattispecie, il soggetto privato si configura come Soggetto Responsabile.

Per i requisiti di accesso tramite lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso, si rimanda al successivo paragrafo 12.3. In particolare:

- i crediti sono ceduti interamente alla ESCO al fine di saldare le fatture dell'intervento;
- la fattura emessa dalla ESCO deve essere pari al valore della spesa dell'intervento indicata sul Portale, per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico della quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all'intervento realizzato.

Requisiti delle ESCO per la qualifica di Soggetto Responsabile

Possono presentare al GSE richiesta di accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile esclusivamente le ESCO in possesso della certificazione UNI CEI 11352, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Decreto. Il possesso di specifici requisiti per l'accesso agli incentivi, inclusa la validità della certificazione UNI CEI 11352, è richiesto per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'erogazione da parte del GSE dell'incentivo o dell'eventuale ultima rata dell'incentivo riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Decreto, la ESCO può presentare al GSE la richiesta di accesso all'incentivo in qualità di:

- società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, ed alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del contratto di prestazione energetica;
- società consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, laddove la consorziata che operi nella gestione del contratto di servizio energia o del contratto di prestazione energetica, sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;
- società di scopo di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 36 del 2023 che sottoscrive il contratto di prestazione energetica, laddove l'impresa che l'ha costituita sia aggiudicataria della gara di affidamento con la Pubblica Amministrazione e sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

3.5.2 Soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all'art. 13, comma 1, lett. b)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, oltre che direttamente, avvalendosi di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di un soggetto pubblico preposto, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei medesimi interventi, i quali assumono la qualità di Soggetto Responsabile.

Ai fini della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, i predetti soggetti devono identificarsi sul Portalttermico e dichiarare, tramite la DSAN redatta in conformità al modello 1 e 2, di essere *"soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui all'art. 13, comma 1, lett. b)"* del Decreto.

In fase di istruttoria e/o di successive verifiche post qualifica, il GSE si riserva di richiedere documentazione atta a dimostrare che il soggetto pubblico sia, agli effetti, deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi ovvero sia preposto all'attuazione degli interventi ai sensi della normativa vigente.

3.5.3 Soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato

Al fine di sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, avvalendosi di un soggetto privato, che assume la qualità di Soggetto Responsabile, con il quale sia stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico-privato (cd. PPP) di cui all'art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a esclusione del partenariato sociale.

Il soggetto privato che agirà in qualità di Soggetto Responsabile deve rispettare i requisiti soggettivi di volta in volta indicati dalla procedura di affidamento indetta dalla PA ai sensi del D.lgs. 36/2023 e, in particolare: (i) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023; (ii) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale proporzionati all'oggetto e al valore del contratto, ai sensi degli artt. 100 e ss. del D.lgs. n. 36/2023; (iii) nel caso in cui il contratto comprenda l'esecuzione di lavori, di essere in possesso dell'attestazione SOA nelle categorie e classifiche pertinenti, laddove richiesta dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, nel caso in cui il contratto di PPP preveda anche la gestione di risparmi energetici sull'edificio oggetto dell'intervento il soggetto deve essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352, rilasciata da organismo accreditato, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza al GSE. La certificazione deve essere mantenuta per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'erogazione da parte del GSE dell'incentivo o dell'eventuale ultima rata dell'ottenimento dell'incentivo riconosciuto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o società di scopo ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 36/2023, vale quanto già precisato per la ESCO rispetto all'impresa che deve risultare in possesso della certificazione UNI CEI 11352.

La determinazione degli incentivi, in termini di intensità e cumulabilità, viene effettuata nei limiti delle spese imputabili alla Pubblica Amministrazione nell'ambito del contratto di PPP, sia nel caso in cui la PA si configuri direttamente come Soggetto Responsabile sia nel caso in cui il soggetto privato si identifichi come Soggetto Responsabile.

Sono imputabili alla PA tutte le spese ammissibili ai sensi del Decreto che sono previste dal progetto esecutivo approvato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, anche se rientranti in tutto o in parte nell'investimento del privato, ovvero che sono indicate dal Piano economico finanziario (PEF) asseverato.

In fase di trasmissione della richiesta di concessione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:

- il contratto di PPP, debitamente sottoscritto dalle parti, avente i requisiti minimi precisati nel successivo paragrafo 12.12.4;
- il progetto esecutivo verificato e approvato ai sensi del D.lgs. 36/2023 con l'indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell'IVA e delle entrate tra cui l'incentivo Conto Termico e infine dell'utile previsto;
- il Piano economico finanziario (PEF) asseverato da ente terzo contenente l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento mediante il partenariato pubblico-privato, con l'indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell'IVA e delle entrate tra cui l'incentivo Conto Termico e infine dell'utile previsto.;
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto;
- dichiarazione contenente la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili, sottoscritta dalla PA e dal Privato, redatta secondo il modello 10. Il valore delle spese ammissibili indicato dovrà essere corrispondente con quello riportato sul Portaltermico;
- in caso di contratti multi -edificio, ripartizione dei costi per singolo edificio oggetto dell'intervento, firmata da entrambe le parti.

3.5.4 Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) e comma 8, del Decreto, i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri, come definite agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 199/2021.

3.5.4.1 Accesso agli incentivi attraverso la CER Soggetto Responsabile

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente³ della stessa (o di un suo delegato).

Si precisa che il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, le CER devono prevedere nel proprio atto costitutivo e/o statuto, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b) i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021;

³ Per la definizione di referente della CER si rinvia all'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel

- d) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- e) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- f) siano promossi la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, gli interventi integrati di domotica, gli interventi di efficienza energetica, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto della finalità di cui alla precedente lettera a).

Laddove la CER sia stata già ammessa al meccanismo incentivante di cui al DM 414/2023 e ss.mm.ii., e non contempli nel proprio statuto e/o atto costitutivo la previsione di cui alla suelencata lettera f), la stessa, è tenuta ad integrare il proprio atto costitutivo e/o Statuto con la tale previsione.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, la CER è tenuta a trasmettere:

- lo Statuto e/o l'atto costitutivo che presenti i requisiti richiamati;
- le fatture e le ricevute dei bonifici attestanti le spese sostenute dalla CER per la realizzazione degli interventi;
- la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che, laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Si ricorda che per potersi avvalere della CER come Soggetto Responsabile, il Soggetto Ammesso agli incentivi deve esserne membro o socio e, pertanto, deve rientrare in una delle categorie ammesse di soggetti, richiamate alla suindicata lettera b) secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 199 del 2021.

3.5.4.2 Modalità di accesso agli incentivi attraverso le configurazioni di autoconsumo

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una configurazione di autoconsumo del quale sia membro, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente⁴ della configurazione di autoconsumo (o di un suo delegato).

Si precisa che il ruolo di referente può essere svolto da:

- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, cui viene conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- all'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, al rappresentante legale del condominio, individuato come referente tramite verbale di assemblea condominiale;

⁴ Per la definizione di referente della configurazione di autoconsumo si rinvia all'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel.

- al rappresentante legale dell'edificio, individuato da atto di nomina.

Il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo (che può essere anche la delibera assembleare firmata dai condomini) è considerato efficace ai fini della qualifica agli incentivi del D.M. 7 agosto 2025, a condizione che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- individui un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa;
- preveda la possibilità di partecipare a meccanismi per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

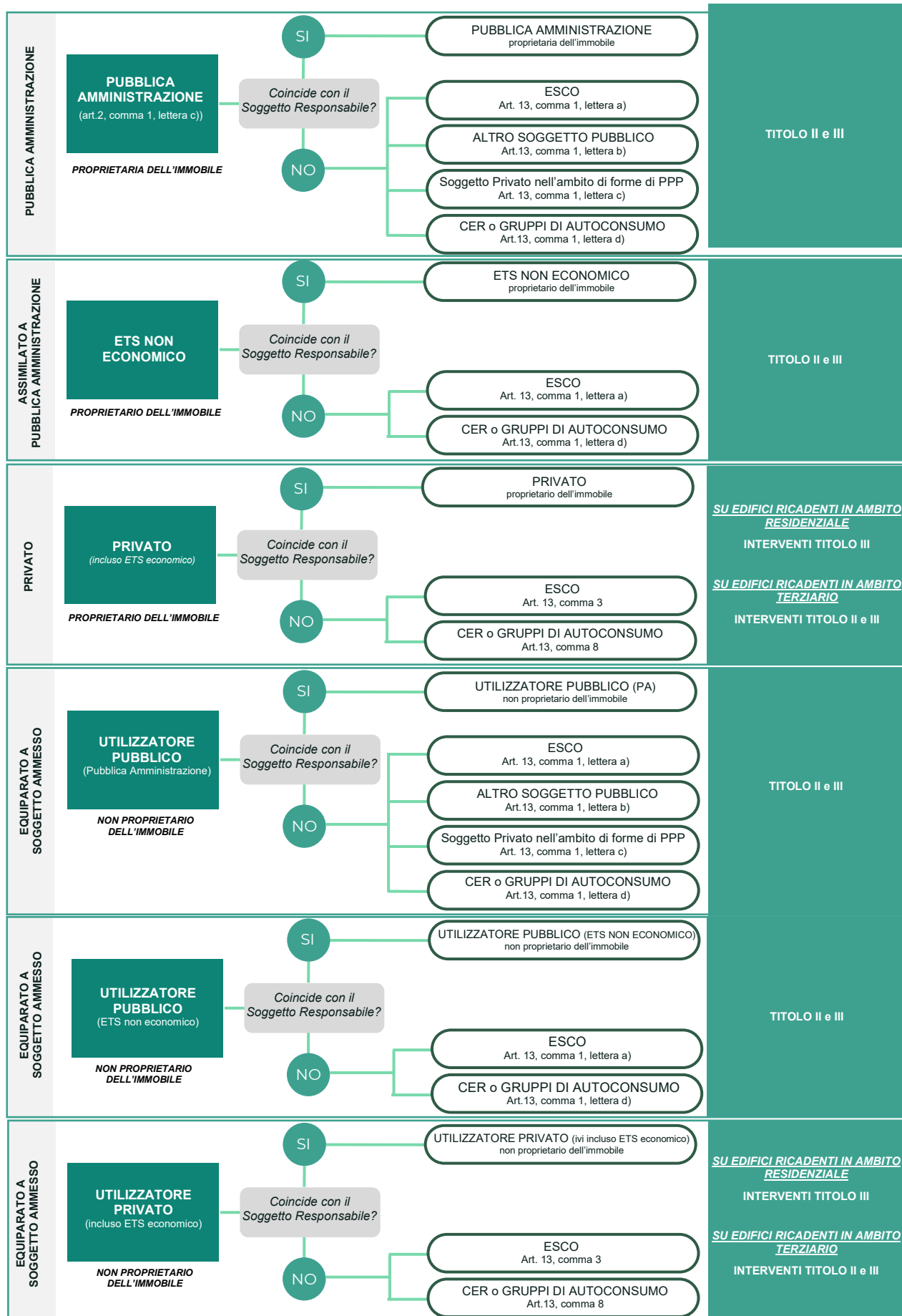
Laddove il gruppo di autoconsumo sia stato già ammesso al meccanismo incentivante di cui al DM 414/2023 e ss.mm.ii. e il contratto sotteso alla sua costituzione non lo contempli, prima di presentare richiesta di accesso agli incentivi di cui al Decreto, dovrà integrare il contratto, inserendo, in particolare, tra le attività svolte, quella relativa alla partecipazione a meccanismi per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto in relazione a interventi finalizzati all'ottenimento degli incentivi, il referente del gruppo di autoconsumo è tenuto a trasmettere:

- il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo nel rispetto dei requisiti precedentemente richiamati;
- le fatture e le ricevute dei bonifici, attestanti le spese sostenute dal gruppo di autoconsumo (attraverso il referente del gruppo di autoconsumo) per la realizzazione degli interventi;
- la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo, indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che laddove della configurazione di autoconsumo realizzi interventi per conto di più membri, il referente è tenuto a trasmettere una singola richiesta di concessione dell'incentivo in relazione a ciascun membro, in ragione della proprietà o della disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Figura 1 – Configurazione Soggetti Ammessi vs Soggetto Responsabile



4 MODALITA' DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

4.1 Modalità di accesso agli incentivi

L'art. 14 del Decreto prevede due modalità alternative di accesso agli incentivi:

- a) tramite **accesso diretto**: a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di accesso diretto agli incentivi attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, redatta secondo il modello 1 indicato nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto;
- b) tramite **prenotazione**: modalità di accesso riservata alle Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto, e agli ETS, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione. Le Pubbliche Amministrazioni, o i Soggetti Responsabili che operano per conto delle stesse, e gli ETS possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda-domanda attraverso il Portaltermico, redatta secondo il modello 2 contenuto nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

Soggetto Ammesso	Accesso diretto	Prenotazione
Pubbliche amministrazioni	✓	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	✓
Enti del Terzo settore economici	✓ Anticipato da valutazione preliminare	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese	X
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario		X

Tabella 9 - Soggetti Ammessi e modalità di accesso

Per presentare richiesta di accesso, diretto o mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto preliminarmente a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti <https://areaclienti.gse.it/>.

Ai successivi Capitoli 6 e 7, ai quali si rinvia, sono indicate le procedure di accesso agli incentivi.

Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici: “richiesta preliminare” di accesso agli incentivi

Secondo quanto previsto dal *Titolo V*, e in particolare dall’art. 25, comma 3 del Decreto, le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute a trasmettere, **prima dell’avvio dei lavori**, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.

La data di avvio lavori è individuata con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all’Amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno⁵ a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per poter presentare la richiesta preliminare, il Soggetto Responsabile dovrà, anzitutto, registrarsi nell’Area Clienti GSE e, successivamente, utilizzare il Porta/termico per trasmettere la “**richiesta preliminare di accesso agli incentivi**” redatta in conformità al Modello 4, compilata in ogni sua parte, indicando:

- a) la denominazione/ragione sociale e la categoria dell’impresa (se Micro, Piccola, Media o Grande impresa). Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005;
- b) la descrizione del progetto, indicando le date di inizio lavori, la previsione di fine lavori e gli interventi da realizzare;
- c) l’ubicazione del progetto, indicando l’edificio oggetto dell’intervento;
- d) l’elenco dei costi del progetto, tramite un quadro economico contenente le spese ammissibili e non ammissibili incluse tra quelle previste nel Decreto di cui agli artt. 6 e 9;
- e) la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

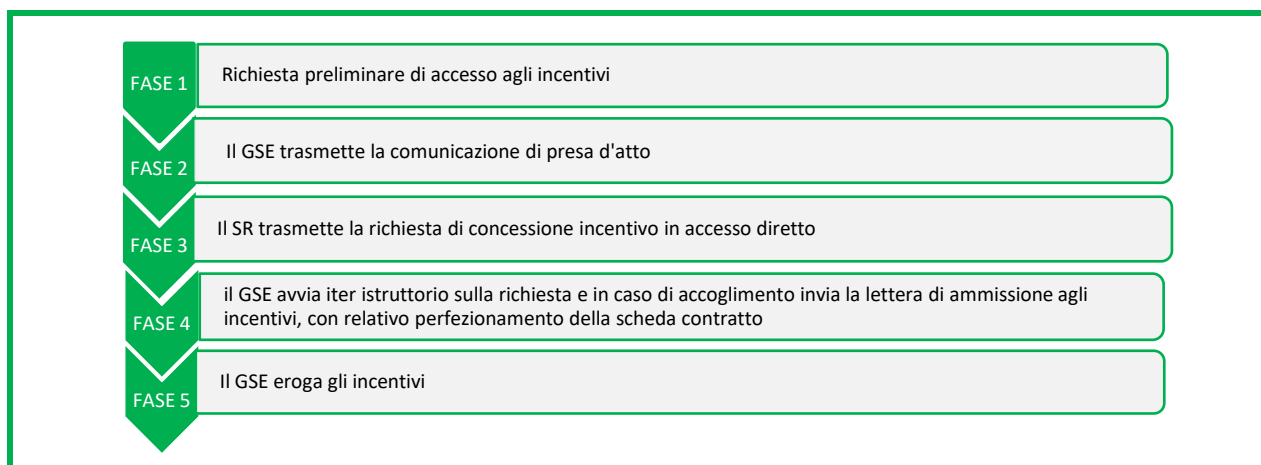
Alla ricezione della richiesta preliminare il GSE trasmetterà al Soggetto Responsabile una comunicazione di presa d’atto di ricezione della “richiesta preliminare di accesso agli incentivi”.

Le comunicazioni sono trasmesse all’impresa richiedente, attraverso l’invio di una PEC o raccomandata in ragione della modalità di corrispondenza indicata dall’impresa sul Portale.

Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad es., sulla tipologia degli interventi), l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, l’impresa è tenuta ad annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata.

Si precisa, infine, che la “**richiesta preliminare di accesso agli incentivi**” deve essere trasmessa anche dalle ESCO, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo che agiscono, in qualità di Soggetto Responsabile, per conto di Soggetti Ammessi che siano imprese o ETS di carattere economico.

⁵ Fermo impegno: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell’intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l’accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.

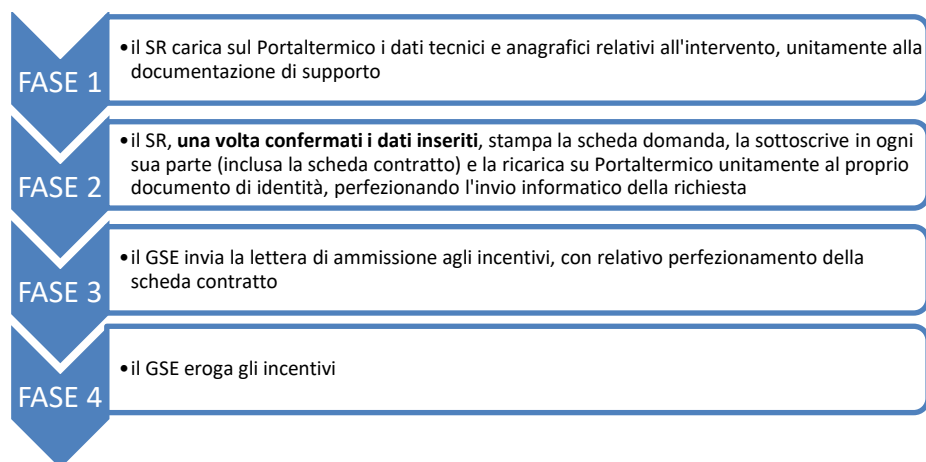


4.1.1 Accesso diretto

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto, il Soggetto Responsabile presenta la richiesta di accesso diretto agli incentivi, a pena di inammissibilità, **entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento**.

Si rinvia al successivo paragrafo 12.1 per la definizione di "fine lavori" ai fini del computo del predetto termine anche in caso di dilazione dei pagamenti.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle fasi di cui si compone la procedura di accesso diretto.



4.1.2 Accesso agli incentivi tramite prenotazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) del Decreto, la richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione può essere presentata esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Amministrazione Pubblica di cui agli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto o un ETS.

L'accesso mediante prenotazione è ammesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. in presenza di una **diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica** che siano coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto. Laddove la PA/ETS dichiari di volersi avvalere di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso deve essere allegato all'atto amministrativo. Per i soli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentare la diagnosi energetica, il Soggetto Responsabile può inviare il **progetto esecutivo** (art. 14, comma 2, lett. b), punto i., di seguito, **caso i**);

- ii. in presenza di un **contratto di prestazione energetica** (*energy performance contract, EPC*) stipulato dal Soggetto Ammesso, nel rispetto dei requisiti minimi indicati al successivo Capitolo 12, con una ESCO che sia qualificata come Soggetto Responsabile;
- iii. in presenza di un **contratto di prestazione energetica** o di un **altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** dei sistemi interessati, da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto, nel caso in cui la PA/ETS sia il Soggetto Responsabile, o di un contratto di PPP, esclusivamente per le PA (*art. 14, comma 2, lett. b), punto iii., di seguito caso iii*);
- iv. in presenza di un **atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori** oggetto della scheda-domanda, unitamente al **verbale di consegna dei lavori** redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
In tale ultima ipotesi, la richiesta può essere presentata anche successivamente all'avvio dei lavori (*art. 14, comma 2, lett. b), punto iv., di seguito caso iv*).

In relazione agli ETS, si precisa che gli stessi possono presentare richiesta di accesso mediante prenotazione alla ricorrenza dei presupposti previsti per la Pubblica Amministrazione, precisandosi che:

- per il punto i), oltre alla diagnosi energetica, dovrà essere trasmessa la delibera dell'organo competente in relazione alla tipologia di intervento e in conformità con lo statuto dell'ETS (a titolo esemplificativo: il verbale di delibera dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell'ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, del comitato direttivo, etc.) attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto;
- oltre alla documentazione prevista al punto iv), l'ETS potrà trasmettere qualsiasi atto o delibera dell'organo competente idonea ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice.

Ciò posto, la Pubblica Amministrazione o l'ETS che intenda effettuare interventi su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di proprietà o nella propria disponibilità, può trasmettere la richiesta di prenotazione degli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o tramite una ESCO e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto che agiscono per loro conto in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Decreto.

Nello schema che segue sono elencati i Soggetti Ammessi e i Soggetti Responsabili cui è consentito, nel rispetto delle fattispecie previste dall'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, presentare la richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione:

Soggetto Responsabile	Soggetto Ammesso	Casi in cui è consentita la prenotazione
PA	PA	i., iii., iv
ETS	ETS	i., iii., iv
ESCO	PA, ETS	ii., iv
Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui art. 13, co. 1, lett. b)	PA	i., iii., iv
Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	PA	i., iv
Comunità energetiche/configurazioni di autoconsumo	PA, ETS	i., iv

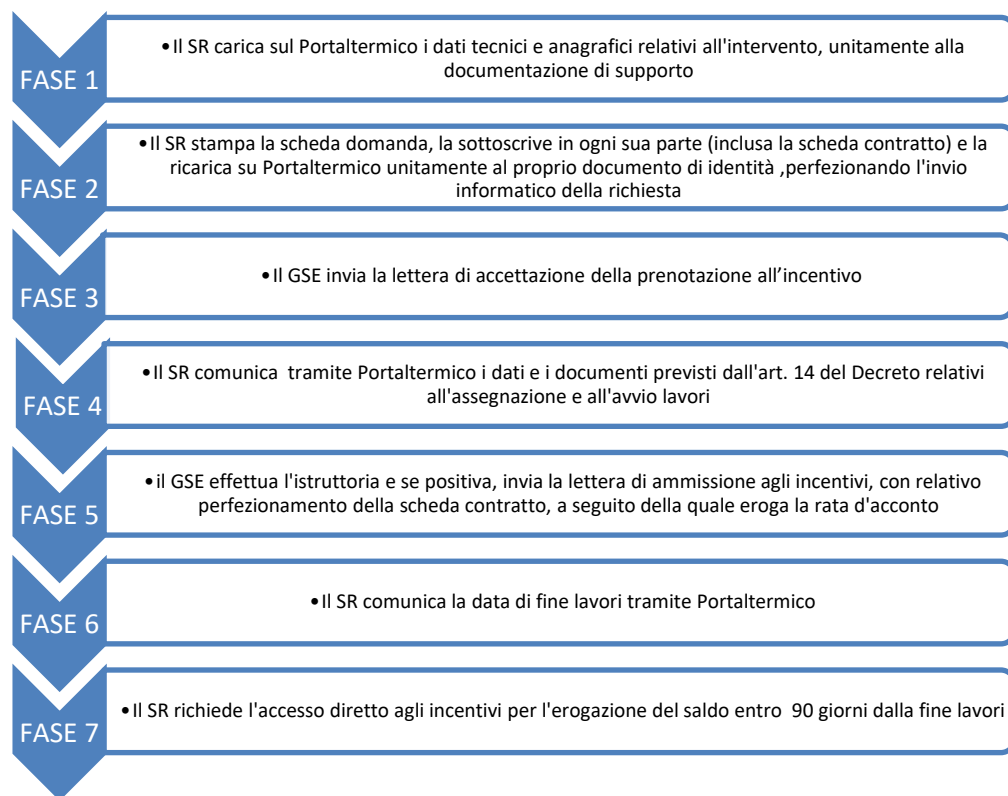
Tabella 10 - Requisiti per l'accesso al Conto Termico tramite prenotazioni consentite

Richiesta di prenotazione degli incentivi per interventi nei Comuni del Cratere Sisma 2016 - Legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto-legge n. 181/2023 (c.d. DL Energia).

Le Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di interventi ammissibili al Conto Termico su edifici ricadenti nei comuni del cratere sisma 2016 di cui al Decreto-legge n. 189 del 2016, possono avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione, in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 4 quinquies, comma 1, della legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto-legge n. 181/2023.

Ai fini dell'accesso tramite prenotazione, il Soggetto Responsabile e il Soggetto Ammesso saranno tenuti a registrarsi sull'Area Clienti e nel rispetto di quanto precisato ai successivi Capitoli 5, 6 e 7 delle presenti Regole Applicative.

Nel rinviare ai successivi paragrafi dedicati al procedimento, si riporta uno schema riassuntivo delle fasi di cui si compone la procedura di accesso tramite prenotazione:



4.2 Intensità degli incentivi

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Decreto, gli incentivi spettanti sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei massimali specifici per unità di superficie, di potenza, nonché della producibilità degli impianti e dei livelli massimi dell'incentivo spettante e nel limite del 65% delle spese ammissibili sostenute.

L'art. 11, comma 2 del Decreto prevede che, nei seguenti casi, l'incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi gli specifici massimali e la producibilità degli impianti, per:

- interventi realizzati su **edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo**

svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale.

- interventi previsti all'articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii., ovvero **realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 12.11.

Si precisa che, con riferimento agli interventi realizzati nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ai fini del riconoscimento dell'incentivo nella misura del 100% delle spese ammissibili, nella richiesta di accesso all'incentivo, dovranno essere allegati:

- una dichiarazione, redatta in conformità ai modelli 1 e 2, attestante il rispetto della soglia di abitanti prevista;
- la visura catastale dell'edificio di proprietà comunale;
- se pertinente, il titolo da cui risulti che il terzo utilizza l'immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione; l'accordo per la gestione dell'attività di interesse generale; il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), ecc..

È prevista una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso degli interventi di cui agli art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto realizzati con componenti prodotti nell'Unione Europea, nonché specifiche maggiorazioni per l'intervento di cui all'art. 5, comma 1, lett. h) secondo le modalità di cui all'Allegato 2 del Decreto in merito all'iscrizione al "Registro delle tecnologie per il fotovoltaico", **fermo restando il rispetto delle percentuali massime di incentivazione del 65 % o del 100% sopra richiamate.**

Per i requisiti e le modalità di accesso alla maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto, realizzati con componenti prodotti nell'Unione Europea, si rinvia all'Allegato 4 delle presenti Regole, che potrà essere soggetto a eventuali successivi aggiornamenti da parte del GSE.

In tale ambito, si precisa inoltre che il Soggetto Responsabile deve attestare, in fase di trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea/iscrizione al "registro delle tecnologie per il fotovoltaico".

Per le richieste di concessione dell'incentivo inviate in modalità prenotazione, l'applicazione della maggiorazione sarà rendicontata in fase di saldo, alla conclusione dei lavori.

Per la quantificazione degli incentivi, per singolo intervento e delle relative maggiorazioni, si rimanda agli algoritmi specifici di cui all'Allegato 2 del Decreto e ai paragrafi dedicati agli interventi delle presenti Regole Applicative.

Si precisa che, nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una impresa, ivi incluso un ETS economico, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo V del Decreto e, in particolare, l'art. 27 del Decreto, che detta le percentuali di intensità degli incentivi spettanti.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO o un altro soggetto abilitato previsto dall'art. 13 del Decreto, l'intensità dell'incentivo viene determinata sulla base della natura del Soggetto Ammesso.

Nell'allegato 3 delle presenti Regole Applicative, si riepilogano integralmente le disposizioni di cui sopra.

4.2.1 Intensità degli incentivi per le imprese

La quantificazione dell'incentivo spettante e le relative intensità previste degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell'impresa e dell'applicazione di ulteriori specifiche premialità, come nel seguito descritte.

Si precisa che il riconoscimento di premialità/maggiorazioni soggiace, in ogni caso, al limite di intensità massima del 65% dei costi ammissibili dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori individuati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia compresa nel calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Con riferimento agli interventi di incremento di efficienza energetica di cui al Titolo II, l'intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile ovvero il 30% in caso di multi-intervento. Tali percentuali possono essere incrementate:

- del 20 % in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
- del 15% in caso di interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Con riferimento agli interventi di produzione da fonti rinnovabile di cui al Titolo III, l'intensità degli incentivi riconosciuti non può superare il 45% dei costi ammissibili, fatti salvi gli incrementi del 20%, in caso di interventi realizzati da piccole imprese, e del 10%, in caso di interventi realizzati da medie imprese.

Si riepilogano, nelle seguenti tabelle, le intensità massima degli incentivi spettanti per gli interventi di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto.

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Interventi di efficienza energetica (Titolo II)	25 % intervento singolo 30⁶ % per multi-interventi		
Incremento per dimensione impresa	20 %	10%	-
Zone assistite lett. a)	15 %	15 %	15 %
Zone assistite lett. c)	5%	5%	5%
Miglioramento della prestazione energetica	15 %	15%	15%
Intensità massima	65 %	65%	60%

⁶ In caso di realizzazione di interventi II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica) l'intensità degli incentivi non deve superare il 30% dei costi ammissibili.

Tabella 11 - Intensità degli aiuti agli investimenti per interventi di cui al Titolo II

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili Titolo III	45%		
Incremento per dimensione impresa	20%	10%	-
Intensità massima	65%	55%	45%

Tabella 12 - Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili: Interventi Titolo III

Per determinare la dimensione dell'impresa, si applicano le previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di *microimprese, piccole e medie imprese*. Con la richiesta di accesso agli incentivi, l'impresa deve dichiarare, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, il proprio dimensionamento applicando i criteri di cui alla richiamata normativa.

Si ricorda che, ai sensi della richiamata Raccomandazione, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata a una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, devono essere presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 28 del Decreto, la spesa degli incentivi erogati ai sensi del Titolo V non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

4.3 Erogazione degli incentivi

Gli importi dell'incentivo sono erogati **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto**, che coincide con la data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al Decreto.

Per importi fino a 15.000 €, l'art. 11, comma 4 del Decreto prevede l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata.

Gli importi che superino tale soglia sono erogati in rate annuali costanti per la durata definita nella Tabella 1 di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto, che viene riportata in calce al presente paragrafo. In caso di multi-intervento, il numero delle rate è individuato quale valore massimo tra i valori delle rate dei singoli interventi di cui alla suddetta Tabella 1, distribuendo equamente tra esse la somma dell'incentivo totale spettante.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Decreto, in relazione agli interventi realizzati dalla PA e dagli ETS, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € quando optino per la procedura di accesso diretto.

Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € è possibile esclusivamente per gli interventi del Titolo III. Per tali soggetti, laddove vengano realizzati multi-intervento con combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell'ambito terziario) e del Titolo III, l'erogazione di incentivi di importo superiore a 15.000 € è effettuata con multi-rata e uniformata alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II.

Il GSE, all'accoglimento delle istanze di prenotazione, impegna a favore del Soggetto Responsabile richiedente la somma corrispondente all'incentivo massimo riconoscibile. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE rappresenta un impegno all'erogazione delle risorse, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Decreto.

L'importo dell'incentivo prenotato rappresenta un massimale e può essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

In caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto, laddove richiesta, l'erogazione dell'incentivo potrà avvenire mediante:

- una rata di acconto, richiesta dal Soggetto Responsabile con la comunicazione dell'avvio dei lavori;
- un'eventuale rata intermedia, che potrà essere richiesta al raggiungimento del 50% dell'importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento oggetto della prenotazione;
- una rata di saldo, richiesta dal Soggetto Responsabile alla conclusione dell'intervento, a seguito dell'invio dell'istanza di accesso diretto a rendicontazione (cd. post prenotazione).

L'erogazione delle suddette rate è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Si specifica che l'importo della rata in acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di 2 anni, è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella 12.

L'importo dell'eventuale rata intermedia è quantificato in funzione dell'incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell'acconto erogato e distribuendo uniformemente la restante quota spettante, in misura pari al 50%, tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

In particolare, ove espressamente previsto nelle fattispecie contrattuali di cui all'art. 14, comma 2, lettera b) (casi i., iii., iv.), la Pubblica Amministrazione o l'ETS può chiedere che le somme prenotate in proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si avvalga di una ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli importi erogati in acconto e dell'eventuale rata intermedia, è, inoltre, richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti. Il GSE mette a disposizione un modello contenente i requisiti minimi dell'obbligazione (vedi Allegato 2).

Si rinvia ai successivi paragrafi per le specifiche procedure relative alla richiesta di erogazione delle rate.

Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	5
Trasformazione "edifici a energia quasi zero"	5
Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	5
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	2

Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	5
sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	5

Tabella 13 - Durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento

4.4 Contingente annuo di spesa

Il Decreto prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a:

- 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche e gli ETS non economici, che includono 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare per la redazione delle diagnosi energetiche;
- 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di Soggetti privati, ivi incluse le imprese e gli ETS economici, a cui si applica il limite di 150 milioni di euro da poter riconoscere alle imprese secondo l'art. 28 del Decreto.

Nell'ambito del contingente di spesa annua cumulata previsto per le PA, il 50% dello stesso (200 milioni di euro), è riservato alla procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto. Decorso 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 200 milioni di euro di incentivi assegnati mediante prenotazione, oppure dal sessantesimo giorno successivo al raggiungimento dell'impegno di spesa complessivo di 400 milioni di euro, il GSE accetterà ulteriori richieste di prenotazione dell'incentivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei casi di rinunce e/o decadenze riferite a impegni di spesa oggetto di prenotazione, condizionando l'erogazione degli acconti e l'allocatione delle relative spese al ripristino del contingente dell'anno successivo.

Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di spesa annua cumulata dei 500 milioni di euro previsti per i privati, nonché di 150 milioni per le imprese, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste di accesso agli incentivi da parte, rispettivamente, di Soggetti privati e imprese.

Entro il limite complessivo di spesa annua cumulata dei 900 milioni di euro previsto dall'art. 3 del Decreto, i valori limite di spesa annua sopra indicati potranno essere rimodulati con Decreto della competente direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per tener conto dell'effettivo impegno di spesa registrato e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

L'impegno di spesa annua cumulata attribuito all'anno di riferimento "n" è rappresentato dalla somma delle rate annuali degli incentivi erogati e da erogare, secondo un criterio di cassa, relativamente all'anno di competenza "n". Gli impegni di spesa sono differenziati a seconda della tipologia di Soggetto Ammesso.

4.5 Cumulabilità

In via preliminare, si precisa che il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto:

1. non possono essere riconosciuti gli incentivi previsti dal Decreto agli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Per incentivo statale si intende qualsiasi contributo erogato direttamente da un'Amministrazione Centrale;
2. limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dalla stessa utilizzati, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
3. con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, la possibilità di cumulo degli incentivi concessi ai sensi del Decreto con gli incentivi per la condivisione dell'energia concessi ai sensi del Titolo II del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. DM CACER) è ammessa nei limiti dell'intensità di aiuto prevista dalle rispettive discipline, in particolare quella stabilita dall'articolo 6 del DM CACER.

Per gli incentivi riconosciuti alle imprese, trovano applicazione le specifiche previsioni di cui all'articolo 27 del Decreto, secondo cui gli incentivi concessi ai sensi del Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nei limiti delle intensità degli aiuti stabilite dal medesimo articolo e richiamate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Si precisa che, per le ESCO e per i soggetti privati in ambito di PPP e per le CER/configurazioni di autoconsumo, trovano applicazione i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.

Con l'istanza di accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire indicazione e dettagli rispetto agli eventuali ulteriori incentivi pubblici riconosciuti, tra cui, con riferimento particolare alle imprese, i codici COR degli altri incentivi pubblici registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) associati alla P.IVA o al codice fiscale del Soggetto Responsabile, con l'indicazione degli incentivi cumulabili o non cumulabili con il meccanismo di supporto di cui al Decreto. Il GSE verifica, anche mediante la consultazione del RNA e del SIAN, il rispetto di quanto previsto dal Decreto in termini di cumulabilità.

Per "intensità massima degli aiuti" si intende l'importo dell'incentivo espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili, come dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini della valutazione del dimensionamento dell'impresa, come già precisato, si applicano le previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità previsti all'art. 17 del Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all'art. 27 del Decreto, rivolte alle imprese e agli ETS economici, il Soggetto Responsabile deve indicare sul Portaltermico il cofinanziamento con altri incentivi pubblici e/o altri aiuti di Stato per la realizzazione degli interventi.

4.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi

L'incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973. Inoltre, in quanto contributo privo dell'elemento sinallagmatico, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. e conseguentemente non vi è obbligo di emissione di fattura.

4.7 Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività

Ai fini della copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate al riconoscimento degli incentivi svolte dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo calcolato in misura pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, con un massimale pari a 250 € di imponibile. Tale corrispettivo è trattenuto dal pagamento dell'incentivo.

Qualora sia previsto il pagamento rateizzato, il contributo è trattenuto sulla prima rata e, in caso di mancata capienza, su quella successiva.

Il GSE rende disponibile a ciascun Soggetto Beneficiario la fattura relativa ai corrispettivi a copertura dei costi del GSE, i cui importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto beneficiario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul Portaltermico.

4.8 Controlli e accertamenti antimafia

Il GSE, nel rispetto della vigente normativa antimafia di cui all' art. 99, comma 2-bis, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia), ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, dalle Prefetture, l'informativa liberatoria antimafia per tutti gli Operatori con i quali stipuli convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000.

Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

Al fine di richiedere la documentazione alle Prefetture competenti, il GSE acquisisce dagli Operatori, che sono tenuti a adoperare esclusivamente tramite il portale informatico "Area Clienti", Sezione "Documentazione Antimafia", la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui, l'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi del Conto Termico.

Si ricorda, infine, che l'informativa liberatoria antimafia ha una validità di dodici mesi a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture, salvo che non ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, è onere dell'Operatore inviare una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

Gli accertamenti antimafia richiamati sono effettuati nei confronti del Soggetto Responsabile, nonché nei confronti dei soggetti mandatarî che agiscono nell'ambito dello strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

5 PROCEDURA PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

5.1 Invio dell'istanza di accesso

L'istanza di accesso agli incentivi può essere presentata esclusivamente adoperando l'apposito Portale, cd. Portaltermico presente sul sito istituzionale del GSE.

A tal fine, il Soggetto Responsabile che intenda presentare istanza è tenuto preliminarmente a registrarsi, secondo le modalità ivi indicate, sul portale dell'Area Clienti presente sul sito istituzionale del GSE. Si specifica che tale registrazione nell'Area Clienti deve essere effettuata anche dall'eventuale soggetto delegato che opera per conto del Soggetto Responsabile e dal soggetto che svolge il ruolo di mandatario all'incasso⁷.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile risulti già registrato all'Area Clienti del GSE è necessario che quest'ultimo fornisca un codice PIN al soggetto delegato per consentirgli di operare per suo conto. Il codice PIN può essere inviato all'indirizzo e-mail del Soggetto Responsabile registrato in Area Clienti.

Effettuate tali operazioni di registrazione, il Soggetto Responsabile deve selezionare il servizio "Conto Termico 3.0" per accedere al portale informatico per la trasmissione della richiesta di accesso agli incentivi.

Sulla base dei dati dichiarati in fase di compilazione, il Portaltermico effettua in automatico il calcolo degli incentivi potenzialmente riconoscibili in relazione a ciascuno degli interventi indicati nell'istanza. Si precisa che l'importo risultante dal calcolo in parola potrebbe essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ridefinito all'esito dell'istruttoria effettuata dal GSE.

Dopo aver allegato sul Portaltermico la documentazione necessaria, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi recanti le modalità di "Accesso Diretto" e "Prenotazione", e aver verificato e confermato la correttezza dei dati dichiarati, il Portaltermico rende disponibile al soggetto richiedente la **"Richiesta di concessione degli incentivi"** (*fac-simile* in Allegato 2, modelli 1 e 2), precompilata con i dati indicati in precedenza, comprendente le condizioni contrattuali (scheda-contratto), la tabella recante l'importo indicativo degli incentivi riconoscibili, la durata dell'incentivazione e l'eventuale indicazione del numero di rate con cui saranno erogati gli incentivi.

Il Soggetto Responsabile richiedente deve stampare e sottoscrivere il documento, anche nelle sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, e caricarla in formato digitale sul Portaltermico corredandola con copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

In caso di multi-intervento,⁸ sono riportati gli importi indicativamente spettanti per intervento, l'eventuale indicazione del numero di rate con cui sono erogati gli incentivi e l'importo totale annuo previsto a titolo di erogazione in favore del Soggetto Responsabile.

Dopo la trasmissione della richiesta, all'istanza è associato un codice richiesta alfa-numerico ed è rilasciata al Soggetto Responsabile dal Portaltermico una ricevuta attestante la ricezione dell'istanza.

Si precisa, infine, che, con l'invio dell'istanza e la relativa sottoscrizione delle condizioni contrattuali, queste ultime si intendono integralmente accettate e costituiscono, agli effetti, la scheda-contratto che, in caso di

⁷ In fase di registrazione del soggetto che svolge il ruolo di mandatario è necessario selezionare nella sezione "Tipo Operatore" la seguente informazione: "Mandatario Conto Termico".

⁸ Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell'ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda "multi-intervento"). L'ammontare dell'incentivo spettante è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi, costituisce parte integrante della lettera di ammissione agli incentivi **recante gli importi degli incentivi riconosciuti in esito al procedimento condotto**.

Non sono ammessi diversi sistemi di calcolo degli incentivi rispetto a quelli previsti all'Allegato 2 del Decreto. Si precisa che i *dati e/o informazioni da parte del Soggetto Responsabile o del Soggetto Delegato in fase di caricamento dei dati, sono funzionali alla determinazione automatica del contributo nel Portaltermico. Eventuali errori rispetto ai dati e/o alle informazioni indicati nella richiesta potranno essere oggetto di correzione da parte del GSE, anche mediante richieste di integrazione, ai fini della rimodulazione dell'incentivo da erogare.*

Condizioni d'uso dell'Area Clienti GSE

Le credenziali personali di accesso (PIN e/o OTP della MFA⁹) sono strettamente personali. Gli Utenti e il Soggetto Responsabile sono tenuti a conservare le credenziali con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Nel caso delle imprese si ricorda che l'invio dell'istanza deve essere effettuata con il medesimo codice richiesta assegnato nell'ambito della "richiesta preliminare di accesso agli incentivi".

Per multi-intervento, si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera cc), *"la realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto), progettati e pianificati come un unico progetto"*. Pertanto, nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell'ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda **"multi-intervento"**).

In tale ipotesi, la data di conclusione dell'intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell'ultimo intervento realizzato.

5.2 Procedimento di accesso

Il procedimento di accesso si avvia alla data di ricezione dell'istanza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (nel seguito, Legge 241/90) e si conclude, al netto dell'eventuale sospensione dei termini, entro 60 giorni.

⁹ MFA: l'Autenticazione Multifattoriale per l'accesso all'Area Clienti GSE che prevede la ricezione immediata del codice OTP (One Time Password) per garantire un accesso sicuro

In caso di interventi che presentino livelli di complessità tali¹⁰ da richiedere tempi di istruttoria superiori, il GSE ne darà comunicazione al Soggetto Responsabile, specificando il termine per la conclusione del procedimento che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni.

Si precisa che laddove l'istanza di accesso diretto sia presentata oltre il termine di 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero oltre i 90 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la relativa scheda-domanda, la stessa è dichiarata inammissibile. Sono, inoltre, considerate inammissibili le richieste di incentivo pervenute adoperando strumenti diversi dal Portaltermico.

Si precisa che il GSE non potrà procedere alla valutazione delle istanze che non siano inviate e che risultano sul Portaltermico nello stato con dicitura "Non inviata". Sono improcedibili le istanze carenti delle condizioni di ammissione e dei requisiti previsti dal Decreto

Qualora, nell'ambito dell'istruttoria, si rendano necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di richiedere le dovute integrazioni o chiarimenti, eventualmente anche alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, con conseguente sospensione dei termini del procedimento in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990 ss.mm.ii..

Si precisa che l'eventuale svolgimento, da parte del GSE, di verifiche mediante sopralluogo sospende il termine del procedimento per l'accesso agli incentivi ovvero del procedimento volto ad accertare la sussistenza dei requisiti a fronte di modifiche.

Il Soggetto Responsabile che intenda rinunciare alla richiesta degli incentivi già presentata, deve comunicarlo tramite la relativa funzionalità disponibile sul Portaltermico, ovvero, ove non disponibile, tramite PEC o raccomandata A/R, specificando nell'oggetto il "*Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – rinuncia agli incentivi*" da trasmettere:

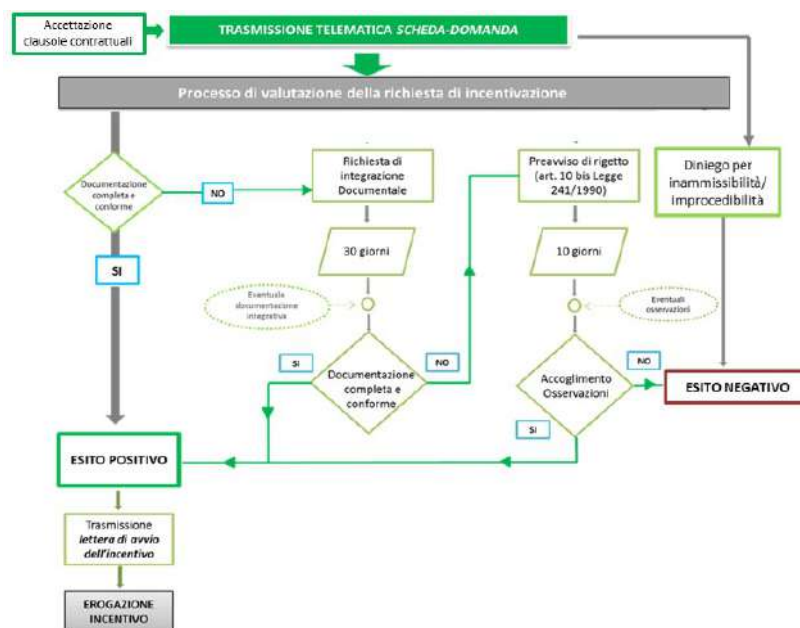
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo e mail: info@pec.gse.it;
- mediante posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

5.3 Iter di valutazione della richiesta

Il procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi prevede la verifica tecnico-amministrativa dei dati e delle informazioni inerenti all'intervento realizzato fornite dal Soggetto Responsabile attraverso il Portaltermico. Il GSE effettua la valutazione dei requisiti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle presenti Regole Applicative e dal quadro normativo in vigore.

¹⁰ Es. Interventi di trasformazione di edifici esistenti in nzeb -II.D o altri interventi che prevedano acquisizioni di dati tramite altri Portali di qualifica del GSE

Figura 21 - Schema del procedimento di valutazione della richiesta di incentivazione e del rilascio degli incentivi



Poiché la valutazione della richiesta di accesso agli incentivi operata dal GSE prevede un procedimento istruttorio unico, nel caso di multi-intervento, qualora anche per un solo intervento si rilevino delle non conformità, l'intero procedimento verrà sospeso.

5.4 Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio

Laddove la documentazione tecnica e/o amministrativa allegata dal Soggetto Responsabile alla richiesta di accesso all'incentivo risulti carente o non conforme a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, il GSE trasmette al Soggetto Responsabile una richiesta d'integrazione documentale/interlocutorio, nella quale vengono richieste le informazioni e/o i documenti integrativi necessari al fine del completamento dell'istruttoria.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare l'integrazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, utilizzando l'apposita sezione del Portaltermico ("carica dati").

5.5 Preavviso di rigetto

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90, qualora nell'ambito dell'istruttoria, la documentazione trasmessa dal Soggetto Responsabile risulti essere incompleta, carente o difforme a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 (preavviso di rigetto). Con la comunicazione del preavviso di rigetto, il GSE assegna al Soggetto Responsabile un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della

comunicazione, il Soggetto Responsabile può presentare, utilizzando l'apposita sezione del Porta/termico, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti a supporto.

Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento. In caso di accoglimento parziale o di mancato accoglimento delle suddette osservazioni presentate dal Soggetto Responsabile, nel provvedimento il GSE indica le ragioni del mancato accoglimento.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90, laddove il Soggetto Responsabile non trasmetta le proprie osservazioni, il GSE conclude il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso.

5.6 Comunicazioni dell'esito della valutazione

A conclusione del processo di valutazione dell'istanza, il GSE comunica al Soggetto Responsabile:

1. in caso di esito positivo dell'istruttoria di valutazione, l'accoglimento integrale o parziale della richiesta, recante l'indicazione dell'importo degli incentivi riconosciuti;
2. in caso di esito negativo dell'istruttoria di valutazione, il rigetto dell'istanza per carenza dei requisiti previsti dal Decreto.

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE comunica al Soggetto Responsabile la lettera di "avvio incentivo", notificandola all'indirizzo indicato a sistema dal Soggetto Responsabile e rendendola disponibile sul Porta/termico. Nel caso in cui l'accoglimento discenda dalle osservazioni trasmesse dal Soggetto Responsabile in relazione alla comunicazione di un preavviso di rigetto da parte del GSE, il relativo provvedimento di accoglimento è inviato, mediante PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo comunicato dal Soggetto Responsabile.

La stipula delle condizioni contrattuali, finalizzate all'erogazione dell'incentivo, si intendono sottoscritte in fase di trasmissione dell'istanza e perfezionate con la trasmissione della lettera di avvio incentivo da parte del GSE al Soggetto Responsabile.

In caso di rigetto il provvedimento sarà trasmesso dal GSE, a mezzo PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo comunicato, sulla base della modalità indicata dal Soggetto Responsabile in fase di compilazione della richiesta di accesso agli incentivi.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE eventuali modifiche dei recapiti indicati nella richiesta di accesso agli incentivi.

Alla data di ricezione del provvedimento di accoglimento da parte del Soggetto Responsabile, si perfeziona la scheda-contratto e le relative condizioni contrattuali produrranno i propri effetti per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi dalla data di erogazione degli incentivi (ovvero del pagamento dell'ultima rata degli incentivi riconosciuti) da parte del GSE.

6 MODALITA' ACCESSO DIRETTO

Per poter presentare richiesta di accesso diretto mediante il Portaltermico, il Soggetto Responsabile è tenuto, preliminarmente, a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti.

6.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

Il Soggetto Responsabile inserisce sul Porta/termico tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull'edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi. Inseriti tali dati, il Porta/termico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta di accesso agli incentivi.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare sul Porta/termico:

- a) **documentazione specifica per ogni tipologia di intervento**, così come indicato nei rispettivi paragrafi degli interventi;
- b) **fatture e ulteriore documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati** (quali, a titolo esemplificativo: ricevute dei bonifici, mandati di pagamento, ricevute dei pagamenti effettuati con carta di credito) così come meglio dettagliato al successivo Capitolo 12;
- c) **visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento**, per interventi realizzati:
 - su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, utilizzati da essi direttamente o indirettamente da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale;
 - su edifici pubblici, adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio Sanitario Nazionale;
 - su edifici ricadenti nell'ambito terziario, i cui Soggetti Ammessi siano soggetti privati e "ETS economici".

Inoltre, nei casi di seguito descritti, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare sul Porta/termico anche i seguenti documenti:¹¹

- a) nel caso in cui il Soggetto Responsabile intenda delegare un soggetto terzo a operare sul Porta/termico in proprio nome e per proprio conto, copia di apposita **delega**, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità in corso di validità di entrambi sottoscrittori (cfr. Allegato 2);
- b) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una EScO che opera in nome e per conto di una PA, di un ETS o di un Soggetto privato, **copia del relativo contratto di rendimento energetico o di servizio energia**, corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.lgs. 102/2014 o dall'Allegato 2 del D.lgs. 115/08 da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all'art. 5 del Decreto), in conformità ai modelli previsti nell'Allegato 2 delle presenti Regole;
- c) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato che opera in nome e per conto di una PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico privato, **copia del contratto di PPP**, conforme ai requisiti minimi indicati al paragrafo 12.12.4, unitamente al progetto esecutivo, al PEF, al piano dei

¹¹ Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali [...] – Art. 18 del Decreto.

pagamenti e alla dichiarazione della suddivisione delle spese ammissibili indicati al precedente paragrafo 3.5.3;

- d) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una comunità energetica rinnovabile (“CER”) o una configurazione di autoconsumo (“gruppo di autoconsumo”) di cui il Soggetto Ammesso sia membro o socio, lo Statuto e/o l’atto costitutivo della CER o il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel “gruppo di autoconsumo”, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.5.4.

Come previsto dall’art. 14 del Decreto, la Pubblica Amministrazione può richiedere direttamente l’accesso agli incentivi, qualificandosi direttamente come Soggetto Responsabile.

In tali casi, laddove gli stessi sia stato stipulato un contratto EPC con una ESCO, la Pubblica Amministrazione/ETS non economico dovrà allegare:

- la documentazione idonea a dimostrazione delle spese sostenute dalla ESCO, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto e le fatture e i mandati di pagamento/ricevute di bonifico pagati fino al momento dell’invio della richiesta di incentivo.

Si precisa che, dalla documentazione trasmessa, deve risultare che l’incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell’utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce sulla determinazione del canone in capo alla PA/ETS non economico nell’ambito del contratto EPC.

Si precisa che la PA si può configurare direttamente come Soggetto Responsabile, qualora abbia stipulato un contratto di PPP avente ad oggetto interventi riconducibili al Titolo II e III del Decreto. In tale fattispecie, la PA dovrà trasmettere il set documentale indicato al paragrafo 3.5.3 al quale si rinvia interamente.

6.2 - FASE 2 - invio dell’istanza

Dopo aver caricato la documentazione richiesta, il Soggetto Responsabile visualizza e verifica la scheda tecnica recante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il *Porta/termico*.¹²

Successivamente alla conferma dei dati da parte del Soggetto Responsabile, il Portale rende disponibile allo stesso la **“Richiesta di concessione degli incentivi”** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata con i dati indicati, comprensiva delle condizioni contrattuali (scheda-contratto) e della tabella recante l’importo indicativo degli incentivi.

La richiesta dovrà essere stampata, sottoscritta dal Soggetto Responsabile e caricata sul *Porta/termico*, unitamente alla **copia di un documento d’identità** in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso in cui vengano apportate manualmente modifiche integrazioni e/o alterazioni alla richiesta di concessione degli incentivi, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l’applicazione informatica, la richiesta sarà dichiarata inammissibile.

¹² Si segnala che a seguito della conferma i dati inseriti non saranno più modificabili.

6.3 - FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali

L'invio della richiesta avvia il relativo procedimento di valutazione, nel quale il GSE valuta, richiedendo eventualmente integrazioni al Soggetto Responsabile, la rispondenza della richiesta alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti del Decreto e delle presenti Regole Applicative.

6.4 - FASE 4 - erogazione degli incentivi

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE eroga, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, degli importi dell'incentivo calcolato su base annuale, secondo quanto previsto alla tabella dell'art. 11, comma 3, del Decreto, con la ripartizione nelle rate annuali allegata al provvedimento di ammissione agli incentivi, ovvero con un'unica rata nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a 15.000 euro.

Gli importi dell'incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l'ammontare dell'incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

La prima rata dell'incentivo sarà erogata entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade l'attivazione del contratto, corrispondente con la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Per gli interventi realizzati dalla PA e dagli "ETS non economici", anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 €. Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € esclusivamente per gli interventi del Titolo III.

Per le ulteriori puntualizzazioni sulle modalità di erogazione degli incentivi si rimanda ai paragrafi 4.3 e 4.7 delle presenti Regole Applicative.

6.5 Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori con potenza termica utile nominale fino a 35 kW e di sistemi solari/collettori solari la cui superficie solare lorda sia fino a 50 m² i cui componenti installati siano compresi nel Catalogo degli apparecchi pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

Per lo specifico intervento di "installazione di microcogeneratori alimentati a fonti rinnovabili", la soglia per l'inserimento del microcogeneratore nel Catalogo apparecchi è da intendersi la potenza elettrica nominale < 50 kW_e, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al paragrafo 3.8 dell'Allegato 1 del Decreto.

Si precisa, infine, che con riferimento all'intervento di "installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici" di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), per l'inserimento nel Catalogo Apparecchi non sono previsti limiti di soglia.

Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti del Decreto
II.G	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Art. 5, comma 1, lettera g)
III.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera a)
III. B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera b)
III.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera c)
III.D	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare lorda fino a 50 m ²)	Art. 8, comma 2, lettera d)
III.E	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	Art. 8, comma 2, lettera e)
III.G	Sostituzione funzionale/totale/parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate a fonti rinnovabili (con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW _e)	Art. 8, comma 2, lettera g)

Il Soggetto Responsabile, attraverso il Portaltermico, può accedere al Catalogo degli apparecchi domestici, un elenco pubblico che viene aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, conformi ai requisiti tecnici previsti dal Decreto 7 agosto 2025.

Il popolamento del Catalogo sarà effettuato a cura del GSE, in applicazione dei criteri definiti dal Decreto e secondo modalità descritte su uno specifico Manuale e/o comunicazioni pubblicate dal GSE sul proprio sito istituzionale. Il Manuale sarà pubblicato sul sito web del GSE e sarà aggiornato in funzione delle eventuali modificazioni delle modalità di implementazione che il GSE adotterà in funzione dello sviluppo della tecnologia o in allineamento con la qualifica degli apparecchi in capo al GSE nell'ambito di ulteriori meccanismi incentivanti/censimenti di cui il GSE risulti il soggetto gestore.

Le procedure di presentazione delle istanze di incentivi relative ad apparecchi compresi nel Catalogo, previa precompilazione del campo dedicato della scheda-domanda sul Portaltermico, saranno sottoposte ad iter semplificato dal momento che la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, pertanto, dovrà caricare sul Portaltermico i dati previsti dal paragrafo 6.2, ad eccezione dei dati tecnici riferiti all'apparecchio installato, i quali saranno inseriti automaticamente sulla base dell'apparecchio selezionato dal Catalogo. Inoltre, non dovrà essere inviata la documentazione rilasciata dal produttore o da un ente terzo relativa alla certificazione di conformità del prodotto ai parametri del Decreto, poiché già in possesso del GSE, né l'asseverazione di fine lavori che per questo tipo di interventi è resa dall'autodichiarazione rilasciata dal Soggetto Responsabile al momento dell'invio della scheda-domanda.

7 MODALITA' DI ACCESSO MEDIANTE PRENOTAZIONE

Per poter presentare la richiesta di accesso mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi, preliminarmente, sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti.

Nel presente Capitolo saranno descritte le modalità con cui richiedere l'accesso agli incentivi mediante prenotazione. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, può prenotare gli incentivi la Pubblica Amministrazione o un ETS, in relazione agli interventi per i quali il Decreto prevede l'assimilazione alla PA, secondo quanto richiamato al precedente paragrafo 3.3, direttamente o avvalendosi della ESCO che agisce per suo conto come Soggetto Responsabile.

Pertanto, il Soggetto Responsabile può essere una PA, un ETS ovvero una ESCO o altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4.1.2.

Sul punto, si precisa che, anche per gli investimenti in cui sia coinvolto un soggetto terzo finanziatore (es., un istituto bancario), la richiesta di accesso dovrà essere presentata al GSE comunque dal Soggetto Responsabile, come sopra individuato nella PA, ETS ovvero ESCO o altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto.

7.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

Il Soggetto Responsabile¹³ carica sul Portaltermico tutti i dati necessari alla prenotazione dell'incentivo, tra cui quelli relativi al sistema edificio-impianto e alla tipologia di intervento che si intende realizzare. Inseriti tali dati, il Portaltermico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d'incentivo.

Il Soggetto Responsabile deve caricare i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione delle spese da sostenere** (vedi Allegato 2);
- b) documentazione specifica in funzione della casistica di prenotazione per il quale il Soggetto Responsabile sta trasmettendo la richiesta di prenotazione, come nel seguito descritto;
- c) laddove il Soggetto Responsabile intenda delegare terzi a operare in proprio nome e per proprio conto sul Portale, specifica **delega** rilasciata al Soggetto Delegato (Allegato 2) completa di sottoscrizione e di documento di identità in corso di validità del soggetto delegante;
- d) **visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento** per interventi realizzati:
 - **su edifici di proprietà di Comuni** con popolazione fino a 15.000 abitanti, **utilizzati da essi direttamente o da soggetti terzi**, purchè non riconducibili ad imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale;
 - **su edifici pubblici, adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto, la scheda-domanda firmata dal Soggetto Responsabile, redatta in conformità al Modello 2, dovrà contenere l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo della Pubblica Amministrazione precedentemente richiamati.

¹³ Nel caso in cui il SR sia una ESCO o un altro Soggetto abilitato di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, la richiesta a preventivo deve essere inoltrata dalla ESCO stessa o altro Soggetto abilitato.

I dati inseriti nell'ambito della procedura di prenotazione permetteranno al GSE di determinare l'incentivo massimo erogabile a consuntivo (c.d. massimale a preventivo). Al riguardo, si precisa che:

- qualora l'importo dell'incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti essere superiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo definito a preventivo;
- qualora l'importo dell'incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti inferiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo a consuntivo.

L'accoglimento della richiesta di accesso mediante prenotazione costituisce un impegno in capo al GSE all'erogazione della somma massimale a preventivo. Resta fermo, ai fini dell'erogazione il rispetto delle condizioni previste dal Decreto e del massimale a preventivo erogabile come precedentemente descritto.

Documentazione specifica da allegare per tipologia di richiesta di prenotazione e Soggetto Responsabile

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una Pubblica Amministrazione: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso mediante prenotazione previsti dall'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, dovranno essere caricati su Porta/termico, in fase di invio dell'istanza:¹⁴

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, unitamente all'atto amministrativo o un atto di impegno della PA all'esecuzione di uno degli interventi prescritti dalla diagnosi. Laddove la PA si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrare le spese che sostiene la ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile;
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC** che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, **o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati o un contratto di PPP che rispetti i requisiti di cui paragrafo 12.12.4**, da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico nell'ambito del contratto stipulato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa inoltre che, dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.:** il provvedimento di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo, unitamente al verbale di consegna lavori predisposto dal direttore dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un ETS: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, dovranno essere caricati su Porta/termico, in fase di invio dell'istanza:

¹⁴ Nell'elencazione, si prenderanno in considerazione le fattispecie e la numerazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, **unitamente alla delibera dell'organo competente** in relazione alla tipologia di intervento ed in conformità con lo statuto dell'ETS attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Laddove l'ETS si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati** da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico nell'ambito del contratto stipulato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.:** atto o delibera dell'organo competente, idonea documentazione atta ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'intervento.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO, in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso ii.: copia del contratto di rendimento energetico (EPC)** tra la ESCO e la Pubblica Amministrazione/ETS integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, che rispetti i requisiti previsti al Capitolo 12 delle presenti Regole, unitamente alla dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di rendimento energetico (EPC) di cui all'allegato 8 del Decreto legislativo 102/2014.

In tale ipotesi, a garanzia dell'erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti, redatta secondo il modello 17 indicato nell'Allegato 2. In assenza, l'istanza verrà considerata improcedibile;

- **caso iv.: provvedimento o altro atto amministrativo di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori** secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, unitamente al contratto di **rendimento energetico (EPC)** tra ESCO e Pubblica Amministrazione/ETS che rispetti i requisiti previsti al Capitolo 12 delle presenti Regole.

Per tutte le fattispecie richiamate, laddove il Soggetto Responsabile sia una ESCO, deve essere sempre trasmessa la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un altro soggetto pubblico di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Decreto, in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, unitamente all'atto amministrativo o un atto di impegno della PA all'esecuzione di uno degli interventi prescritti dalla diagnosi. Laddove la PA si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC** che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, **o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati (o un contratto di PPP)** da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico in caso di altro contratto di fornitura o di contratto PPP ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.:** provvedimento o un altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo, unitamente al verbale di consegna lavori predisposto dal direttore dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato nell'ambito di forme di PPP: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.:** documento di diagnosi energetica eseguita secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, e il contratto di PPP che rispetti i requisiti di cui al paragrafo 12.12.4, sottoscritto tra il soggetto privato e la PA;
- **caso iv.:** provvedimento o un altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36., unitamente al contratto di PPP sottoscritto tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione che rispetti i requisiti di cui al paragrafo 12.12.4 delle presenti Regole.

Per tutte le casistiche richiamate in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato che agisce nell'ambito di contratto di PPP, deve essere sempre trasmessa, in aggiunta al contratto di PPP, la documentazione indicata al paragrafo 3.5.3. al quale si rinvia.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una CER o una configurazione di autoconsumo di cui la PA/ETS risultino membri: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.:** documento di diagnosi energetica, eseguita secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto;
- **caso iv.:** provvedimento o altro atto amministrativo di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori, nonché eventuale ulteriore idonea documentazione ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'intervento.

Per tutte le casistiche richiamate in cui il Soggetto Responsabile sia una CER o una configurazione di autoconsumo dovranno essere, inoltre, trasmessi alternativamente:

- lo Statuto e/o l'atto costitutivo della CER, redatto conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.5.4.1, al quale si rinvia interamente;
- il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo, in conformità a quanto indicato al paragrafo 3.5.4.2, al quale si rinvia interamente.

Obbligazione solidale tra le parti

Nel caso in cui i Soggetti Ammessi, Pubblica Amministrazione o ETS, abbiano richiesto l'accesso agli incentivi mediante prenotazione avvalendosi di uno dei Soggetti Responsabili previsti dall'art. 13, comma 1, del Decreto, gli stessi sono tenuti a sottoscrivere con il Soggetto Responsabile una formale obbligazione solidale a garanzia dell'erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, come previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto, **per le richieste di accesso mediante prenotazione trasmesse secondo la modalità di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), punti ii., iii., iv., del Decreto, dovrà essere allegata diagnosi energetica**, redatta in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, per gli interventi II.A e II. D e per gli interventi II.B, II.C e III. A- III.G da realizzare su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW. Per gli altri interventi (nello specifico II.E, II.F, II.G, II.H e interventi II.B, II.C, III.A-III.G su edifici con potenza dell'impianto inferiore a 200 kW), la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo di incentivazione.

Per lo specifico intervento II.D, la richiesta di concessione dell'incentivo deve essere sempre corredata da diagnosi energetica, relazione tecnica progettuale (inclusiva degli elaborati grafici *ante-operam* e *post-operam* dell'edificio oggetto di intervento) e da *facsimile* di attestato di prestazione energetica *post-operam* recante la classificazione dell'edificio *nzeb*. In caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, la relazione tecnica dovrà riportare anche una tabella riepilogativa delle volumetrie *ante-operam* e *post-operam*.

Si ricorda, infine, che in fase di trasmissione della richiesta il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare, sul Porta/termico, gli ulteriori incentivi, contributi e finanziamenti pubblici comunque denominati previsti, in aggiunta al Conto Termico, al fine dell'accertamento del rispetto della cumulabilità di cui all'art. 17 del Decreto.

Interventi da realizzare su edifici interessati da eventi di calamità naturale.

Per gli interventi da realizzare su edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di inviare la Diagnosi energetica, per l'accertamento del possesso dei requisiti per accedere agli incentivi occorrerà allegare il progetto esecutivo contenente:

- a) una relazione tecnica progettuale atta a dimostrare la realizzazione dei singoli interventi oggetto della richiesta, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto;
- b) un provvedimento o un altro atto amministrativo di impegno dell'amministrazione a realizzare l'intervento oggetto della richiesta.

7.2 - FASE 2 - invio dell'istanza a prenotazione

Il Soggetto Responsabile visualizza e verifica il riepilogo dei dati inseriti, confermandone il contenuto tramite il *Porta/termico*.¹⁵ Il Portale rende disponibile la **Richiesta di prenotazione degli incentivi** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile o dal Soggetto dallo stesso espressamente delegato, comprensiva delle condizioni contrattuali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi. Il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare e sottoscrivere la Richiesta, ivi incluse le sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, caricarla sul *Porta/termico*, unitamente alla **copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore**.

L'istanza si intende perfezionata al momento dell'invio tramite Portale della richiamata documentazione.

Si precisa che con l'invio dell'istanza, le condizioni contrattuali, una volta sottoscritte, si intendono integralmente accettate. Attraverso il provvedimento di ammissione agli incentivi, saranno comunicati gli importi riconosciuti a titolo di massimale a preventivo, determinati nell'ambito del procedimento di valutazione condotto dal GSE.

7.3 - FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali

Una volta ricevuta la richiesta di accesso, il GSE avvia il relativo procedimento di valutazione, secondo le modalità indicate al precedente Capitolo 5.

Qualora ricorrano tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta, il GSE rende disponibile al Soggetto Responsabile, tramite Portale, il provvedimento recante l'ammissione della prenotazione dell'incentivo, nell'ambito del quale è riportato, in particolare, l'importo massimale degli incentivi e l'eventuale ripartizione in rate.

In tale fase, si intende perfezionata la scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali, la cui efficacia decorre dalla data di invio, da parte del GSE al Soggetto Responsabile, del provvedimento di ammissione agli incentivi e che risulta, altresì, integrata con gli importi effettivi da riconoscersi, quantificati all'esito dell'istruttoria condotta dal GSE.

Con l'accoglimento della richiesta di prenotazione, il GSE procede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

¹⁵ Dopo la conferma, i dati inseriti non saranno più modificabili.

L'erogazione dell'incentivo spettante potrà avvenire, su richiesta del Soggetto Responsabile, mediante l'erogazione di una rata di acconto, di un'eventuale rata intermedia e del saldo, che saranno erogate, rispettivamente, nella fase di avvio/stato avanzamento/conclusione lavori, secondo le modalità descritte nel paragrafo 7.5 "Erogazione degli incentivi".

7.4 - FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori

Riguardo alle tempistiche che il Soggetto Responsabile, ammesso a prenotazione, deve rispettare ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del Decreto, **a pena di esclusione dagli incentivi e del venir meno dell'impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse**, si distinguono i tre casi previsti:

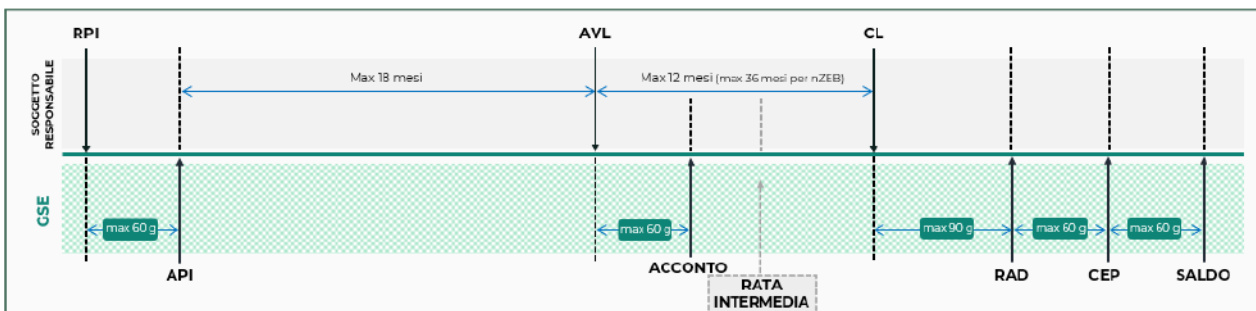
Caso i: presenza di una diagnosi energetica e di un atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica – Art. 14, comma 2, lettera b) punto i:

- ✓ **entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE**, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il **Porta/termico**, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto, allegando alla stessa:
 - la documentazione attestante **l'avvenuta assegnazione dei lavori** degli interventi oggetto della scheda-domanda, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
 - verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

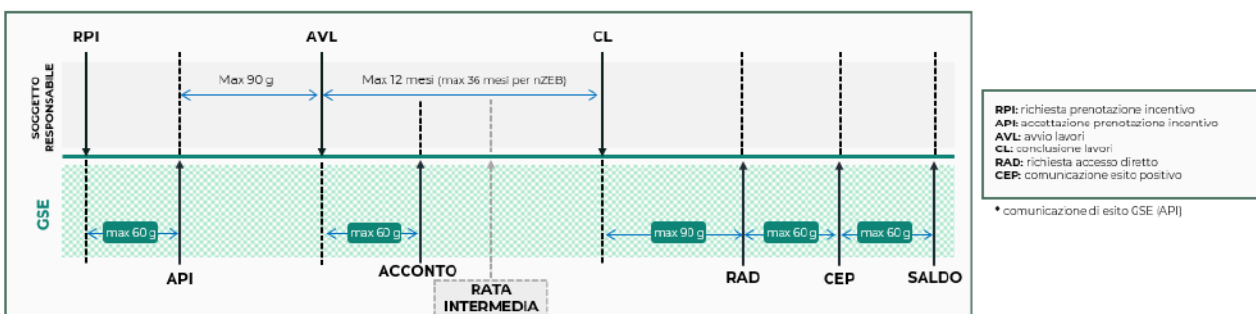
Casi ii., iii., iv., presenza di contratto di rendimento energetico (*energy performance contract* EPC) con la EScO o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi o un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori Art. 14, comma 2, lettera b) punti ii., iii., iv:

- ✓ **entro 90 giorni dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE**, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il **Porta/termico**, la dichiarazione sostitutiva di atto

PRENOTAZIONE CASO I.



PRENOTAZIONE CASO II. III. e IV



di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto.

Richiesta di accesso tramite prenotazione trasmessa dagli Uffici speciali per la ricostruzione: disposizioni dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. DL Energia)

Per le richieste di prenotazione ricadenti nell'ambito di applicazione del c.d. DL Energia, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 *quinquies*, comma 3, del predetto DL Energia, il Soggetto Responsabile deve rispettare, a pena di esclusione dagli incentivi, le seguenti tempistiche previste dall'art. 14, comma 3, lett. c), del Decreto:

- a) **entro 18 mesi** dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il *Porta/termico*, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto, allegando la documentazione attestante **l'avvenuta assegnazione dei lavori (ASL)** oggetto della scheda-domanda, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori- secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) **entro i successivi 48 mesi** decorrenti dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione attestante l'avvio dei lavori, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il *Porta/termico*, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la **conclusione dei lavori (CL)** di realizzazione dell'intervento previsto.

7.5 - FASE 5 - erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni o gli "ETS" secondo quanto richiamato al precedente paragrafo 3.3, in caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di EScO o gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto, potranno richiedere che l'incentivo prenotato sia erogato mediante:

- una rata di acconto, al momento di comunicazione degli adempimenti di avvio dei lavori;
- una rata di saldo alla conclusione dell'intervento, a seguito della trasmissione dell'istanza di accesso diretto (c.d. post prenotazione).

È prevista l'erogazione di una eventuale rata intermedia, successiva all'avvio lavori, previa dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori e su specifica richiesta del Soggetto Responsabile.

Rata di acconto

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori, il GSE effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione ricevuta e, qualora ne ricorrano i presupposti, rende disponibile al Soggetto Responsabile il provvedimento di ammissione agli incentivi, finalizzato all'erogazione della rata di **acconto** per un ammontare pari:

- ai due quinti dell'incentivo prenotato, se la durata dell'incentivo per gli interventi è di 5 anni;
- al 50% dell'incentivo prenotato, nel caso in cui la durata prevista dell'incentivo è pari a 2 anni.

Si precisa, infine, che l'importo da erogare in acconto sarà calcolato sulla base dell'importo di aggiudicazione dei lavori rilevato sul contratto inviato e/o sulla determina di assegnazione lavori. Al riguardo, si precisa che:

- qualora l'importo contrattualizzato risulti essere **superiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, la rata di acconto sarà determinato sulla base dell'importo definito a preventivo;

- qualora l'importo contrattualizzato risulti **inferiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo determinato sulla base dell'importo contrattualizzato.

Rata intermedia

Il Soggetto Responsabile potrà beneficiare della "rata intermedia" al raggiungimento **del 50%** dell'importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento/i oggetto della prenotazione, previa specifica richiesta di erogazione effettuata esclusivamente tramite il Portaltermico, accedendo con il codice identificativo richiesta della prenotazione accolta. In fase di caricamento il Soggetto Responsabile dovrà:

- confermare tutte le informazioni inserite in fase di richiesta di ammissione;
- trasmettere la documentazione contabile (Stato di avanzamento lavori (SAL) e/o Registro di contabilità) attestante la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi rappresentanti almeno il 50% della spesa ammissibile dichiarata.

Alla ricezione della richiesta di contributo "rata intermedia", il GSE avvia il procedimento di valutazione, secondo l'iter istruttorio di cui alle modalità e tempistiche indicate al precedente Capitolo 5.

A conclusione del processo di valutazione:

1. in caso di esito positivo dell'istruttoria, il GSE trasmette il provvedimento di accoglimento, finalizzato all'erogazione della rata intermedia;
2. in caso in cui la documentazione si confermi incompleta, carente o difforme ai requisiti previsti dal Decreto o per mancata trasmissione delle integrazioni richieste, il GSE trasmette il provvedimento di rigetto dell'istanza, demandando direttamente alla successiva fase di saldo, a lavori ultimati, per la consuntivazione degli incentivi spettanti.

La rata intermedia è quantificata in funzione dell'incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell'acconto erogato, e distribuendo uniformemente la restante quota spettante in misura pari al 50% tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

Gli importi dell'acconto e della rata intermedia saranno erogati **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto**, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

7.6 - FASE 6 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori

In riferimento alle tempistiche che il Soggetto Responsabile deve rispettare nell'espletamento degli adempimenti propedeutici all'accesso al Conto Termico, a pena di:

- esclusione dagli incentivi a prenotazione;
- venir meno dell'impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse;

Per il Caso i., ii., iii., iv.: **entro 12 mesi dalla presentazione al GSE della documentazione attestante l'avvio lavori**, il Soggetto Responsabile presenta, attraverso il Portaltermico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori (CL) di realizzazione dell'intervento previsto (**entro 36 mesi** nel caso degli interventi per edifici nZEB di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)).

7.7 - FASE 7 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo

A conclusione dei lavori, il GSE eroga, in un'unica rata a saldo, la parte residua dell'incentivo previa trasmissione dell'istanza alla conclusione dei lavori (in modalità accesso diretto), utilizzando il medesimo codice identificativo della richiesta di prenotazione.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l'ammontare dell'incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Gli importi relativi al saldo dell'incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività istruttorie.

7.8 Decadenza dalla prenotazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Decreto, il Soggetto Responsabile decade dal diritto della prenotazione, nel caso in cui non rispetti i termini previsti per l'avvio e/o la conclusione dell'intervento previsti dal Decreto. In tali casi, il GSE comunica al Soggetto Responsabile la decadenza dal diritto della prenotazione e avvia le azioni di recupero di quanto eventualmente già erogato a titolo di acconto e di rata intermedia.

Si precisa che, ai fini del rispetto delle tempistiche previste, non vengono computati i tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dalle autorità competenti. Previa trasmissione di richiesta di proroga, il GSE si riserva, inoltre, di riconoscere come ragioni oggettive di impedimento al rispetto delle tempistiche le seguenti fattispecie:

1. varianti in corso d'opera funzionali e migliorative per la realizzazione dell'intervento;
2. eventuali contenziosi avviati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dell'impresa assegnataria per la realizzazione dell'intervento;
3. frammentazione degli interventi in lotti/stralci, così come previsto nell'ambito dell'appalto integrato, funzionale alla garanzia dell'operatività degli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi oggetto della richiesta d'incentivo;
4. cause di forza maggiore sopravvenute durante la realizzazione dell'intervento, opportunamente documentate.

La richiesta di proroga dovrà essere trasmessa alla pec info@pec.gse.it, inserendo in oggetto "richiesta proroga CT3.0 _ CT3-XXXXXXX", allegando la documentazione idonea a dimostrare la ricorrenza di una delle suddette cause di forza maggiore.

Il GSE si riserva di appurare l'effettiva riconduzione della sospensione dei lavori alle casistiche di oggettivo impedimento richiamate.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio e la conclusione dei lavori, il Soggetto Responsabile può comunque procedere, entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento, con la richiesta di concessione dell'incentivo per accesso diretto, nei limiti della disponibilità di spesa annua cumulata di cui all'art. 3 del Decreto.

8 REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Requisiti generali di ammissibilità

Nella presente sezione sono richiamati i requisiti generali di ammissibilità:

1. la richiesta di incentivo deve essere inviata dal Soggetto Responsabile che risulta responsabile della veridicità, della completezza e della conformità di quanto dichiarato con la normativa di riferimento, ed è colui che ha direttamente sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi;
2. l'edificio/unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere nella proprietà o nella disponibilità dei Soggetti Ammessi agli incentivi;
3. gli interventi incentivabili di efficienza energetica (**Titolo II**) e di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**) devono essere realizzati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, **iscritti al catasto edilizio urbano** alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione, ad esclusione di quelli in costruzione (categoria F) e che siano **dotati di impianto di climatizzazione invernale funzionante**;
4. gli interventi incentivabili di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**) devono essere realizzati, nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, correttamente dimensionati sulla base dei reali fabbisogni di energia termica e nel rispetto della normativa tecnica di settore;
 - l'impianto installato nella configurazione *post-operam* deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti;
 - previa sostituzione dell'impianto preesistente, salvo le deroghe previste per l'intervento III. B in caso di installazione di una pompa di calore "add on", per l'intervento III. D di installazione di impianti solari termici e in ambito di sostituzione funzionale per l'intervento III.G.

Per i requisiti specifici di ammissibilità per i singoli interventi, si rimanda ai rispettivi paragrafi del capitolo 9 "Interventi incentivabili", nonché al capitolo 12 delle "Precisazioni".

Il Soggetto Responsabile predispone la documentazione finalizzata alla trasmissione della richiesta d'incentivo, conservandola in originale per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Alcuni di tali documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all'incentivo (in formato PDF), caricandoli sul *PortaTermico*, all'atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento dell'istruttoria e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

Reiterazione degli interventi

Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**), non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, compresi eventuali potenziamenti, realizzati nello stesso edificio o unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, ivi comprese le loro relative pertinenze, per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con GSE relativo al precedente ultimo intervento incentivato. Inoltre, non sono ammissibili più richieste di incentivazione sullo stesso componente, impianto o parte di impianto sostituito, per cui sia già stato riconosciuto l'incentivo previsto dal Decreto.

Per interventi di incremento dell'efficienza energetica (**Titolo II**), il Soggetto Responsabile può presentare in momenti diversi più richieste di concessione degli incentivi relative allo stesso edificio o unità immobiliare

per la stessa tipologia di intervento, nel rispetto dei limiti previsti dai massimali di spesa complessiva per la specifica tipologia di intervento.

Per le modalità di accesso agli incentivi per interventi realizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/21, si rimanda alle specifiche disposizioni indicate al Paragrafo 12.9.

Requisiti specifici di ammissibilità previsti per interventi realizzati dalle imprese: attuazioni delle disposizioni del Titolo V del Decreto

In aggiunta ai requisiti precedentemente indicati, si precisa che:

- le imprese e gli ETS economici devono trasmettere la richiesta preliminare di accesso agli incentivi, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Decreto, a pena di inammissibilità agli incentivi;
- le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, al fine dell'accesso agli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
 - una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
 - una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di multi-intervento inteso come:
 - ✓ realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II;
 - ✓ realizzazione di interventi di efficienza energetica intrinsecamente combinati quali II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica);
 - in relazione ai precedenti alinea, il requisito dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam*. La verifica verrà effettuata con l'accertamento della riduzione della domanda di energia primaria, attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nei rispettivi attestati di prestazione energetica, registrati ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.;
- le imprese e gli ETS economici per interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, laddove sia stata conseguita una riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione *ante-operam*, per l'applicazione dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi in caso di multi-intervento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto, devono trasmettere l'attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam*.

Si precisa, infine che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto, per le imprese e gli ETS economici non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Conseguentemente, non sono incentivabili:

- le pompe di calore a gas;
- i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.

9 INTERVENTI INCENTIVABILI

Per ciascun intervento incentivabile dal Decreto nella sezione in esame sono indicati:

- a) i requisiti tecnici previsti dal decreto;
- b) le spese ammesse al calcolo dell'incentivo;
- c) l'algoritmo di calcolo dell'incentivo;
- d) la documentazione da allegare alla scheda-domanda ad accesso diretto;
- e) la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile.

Per la quantificazione dell'incentivo si rimanda all'algoritmo di calcolo dei singoli interventi. In merito, si precisa che **per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

Inoltre, laddove trovino applicazione le eventuali premialità previste, richiamate al paragrafo 4.2 e nei successivi paragrafi delle presenti Regole, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% o il 100% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell'articolo 17 del Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all'art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Si precisa, infine, che le spese sostenute per la redazione della diagnosi energetica e dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, **ove i documenti siano obbligatoriamente richiesti dal Decreto**, non concorrono al calcolo dell'incentivo $I_{\max}$ previsto per lo specifico intervento. Per l'incentivazione di tali documenti si rinvia al paragrafo 9.16.1 delle presenti Regole.

9.1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a)

L'intervento incentivabile consiste nell'isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

9.1.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per ogni tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete) è definito un valore limite massimo di trasmittanza, in funzione della zona climatica come specificato nella seguente tabella:

[Tabella 2 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]		
Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 14 - Strutture opache: valori limite massimi di trasmittanza termica

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nei casi di isolamento termico dall'interno o nell'intercapedine, i valori di trasmittanza previsti nella Tabella 2 del Decreto sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto delle prescrizioni del Decreto 26 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo novellato con Decreto 28 ottobre 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 05-12-2025) concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, in alternativa al rispetto delle trasmittanze previste nella Tabella 2 del Decreto, si può scegliere di ridurre l'indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento. In questo caso

L'intervento complessivo deve comprendere comunque un intervento di isolamento delle superfici opache che ne migliori le prestazioni energetiche, e deve essere redatto l'attestato di certificazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam*, effettuato con lo stesso programma di calcolo, oltre alla diagnosi energetica precedente l'intervento.

Ai fini della richiesta di incentivo è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente l'intervento e dell'attestato di prestazione energetica (APE) successiva, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi. Per gli interventi di isolamento delle superfici opache, nella diagnosi energetica è richiesta un'analisi dei ponti termici dell'edificio e la correzione degli stessi in fase di progettazione e realizzazione dell'intervento, ove possibile; qualora la correzione dei ponti termici non sia tecnicamente possibile, il tecnico che redige la diagnosi deve fornirne adeguata motivazione.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di isolamento termico deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.A anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.B, II.C, II.E, II.F., II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam*.**

9.1.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisorie e accessorie;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
4. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Con riferimento ai '*costi sostenuti per le opere provvisorie ed accessorie*' si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l'esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.1.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 50%, o al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie¹⁶ oggetto dell'intervento (m²).

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto.

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile ($\%_{spesa}$)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo (I_{max}) [€]
i. Strutture opache orizzontali ¹⁷ : isolamento coperture			$(i+ii+iii) \leq 1.000.000$
Esterno	40(*)(**)(***)	300 €/m ²	
Interno	40(*)(**)(***)	150 €/m ²	
Copertura ventilata	40(*)(**)(***)	350 €/m ²	
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
Esterno	40(*)(**)(***)	170 €/m ²	
Interno	40(*)(**)(***)	150 €/m ²	
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
Esterno	40(*)(**)(***)	200 €/m ²	
Interno	40(*)(**)(***)	100 €/m ²	
Parete ventilata	40(*)(**)(***)	250 €/m ²	

Tabella 15 - Strutture opache: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre all'isolamento termico delle superfici opache, almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie III.A, III.B, III.C, III.E, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

[$I_{totale} = 55\%$ delle spese per l'isolamento termico + (a scelta) il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico III.A, III.B, III.C, III.E]

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

¹⁶ Intesa come superficie interessata dal posizionamento del pannello isolante.

¹⁷ Sono incluse le superfici comunque inclinate, se relative a copertura.

L'intervento di isolamento di un sottotetto praticabile e non riscaldato, in cui la coibentazione è posizionata all'estradosso del solaio piano; quindi, tra solaio piano e ambiente non riscaldato del sottotetto, è incentivato come "isolamento pavimento interno" ($C_{max} = 150 \text{ €/m}^2$) in quanto, pur essendo posizionato sul lato esterno del solaio, non necessita di una finitura equivalente a quella un isolamento esterno.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.1.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - la descrizione dell'intervento realizzato, con l'indicazione delle superfici oggetto dell'isolamento termico (*ante-operam* e *post-operam*);
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
 - stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento *ante-operam*;
 - vista di dettaglio della struttura oggetto d'intervento *ante-operam*, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
 - vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell'intonacatura;
 - vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
 - vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento, a lavoro concluso (*post-operam*);
 - vista di dettaglio *post-operam* della struttura oggetto d'intervento, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;

5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. diagnosi energetica precedente l'intervento;
2. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e disposizioni regionali vigenti ove presenti); nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa al rispetto delle trasmittanze, scelga di procedere con la riduzione dell'indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento, anche attestato di prestazione energetica *ante-operam*;
3. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti dal Decreto (allegato 1);
4. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

9.2 Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B - art. 5, comma 1, lettera b)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

9.2.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato1 del Decreto)

Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza in funzione della zona climatica (Tabella 2 del Decreto):

[Tabella 2 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]		
Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolato secondo le norme UNI EN ISO 10077-1), se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 16 - Chiusure trasparenti: valori limite massimi di trasmittanza termica

Ai fini del rilascio dell'incentivo devono essere congiuntamente installati dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche o devono essere già presenti al momento dell'intervento.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'attestato di prestazione energetica *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di sostituzione delle chiusure trasparenti deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% in caso multi-interventi con realizzazione dell'intervento II.B combinato con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.C, II.E, II.F, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

Si precisa, infine, che è incentivabile la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato nei casi in cui:

- siano rispettate, nella configurazione *post-operam*, le trasmittanze indicate nella richiamata tabella 1;
- il valore di trasmissione luminosa τ_v deve essere uguale o maggiore al 60%, sia nella configurazione *ante-operam* che *post-operam*.

9.2.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
3. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Rientra tra le spese ammissibili la fornitura e la posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.2.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi relativi alla sostituzione di chiusure trasparenti l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m^2).

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto.

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (%spesa)	Costo massimo (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B, C	500.000
	40 (**)(***)	800 €/m ² per le zone climatiche D, E, F	500.000

Tabella 17 - Chiusure trasparenti: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(**) Per interventi che prevedano, oltre alla sostituzione di chiusure trasparenti (II.B), anche l'isolamento termico delle superfici opache (II.A) e almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie III.A, III.B, III.C, III.E, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

[$I_{totale} = 55\%$ delle spese per la sostituzione delle chiusure trasparenti + 55% delle spese per l'isolamento termico, + (a scelta) il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico III.A, III.B, III.C, III.E]

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.2.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF contenenti le facciate oggetto di intervento, *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione, oltre ai sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche. Qualora l'intervento non venga realizzato sull'intera facciata, indicare sulle foto le chiusure trasparenti oggetto d'intervento;
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento, redatta dal progettista, con il calcolo delle trasmittanze *ante-operam* e *post-operam* e con indicazione delle superfici oggetto di intervento *ante-operam* e *post-operam*. Per gli interventi che prevedono la sostituzione e installazione di infissi in policarbonato, a corredo della relazione tecnica devono essere allegate:
 - la scheda tecnica del componente installato (*post-operam*) riportante il valore $\tau_v \geq 60\%$ del policarbonato oggetto di installazione;
 - scheda tecnica del componente sostituito (*ante-operam*) riportante il valore $\tau_v \geq 60\%$, nel caso in cui nella configurazione *ante-operam* sia sostituito un componente in policarbonato. In alternativa, laddove la scheda tecnica non fosse reperibile, trasmettere l'asseverazione del

tecnico abilitato attestante il valore della trasmissione luminosa $\tau_v \geq$ a 60% del componente sostituito;

5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. schede tecniche del produttore dei serramenti¹⁸ (finestre, vetrine, ecc.) che attestino il valore di trasmittanza di ogni tipologia di serramento installato, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione; nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, la scheda tecnica del componente vetrato nuovo, in caso di sostituzione, o aggiuntivo, in caso di integrazione;
2. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
3. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma, 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

¹⁸ Delle fattispecie relative a chiusure trasparenti apribili o assimilabili, comprensive di infissi.

9.3 Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni di chiusure trasparenti verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi, anche integrati, o mobili, non trasportabili (non liberamente montabili e smontabili dall'utente), in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

9.3.1 Requisiti tecnici per accedere all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. l'intervento deve essere abbinato, sul medesimo edificio, all'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituzione di chiusure trasparenti. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni;
- ii. è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore, come definito dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN ISO 52022-1:2018;
- iii. sono ammessi agli incentivi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente, secondo la UNI EN 15232;
- iv. sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare (ad esempio le pellicole solari basso emissive), con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguali a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno:

- il 10 % rispetto alla configurazione *ante-operam*, nel caso in cui sia realizzato come intervento singolo e non combinato con l'intervento II. B essendo già rispettati i requisiti delle chiusure trasparenti;
- il 20% rispetto alla configurazione *ante-operam*, in caso multi-intervento con realizzazione dell'intervento II.C combinato con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.E, II.F, II.G, II.H).

Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

9.3.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
2. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
3. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.3.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e per i meccanismi automatici di regolazione e controllo l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{tot} = 40 \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto)

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m^2)

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in €}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
Installazione di sistemi di filtrazione solari	40(***)	1. 130 €/m ²	30.000
1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti		2. 80 €/m ²	

Tabella 18 - Sistemi di schermatura e/o meccanismi automatici di regolazione: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

Gli incentivi della tabella 18 possono essere cumulati in caso di:

- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiatura abbinati all'installazione di meccanismi automatici di controllo sul medesimo edificio;
- installazione di sistemi di filtrazione solari abbinati a sistemi di schermatura e/o ombreggiatura sul medesimo edificio.

In caso di installazione di sistemi di filtrazione solari abbinati all'installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo questi ultimi dispositivi possono essere incentivati qualora l'edificio oggetto di incentivo sia già dotato di sistemi di schermatura e/o ombreggiatura che soddisfano i requisiti della Tabella 2 - Allegato 1 del Decreto.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.3.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

- a) documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- b) asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- c) la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi riportante:
 - descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione *ante-operam* della chiusura trasparente di riferimento e delle prestazioni *post-operam* del componente installato;
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
 - tabella riepilogativa riportante l'elenco dei sistemi schermanti e/o ombreggiamento o dei sistemi di filtrazione solari installati, le superficie oggetto di intervento e la prestazione di schermatura solare. La tabella deve essere suddivisa per ogni facciata dell'edificio riportante l'orientamento.
- d) documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF contenente:
 - le facciate oggetto di intervento *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione;
 - vista di dettaglio dei sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare installati, nonché degli eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature laddove installati;
 - oltre un minimo di ulteriori 3 foto dell'intervento, ad esso abbinato [di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b)], sul medesimo edificio;
- e) certificazione del produttore dei sistemi di schermatura, che ne attesti la prestazione solare di classe 3 o superiore, come definita dalla norma UNI EN 14501, attraverso l'impiego delle norme della serie EN ISO 52022-1:2018. In caso di sistemi di filtrazione solare, la certificazione riportante il valore del fattore

solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501. La certificazione del produttore deve riportare il valore della trasmittanza del vetro di riferimento;

- f) per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare

- 1) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 2) scheda tecnica del sistema di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare installati, nonché degli eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature laddove installati;
- 3) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.4 Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d)

L'intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB): l'intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale.

9.4.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, si rappresenta che, al fine dell'ammissione all'incentivo, l'attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve riportare la classificazione di “edifici a energia quasi zero”, ovvero l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo novellato con Decreto 28 ottobre 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 05-12-2025) concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. In merito, nelle realtà territoriali nelle quali risultino valide le certificazioni “Casaclima”, può ritenersi ammissibile la certificazione “Casaclima” esclusivamente con il conseguimento della classe “Casaclima A” o “Gold”, unitamente all'invio del relativo allegato riportante la dicitura di classificazione di “edificio a energia quasi zero.”

In merito ai requisiti indicati nel citato decreto, ed in particolare agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata **successivamente al 13 giugno 2022**, dovranno essere applicate le disposizioni dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i e ai relativi obblighi contenuti nell'allegato 3.

Ai fini dell'accesso all'incentivo indicato nel D.M. 7 agosto 2025, per il raggiungimento della classificazione di “edifici a energia quasi zero” sono ammissibili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.

Nel caso di ampliamento della volumetria, è necessario verificare il rispetto dell'aumento del volume entro il limite del 25% della volumetria complessiva iniziale. Si rappresenta che il rispetto del requisito relativo alle volumetrie *ante-operam* e *post-operam* è valutato sulla base dei volumi lordi, comprensivi di eventuali ambienti non riscaldati. Si precisa, infine, che non sono ammissibili interventi realizzati su porzioni di edificio.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, nel rispetto del limite di incremento della volumetria totale del 25%, è consentita la demolizione di un unico edificio e ricostruzione di più di un edificio o, analogamente, la demolizione di più edifici e ricostruzione di un unico edificio, esclusivamente in presenza di un'unica attività progettuale pianificata a priori, dimostrata tramite l'invio

della relazione tecnica progettuale e del provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione recante l'approvazione del progetto.

Esclusivamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nzeb, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un "progetto integrato" e nel medesimo territorio comunale. Infine, è ammissibile la demolizione parziale di un edificio e la ricostruzione di uno o più edifici, purché venga dimostrata l'indipendenza funzionale, strutturale e impiantistica del corpo a demolire.

Non è possibile presentare una richiesta di multi-intervento che comprenda anche l'intervento *nZEB* perché quest'ultimo già comprende tutte le categorie di intervento previste dal D.M. 7 agosto 2025. Non sono considerate spese ammissibili per il raggiungimento della classificazione di "*edifici a energia quasi zero*" i costi afferenti all'installazione:

- di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, **per la Pubblica Amministrazione, gli ETS e le imprese;**
- di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, come previsto dall'art. 25, comma 2, del Decreto, **per le imprese e gli ETS economici.**

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento *nZEB* deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia ante-operam sia post-operam**.

9.4.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
2. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
3. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;
4. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Con riferimento ai 'costi sostenuti per le opere provvisorie ed accessorie' si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l'esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

9.4.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 65% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{ed}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

- S_{ed} è la superficie utile ¹⁹dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- C_{max} è il valore massimo di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, indicato in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;
- $\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;
- I_{tot} è l'incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero nZEB" – zona climatica A, B, C	65 (***)	1.000 €/m ²	2.500.000
Trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero nZEB" – zona climatica D, E, F	65 (***)	1.300 €/m ²	3.000.000

Tabella 19 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

¹⁹ Intesa come superficie utile calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione.

9.4.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
 2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
 3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione *ante-operam* della struttura originaria (comprensiva dei riferimenti catastali con visura planimetrica) degli impianti esistenti e degli originari consumi energetici, e *post-operam* (specificando eventuali variazioni catastali con relativa planimetria);
 - descrizione delle soluzioni individuate sulla struttura, sulle parti impiantistiche e tecnologie impiegate ai fini del raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB, nonché le verifiche previste della norma dimostranti il raggiungimento della classe energetica nZEB (previste al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i e ai relativi obblighi contenuti nell'allegato 3);
 - stratigrafie delle strutture oggetto dell'intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportanti gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento e gli impianti realizzati;
 - schemi funzionali d'impianto;
 4. nel caso di ampliamento della volumetria iniziale e per demolizione e ricostruzione dell'edificio:
 - tabella riepilogativa riportante superfici e volumetrie riscaldate nette e lorde ante e *post-operam*, comprensive degli ambienti non riscaldati – distinguendo le eventuali strutture non oggetto di intervento e/o di richiesta di contributo;
 - elaborati grafici di progetto dimostranti le superfici/volume ante e *post-operam* dell'edificio da demolire e ricostruire (pianta e prospetto), al fine di appurare il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto allo stato *ante-operam* e il corretto riconoscimento dell'incentivo spettante;
 - elaborati grafici di progetto riportante l'ubicazione del sedime dell'edificio da demolire e dell'edificio a ricostruire;
 5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d'insieme *ante-operam*, durante le fasi di lavorazione e *post-operam*.
- In riferimento alla realizzazione dei singoli interventi previsti dal Decreto (Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto previsto nei relativi paragrafi delle presenti Regole. Nel caso di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, non inclusi tra quelli di cui al Decreto, si richiede, tra l'altro, una vista della targa degli apparecchi installati.
6. diagnosi energetica precedente l'intervento, eseguita in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 9.16.1, contenente una descrizione dettagliata del progetto *post-operam*, con la descrizione degli interventi adottati atti al raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB, in conformità ai dettami del DM 26 giugno 2015, debitamente timbrata e firmata dal tecnico competente;

7. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti) riportante la classificazione di “edifici a energia quasi zero”. Nel caso di richieste a prenotazione si richiede l’invio del *fac-simile* dell’attestato di Prestazione Energetica *post-operam*;
8. per interventi realizzati dalle imprese e dagli ETS economici su edifici in ambito terziario, attestato di Prestazione Energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.
9. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico;
2. schede tecniche dei sistemi/tecnologie installate che contribuiscono al raggiungimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;
3. Per ogni singola tipologia di intervento realizzato, in riferimento a quelli previsti dal Decreto (Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto già previsto debba essere conservato, così come indicato nei relativi paragrafi del presente documento.

9.5 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, con sistemi a led o a più alta efficienza.

Ai fini del presente intervento, sono incentivabili sia le sostituzioni degli interi sistemi per l'illuminazione, intesi come corpi illuminanti comprensivi di lampade, che quelle relative alle singole lampade.

9.5.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

- a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto *ante-operam* imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione *ante-operam*;
- d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di sostituzione dei sistemi di illuminazione - II.E deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.E anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.F, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

9.5.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi sopra riportati;
2. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma e l'eventuale adeguamento del sistema di illuminazione di emergenza²⁰;
3. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Per i soli interventi di sostituzione dei sistemi di illuminazione ove la potenza *ante-operam* era inferiore al limite minimo di norma, le spese ammissibili dovranno essere ridotte per tener conto delle spese imputabili alla sola potenza incentivabile.

9.5.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{ed}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove

I_{tot} incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

$\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati.;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

C_{max} è il valore massimo di C ed è definito dalla Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto. Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

Nel caso l'intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all'edificio, la S_{ed} deve essere intesa come "superficie utile calpestabile della porzione di edificio soggetta ad intervento"; Nel caso dove

²⁰ Le lampade costituenti il sistema di illuminazione di emergenza sono annoverabili tra le spese ammissibili ma non possono essere imputate nella potenza dell'impianto ante e *post-operam* oggetto dell'intervento.

l'intervento sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza. In questa circostanza dovrà essere fornita una prova oggettiva volta a dimostrare che l'ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell'edificio.

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade ad alta efficienza	40 (***)	15 €/m ²	50.000
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade a led	40 (***)	35 €/m ²	140.000

Tabella 20 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.5.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dell'immobile oggetto dell'intervento, con indicazione della destinazione d'uso e della caratterizzazione delle singole zone in base alle attività svolte, dando evidenza di eventuali cambiamenti della destinazione d'uso della superficie illuminata tra la situazione *ex-ante* e quella *ex-post*;
 - descrizione degli ambienti interni e/o delle relative pertinenze esterne oggetto di intervento, con indicazione del totale e delle singole superfici coinvolte (m²), insieme a elaborati grafici di dettaglio riportante le superficie oggetto di intervento con individuazione dei singoli locali interni e/o delle pertinenze esterne;
 - descrizione del sistema d'illuminazione, anche mediante uno schema elettrico in cui è segnata la posizione degli eventuali strumenti di misura, con indicazione e descrizione dei corpi illuminanti e delle lampade usate (numero dei corpi illuminanti, marca, modello, flusso luminoso, resa cromatica, efficienza, potenza assorbita), sia in riferimento alla situazione *ex-ante* che a quella *ex-post*;
 - nel caso l'intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all'edificio risultati del calcolo illuminotecnico per ciascuna zona oggetto dell'intervento, in base alle attività svolte. Nello specifico, è necessario che vengano rispettati i livelli di illuminamento minimi previsti dalla norma UNI EN 12464-1 – Illuminazione dei posti di lavoro, o della presenza di condizioni di sovra-illuminamento o sotto-illuminamento, sia nella situazione *ex-ante* che in quella *ex-post*.
4. tabella riepilogativa riportante l'elenco dei corpi illuminanti/lampade sostituiti e installati (*ante* e *post-operam*), riportante i valori di efficienza luminosa, indice di resa cromatica, marca, modello, flusso luminoso, potenza assorbita e numero di corpi illuminanti sostituiti. La tabella deve essere suddivisa per i singoli locali interni ed eventuali pertinenze esterne;
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *ante-operam*;
 - vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade) *ante-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade, con vista delle caratteristiche tecniche indicate nelle medesime) *post-operam*;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione.
6. schede tecniche dei componenti oggetto dell'intervento fornite dal produttore dei sistemi/corpi illuminanti e/o lampade sia *ante-operam* sia *post-operam*; nelle schede relative a componenti installati deve essere riscontrabile la rispondenza ai requisiti minimi imposti dal Decreto;

In merito ai calcoli illuminotecnici e la documentazione fotografica, nel caso di intervento in edificio pubblico con locali simili (esempio scuola con aule di dimensioni pressoché identiche), è sufficiente inviare i calcoli illuminotecnici e le viste d'insieme dei locali interni rappresentativi di ogni singola zona (identificata in base all'attività svolta).

Nel caso di intervento su pertinenze esterne dovrà essere fornita documentazione volta a dimostrare che l'ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell'edificio.

7. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 2) eventuale documentazione comprovante la progettazione del rifacimento dell'impianto di illuminazione;
- 3) relazione di collaudo illuminotecnico di tutte le aree oggetto dell'intervento nella situazione ex-ante e in quella ex-post. È opportuno che sia presente, per confronto, anche una tabella riepilogativa dei risultati del calcolo illuminotecnico;
- 4) certificato di collaudo dell'impianto;
- 5) certificato di collaudo illuminotecnico;
- 6) verifica del livello di illuminamento.

9.6 Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*Building Automation* - BA) degli impianti termici ed elettrici degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.

9.6.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

L'identificazione dei **requisiti minimi degli interventi di *Building Automation*** incentivabili è regolata dalla norma *UNI EN ISO 52120-1*, e successive modifiche o integrazioni che specifica:

- i. i requisiti di progettazione dei sistemi che accedono agli incentivi (unitamente alla guida CEI 205-18);
- ii. i criteri e i parametri per l'identificazione della classe B di efficienza, assegnabile a sistemi di Building Automation;
- iii. le categorie di dispositivi di *Building Automation* che riguardano essenzialmente sistemi *BACS /TBM* per i servizi di:
 - a. Riscaldamento
 - b. Raffrescamento
 - c. Ventilazione e condizionamento
 - d. Produzione di acqua calda sanitaria
 - e. Illuminazione
 - f. Controllo integrato delle diverse applicazioni
 - g. Diagnostica e rilevamento consumi.

L'identificazione delle figure professionali responsabili della progettazione, installazione e asseverazione delle funzioni dei sistemi domotici può essere effettuata con riferimento al Decreto n°37 del 22 Gennaio 2008 e s.m.i., che evidenzia le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici.

La specifica procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (*BACS*) in conformità alla *UNI EN ISO 52120-1*, fornirà ulteriori riferimenti per asseverare un impianto *HBES – BACS*²¹.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di installazione di *building automation* II.F deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.F anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.E, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

²¹ HBES: Home and building Electronic System; BASC: Building Automation and Control System.

9.6.2 Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art.6)

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e la messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi sopra richiamati. In particolare, per il controllo dei sistemi elettrici e termici volto al miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri;
2. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
3. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.6.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (BA) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo unitario e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo è inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto);

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie²² oggetto dell'intervento (m²);

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto. Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2- D.M. agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Installazione di tecnologie di <i>Building Automation</i>	40 (***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 21 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2.

²² Intesa come superficie utile calpestabile dell'edificio soggetta ad intervento.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.6.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione generale dell'intervento eseguito partendo dalla configurazione *ante-operam*; la descrizione del *post-operam* con indicazione dei servizi di regolazione implementati in relazione a ciascun servizio oggetto di intervento con evidenza del conseguimento della classe B di efficienza supportata anche da schemi elettrici, con indicazione dei dispositivi installati;
 - produzione di schede dettagliate dei controlli di regolazione eseguiti come riportato nelle linee guida *CEI 205-18* con particolare riferimento a: *tipologia di controllo, descrizione delle funzioni implementate, componenti utilizzati per assolvere alla funzione e breve descrizione del funzionamento*;
 - descrizione e relativa esplicitazione dei servizi soggetti a regolazione.
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme delle parti di impianto interessate dall'intervento *ante-operam*;
 - vista d'insieme delle parti di impianto *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei dispositivi installati descritti al punto precedente;
5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore;
2. schede tecniche delle funzioni di controllo implementate;
3. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
4. libretto di manutenzione dell'impianto.

9.7 Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso un edificio esistente dotato di impianto di climatizzazione e se realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

L'intervento può essere realizzato, oltre che presso l'edificio esistente, nelle relative pertinenze dell'edificio da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento e funzionali all'edificio, compresi quelli coperti, destinati al parcheggio o al transito dei veicoli, cortili, rampe, autorimesse, box, tettoie, posti auto assegnati o condominiali, nonché presso i parcheggi adiacenti.

9.7.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- a) l'intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all'art 8, comma 1, lett. a), destinato all'erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell'intervento;
- b) il soggetto responsabile è titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione;
- c) l'infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. potenza minima installata del dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
 - ii. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia *smart*, ovvero almeno:
 - o in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno;
 - o in grado di ricevere e attuare comandi assegnati da tali soggetti, quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;
 - iii. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il "*modo 3*" oppure il "*modo 4*", definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
 - iv. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37;
- d) l'infrastruttura di ricarica con destinazione pubblica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 106.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici ricadenti nell'ambito terziario, l'intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, devono essere redatti gli **attestati di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam***.

9.7.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l'intervento effettuato di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:

1. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
2. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
3. il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.7.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, l'incentivo è erogato nel limite del 30% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura.

L'incentivo erogabile è comunque non superiore all'incentivo riconoscibile per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.9.3.

$$I_{\text{tot}} = \min (30\% * C; I_{\text{tot}} \text{ impianto pompa di calore elt})$$

con $I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell'intervento combinato "impianto pompa di calore elt" rispettivamente $P_{\text{rated}} \leq 35 \text{ kW}$ o $P_{\text{rated}} > 35 \text{ kW}$, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dell'incentivo totale (I_{tot}), quantificato secondo l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (I_{tot} impianto pompa di calore elt) nelle modalità di cui al paragrafo 9.9.3;

C: spesa sostenuta in € per la realizzazione dell'intervento;

C_{max} è il valore massimo di C, definito dall'Allegato 2 del Decreto, in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura.

Potenza: potenza massima erogabile dall'infrastruttura di ricarica. Laddove l'infrastruttura eroghi sia in corrente continua che alternata, la potenza è da assumersi quale valore massimo tra le due condizioni di funzionamento.

Tipologia di intervento		Costo massimo ammissibile C_{max}	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
A) infrastrutture di ricarica di potenza standard $7,4 \text{ kW} < P \leq 22 \text{ kW}$	per punto di ricarica in connessione monofase	2.400 €	I_{tot} dell'impianto pompa di calore, quantificato secondo le modalità del paragrafo 9.9.3 pompe calore
	per punto di ricarica in connessione trifase	8.400 €	
B) infrastrutture di ricarica di potenza superiore alla soglia massima di cui al precedente punto A	per potenza compresa nelle soglie $22 \text{ kW} < P \leq 50 \text{ kW}$	1.200 €/kW	
	per potenza compresa nelle soglie $50 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$	60.000 €/infrastruttura	
	per potenza $> 100 \text{ kW}$	110.000 €/infrastruttura	

Tabella 22 - Costo massimo ammissibile per tecnologia e incentivo massimo

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.7.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di incentivo

- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di infrastrutture di ricarica ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di infrastrutture di ricarica non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5, unitamente alla certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative;
- visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento e nel caso in cui l'intervento sia realizzato su una pertinenza di edificio esistente o su parcheggi adiacenti, invio di documentazione catastale atta a dimostrare che tali aree costituiscano, agli effetti, spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento;
- documentazione fotografica attestante l'intervento dove siano riportate:
 - la vista d'insieme del sito di installazione interessato dall'intervento *ante-operam e post-operam*;
 - la vista d'insieme dell'infrastruttura di ricarica;
 - la vista di dettaglio dei punti di ricarica e delle relative targhe;
 - le foto dell'impianto combinato di sostituzione dell'impianto esistente con impianto di climatizzazione dotato di pompa della pompa di calore di cui all'art.8, comma 1, lett a).
- per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam e post-operam* (redatto secondo D.Lgs.

192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare

- 1) dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, con indicazione della marca e del modello dell'infrastruttura di ricarica elettrica installata;
- 2) schede tecniche del produttore del punto di ricarica installato;
- 3) documentazione tecnica rilasciata dal distributore per la connessione;
- 4) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

9.8 Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h)

L'intervento consiste nella installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento.

L'intervento sarà ammissibile a condizione che sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Di seguito si riportano alcuni requisiti specifici dell'intervento in relazione al sito di installazione.

9.8.1 Requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- l'intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), destinato all'erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell'intervento;
- l'impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale;
- la potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione;
- I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni.
- I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%;
- alla data di trasmissione della richiesta d'incentivo l'impianto sia connesso alla rete in BT o MT ovvero, laddove non sia connesso per cause non imputabili al Soggetto Responsabile, l'impianto risulti installato e risultino avviate da parte del Soggetto Responsabile le procedure finalizzate alla connessione attraverso l'invio del modello unico di connessione, ove applicabile la procedura semplificata, o sia accettato il preventivo di connessione inviato dal Gestore di Rete.

Per il corretto dimensionamento dell'impianto in assetto di autoconsumo, si dovrà assumere come riferimento il "fabbisogno energetico", inteso come fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili all'edificio unità immobiliare oggetto dell'intervento. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Responsabile. Il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica.

L'intervento dovrà, inoltre, rispettare i seguenti principi di riferimento:

1. i pannelli fotovoltaici installati dovranno rispettare le disposizioni CEI, o in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e dovranno essere dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs;
2. con riferimento ai moduli fotovoltaici, saranno rispettati gli obblighi previsti in materia di fine vita dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE), aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014, ovvero iscritti nell'apposito Registro dei produttori AEE;
3. che l'impianto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

9.8.2 Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l'intervento in esame:

- i. la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;
- ii. le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.8.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 Decreto)

Per l'intervento in esame, l'incentivo è erogato nel limite del 20% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della taglia dell'impianto e del sistema di accumulo.

L'incentivo erogabile è comunque non superiore all'incentivo riconoscibile per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.9.3.

$$I_{tot} = \min (\%_{spesa} \cdot C_{FTV} \cdot P_{FTV} + \%_{spesa} \cdot C_{ACC} \cdot C_{ACCUMULO}; I_{tot \text{ impianto pompa di calore elt}})$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell'intervento combinato "impianto pompa di calore elettrica" rispettivamente $P_{rated} \leq 35 \text{ kW}$ o $P_{rated} > 35 \text{ kW}$, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (I_{tot}), quantificato secondo l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche ($I_{tot \text{ impianto pompa di calore elt}}$) nelle modalità di cui al paragrafo 9.9.3;

P_{FTV} è la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico (kW);

C_{FTV} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza di picco dell'impianto; I valori massimi di C_{FTV} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:

- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 20%;

$C_{ACCUMULO}$ è la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh;

C_{ACC} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh; Il valore massimo di C_{ACC} , ai fini del calcolo dell'incentivo è pari a 1.000 €/kWh.

È prevista, inoltre, una maggiorazione dell'incentivo, in caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al **"registro delle tecnologie del fotovoltaico"** di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, e alle relative sezioni, come di seguito indicato:

- a) di **cinque punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
- b) di **dieci punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
- c) di **quindici punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.

Al fine dell'applicazione di tale maggiorazione:

- l'iscrizione al **"registro delle tecnologie del fotovoltaico"** dovrà essere dichiarata in fase di trasmissione della **"richiesta di concessione degli incentivi"**, redatta in conformità al Modello 1 e 2, allegando, altresì, la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al registro richiamato e alla specifica sezione di cui alle lettere a), b) o c);
- **tutti** i moduli costituenti l'impianto devono essere inclusi nel **"registro delle tecnologie del fotovoltaico"** e devono ricadere **esclusivamente** in una delle sezioni di cui alle lettere a), b) o c). Non sono, pertanto, ammessi alla maggiorazione gli impianti con moduli afferenti a diverse sezioni del registro.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.8.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta

1. Documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici richiamati, secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto;
4. nel caso di installazione di impianto superiore a 20 kW, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata dallo schema elettrico unifilare *as-built*, con rappresentazione dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico (moduli, inverter, trasformatori, accumuli, contatori, etc.) e dei principali tracciati elettrici;
5. copia del modello unico inviato per la connessione (ove applicabile la procedura semplificata) o copia del preventivo di connessione inviato dal Gestore di Rete accettato dal Soggetto Responsabile;
6. relazione di calcolo del fabbisogno elettrico e del fabbisogno elettrico equivalente (in caso di conversione del fabbisogno termico in energia elettrica equivalente) dell'edificio oggetto d'intervento, con allegata la documentazione comprovante i consumi elettrici e la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo (fatture di acquisto riconducibili all'intero anno solare di riferimento);
7. report PDF generato dal sito PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/), riferito al sito dell'intervento e completo di tutte le sue pagine, utilizzato per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico ed attestante il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico con riferimento alla potenza di picco dell'impianto ed alle caratteristiche del sito d'installazione;
8. bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica intestata al Soggetto Ammesso, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare utilizzati ai fini del calcolo del fabbisogno elettrico equivalente, secondo quanto riportato al paragrafo 9.8.1;
9. fatture di acquisto dei combustibili utilizzati per coprire il fabbisogno termico dell'edificio oggetto d'intervento, riconducibili all'intero anno solare di riferimento e comprovanti le quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo del fabbisogno elettrico equivalente, secondo quanto previsto al paragrafo 9.8.1;
10. Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter);
11. dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
12. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello fotovoltaico installato;
 - vista di dettaglio della targa dei moduli fotovoltaici installati;
 - vista di dettaglio del sistema di accumulo;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico realizzato;
 - documentazione fotografica dell'intervento combinato III.A, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.10.
13. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs.

192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- Verbali di attivazione della connessione e di installazione/intervento sui contatori dell'energia prodotta e immessa in rete: verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10 bis per connessione in BT e MT);
- Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i: corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell'impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
- Scheda tecnica del sistema di accumulo;
- Schede tecniche dei convertitori (inverter);
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici, degli inverter, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- nel caso di impianto fino a 20 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificato di collaudo dell'impianto;
- copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciatoo dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW.

9.9 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III. A - art. 8, comma 1, lettera a)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kW_t²³, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volta, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.9.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto dotato di più generatori di calore;
- ii. la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- iii. l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
- iv. l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;

²³ Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi e non sostituiti) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

- v. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8;
- vi. **per le pompe di calore elettriche** l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento (η_s %) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori dei requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto *ecodesign*, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, come indicati nelle Tabelle 3-4 dell'Allegato 1 del Decreto. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

[Tabella 3 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]					
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 GWP > 150 2,34 GWP ≤ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 23 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

[Tabella 4 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42	Salamoia/aria
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	Salamoia/acqua
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 24 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

- vii. **per le pompe di calore a gas** l'efficienza media stagionale $\eta_s\%$ e lo SPER devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in Tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto.

[Tabella 5 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign η_s (%)	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	Split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	Acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	Salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	Salamoia/acqua

Tabella 25 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme:

- UNI EN-12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

Le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto NO_x (espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas ad assorbimento e inferiori a 240 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas con motore a combustione interna. Tali valori sono riferiti all'energia termica prodotta.

Per le pompe di calore elettriche o a gas, l'impianto realizzato deve asservire le medesime utenze della configurazione *ante-operam*.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente dell'unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne anche se le stesse costituiscono il generatore oggetto di sostituzione. Tale possibilità si adotta anche per la sostituzione di pompe di calore di tipologia split/multisplit e per pompe di calore con scambio interno ad acqua, dove l'unità interna non costituisce il generatore oggetto di sostituzione.

Per gli interventi realizzati su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento preesistente di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t , ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatori, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese e gli ETS economici non sono incentivabili le pompe di calore a gas.

9.9.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

L'incentivo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernali dotati di pompe di calore elettriche e a gas è stabilito sulla producibilità dell'intervento, in funzione dell'energia termica prodotta in un anno. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta (C_i).

Le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, comprensive di IVA dove essa costituisca un costo, comprendono:

- i. lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- ii. la fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell'arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere;
- iii. i sistemi di contabilizzazione globale (solo se obbligatori) e individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione;
- iv. opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche;
- v. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

9.9.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SCOP, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) di cui alla Tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

$$I_{a\text{ tot}} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\text{ tot}}$: è l'incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell'art. 11, comma 3, del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L'incentivo totale (I_{tot}) sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000, nonché per gli aventi diritto.

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t , definito in tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot k_p$$

dove:

SCOP è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento codesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min} \text{ Ecodesign}$$

Per i sistemi *fixed double duct*, E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/COP] \cdot k_p$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto COP/COPminimo dell'ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.

Pompe di calore a gas

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria /calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SPER, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) di cui alle Tabelle 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

C_i è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh_t, definito in Tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SPER \cdot CC] \cdot k_p$$

dove:

SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti.

Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, in calce al presente Paragrafo.

k_p è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s,min\ Ecodesign}$$

[Tabella 8 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]	
Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 26 - Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

[Tabella 9 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]				
Regolamento EU	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Denominazione commerciale	Potenza P_{rated}	Coefficiente Ci
Reg. 206/2012	aria/aria	split/multisplit	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,070
		Fixed double duct		0,200
Reg. 2281/2016	aria/aria	VRF/VRV	$12 - 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
		rooftop	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
Reg. 813/2013	aria/acqua	aria/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 2281/2016	acqua/aria	PdC ad acqua di falda /aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	acqua/acqua	PdC ad acqua di falda/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 206/2012 Reg. 2281/2016	Salamoia/aria	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06

Tabella 27 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del **Titolo V** del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.9.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
5. nel caso di installazione di un generatore di calore, di qualsiasi dimensione, volto oltre alla climatizzazione invernale anche ad altri utilizzi, una relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto con l'indicazione dello specifico impiego per il riscaldamento e degli ulteriori utilizzi quali "acqua calda sanitaria" e/o calore di processo industriale/artigianale/agricolo e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere dalla quale si evinca che i carichi termici in riscaldamento sono prevalenti rispetto ai carichi termici delle altre destinazioni d'uso;
6. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF e riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Si precisa, infine che, in caso in cui il generatore sostituito sia della tipologia a pompa di calore è necessario inviare la fotografia delle targhe dalle quali si evinca la potenza in riscaldamento. In assenza di tali targhe, in alternativa, si richiede di trasmettere adeguata documentazione tecnica atta a dimostrare la potenza in riscaldamento e che sia un impianto destinato alla climatizzazione invernale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) Per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;

- 2) Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7);
- 3) Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- 4) Libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- 5) Nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kW_t e inferiore a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 6) Per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kW_t, schema di posizionamento delle sonde;
- 7) Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 8) Nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento;
- 9) documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente.

9.10 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made* o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kW_t²⁴, costituiti da:

- sistema ibrido *factory made* a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1, lett. lettera qq), del Decreto e inteso come un apparato costituito da un gruppo funzionale di generatori a pompa di calore, elettrica o a gas, integrato con un gruppo funzionale a combustione di caldaie a gas a condensazione o, in alternativa, di caldaie a biomassa, assemblati in fabbrica (*factory made*) ed espressamente concepiti e realizzati dal costruttore per lavorare in combinazione tra loro per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente”;
- sistema bivalente a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1 lettera pp) del Decreto e inteso come apparato costituito da un gruppo primario a pompa di calore, abbinato ad un gruppo secondario a combustione costituito da una caldaia a condensazione a gas o, in alternativa, da una caldaia a biomassa, non assemblati in fabbrica, ma in campo. Tale sistema bivalente può essere realizzato anche tramite l’installazione di una pompa di calore “add on”, come definita all’art. 2, comma 1, lettera ff) del Decreto, ad integrazione di una caldaia a condensazione preesistente, alimentata esclusivamente a gas, senza obbligo di smaltimento di eventuali generatori preesistenti.

In ogni caso, tutti i generatori dei diversi gruppi devono essere controllati per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente” finalizzato a massimizzare l’efficienza energetica del sistema stesso.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volta, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.10.1 Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo in relazione alle diverse tipologie di sistema sopra descritte (ibrido *factory made*, bivalente e pompa di calore “add on”) e volti a garantire l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica del sistema.

Per aver diritto agli incentivi, il fabbricante deve dichiarare il rispetto dei requisiti minimi di seguito elencati in relazione ad ogni distinta tipologia di sistema, specificando separatamente le prestazioni dei sub-componenti del sistema, ovvero del “gruppo funzionale a condensazione” e del “gruppo funzionale a pompa di calore”.

²⁴ Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi generatori, non sostituiti) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

9.10.1.1 Sistemi ibridi *factory made* a pompa di calore

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. i sistemi ibridi *factory made* devono essere costituiti da un apparato dotato di pompe di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) integrato, in alternativa, con caldaie a condensazione alimentate a gas (gruppo funzionale a gas a condensazione) o con caldaie alimentate a biomassa (gruppo funzionale a biomassa), per mezzo di componenti specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per il funzionamento combinato tramite un sistema di regolazione intelligente e tale da appartenere ad una delle seguenti tipologie costruttive ammissibili:
 - a. un unico armadio, che integra totalmente sia il *gruppo funzionale a combustione a condensazione* che il *gruppo funzionale a pompa di calore*;
 - b. due unità distinte, una esterna costituita da moto condensante/compressore del gruppo funzionale a pompa di calore e un'altra interna contenente sia il gruppo funzionale a condensazione che una parte dei componenti del gruppo funzionale a pompa di calore;
 - c. due generatori/gruppi funzionali distinti, assemblati dal fabbricante con logiche di gestione efficiente, denominati dal medesimo: gruppo funzionale a pompa di calore e gruppo funzionale a condensazione;
- ii. il rapporto tra la potenza nominale utile totale in riscaldamento del gruppo funzionale a pompa di calore e la potenza termica utile totale del gruppo funzionale a condensazione deve essere minore o uguale a 0,5;
- iii. le pompe di calore del gruppo funzionale a pompa di calore devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto, come descritti al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole;
- iv. le caldaie del gruppo funzionale a gas condensazione e le caldaie del gruppo funzionale a biomassa devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici di soglia minimi previsti dalla Tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1

9.10.1.2 Sistemi bivalenti

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto, come descritti al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole;
- ii. la caldaia a gas deve essere della tipologia a condensazione. Sia la caldaia a condensazione a gas che la caldaia a biomassa devono rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti dalla tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1.4;
- iii. la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- iv. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;

- v. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- vi. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- vii. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

9.10.1.3 Pompe di calore “add on”

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. la caldaia preesistente deve essere della tipologia a condensazione alimentata a gas e deve essere di età non superiore a 5 anni, come risulta dall'anno di fabbricazione indicato sulla targa o, in alternativa, dalla data attestata nella documentazione di messa in esercizio. Inoltre, deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1.4;
- ii. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- iii. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- iv. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- v. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- vi. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- vii. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

9.10.1.4 Requisiti comuni ad ogni tipologia di sistema

- i. l'installazione del sistema ibrido *factory made* o bivalente (ad eccezione della pompa di calore "*add on*") deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto preesistente dotato di più generatori di calore;
- ii. deve essere realizzata la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- iii. devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
- iv. nel caso di impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici, devono essere installati efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese;
- v. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
- vi. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.

[Tabella 6 – Allegato 1 - DM 07.08.2025]

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$, per apparecchi aventi $P_n \leq 400$ kW $\eta_{100}^* > 98\%$ per apparecchi aventi $P_n > 400$ kW Misurati secondo la norma EN 15502-1.
	Caldaia a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2 del Decreto e 9.11.1 delle presenti Regole

Tabella 28 - Requisiti tecnici di soglia minima consentiti per l'accesso agli incentivi

(*) η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto dalla norma UNI EN 15502-1.

Disposizioni specifiche per le imprese ed ETS economici

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese/ETS economici non sono incentivabili i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.

9.10.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- smontaggio e dismissione, parziale o integrale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale ed ACS preesistenti, nonché i sistemi di contabilizzazione, il nuovo libretto d'impianto e gli eventuali interventi su rete di distribuzione, sistemi di trattamento acqua, dispositivi di controllo e regolazione e sistemi di emissione, oltre alle opere e sistemi di captazione per lo scambio termico con il sottosuolo.
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.10.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2)

Per gli interventi di sostituzione di sistemi ibridi o bivalenti, ivi compresa l'installazione di pompe di calore "add on", l'incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = k \cdot E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro²⁵.

²⁵ Ai fini dell'individuazione delle annualità previste per l'erogazione dell'incentivo annuo ($I_{a\ tot}$), è necessario fare riferimento alla potenza termica nominale totale in riscaldamento delle pompe di calore del sistema.

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue ($I_{a\ tot}$) previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto:

- 2 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento $P_n \leq 35$ kW;
- 5 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento $P_n > 35$ kW;

L'incentivo totale (I_{tot}) è corrisposto in un'unica rata se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

K: è un coefficiente che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore, nel sistema ibrido o nel sistema bivalente, e l'efficienza dello stesso sistema nel suo complesso. È distinto in funzione della tipologia del sistema in virtù del maggiore grado di integrazione funzionale ed in funzione della potenza termica nominale (P_n) della caldaia presente nel sistema, risultando definito come segue:

[Tabella 18 – Allegato 2 - DM 07.08.2025]		
Tipologia sistema	$P_n^{**} \leq 35$ kW	$P_n^{**} > 35$ kW
Ibrido factory made*	1,25	1,25
Sistema bivalente e pompe di calore "add on"	1	1,1

Tabella 29 - Coefficiente k di utilizzo della pompa di calore del sistema ibrido/bivalente

* anche in due tempi

** P_n è la potenza termica nominale della caldaia presente nell'apparecchio o sistema

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito nella Tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i : è l'energia termica incentivata prodotta in un anno e calcolata tramite la seguente relazione:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/(SCOP)] \cdot k_p$$

dove:

SCOP: è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica "average", nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto e al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (SPER x 2,5) dove lo SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica "average" nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti, espressi nella Tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto e al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole.

K_p : è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$k_p = \eta_s / \eta_{s\ min\ ECODESIGN}$$

Q_u : è la stima del calore totale prodotto dall'impianto, espresso in kWh_t, ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

dove:

P_{rated} : è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Q_{uf} : è il coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come specificato per ognuna nella Tabella 8 dell'allegato 2 del Decreto e al paragrafo 9.9.3 delle presenti Regole.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.10.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi ibridi *factory made* con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale ≤ 35 kW, non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi ibridi *factory made* con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5, più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi bivalenti o *add on*, indipendentemente dalla potenza installata, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 e attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui ai paragrafi 9.10.2. Inoltre, se non ricompresi nel catalogo, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
5. nel caso di installazione di un sistema avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
6. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori ivi compresa la targa del generatore nel sistema *add on*);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato). Se il nuovo generatore è installato in un locale diverso da quello sostituito, è necessario rappresentare la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* con evidenza della rimozione del generatore sostituito;

- i dispositivi/interfacce che realizzano il sistema di controllo e regolazione tra i generatori appartenenti al sistema bivalente o al sistema con pompa di calore add on; le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
- 2) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 6.4);
- 3) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- 4) libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 5) nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 6) per impianti geotermici e idrotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;
- 7) Per le pompe di calore "add on" la documentazione di messa in esercizio dell'impianto con la relativa data di installazione
- 8) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 9) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, che accede agli incentivi del Decreto per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022;
- 10) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):
 - APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento;
- 11) documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente

9.11 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)

L'intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre²⁶ esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore, comprendenti anche i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore:

- a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t;
- b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t²⁷;
- c) stufe e termocamini a pellet;
- d) termocamini a legna;
- e) stufe a legna.

È, inoltre, incentivabile la sostituzione di generatori alimentati a GPL o gas naturale con l'installazione di generatori alimentati a biomassa esclusivamente della tipologia a) e b) richiamate e che assicurino, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti tra cui il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore, le emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³.

Sono, infine, incentivabili gli interventi di sostituzione di generatori di calore, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con generatori di calore di cui alle lettere a) e b) installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, con una riduzione dell'incentivo spettante del 20%. In tale configurazione, è consentita anche la sostituzione di un generatore alimentato a GPL o gas naturale purché il generatore a biomassa installato assicuri, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti tra cui il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore, le emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

Per le sole **aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione** di impianti di climatizzazione invernale tra quelli sopra elencati alimentati da biomassa, installati in conformità ai requisiti dell'Allegato 1 del Decreto. In tali casi è consentita l'installazione anche

²⁶ Nel caso di serre non censite al catasto edilizio urbano perché esentate dall'obbligo (come nei casi in cui si effettua la coltivazione a terra), per poter accedere ai benefici del Decreto, è necessario trasmettere attraverso il Portaltermico il codice CUAA (codice unico di identificazione aziende agricole).

²⁷ Sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali dei generatori di calore appartenenti allo stesso impianto (nuovi e non sostituiti) a valle dell'intervento, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l'intervento.

Nel caso specifico delle serre, di proprietà delle sole **aziende agricole**, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti contenuti nella Tabella 10 dell'Allegato 2 del Decreto ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE secondo le modalità indicate con successive comunicazioni attraverso il sito istituzionale. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dai relativi algoritmi di calcolo, indicati nell'Allegato 2, per impianti equivalenti in assenza della suddetta misurazione.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

9.11.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto dotato di più generatori di calore;
- ii. la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, ove applicabile;
- iii. l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico nel caso specifico (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
 - d. dei termocamini e delle stufe, e degli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
- iv. l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
- v. Per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica

annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.

- vi. almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo (per le annualità previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto), svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto;
- vii. l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze della configurazione *ante-operam*, secondo le modalità indicate al paragrafo 12.7 delle presenti Regole.

In attuazione delle disposizioni contenute all'art. 29 del D.Lgs 199/2021, l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa, è altresì subordinato al conseguimento della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con **classe di qualità 5 stelle** o superiore in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Si specifica inoltre che, per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con **classe di qualità 5 stelle** ai sensi dello stesso decreto.

Di seguito, dalla lettera a) a e), sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa, restando fermo, ove presenti, l'obbligo di rispettare gli eventuali più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

a) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
- ii. rendimento termico utile (%) non inferiore a $87 + \log(P_N)$, dove P_N è la potenza nominale dell'apparecchio;
- iii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kW_t;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- v. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;

b) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t:

- i. rendimento termico utile non inferiore all'92%, attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 14 dell'Allegato 2 del Decreto, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;
- iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità maggiore o uguale al 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE in caso di controllo;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- v. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
- vi. per le caldaie automatiche, prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto;

c) Stufe e termocamini a pellet:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510:2023, ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

d) Termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- iii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iv. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

e) Stufe a legna:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225-3.

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Biomasse ammesse

Per i casi in cui è previsto l'impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 paragrafo 1 lettera d) e riportate di seguito.

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legna vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile emetta annualmente la dichiarazione di autoproduzione della biomassa, redatta in conformità al Modello 13, da fornire su richiesta del GSE, e appartenga a una delle seguenti categorie:

- imprenditore agricolo professionale (IAP);

- impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provista di patentino forestale);
- impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA che, per caratteristica del proprio ciclo produttivo, dispone di biomasse legnose vergini;
- conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);
- assegnatario di uso civico di legnatico.

9.11.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, sistemi di contabilizzazione globale (solo se obbligatori) e individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.11.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, l'incentivo è calcolato secondo due specifici algoritmi, uno relativo alle caldaie a biomassa, l'altro per stufe e termocamini a pellet o a legna. In entrambi i casi, il calcolo tiene conto della potenza termica nominale del generatore installato, di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) tabellati, di coefficienti di utilizzo (specifici per zona climatica) e di coefficienti premianti in riferimento alle emissioni di polveri.

Per le **caldaie a biomassa**^(*):

$$I_{a\ tot} = P_n * h_r * C_i * C_e$$

Per le **stufe** e i **termocamini** a pellet o a legna:

$$I_{a\ tot} = 3,35 * \ln(P_n) * h_r * C_i * C_e$$

dove:

$I_{a\ tot}$: incentivo annuo (rata annua) in euro

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell'art. 11 del Decreto;

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito come nella Tabella 10 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata.

P_n : è la potenza termica nominale dell'impianto, definita al paragrafo 12.6

C_e : è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle seguenti Tabelle 12 e 13 del Decreto dell'Allegato 2 del Decreto. Per l'applicazione delle Tabelle 12 e 13 l'eventuale valore decimale ottenuto dal calcolo percentuale viene arrotondato per eccesso all'intero più vicino.

h_r : è il coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica (Tabella 11 del dell'Allegato 2 del Decreto).

*¹ Per gli interventi di sostituzione di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di $I_{a\ tot}$ è ridotto, in ogni caso, del 20%.

[Tabella 10 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW _t e inferiore o uguale a 500 kW _t (€/kWh _t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW _t (€/kWh _t)
Caldaie a biomassa	0,060	0,025	0,020
Termocamini e stufe a legna	0,045	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,055	-	-

Tabella 30 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa

[Tabella 11 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 31 - Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

[Tabella 12 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario* rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle	C_e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 32 - Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza inferiore o uguale a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

[Tabella 13 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario* rispetto ai valori della Tabella 14	C _e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 33 - Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza superiore a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

(*) primario (PP) è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella tabella 15 Allegato 2 del Decreto, entro i limiti indicati in tabella 14 del Decreto, ed espressa in mg/Nm³ alle condizioni normalizzate e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

[Tabella 14 - Allegato 2 D.M. 7 agosto 2025]			
PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
10	5	150	150

Tabella 34 - Emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW, misurati utilizzando le metodiche indicate nella tabella 15 (rif. 13% di O₂)

[Tabella 15 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]		
UNI EN 13284-1:2017	PP	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
UNI EN 12619	COT	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
UNI EN 14792:2017	NO _x	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 15058:2017	CO	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 14789:2017	O ₂	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo

Tabella 35 - Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW. I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.11.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto). La Certificazione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186, è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 e per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto). La Certificazione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186 è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia e con potenza di impianto fino a 500 kW;
4. nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, comprensivo del sistema di abbattimento del particolato primario per potenze superiori a 500 kW;
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti²⁸ e di quelli installati;
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
 - vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell'allegato 2 del Decreto, dove previsto;
 - vista d'insieme del sistema di abbattimento del particolato primario, per le caldaie a biomassa di potenza superiore a 500 kW;
6. nel caso di intervento su serra e a prescindere dalla taglia del generatore installato, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa

²⁸ È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un'autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso.

tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali d'impianto. La suddetta relazione deve riportare una descrizione dettagliata della struttura della serra e del sistema di distribuzione di calore al suo interno;

7. nel caso di installazione di generatori su serra non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA29, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evinca l'esistenza della serra.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore - che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto- e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7).

Nel caso in cui l'intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto³⁰. In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell'intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;

- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
- in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento del particolato primario, registrati dai sistemi di regolazione e controllo;
- nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale **inferiore a 100 kW_t**, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro Soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato³¹ attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 14 dell'Allegato 2 D.M. 7 agosto 2025 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella 15 del D.M. 7 agosto 2025, in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**. Il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per le

²⁹ Codice unico azienda agricola.

³⁰ Nel caso in cui la canna fumaria venga utilizzata dal nuovo generatore di calore e il camino aperto non venga rimosso, dovrà essere dimostrata la chiusura permanente della sezione della canna fumaria che si collega al camino.

³¹ Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato che può rilasciare certificazioni attestanti la conformità alle specifiche norme di riferimento sulle emissioni, anche sulla base di report di prova rilasciati da laboratori esterni all'organismo.

norme UNI EN di cui alla Tabella 15 dell'Allegato 2 del Decreto ai fini dell'analisi delle grandezze ivi indicate;

- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **inferiore a 500 kW_t**, certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, dichiarazione del produttore del generatore attestante il rendimento termico utile, con indicato il tipo di combustibile utilizzato; stante la non applicabilità della norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 (valida fino alla potenza di 500 kW_t), e nelle more di una norma che estenda modalità di misura fino alla potenza di 2.000 kW_t, la dichiarazione dovrà riportare i risultati delle prove effettuate da un laboratorio sulla base delle modalità di misura riconosciute in altri Paesi Europei.

In sintesi:

Parametro \ Caldaia	500 < P ≤ 2000 kW _t	P ≤ 500 kW _t
Rendimento termico utile valore metodo di misura attestazione	- Classe 5 (UNI EN 303-5) - Norma tecnica in uso in altri Paesi Europei Dichiarazione del Produttore (riportante i risultati delle prove effettuate da un laboratorio ⁽²⁾)	- Classe 5 (UNI EN 303-5) UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Monossido di Carbonio (CO) metodo di misura attestazione	UNI EN 15058:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Particolato primario (PP) metodo di misura attestazione	UNI EN 13284-1:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Carbonio Organico Totale (COT) metodo di misura attestazione	UNI EN 12619 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Carbonio Organico Totale (NO_x) metodo di misura attestazione	UNI EN 14792:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Requisiti del laboratorio di prova	Accreditato EN ISO/IEC 17025 per le prove secondo la UNI EN 15058:2017 e la UNI EN 13284-1:2017	""

- per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato³² che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;

³² Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato/notificato che può rilasciare certificazioni/rapporti di prova attestanti la conformità alle norme di prodotto limitatamente ai requisiti necessari alla "marcatura CE". È escluso il controllo della produzione "Factory Production Control" (FPC) che rimane in capo al produttore. Per le stufe e i termocamini a pellet, per i termocamini a legna e per le stufe a legna la certificazione può essere rilasciata anche da laboratorio notificato dal Ministero al Sistema Europeo NANDO (<https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies>) per il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011, per gli "apparecchi di riscaldamento alimentati da combustibile solido (Serie EN 16510)".

- l'eventuale contratto di locazione della serra, nel caso di installazione sulla medesima non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'impresa operante nel settore forestale, idonea documentazione attestante che è iscritta alla Camera di Commercio e che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell'Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell'edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l'attribuzione del requisito di ruralità;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile, sia proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia assegnatario di uso civico di legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell'assegnazione annua di biomassa;
- fatture intestate al Soggetto Responsabile relative all'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione. Con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 (incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni), l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso, una copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
- autodichiarazione, per i casi di autoproduzione della biomassa, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto), redatta in conformità al Modello 14;
- nei casi di impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA, che per caratteristica del proprio ciclo produttivo dispone di biomasse legnose vergini, un'auto fatturazione della quantità di biomassa utilizzata. Nel caso di comprovata impossibilità all'auto fatturazione da parte del Soggetto autoproduttore, è necessaria la seguente documentazione, che deve essere prodotta annualmente e conservata per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi:
 1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile, allegando eventuali documenti contabili che comprovano la quantità di biomassa autoprodotta (es. MUD);
 2. attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea a essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile

di prova indicato nel test report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L'attestato di conformità deve essere prodotto da un laboratorio terzo sulla base dell'applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225.

- nel caso in cui l'intervento di sostituzione dei generatori sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.12 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*. Sono, inoltre, incentivate installazioni per la produzione di energia termica per processi produttivi o per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Questo intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale, tranne F), dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento. L'impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati.

In caso di assenza di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari, campeggi, ecc.), si prevede l'indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell'area su cui verrà realizzato il campo solare.

9.12.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- ii. in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione prevista al punto i. relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- iii. i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m²anno, con riferimento alla località Atene;
- iv. per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made* per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark*, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
 - maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;

- v. per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, questa è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- vi. la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni³³; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
- vii. la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
- viii. l'installazione dell'impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- ix. nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.
- x. nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l'installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento;
- xi. per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m²) e la potenza frigorifera (kW_t) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
- xii. per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

³³ In caso di bollitori preesistenti, è sufficiente che tale garanzia sia ancora in corso, alla data di conclusione dell'intervento.

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

La diagnosi e l'APE dell'edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Si precisa, infine, che per interventi su edifici di nuova costruzione, il cui il titolo edilizio sia presentato in data successiva al 13 giugno 2022, l'ammissibilità all'intervento è consentita nel caso in cui l'impianto non sia realizzato per l'assolvimento degli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili di cui al D.lgs 199/2021.

9.12.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

L'incentivo per l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, è stabilito sulla producibilità dell'intervento, calcolato in funzione della presunta energia termica prodotta annualmente e della superficie lorda totale dei pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta (C_i).

Le spese ammissibili per gli interventi concernenti la produzione di energia termica, e se del caso a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere e con la tecnologia *solar cooling* alla climatizzazione estiva, sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo e comprendono:

- i. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;
- ii. fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'impianto organicamente collegato alle utenze e le spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

9.12.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento riguardante le installazioni di collettori solari termici, anche abbinati ai sistemi di *solar cooling*, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell'utilizzo del calore prodotto.

L'incentivo annuo si calcola con la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = C_i \cdot Q_u \cdot S_i$$

con:

$I_{a\ tot}$: incentivo annuo (rata annua) in euro.

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1, dell'art. 11, comma 3, del Decreto;

- 2 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata ≤ 50 m²;
- 5 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata > 50 m².

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

S_i = superficie solare lorda dell'impianto (m²), ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

C_i = coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta definito nella tabella 16 dell'Allegato 2 Decreto;

Q_u = energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh_t/ m² e calcolata come segue:

- per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = Q_{col} / A_g$$

- per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = Q_L / 3.6 \cdot A_g$$

- per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = Q_{sol} / A_g$$

dove:

A_g : area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

Q_{col} : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 17 dell'Allegato 2 Decreto.

Q_L : energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella relativa certificazione *Solar Keymark*. Poiché il suddetto test report riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente a un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Q_{sol} : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportata nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17 dell'Allegato 2 Decreto.

[Tabella 16 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]					
Tipologia di intervento	C_i incentivo annuo in €/kWh _t in funzione della superficie S_i del campo solare espressa in m ²				
	$S_i \leq 12$	$12 < S_i \leq 50$	$50 < S_i \leq 200$	$200 < S_i \leq 500$	$S_i \geq 500$
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici con sistema di <i>solar cooling</i>	0,43	0,40	0,17	0,15	0,14

Tabella 36 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici

[Tabella 17 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]	
Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

Tabella 37 - Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.12.4 Documentazione necessaria

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di una superficie lorda installata $\leq 50 \text{ m}^2$ non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione *Solar Keymark* in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare installato (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark* si richiede l'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di una superficie lorda installata $> 50 \text{ m}^2$, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione *solar keymark* in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark* si richiede l'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- nel caso di **installazione di impianto** di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m^2 , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);

5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello solare installato;
 - vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
 - vista di dettaglio del bollitore;
 - vista d'insieme del campo solare in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo solare realizzato;
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
6. nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
7. nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evinca l'esistenza della serra.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

- 1) per interventi non a Catalogo scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare *factory made*, che può essere parte della certificazione del produttore come previsto ai precedenti punti 2 e 3, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
- 2) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione;
- 3) deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso; 34 libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 4) certificato di garanzia dei collettori solari, dei bollitori, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- 5) nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m² e inferiore a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);
- 6) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 7) eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
- 8) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, c.1):
 - APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.13 Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di un impianto di climatizzazione, con scaldacqua a pompa di calore.

9.13.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

9.13.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- i. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente;
- ii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
- iii. spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.13.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore, l'incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, in funzione della classe energetica di prodotto secondo il Regolamento Europeo 812/2013, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:

Classe energetica di prodotto	Capacità dell'accumulo, V	Incentivo massimo
Classe A	$V \leq 150$ litri	500 €
	$V > 150$ litri	1.100 €
Classe +	$V \leq 150$ litri	700 €
	$V > 150$ litri	1.500 €

Tabella 38 - Scaldacqua a pompa di calore: incentivo massimo

L'incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.13.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF riportanti:
 - vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
 - vista d'insieme dei generatori sostituiti e installati;
 - la targa dei generatori installati.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

1. Per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
2. Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7.
3. Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
4. Libretto d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
5. Schema funzionale d'impianto;
6. Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
7. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.14 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f)

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti con reti censite nell'*"Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento"* istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.14.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per accedere all'incentivo:

- i. alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, tale sistema deve essere qualificato dal GSE nell'ultima annualità disponibile;
- ii. l'allaccio al sistema di teleriscaldamento deve sostituire l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale;
- iii. la rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento deve essere iscritta all'*"Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento o Anagrafica Territoriale (ATT)"* istituita da ARERA con *deliberazione 339/2015/R/tlr e s.m.i.*

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

9.14.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Le spese ammissibili per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti sono:

- i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti;
- iii. gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione;
- iv. le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e le relative opere accessorie;
- v. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.14.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per tale intervento l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

dove:

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (di cui alla Tabella 19 dell'Allegato 2 del Decreto)

$\%_{spesa}$: è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (Tabella 19 dell'Allegato 2 Decreto)

P_{nsc} è la potenza elettrica nominale della sottostazione del teleriscaldamento installato in KW;

C: è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella Tabella 19 dell'Allegato 2 Decreto.

[Tabella 19 - Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max})
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} \leq 50$ kW	65	200 €/kW	6.500 €
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $50 \text{ kW} < P_{nsc} \leq 150$ kW	65	160 €/kW	15.000 €
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} > 150$ kW	65	130 €/kW	30.000 €

Tabella 39 - Costi unitari massimali allaccio rete di teleriscaldamento e incentivo massimo

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.14.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

- documentazione comune a tutti gli interventi;
- asseverazione di un tecnico abilitato redatta in conformità al paragrafo 12.5;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e dei componenti installati (scambiatori);
 - i generatori sostituiti;
 - la sottostazione di utenza installata;
 - la centrale termica o il locale di installazione *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente la sottostazione di utenza);
- contratto di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, sottoscritto con il fornitore.

Si precisa, infine, che in fase della trasmissione della “richiesta concessione incentivi”, redatta in conformità al Modello 1 e 2, il Soggetto Responsabile dovrà attestare che, alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, il sistema è stato qualificato dal GSE nell’ultima annualità disponibile, indicando il relativo codice identificativo.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario delle risorse:

- Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7 delle presenti Regole;
- certificato di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente.

9.15 Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, comma 1, lettera g)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microgeneratori alimentati a fonti rinnovabili.

Nell'intervento è ammissibile anche la sostituzione funzionale, da intendersi come installazione di una unità di microgenerazione, a fonti rinnovabili, presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.15.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

L'ammissione agli incentivi è subordinata:

- i. alla garanzia dell'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
- ii. ad un valore di risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 10%, come riportato nell'Allegato IV al D.lgs. 199/2021;
- i. all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi, con potenza del singolo microgeneratore $< 50 \text{ kW}_e$;
- ii. alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microgenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati al punto i.;
- iii. alla trasmissione dell'asseverazione del tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato.

9.15.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte;
- gli interventi per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.15.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti di climatizzazione utilizzando microcogeneratori, l'incentivo viene calcolato considerando la potenza elettrica nominale dell'unità di microcogenerazione installata:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{\text{int}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove:

- I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;
- I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale della configurazione;
- P_{int} : è la potenza elettrica totale delle unità di microcogenerazione installate in kW_e;
- C : è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento ed è definito come rapporto tra la spesa sostenuta (€) e la potenza elettrica nominale installata. I valori massimi di C sono definiti nella Tabella 20 dell'Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025.
- $\%_{\text{spesa}}$: è la percentuale incentivata delle spese ammissibili.

[Tabella 20 - Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo I _{max} (€)
Installazione di microcogeneratori	65	5.000 €/kW _e	100.000

Tabella 40 - Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.15.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. Documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. Asseverazione di un tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES. In caso di installazione di più unità di microcogenerazione, la quantificazione del PES deve essere esplicitata per singola unità installata sulla base dei richiamati carichi;
3. Certificazione del produttore dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche dell'unità di microcogenerazione e in cui si attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto e l'assenza di dissipazioni termiche, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia

elettrica/energia termica per gli apparecchi non inclusi nel catalogo;

4. In caso di sostituzione funzionale, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, contenente una chiara indicazione del generatore preesistente non rimosso e dell'alimentazione delle medesime utenze;
5. Scheda tecnica del microgeneratore;
6. Documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presenta il generatore sostituito) e *post-operam* (presenta il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o sistema di regolazione modulante la portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

- Libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
- Modello unico per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione a fonti rinnovabili;
- Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- schema termico completo dell'impianto, con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell'energia termica utile cogenerata e dell'energia di alimentazione in ingresso all'unità (incluse sonde di pressione e temperatura). Lo schema deve comprendere, inoltre, il sistema di adduzione del combustibile;
- schema elettrico completo dell'impianto con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- denuncia e licenza di officina elettrica, ove richiesta dalla normativa vigente;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7, in caso di sostituzione totale o parziale;
- documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente;
- codice CENSIMP dell'impianto di cogenerazione, ove presente.

9.16 Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica

9.16.1 Requisiti dei documenti

La diagnosi energetica ante intervento/i e l'attestato di prestazione energetica *post-operam* sono obbligatori per il riconoscimento degli incentivi:

- a. in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.A);
- b. per interventi che prevedono la trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in "edifici a energia quasi zero" (tipologia II.D);
- c. in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 200 kW_t, per interventi, realizzati sull'intero edificio, di:
 - i. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.B);
 - ii. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o filtrazione solari sterna per chiusure trasparenti (tipologia II.C);
 - iii. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica e idrotermica (tipologia III.A);
 - iv. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (tipologia III.B);
 - v. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (tipologia III.C);
 - vi. installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling* (tipologia III.D);
 - vii. sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (tipologia III.E);
 - viii. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (tipologia III.F);
 - ix. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili (tipologia III.G).

La diagnosi e la certificazione energetica dell'edificio non sono richieste per le installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta d'incentivo nei casi previsti nelle sezioni "documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo", predisposte per specifico intervento.

Si ricorda, infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del Decreto, l'obbligatorietà della redazione e trasmissione dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, unitamente all'ape *ante-operam*, per la verifica della riduzione della domanda di riduzione dell'energia primaria rispetto alla configurazione *ante-operam*, al fine dell'accesso agli interventi del Titolo II - **realizzati su edifici ricadenti nelle categorie catastali dell'ambito terziario** - i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici.

La diagnosi energetica e l'attestato di prestazione energetica devono essere redatte secondo quanto specificato nell'Allegato 1 del Decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti come nel seguito indicato:

- le diagnosi energetiche dovranno essere redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352;
- le diagnosi energetiche dovranno essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno, inoltre, seguire i criteri minimi previsti dall'Allegato 2 del Decreto legislativo n. 102/2014;
- gli attestati di prestazione energetica devono essere conformi al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai Decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.

Calcolo dell'incentivo della Diagnosi e Certificazione energetica

Le spese sostenute per la diagnosi e gli attestati di prestazione energetica per gli interventi che li prevedono obbligatoriamente sono incentivati nelle misure seguenti:

- a. per le Amministrazioni Pubbliche e gli ETS, nonché per le ESCO e gli altri soggetti abilitati che operano per loro conto, l'incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;
- b. per i Soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali, l'incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto.

È previsto un valore massimale dell'incentivo e un costo unitario massimo in funzione dalla destinazione d'uso e dalla superficie utile dell'immobile, secondo quanto previsto nella Tabella 21 dell'Allegato 2 del Decreto.

[Tabella 21 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	10.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

Tabella 41 - Diagnosi e Certificazione energetica: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

L'incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (I_{max}) per gli interventi; in questo caso è previsto l'incentivo specifico come precedentemente descritto.

Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e attestati di prestazione energetica non siano obbligatori, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all'art. 6 e 9 del Decreto.

9.16.2 Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica

Requisiti di ammissione e modalità di accesso

Per le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS non economici, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Decreto, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica, anche finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati in diagnosi, previa trasmissione di specifica "richiesta" tramite il Porta/termico.

A pena di esclusione del contributo, la diagnosi energetica deve:

- **essere redatta da un EGE e/o ESCO, in conformità ai criteri minimi di cui al Dlgs 102/14**, secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 9.16.1;
- **riportare almeno uno degli interventi del titolo II e III** per i quali dovrà essere trasmessa, una volta programmati e/o realizzati, la successiva richiesta di concessione di incentivo in modalità rispettivamente di "prenotazione" o "accesso diretto".

Pena l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 15, comma 7, la Pubblica Amministrazione o l'ETS non economico, identificandosi come Soggetto Responsabile, può trasmettere non più di una richiesta di anticipazione del contributo per il medesimo edificio oggetto della diagnosi, prima di aver presentato una relativa richiesta di accesso al Conto Termico.

Per ciascuna tipologia di Soggetto Ammesso, l'ammissione al contributo è stabilita nel limite di tre richieste annue, ovvero di cinque richieste annue per Comuni con più di 30.000 abitanti, Province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.

Il GSE eroga il contributo anticipato, nel limite del contingente di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto, superato il quale saranno considerate irricevibili le ulteriori richieste inviate.

Il processo di ammissione al contributo anticipato, quantificato secondo le spettanze di cui al precedente paragrafo, si articola nelle seguenti macro- fasi e attraverso erogazioni in acconto e saldo:

- **fase 1 "trasmissione della richiesta di contributo anticipato"**, finalizzata all'erogazione dell'acconto del contributo in misura pari al 50% delle spettanze massime richiamate;
- **fase 2 "trasmissione della diagnosi energetica e consuntivazione delle spese sostenute per la redazione del documento"**;
- **fase 3 trasmissione della richiesta in modalità "accesso diretto" o "modalità prenotazione"**, una volta realizzati e/o programmati gli interventi ricompresi nella Diagnosi energetica, finalizzata all'erogazione del saldo del contributo anticipato per il restante 50%.

Fase 1 - Trasmissione della richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica: iter istruttorio ed erogazione dell'acconto

Prima di poter presentare la richiesta di contributo anticipato, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul Portale dedicato del GSE nella Sezione dell'Area Clienti, secondo le modalità indicate al precedente Capitolo 5.

A seguito della registrazione, il Soggetto Responsabile, utilizzando il Porta/termico, può presentare la **"richiesta di contributo anticipato** (di seguito RCA)" (il cui facsimile è riportato nel Modello 3 dell'Allegato 2), inserendo tutti i dati relativi all'edificio/unità immobiliare oggetto di diagnosi, ivi inclusi le informazioni di localizzazione, dei dati catastali e degli impianti tecnologici preesistenti, nonché l'importo previsto per la redazione della diagnosi energetica.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere:

- un preventivo di spesa, recante il costo previsto per la redazione della diagnosi;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del Soggetto Responsabile;
- nel caso in cui intenda delegare un soggetto terzo, copia della delega sottoscritta dal delegante corredata da copia del documento di identità, in corso di validità, del delegato.

Inseriti i dati e caricata la predetta documentazione, il Soggetto Responsabile potrà presentare **“la richiesta di contributo anticipato”**, generata automaticamente dal Porta/termico, che recherà l'importo del contributo totale spettante da intendersi quale “massimale prenotato”.

Il Soggetto Responsabile deve sottoscrivere la richiesta in ogni sua parte, per poi caricarla sul Portaltermico. Alla “richiesta di contributo anticipato” sarà associato un codice identificativo che dovrà essere comunicato nella successiva trasmissione dell'istanza di cui alla fase 3.

Si ricorda che il contributo totale spettante è inteso come “massimale prenotato” e l'importo definitivo erogabile sarà quantificato in funzione delle effettive spese sostenute per la redazione del documento, comprovate nell'ambito della successiva **fase 2 di “trasmissione del documento di Diagnosi e consuntivazione delle spese sostenute”**: conseguentemente il contributo potrebbe essere rimodulato, con l'erogazione del saldo da effettuarsi contestualmente alla trasmissione dell'istanza di cui alla fase 3.

La richiesta di contributo anticipato avvia il procedimento, che si concluderà entro 60 giorni, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- a) nell'istruttoria sulle informazioni e sulla documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del Decreto e delle presenti Regole applicative, nell'ambito della quale il GSE, ai sensi della Legge 241/1990, può richiedere integrazioni al Soggetto Responsabile;
- b) nell'eventuale comunicazione del preavviso di rigetto, con cui il GSE comunica i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- c) nell'invio al Soggetto Responsabile del provvedimento di accoglimento o di diniego.

In particolare, il GSE conclude il procedimento, eventualmente richiedendo al Soggetto Responsabile integrazioni, adottando:

- 1) un provvedimento di accoglimento della richiesta, indicando l'importo del contributo anticipato che sarà erogato.

Il provvedimento viene notificato all'indirizzo indicato dal Soggetto Responsabile sul Portaltermico e viene reso disponibile nel medesimo Portale.

Nel provvedimento di accoglimento sono riportati:

- il contributo totale spettante per la redazione della Diagnosi inteso quale “massimale prenotato”, quantificato in funzione delle spese previste dichiarate/comprovate dal preventivo, nel rispetto delle spettanze massime di cui alla tabella decreto indicate nella Tabella 41 del precedente paragrafo 9.16.1;
- l'acconto da erogare in tale fase, pari al 50 % del “contributo totale spettante”;
- l'importo del rimanente saldo del 50% da erogare nella successiva fase 3, a seguito dell'invio dell'istanza in modalità prenotazione/accesso diretto.

L'acconto riconosciuto al Soggetto Responsabile sarà erogato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di comunicazione da parte del GSE del provvedimento di accoglimento.

- 2) un provvedimento di diniego della richiesta, laddove le osservazioni presentate dal Soggetto Responsabile ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/1990 non consentano di sanare i motivi ostativi comunicati dal GSE con il preavviso di rigetto.

Fase 2 – invio della Diagnosi Energetica

Entro 12 mesi dalla data di accettazione della richiesta del contributo anticipato comunicata dal GSE, **pena la decadenza dal diritto del contributo e il recupero delle somme erogate in acconto** ai sensi dell'art. 15, comma 9, del Decreto, la PA o l'ETS non economico – in qualità di Soggetto Responsabile, accedendo tramite il Portaltermico e con il codice identificato richiesta associato all'istanza di RCA (indicato nella precedente fase 1), dovrà trasmettere:

1. la diagnosi energetica, redatta in conformità ai requisiti precedentemente richiamati, con data di redazione antecedente di 12 mesi e contenente almeno uno degli interventi incentivabili di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto;
2. le fatture e i mandati di pagamento attestanti le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per la redazione del documento, intestate e saldate dalla medesima Pubblica amministrazione e contenenti in causale la dicitura "redazione diagnosi energetica contributo anticipato D.M. 7 agosto 2025";
3. l'indicazione dell'effettivo importo complessivo spettante, in ragione della documentazione contabile inviata.

Alla ricezione della documentazione il GSE avvia il procedimento di valutazione, procedendo con la trasmissione al Soggetto Responsabile della comunicazione di presa d'atto della ricezione del documento di diagnosi o, laddove nell'*iter* istruttorio emergano difformità nella documentazione pervenuta, in maniera analoga a quanto indicato nella Fase 1, il GSE attiva una richiesta d'integrazione tramite un interlocutorio, concedendo al Soggetto Responsabile un termine di 10 giorni per la trasmissione della documentazione, tramite il Portaltermico.

In assenza di riscontro entro il termine indicato e/o confermata la non conformità dei documenti ricevuti secondo quanto previsto ai precedenti punto 1., 2., il GSE trasmette il rigetto della richiesta di contributo anticipato, procedendo con le azioni di recupero dell'acconto erogato nella precedente fase 1.

Le richiamate comunicazioni del GSE sono notificate al Soggetto Responsabile all'indirizzo di corrispondenza indicato sul Portaltermico e sono rese disponibili nel medesimo Portale.

In tale fase è, di fatto, consuntivata la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi e sulla base dei documenti contabili ricevuti, il GSE quantificherà l'effettivo saldo da erogare, a seguito della trasmissione della istanza a lavori realizzati di cui alla successiva fase 3.

Fase 3 – invio della richiesta di incentivo per la realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi in diagnosi

Al fine dell'erogazione del saldo del contributo anticipato, in recepimento delle disposizioni dell'art. 16, comma 6, del Decreto, la PA/ETS non economico direttamente, o per il tramite degli altri soggetti abilitati ad agire conto della PA/ETS non economico in qualità di Soggetto Responsabile, dovrà trasmettere - tramite il Portaltermico - la richiesta di concessione dell'incentivo a seguito della realizzazione di almeno uno degli

interventi ricompresi nella Diagnosi energetica oggetto del contributo anticipato, presso lo specifico edificio oggetto di Diagnosi.

In ragione della natura della progettualità per la realizzazione degli interventi, la PA/ETS non economico può optare per la trasmissione di una richiesta:

- in modalità prenotazione, in presenza di lavori programmati e nelle casistiche di cui al Capitolo 7;
- in modalità di accesso diretto, alla fine dei lavori.

Per le modalità di invio delle istanze richiamate e alla specifica documentazione richiesta si rimanda ai Paragrafi dedicati delle presenti Regole. In fase di trasmissione dell'istanza il SR dovrà, inoltre, comunicare tramite Portaltermico- anche il codice identificativo di richiesta per il quale si è ottenuto il contributo anticipato. In merito, in caso di ottenimento del contributo anticipato, la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi energetica non è annoverabile tra le spese ammissibili:

- per il calcolo dell'incentivo di uno o più interventi oggetto della richiesta inviata a interventi realizzati di cui alla fase 3 in esame;
- per il calcolo degli incentivi di ulteriori interventi ricompresi in diagnosi, inizialmente non realizzati e completati in una fase successiva e che risulteranno oggetto di un'ulteriore richiesta e realizzati nelle successive annualità.

Alla ricezione delle richieste, si avvia l'iter istruttorio che condurrà il GSE nelle modalità e tempistiche indicate al precedente Capitolo 5 delle presenti Regole e che si concluderà con l'emissione del provvedimento di ammissione o di esito negativo.

Al termine di tale *iter* istruttorio, parallelamente il GSE concluderà il procedimento della specifica **“richiesta di contributo anticipato - RCA”** associata all'istanza della fase 3 trasmettendo, nell'ambito della medesima richiesta di RCA, il provvedimento di erogazione di contributo del saldo spettante.

Il saldo finale sarà calcolato sulla base dei dati definitivi consuntivati nella Fase 2 e dell'importo già erogato in acconto, nei limiti del massimale prenotato non superabile.

Si precisa, infine, che laddove l'ente si avvalga della trasmissione della istanza tramite modalità prenotazione, l'erogazione del saldo del contributo anticipato sarà effettuato solo a seguito della successiva trasmissione dell'istanza in accesso diretto (c.d. post prenotazione).

10 VARIAZIONI

10.1 Comunicazioni interventi di modifica

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto, dovranno essere comunicati al GSE tutti gli interventi di modifica, intervenuti nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento dei medesimi, relativi all'intervento o all'impianto incentivato in Conto Termico che incidono sulle condizioni di ammissibilità e sui requisiti per l'accesso ai benefici previsti dal Decreto.

Nelle more della predisposizione di un portale web dedicato alla comunicazione delle modifiche, ogni comunicazione relativa alle modifiche predette dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante PEC o raccomandata A/R a uno dei sotto indicati indirizzi, specificando nell'oggetto il *"Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica"*.

- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo email: info@pec.gse.it;
- mediante posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il suddetto periodo, può comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire, a conservare e a produrre su richiesta del GSE, tutti i documenti idonei ad attestare gli interventi di modifica e la configurazione dell'impianto *ante* e *post*

11 VERIFICHE E CONTROLLI

11.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, ai sensi degli articoli 19 e 21 del Decreto, effettua le verifiche sugli interventi incentivati con le procedure di accesso diretto e di prenotazione tramite controlli documentali e sopralluoghi *in situ*, anche senza preavviso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione della richiesta di incentivazione, la regolarità di realizzazione e di funzionamento dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del Decreto, nonché la completezza della documentazione che il Soggetto Responsabile, ai sensi del Decreto e delle presenti Regole, è tenuto a conservare. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima rata.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i., in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Responsabile o suo delegato. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all'art. 13 del Decreto, nonché nei casi di mandato irrevocabile all'incasso, i soggetti ammessi e i mandatarari sono informati in merito alle attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell'attività di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Il personale preposto allo svolgimento delle attività di controllo, costituito in Gruppi di Verifica, è dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agisce nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio attività di controllo, tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza.

Nell'ambito delle verifiche con sopralluoghi *in situ* i Soggetti Responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le attività di controllo si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. I Soggetti Responsabili sono, altresì, obbligati ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il Gruppo di Verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il Gruppo di Verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Responsabile e ne rilascia una copia al Soggetto Responsabile. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Le verifiche possono essere effettuate a campione anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima rata.

Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Responsabile a collaborare alle relative attività.

Con la comunicazione di avvio del procedimento di controllo documentale o con sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso, è trasmesso l'elenco dei documenti che il Soggetto Responsabile deve rendere disponibili, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.

L'avvio di un procedimento di verifica potrà comportare la sospensione dei pagamenti ancora da effettuare, fino alla conclusione del procedimento stesso.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche, il Soggetto Responsabile dovrà conservare:

- gli originali della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese con la richiesta degli incentivi di cui all'art. 18 del Decreto e meglio specificate nelle presenti Regole Applicative, la documentazione specifica di intervento allegata alla richiesta degli incentivi, tra cui le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati (ricevuta del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, mandati di pagamento), e quella da conservare a cura del Soggetto Responsabile, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la realizzazione degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
- la documentazione atta a comprovare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, o derivante da eventuale altra normativa applicabile, anche in riferimento ad eventuali modifiche agli interventi ammessi, agli elementi soggettivi, alla titolarità degli interventi ammessi agli incentivi, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la modifica degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
- la documentazione atta a dimostrare la fattuale attuazione del contratto di fornitura integrata di beni e servizi (EPC/Servizio energia/PPP/altro) stipulato con il Soggetto Ammesso che ha la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento.

Tali documenti dovranno essere esibiti in caso di controllo mediante sopralluogo in situ, o inviati al GSE su richiesta, in caso di controllo documentale.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti, ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegue in modo diretto l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, del D.Lgs. 28/2011. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

- a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
- b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;
- c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio presso cui è realizzato l'intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo;
- d) l'utilizzo di componenti contraffatti o rubati;
- e) l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, a segnalare le istruttorie all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme eventualmente già erogate in eccedenza. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che non rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi dispone le prescrizioni più opportune e le enumera nel provvedimento di conclusione del procedimento di controllo.

Al fine del controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 17 del Decreto, il GSE potrà richiedere all'ENEA, all'Agenzia delle Entrate e ad altri Soggetti eventualmente coinvolti nel finanziamento degli interventi, informazioni puntuali su specifici nominativi di Soggetti Ammessi e/o Responsabili degli interventi ammessi o da ammettere agli incentivi.

11.2 Revoca del contributo

Il GSE, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, in caso di riscontro delle violazioni che costituiscono motivo di revoca degli incentivi, provvede alla revoca degli incentivi avviando contestualmente l'azione di recupero nei confronti del Soggetto Responsabile e/o delle parti che hanno sottoscritto l'obbligazione solidale a garanzia degli acconti.

In caso di azioni fraudolente messe in atto da soggetti operanti nell'ambito della realizzazione degli interventi e della presentazione al GSE delle richieste degli incentivi diversi dal Soggetto Responsabile (es. mandatarî all'incasso), e denunciate alle Autorità giudiziarie competenti, il GSE valuta la possibilità di procedere con le azioni di recupero nei confronti di tali soggetti.

12 PRECISAZIONI

Di seguito sono fornite alcune precisazioni e definizioni utili per la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto.

12.1 Data conclusione intervento

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), per **data di conclusione dei lavori dell'intervento** si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto.

Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per **data di conclusione** dell'intervento è da intendersi:

- **la data di collaudo** ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **o la data del certificato di regolare esecuzione** ai sensi dell'articolo 50, comma 7 e dell'Allegato II.14, e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;
- in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo.

In caso di **multi-intervento**, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento. Si specifica che per l'intervento II.H, qualora l'impianto fotovoltaico risulti, all'invio della richiesta di incentivazione, installato e in fase di connessione alla rete, si intende quale data di conclusione dei lavori l'ultimazione dell'intervento combinato di installazione della pompa di calore elettrica.

La data di conclusione dell'intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

Le **prestazioni professionali**, previste all'art. 6, comma 1, lett. i) e all'art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell'impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc) non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni di cui alla precedente linea.

Esclusivamente per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

A tal fine il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere idonea documentazione attestante la dilazione dei pagamenti. Ai fini dell'ammissibilità per la dilazione dei pagamenti, il GSE valuta la documentazione della dilazione e l'eventuale inclusione dell'ultimo pagamento tra le spese ammissibili, al fine della verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 2, del Decreto per la trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo.

La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'**asseverazione di conformità** al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05; oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle presenti Regole.

Anche al fine di accertare la **data di conclusione** dell'intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11.

12.2 Fatture e bonifici

Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario produrre copia delle **fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.**

Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici:

- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA/ETS e ESCo, quest'ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche, per i quali è stato stipulato un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tra la PA e il soggetto privato, quest'ultimo in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA/ETS e ESCo, o un'altra tipologia di contratto di cui all'art. 14, comma 2, lettera iii, nei casi in cui la PA/ETS rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile dell'intervento. In questo caso, unitamente al contratto, la PA/ETS dovrà fornire la documentazione indicata ai paragrafi 3.5.1 e 6.1 delle presenti Regole;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche per i quali è stato stipulato un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tra la PA e il soggetto privato, nel caso in cui la PA rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile. In questo caso, unitamente al contratto, la PA dovrà fornire la documentazione indicata al paragrafo 3.5.3 e 6.1 delle presenti Regole;
- gli interventi realizzati su edifici di privati e dagli ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) o servizio energia tra Soggetto privato/ETS ed ESCo, quest'ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;

In caso di multi-intervento è necessario che sia data evidenza in fattura dell'importo relativo a ciascun intervento³⁴. Per lo specifico intervento III.A, laddove l'impianto oggetto della richiesta sia costituito da pompe di calore elettriche e a gas e sia realizzato congiuntamente all'intervento II.G o II.H, le fatture dovranno contenere l'indicazione delle voci di spesa relative all'installazione della pompa di calore elettrica, al fine della quantificazione dell'incentivo dell'intervento combinato II.G o II.H.

Le **fatture** devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
- devono riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- devono descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento oggetto d'incentivazione;
- devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
- nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla **locazione finanziaria**, la fattura sarà intestata alla società di *leasing* e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di *leasing*;

³⁴ Solo in caso di impianto termico ibrido compatto (vedi paragrafo 12.4), dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. *factory made*), i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.

- la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d'ammissione.

Ai fini dell'ammissione agli incentivi, il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve essere il Soggetto Responsabile, utilizzando esclusivamente il conto corrente intestato al medesimo Soggetto Responsabile.

Le ricevute dei **bonifici** effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- devono recare esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento;
- la causale deve riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;
- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
- in caso di **locazione finanziaria**, la causale del bonifico effettuato dalla società di *leasing* deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal *leasing* (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- devono richiamare l'effettiva esecuzione del pagamento, attestato dalla presenza, sulla ricevuta, del numero di CRO/TRN della transazione e/o descrizione dello stato "eseguito" del pagamento.

Le condizioni per le quali un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile può procedere al pagamento per conto del Soggetto Responsabile sono:

- nel caso di leasing o finanziamento, nel quale provvede la società di leasing a pagare per conto del Soggetto responsabile. In tale condizione, dovranno essere forniti tutti i documenti volti a dimostrare l'accordo intercorso tra soggetto responsabile e società di finanziamento;
- nel caso di minore o inabile, nel quale provvede il tutore del Soggetto responsabile ad effettuare il pagamento. In tal caso dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti volti a dimostrare l'assegnazione della tutela e il diritto da parte del tutore ad esercitare il ruolo nella circostanza in essere;
- nel caso di conto cointestato, nel quale può provvedere ad effettuare l'azione di pagamento del bonifico, materialmente, uno degli altri cointestatari, purché il pagamento provenga da un conto intestato anche al Soggetto Responsabile.

In caso di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, è necessario allegare, oltre alla ricevuta, opportuna documentazione che consenta di ricondurre la carta utilizzata al Soggetto Responsabile.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l'emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine).

L'indicazione, nella ricevuta di pagamento, a riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali, determina la decadenza dal diritto agli incentivi di cui al presente meccanismo. Al riguardo si segnala di **NON UTILIZZARE** modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%), né di indicare nella

causale riferimenti a norme di legge inerenti alle suddette detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).

Nei casi in cui alcuni pagamenti siano stati erroneamente eseguiti in riferimento a disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali (come nei casi richiamati), al fine di non incorrere alla decadenza dal diritto di cui al D.M. 7 agosto 2025, si rende necessario fornire evidenza **dell'annullamento dell'intera operazione economica per l'accesso** alle disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali (come nel caso delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficienza energetica). Segnatamente:

- documentazione emessa e sottoscritta da soggetto terzo (es. Istituto di credito dove è stato eseguito il pagamento) atta a dimostrare **l'annullamento del bonifico erroneamente eseguito** (inteso come annullamento del trasferimento di denaro dal conto corrente del Soggetto Responsabile a quello del fornitore di servizi) e la sua inefficacia ai fini delle disposizioni normative inerenti gli altri incentivi statali ivi indicati (es. detrazioni fiscali), unitamente all'evidenza di un nuovo pagamento per la medesima fattura, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi indicati nel presente paragrafo;
- alternativamente, nell'impossibilità di annullamento del citato bonifico, è necessario allegare:
 - **nota di credito** (elettronica) emessa dal prestatore del servizio erogato al Soggetto Responsabile, per l'annullamento della fattura elettronica pagata con bonifico erroneamente eseguito;
 - evidenza della **restituzione** da parte del fornitore di servizio al Soggetto Responsabile **dell'importo ricevuto a fronte della fattura annullata**;
 - **emissione di una nuova fattura** per il medesimo servizio fornito, in sostituzione della precedente fattura annullata;
 - **evidenza del pagamento della nuova fattura emessa**, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi indicati nel presente paragrafo;
 - **una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11 secondo cui "[...] in riferimento al/ai citati bonifico/i erroneamente effettuato/i con modalità difforni a quelle previste per il Conto Termico, non si è beneficiato e non si intende voler usufruire di altri incentivi statali (tra cui, le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell'energia, di cui al D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al D.M. 5 settembre 2011 e s.m.i.) che non sono cumulabili con gli incentivi di cui al presente meccanismo di sostegno, disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025."**

Esempio di compilazione di una causale(/i):

"D.M. 7 agosto 2025 FATTURA N. xx/202x SR XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910"

"(rif. Decreto) [D.M. 7 agosto 2025] + (rif. fattura) [FATTURA N. xx/202x] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR XXXYYY99Z991Z999Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO V XXXYYY99Z991Z999Y]"

L'opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale.

Per le Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione delle ricevute di bonifico, è possibile trasmettere i mandati di pagamento, contenenti gli elementi minimi precedentemente indicati. Laddove all'atto della presentazione della domanda non siano disponibili tutti i mandati di pagamento/ricevute di bonifico

attestanti le spese sostenute, unitamente alle evidenze disponibili, dovrà essere trasmessa la dichiarazione di impegno al versamento, corredata da un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo, debitamente sottoscritta dal Soggetto Responsabile.

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, tali da ricondurre univocamente le spese sostenute agli interventi realizzati oggetto della richiesta.

12.3 Mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito

12.3.1 Mandato irrevocabile all'incasso: modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta

Al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante del Conto Termico, il GSE adotta modalità semplificate per consentire, in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi sul Porta/termico, il conferimento a terzi del mandato irrevocabile all'incasso per l'importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 1713 c.c.

La richiesta di ammissione al Conto Termico, in caso di conferimento di mandato irrevocabile all'incasso, dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

- la richiesta di ammissione all'incentivo deve essere effettuata nella modalità di Accesso Diretto;
- il mandato irrevocabile all'incasso deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal Soggetto Responsabile nei confronti del GSE per effetto dell'ammissione al Conto Termico;
- sia conferito mandato in favore di un unico mandatario (installatore/fornitore) al fine di saldare le fatture dell'intervento.
- l'atto di cessione dei crediti sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard disponibile sul Porta/termico in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi e pubblicato sul sito internet del GSE, il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- la richiesta di ammissione agli incentivi ed il documento di mandato sottoscritto dalle parti contengano l'indicazione del conto corrente intestato al cessionario su cui accreditare le somme.

Per la richiesta di tale procedura, è necessario inviare la fattura, rilasciata dal soggetto installatore/fornitore, con importo pari al valore delle spese ammissibili indicato sul portale per l'intervento per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico per la quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all'intervento realizzato.

La somma fra gli importi dei bonifici e dell'incentivo NETTO deve coincidere con l'importo riportato in fattura. Non sono idonei mandati a favore di soggetti diversi dal fornitore/installatore né mandati che, sommati con i bonifici idonei forniti, non portino ad un risultato coincidente con gli importi riportati in fattura.

Una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - **qualificandosi come Soggetto Responsabile** per conto di un altro soggetto non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso.

Un soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - **qualificandosi come Soggetto Responsabile** - per conto di una PA non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso.

La documentazione inviata dal Soggetto Responsabile per conferire il mandato irrevocabile all'incasso sarà oggetto di valutazione da parte del GSE durante tutte le fasi del procedimento istruttorio.

Nel caso in cui la documentazione allegata relativa al conferimento del mandato risultasse non idonea anche a seguito di integrazioni e osservazioni, l'intera richiesta di incentivo non sarà ammissibile.

Per le richieste ammesse all'incentivo e contrattualizzate per le quali il Soggetto Responsabile abbia conferito a terzi il mandato all'incasso, sono inibite le funzionalità di variazione di coordinate bancarie e di cambio della titolarità da Portaltermico.

Eventuali variazioni di coordinate bancarie o cambi di titolarità, nelle more della predisposizione di una funzionalità dedicata, dovranno essere comunicate al GSE dal Soggetto Mandatario a uno dei sottoindicati indirizzi, specificando nell'oggetto il "Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica".

- mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo email: info@pec.gse.it);
- mediante posta raccomandata A/R (all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma).

Nell'eventualità che il Soggetto Responsabile intendesse rinunciare al meccanismo del mandato, è necessario fornire una dichiarazione resa dallo stesso Soggetto Responsabile e sottoscritta da entrambi i contraenti del mandato - che indichi, tra l'altro, le proprie coordinate bancarie (IBAN, Swiftcode) sulle quali l'incentivo dovrà essere corrisposto, in caso di esito positivo dell'istruttoria.

12.3.2 Mandato irrevocabile all'incasso: conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo

Per le richieste già inviate tramite Portaltermico al GSE, il mandato potrà essere conferito, anche in fase successiva all'esito della trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte del GSE esclusivamente in caso di Accesso Diretto con pagamento rateizzato, secondo le modalità di seguito riportate:

È necessario, a tal fine, che il mandato irrevocabile all'incasso sia:

- stipulato e conferito in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
- redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
- redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
- notificato al GSE mediante lettera raccomandata A/R (all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma) con avviso di ricevimento riportando, in allegato, la Convenzione quale parte integrante dell'accordo di mandato;
- espressamente accettato dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo email: info@pec.gse.it, al mandante e al mandatario;
- conferito a favore di un unico mandatario per l'intero importo del credito.

Il mandato è efficace fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca.

La revoca del mandato deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato il mandato a cui si riferisce.

12.3.3 Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo

La cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti consente, al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE a un soggetto cessionario.

Tale cessione è consentita esclusivamente per le istanze inviate in modalità di accesso diretto e con pagamento rateizzato dell'incentivo e deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione.

Inoltre:

- i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
- la richiesta di ammissione all'incentivo sia effettuata esclusivamente nella modalità di Accesso Diretto;
- l'erogazione dei crediti dovrà essere rateizzata;
- è necessario che l'atto di cessione dei crediti sia:
 - stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
 - redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
 - redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - notificato al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'accettazione da parte del GSE e quindi della stipula della cessione del credito, è necessario allegare alla notifica l'atto di cessione e i relativi allegati) o tramite pec all'indirizzo email: info@pec.gse.it;
 - completa della Convenzione quale parte integrante dell'atto di cessione dei crediti;
 - espressamente accettato dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC, al mandante e al mandatario;

La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è Responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati sul sito istituzionale del GSE.

12.4 Multi-intervento

Per multi-intervento si intende la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (con riferimento alle tipologie previste agli artt. 5 e 8 del Decreto), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, progettati e pianificati come un unico progetto.

In caso di multi-intervento rappresentato dall'**integrazione funzionale in opera** di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria e/o calore di processo (**impianto termico integrato**), i costi di ciascun impianto devono essere evidenziati separatamente nella documentazione da presentare al GSE.

In caso di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria e/o calore di processo, costituiti dall'**integrazione funzionale di singoli sub-impianti assemblati in fabbrica (impianto termico ibrido compatto)**, i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.

In entrambi i casi sopra indicati l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli sub-impianti.

Tali sub-impianti, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, possono appartenere alle tipologie III.A, III.B, III.C, III.D e III.G.

In ogni caso, nessuno dei sub-impianti può svolgere la funzione di *backup* del sistema.

In caso di **impianto termico ibrido compatto**, l'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile³⁵, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia dell'impianto, che illustri, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del sistema ibrido nel suo complesso e dei singoli sub-impianti, garantendo che nessuno dei sub-impianti svolga la funzione di *backup* del sistema. Tale relazione potrà anche essere predisposta dal produttore del sistema prefabbricato in applicazione della normativa tecnica vigente.

Non sono ammessi impianti ibridi compatti per la sola produzione di ACS, con l'esclusione della combinazione di interventi III.D e III.E per la produzione di ACS, che è ammessa.

Non sono ammessi impianti ibridi compatti per il solo calore di processo.

Ogni singolo sub-impianto, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, in modo indipendente. Qualora dall'integrazione funzionale, in opera o in fabbrica, alcuni componenti d'impianto risultino comuni a più sub-impianti (es. i sistemi di accumulo, componenti elettrici/elettronici, ecc.), devono essere rispettati i requisiti più stringenti. Qualora dall'integrazione funzionale alcuni componenti d'impianto risultino superflui, la relazione tecnica a corredo dell'asseverazione/dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente tale aspetto tecnico.

³⁵ Per impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 35 kW_t.

12.5 Asseverazione

L'asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 481 del codice Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05.

L'asseverazione deve contenere, tra l'altro, la descrizione degli interventi, nonché la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Decreto, dalle Regole Applicative e dalla normativa di riferimento. In particolare, il tecnico abilitato deve riportare nell'asseverazione:

- la localizzazione dell'edificio presso cui è realizzato l'intervento;
- le caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi e dei principali componenti installati;
- l'attestazione del congruo dimensionamento degli interventi, compresa la giustificazione dell'eventuale potenziamento dell'impianto, rispetto al fabbisogno reale di energia termica e della corretta installazione dei componenti nel rispetto della normativa vigente;
- la conformità dell'intervento ai requisiti indicati nel D.M. 7 agosto 2025 e nelle Regole Applicative del GSE;
- la data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, del Decreto;
- il conseguimento della riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-intervento, per gli interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito terziario i cui Soggetti Ammessi agli incentivi siano imprese o ETS di carattere economico;
- il conseguimento della riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione *ante-operam*, al fine dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi alle imprese ed ETS economico, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto.
- il timbro e la firma del tecnico abilitato.

In caso di **multi-intervento**, dovrà essere predisposta un'unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati.

In relazione alla tipologia di intervento, deve essere, inoltre, asseverato:

- per gli interventi di isolamento delle superfici opache, di aver effettuato un'analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile;
- nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
- nel caso di edifici nZEB, tra l'altro, le tipologie di interventi effettuati, sia sull'involucro per l'incremento di efficienza energetica, che sulla parte impiantistica, specificando quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, obbligatoria per la determinazione delle soglie imposte dalla normativa per il raggiungimento della classe di "edificio a consumo quasi zero";

- per la Building Automation, ogni specificità attestante, tra l'altro, le funzioni di regolazione implementate per lo specifico servizio di "Riscaldamento, Raffrescamento, Ventilazione e condizionamento, Produzione ACS, Illuminazione, controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi" e il conseguimento almeno della classe almeno B di efficienza della norma UNI EN ISO 52120-1;
- per l'installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, indicazione della localizzazione dell'intervento (presso l'edificio esistente ovvero le sue pertinenze o parcheggi), descrizione dell'infrastruttura di ricarica e del dispositivo installato, con esplicitazione della destinazione d'uso dell'infrastruttura di ricarica (privata o con destinazione pubblica) e descrizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica (dimensioni, interfaccia con l'utente, potenza, standard delle prese, etc.);
- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il corretto dimensionamento dell'impianto per la realizzazione in assetto di autoconsumo;
- nel caso di generatori di calore, il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e degli eventuali sottosistemi d'impianto sostituiti, la messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo (dove applicabile);
- nel caso di collettori solari, il rispetto puntuale dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto (comprese le garanzie dei collettori solari, dei bollitori e degli accessori e componenti elettrici/elettronici) e nelle Regole Applicative;
- nel caso di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato;
- nel caso di sistemi bivalenti o pompe di calore "add on" di cui all'intervento III.B, indipendentemente dalla potenza installata, l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui al paragrafo 9.10.

Per installazioni relative ad interventi ricompresi nel Catalogo la suddetta asseverazione non è richiesta.

Per interventi realizzati con apparecchi, non ricompresi nel Catalogo, segnatamente: installazione di generatori con $P_n \leq 35$ kW o di impianti solari termici con superficie solare lorda installata ≤ 50 m², l'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del Soggetto Responsabile, contenuta nella scheda-domanda, che attesta il rispetto puntuale dei requisiti minimi previsti dal Decreto, ivi compresa l'indicazione dell'effettiva fine lavori.

Nei casi di cui sopra, sarà sufficiente allegare alla richiesta di incentivi, idonea certificazione del produttore per la verifica della conformità ai requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative.

Un modello di asseverazione utilizzabile dal tecnico abilitato è riportato in Allegato 2.

12.6 Potenza termica nominale

Ai fini dell'applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica.

Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di riferimento la potenza termica nominale utile.

12.7 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento

Sostituzione di impianti esistenti e utenze servite

Sono incentivabili, esclusivamente, gli interventi che prevedano la sostituzione - integrale o parziale - di impianti di climatizzazione invernale esistenti e l'installazione di impianti di cui all'art. 8 del Titolo III, del Decreto.

Per **sostituzione** di generatori di calore è da intendersi **la rimozione di un vecchio generatore funzionante al momento dell'intervento e l'installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze**. La sostituzione parziale è ammessa esclusivamente nel caso in cui un impianto preesistente risulti dotato di più generatori di calore e venga effettuata la sostituzione di almeno un generatore.

È incentivabile, infine, esclusivamente per l'intervento di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Decreto, **la sostituzione funzionale**, quale intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, sempre al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

In tale ambito di sostituzione, per **utenza** si intende l'insieme degli ambienti/volumi riscaldati dall'impianto termico. Pertanto, si individuano come "medesime utenze" gli stessi ambienti/volumi ai quali il generatore sostituito erogava energia termica. Ulteriori e/o diversi ambienti/volumi rispetto a quelli riscaldati dal generatore sostituito sono da considerarsi utenze diverse, per le quali l'intervento realizzato si configura come nuova installazione e non come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Si precisa che, nei casi di sostituzione di generatori di calore che comportino variazione del fluido termovettore / vettore energetico utilizzato (ad esempio, sostituzione di stufe/caminetti ad aria con caldaie a biomassa e/o termostufe collegate all'impianto di emissione a radiatori), dovrà essere adeguatamente dimostrata la coincidenza delle utenze servite dall'impianto termico oggetto di intervento nella situazione ante e *post-operam*.

Gli interventi del Titolo III che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione *ante-operam* si configurano come potenziamento dell'impianto esistente.

Tuttavia, qualora l'impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché siano verificate le seguenti condizioni:

- **il nuovo generatore deve erogare energia termica esclusivamente alle medesime utenze del generatore sostituito**; a tal riguardo dovrà essere prodotta opportuna documentazione utile a chiarire e dimostrare inequivocabilmente le ragioni del potenziamento, unitamente ad uno schema di distribuzione del calore nei vari ambienti dell'unità abitativa/edificio, con l'indicazione del posizionamento di tutti i generatori presenti e dei sistemi di emissione (specificandone la tipologia) in riferimento alla configurazione ex ante e *post-operam*;
- **il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato deve essere** adeguatamente giustificato nell'asseverazione del tecnico, redatta secondo quanto previsto al Paragrafo 12.5 delle presenti Regole, e supportato da documentazione tecnica che descriva il congruo dimensionamento dell'impianto oggetto della richiesta di incentivo rispetto ai fabbisogni termici della climatizzazione invernale dell'edificio/unità immobiliare oggetto di intervento.

Nel caso di interventi di installazione di pompe di calore, l'asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze *post-operam* fino al 10 kW.

Nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini, l'asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze *post-operam* fino al 15 kW.

Nei casi di sostituzione parziale (quindi in caso di centrale termica costituita da più generatori in cui viene sostituito almeno un generatore), il controllo sull'eventuale incremento di potenza, in riferimento al rispetto del 10% di cui sopra, deve essere effettuato sulla potenza termica nominale complessiva *post-operam*, rispetto a quella complessiva *ante-operam* (da intendersi come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori presenti nell'unità abitativa/edificio).

Si precisa, infine, che ad eccezione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c), del Decreto, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportino il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente.

Ulteriori impieghi degli impianti di climatizzazione invernale incentivabili

I generatori di calore sostituiti nell'ambito degli interventi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, del Decreto, possono essere destinati oltre all'impiego prevalente per la climatizzazione invernale³⁶, anche alla produzione di acqua calda sanitaria e alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Non sono invece ammessi la sola produzione di acqua calda sanitaria (ad eccezione degli interventi III.D e III.E) o l'esclusiva produzione di calore di processo industriale e altri impieghi richiamati (ad eccezione dell'intervento III.D).

Pertanto, al fine della verifica del rispetto dell'impiego prevalente per la climatizzazione invernale dell'impianto, le richieste di incentivo per gli interventi, III.A), III.B), III.C), III.F), III.G) andranno corredate da una relazione tecnica progettuale, firmata dal tecnico abilitato, recante:

- i carichi termici (kW_t) relativi, rispettivamente, ad acqua calda sanitaria, riscaldamento e ad altri impieghi di calore di processo, risultanti da una relazione di calcolo termotecnico, e i contributi, in termini di potenza impiegata, di ogni singolo generatore ai suddetti carichi termici;
- la relativa percentuale (%) di copertura dei suddetti carichi termici rispetto alla potenza di progetto del generatore, individuando inoltre la relativa utenza servita.

Si precisa che tale tipologia di interventi è ammissibile solo nei casi in cui non vi sia una modifica delle utenze servite, in riscaldamento/per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo, tra la configurazione *ante-operam* e *post-operam*.

Smaltimento del generatore preesistente

È in capo al Soggetto Responsabile il corretto smaltimento del generatore preesistente, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Lo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato mediante la presentazione del certificato di smaltimento³⁷ del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento.

³⁶ Per impiego prevalente, inoltre, si assume che il 51% della potenza nominale di ogni singolo generatore sia destinata alla copertura dei carichi termici in riscaldamento.

³⁷ Ai sensi dell'art. 193 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*) "I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti [...]".

A titolo esemplificativo, tale evidenza può essere costituita da una dichiarazione del centro di raccolta che comprovi il ritiro del vecchio generatore di calore ai fini dello smaltimento o da una dichiarazione del Soggetto Responsabile dell'avvenuta consegna al centro di raccolta ai fini dello smaltimento, convalidata con timbro e firma del centro di raccolta stesso.

In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento del generatore di calore sostituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore professionale.

La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o all'intervento per cui è richiesto l'incentivo. In ogni caso, la documentazione prodotta deve riportare la tipologia del generatore sostituito, i riferimenti del Soggetto Responsabile e dell'immobile oggetto di intervento.

12.8 Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica

Per gli interventi di sostituzione, integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al Titolo III del Decreto, deve esserci la contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, e introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese.

Per gli interventi della tipologia III.A (pompe di calore), III.B (sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore) e III.C (generatori alimentati a biomassa) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi della tipologia III.D (impianti termici solari) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo le modalità e le tempistiche definite con successivo documento.

Per gli interventi del Titolo III, nei casi in cui, pur non ricadendo nell'obbligatorietà di cui sopra, si siano installati volontariamente sistemi di acquisizione dati per il monitoraggio dell'energia prodotta, il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE i dati raccolti secondo le modalità e le tempistiche indicate dal GSE.

Si precisa che nel caso di non obbligatorietà di tali sistemi, i relativi costi necessari per la loro installazione non sono ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.

12.9 Obblighi d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21)

L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i stabilisce i nuovi obblighi di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti³⁸ per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata successivamente al 13 giugno 2022.

Per quanto premesso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del medesimo Decreto, **nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti** gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi del Conto Termico per la totalità dell'incentivo previsto, quantificato secondo gli algoritmi di calcolo per l'intervento incentivabile, e fermo restando il rispetto dei criteri, delle condizioni di accesso e della cumulabilità in presenza di ulteriori finanziamenti.

Per gli edifici di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in *nzeb*, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, installati a copertura degli obblighi di cui al citato Decreto, non accedono agli incentivi del Conto Termico.

Si richiamano, di seguito, le quote d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile indicate nell'allegato 3 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i:

1. nel caso di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
2. gli obblighi previsti al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
3. per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65%;
4. a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al comma 1 sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, secondo successive disposizioni normative alle quali si rimanda.

12.10 Identificazione Edificio

Il D.M. 7 agosto 2025 disciplina l'incentivazione di **interventi di piccole dimensioni di incremento di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili** da realizzare in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.

Interventi del Titolo II

E' necessario identificare, propedeuticamente alla trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, al fine dell'ammissibilità, l'edificio a cui sono associati gli interventi oggetto della richiesta inteso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. I), del Decreto *"un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;"* (D.P.R. 412/93).

In presenza di un edificio o di un edificio costituito dall'aggregazione di più corpi fabbrica dotati di impianto di riscaldamento esistenti e funzionanti è possibile richiedere l'accesso agli incentivi anche con riferimento

³⁸ Si definisce **edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante**: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

ai singoli corpi di fabbrica costituenti l'edificio. In questo caso, i singoli corpi di fabbrica costituenti l'edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici per i quali deve essere dimostrata nella configurazione *post-operam* l'indipendenza a livello funzionale e strutturale. In caso di impianto centralizzato deve essere ricondotta la quota parte di potenza che copre il fabbisogno del corpo fabbrica oggetto della richiesta di incentivo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di gruppi di edifici riconducibili alla medesima particella catastale è altresì possibile presentare la richiesta di concessione dell'incentivo per singolo edificio.

La suddivisione dell'edificio in diversi corpi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione dell'edificio e la segregazione a livello funzionale e costruttivo (a titolo di esempio, tramite un giunto sismico o strutturale) dei diversi corpi fabbrica, ivi compresi i relativi dati dimensionali.

Interventi del Titolo III

È necessario identificare, propedeuticamente alla trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, al fine dell'ammissibilità, l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di sostituzione dell'impianto preesistente e funzionante a servizio dell'edificio/unità immobiliare.

In tale ambito, **la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto termico a valle dell'intervento**, considerando sia i generatori nuovi che quelli non sostituiti, deve essere inferiore o uguale a 2 MW e per gli impianti solari termici la superficie dell'impianto installato deve essere minore o uguale a 2.500 m², **con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra oggetto dell'intervento** (c.d. interventi di piccole dimensioni).

Si precisa che, nella configurazione *post-operam*, la potenza di eventuali generatori destinati esclusivamente a funzioni di *backup* non viene conteggiata nella potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto, ai fini del rispetto della soglia dei 2 MW, a condizione che sia dimostrato che tali generatori non siano destinati alla copertura dei carichi termici, per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria o del calore di processo dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento bensì al subentro temporaneo in caso di emergenza o malfunzionamento dell'impianto principale.

Per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito terziario (a titolo di esempio, centri commerciali, ospedali etc) nel caso in cui sia dimostrata una suddivisione funzionale dell'edificio/unità immobiliare in più zone termiche, ciascuna delle quali sia asservita da un proprio impianto termico separato e indipendente, la verifica del rispetto della soglia dei 2 MW potrà essere effettuata con riferimento alla somma della potenza termica dei generatori di calore costituenti l'impianto della singola zona termica e non dell'intero edificio/unità immobiliare.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto, gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti asserviti a più edifici o più unità immobiliari, con impianto di climatizzazione invernale centralizzato, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;
- b) gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilità di un unico Soggetto Responsabile;
- c) nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all'Allegato 1 al presente decreto.

Il nuovo impianto di climatizzazione può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

In tale fattispecie il Soggetto Responsabile dovrà allegare, in aggiunta all'asseverazione tecnica richiamata:

- una relazione tecnica progettuale con l'indicazione degli impianti *ante-operam* sostituiti, in relazione a ciascun edificio/unità immobiliare, e dell'impianto *post-operam* centralizzato installato e relativa localizzazione;
- documentazione attestante la disponibilità di tutti gli edifici/unità immobiliare in capo al Soggetto Ammesso agli incentivi.

12.10.1 Interventi nZEB

Come richiamato nello specifico paragrafo dell'intervento in esame, lo stesso non è ammissibile su porzioni di edificio.

Solo per le Pubbliche Amministrazioni, in caso di demolizione e ricostruzione, è possibile la **demolizione parziale** dell'edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio anche in sedime diverso, il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto all'effettivo volume *ante-operam* della porzione di edificio demolita. In caso di ricostruzione nel medesimo sedime, il nuovo edificio ricostruito deve risultare segregato e indipendente a livello funzionale, strutturale e degli impianti rispetto al preesistente non demolito.

Per tutti i Soggetti Ammessi si specifica che in caso di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione dell'edificio, per data di avvio lavori dell'intervento è da assumersi la data di demolizione dell'edificio laddove essa sia antecedente agli interventi di ricostruzione.

Si rappresenta, inoltre, che in presenza di demolizione postuma, l'incentivo spettante in accesso diretto, ovvero il saldo per le istanze inviate in modalità prenotazione, è erogato subordinatamente alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio oggetto di intervento.

Laddove la demolizione dell'edificio risulti già avvenuta in tempistiche antecedenti alla trasmissione dell'istanza e, pertanto, non congrue con quelle previste per l'adempimento della specifica richiesta concessione dell'incentivo inviata, è necessario dimostrare che tale demolizione sia stata effettuata per cause di forza maggiore, attestate dalle autorità competenti.

12.10.2 Interventi di incremento di efficienza energetica: precisazioni su specifiche configurazioni

Nel caso l'edificio oggetto dell'intervento subisca variazioni della sagoma a seguito di demolizioni anche parziali delle strutture, per gli interventi II.A, II.B, II.C, II.F è ammesso ai fini dell'incentivazione il valore minimo di superficie tra la configurazione *ante-operam* e *post-operam*.

In tale configurazione si specifica che è incentivabile l'intervento II.E laddove sia possibile accertare la puntuale sostituzione dei sistemi di illuminazione esistenti.

12.10.3 Interventi realizzati su edifici "misti"

Categorie catastali miste

Agli interventi realizzati su interi edifici, nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso, caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario) ai fini dell'ammissibilità agli interventi è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in millesimi.

Proprietà promiscua: pubblico/privato

Su edifici di proprietà promiscua, pubblica e in parte privata gli interventi realizzati sull'edificio sono ammessi per il Titolo II esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla PA o a soggetti ad essa equiparati e per la quota millesimale del settore terziario.

Tali previsioni non si applicano per gli interventi *nzeb*, la cui ammissibilità è **subordinata alla realizzazione su interi edifici** che devono essere nella proprietà o disponibilità di un unico soggetto ammesso.

Si specifica, inoltre, che relativamente agli interventi del **Titolo III** per impianti centralizzati l'ammissibilità è subordinata alla proprietà o disponibilità dell'intero edificio ad un unico soggetto.

12.10.4 Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni

Ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico, i soggetti gestori degli edifici degli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni (ex IACP), sono equiparati a Soggetti Ammessi di tipologia Amministrazione Pubblica. Possono quindi accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile o, in alternativa, avvalendosi di una ESCo, con cui abbiano stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC), o avvalendosi di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto.

Gli edifici devono essere di proprietà pubblica e destinati ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale. In merito, si precisa che per interventi realizzati dagli Ex-IACP su edifici di proprietà promiscua, pubblica e parte privata, sono ammessi agli incentivi gli interventi del Titolo II realizzati sulle aree comuni e sugli impianti comuni dell'edificio, esclusivamente per la quota millesimale pubblica e in relazione alle spese sostenute dagli Ex-IACP.

Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio, e qualora le dimensioni dell'edificio siano tali da giustificarlo, il Soggetto Responsabile può richiedere l'accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici.

I singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio ex IACP, ove essi siano complessi unitari di più alloggi in numero minimo di quattro e relative pertinenze, serviti da almeno un corpo scala, sono equiparati ad edifici. La suddivisione dell'edificio in blocchi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione in blocchi dell'edificio e i relativi dati dimensionali, volumi e superfici, funzionali alla richiesta di incentivo.

12.11 Disposizioni di cui all'art. 48 ter del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 48 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, da ultimo, novellato dall'art. 1, comma 376, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207³⁹, per gli interventi realizzati **su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici pubblici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale**, l'incentivo è determinato in misura pari al 100% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi. Al fine della quantificazione dell'incentivo, restano ferme le limitazioni sul costo specifico, le modalità di calcolo degli incentivi previsti per gli interventi del Titolo III del Decreto e i valori massimi dell'incentivo individuati dall'Allegato 2 del Decreto.

Tale disposizione trova applicazione laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'intervento sia realizzato esclusivamente su di un **edificio pubblico** da parte di una Pubblica Amministrazione o di un ETS non economico in qualità di utilizzatore dell'edificio pubblico;
- 2) l'edificio sia registrato al catasto edilizio, in una delle categorie catastali previste dal Decreto;
- 3) la destinazione d'uso dell'edificio sia univocamente riconducibile a uso scolastico, strutture ospedaliere e altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

Tra le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale si intendono ricompresi anche gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità, definiti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77- Allegato 1.

Si precisa, inoltre, che le Università non sono riconducibili a edifici pubblici adibiti a uso scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 48 *ter* del D.L. 14 agosto 2020, n. 140 e dalla normativa di settore dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Precisazioni sulla documentazione da inviare

In fase di trasmissione della istanza, il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare di rientrare nel novero dei soggetti previsti per avvalersi dell'applicazione del regime di cui all'art. 48 *ter*, trasmettendo, unitamente alla documentazione obbligatoria prevista per specifico intervento oggetto della richiesta d'incentivo, evidenza documentale atta a dimostrare la destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento.

L'accertamento dell'applicabilità dell'art. 48 *ter* prevederà in fase istruttoria la verifica dell'effettiva destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento affinché esso sia identificato, univocamente, quale

³⁹ L'art. 48 *ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel testo novellato dall'art. 1, comma 376, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che: "La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'[articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo".

scuola, struttura ospedaliera o altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla categoria catastale dell'edificio.

Pertanto, nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento abbia una destinazione d'uso scolastica è necessario inviare documentazione idonea a dimostrare che l'edificio sia, agli effetti, un edificio scolastico con la relativa funzione/destinazione ad uso scolastico. In particolare, dovrà essere trasmessa:

- la documentazione attestante l'inserimento nell'Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica;
- la relazione tecnica, le planimetrie e il dossier fotografico dell'edificio scolastico.

Analogamente, nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento abbia una destinazione d'uso riconducibile al Servizio sanitario nazionale dovrà essere trasmessa documentazione idonea a dimostrare che l'edificio sia, agli effetti, una struttura ospedaliera/altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale. A titolo di esempio, si invita a trasmettere la relazione tecnica, le planimetrie e dossier fotografico dell'edificio ospedaliero, eventuale ulteriore documentazione amministrativa attestante l'iscrizione come struttura ospedaliera del servizio sanitario nazionale.

Precisazioni su specifiche configurazioni di edifici

Per gli edifici ad uso sportivo (ad esempio, palestre), questi ultimi possono beneficiare dell'applicazione dell'art. 48 ter esclusivamente nei casi in cui si dimostri:

- l'effettiva contiguità dell'edificio palestra con l'edificio scuola/complesso scolastico;
- che la palestra si trovi nello stesso sedime della scuola/ complesso scolastico;
- che gli edifici scuola e palestra siano collegati.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite l'invio della relazione tecnica, del dossier fotografico e delle planimetrie del complesso di edifici "scuola-palestra", atti a fornire evidenza che si tratti, agli effetti, di un unico complesso scolastico.

Nel caso di edifici misti, in cui risultino presenti altre destinazioni d'uso rispetto a "scuole e ospedali" (a titolo di esempio Scuola+ Uffici), l'applicazione dell'art. 48 ter:

- è ammissibile solo sulla porzione di edificio con destinazione di scuola o ospedale, in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c) ed e), del Decreto;
- non è ammissibile in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), d), f), g), h) e all'art. 8, comma 1, lett. a)-g), del Decreto.

12.12 I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia

12.12.1 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC)

Affinché un contratto di prestazione energetica possa consentire alla ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del D.M. 7 agosto 2025.

In particolare, il contratto:

- deve presentare i requisiti di cui all'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014;
- deve rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023;
- deve rispettare quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. n), del D.lgs. n. 102 del 2014 e, pertanto, fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici;
- deve prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l'individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;
- deve prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;
- deve riferirsi ad un unico edificio o all'unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell'eccezione prevista per le Pubbliche amministrazioni come descritto nelle presenti regole;
- deve prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall'art. 13 comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
- deve essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l'intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;
- deve prevedere un'indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell'utile, in linea con quanto indicato all'art. 13, comma 6, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025.

Il GSE si riserva di richiedere, in fase istruttoria, ogni documento utile a verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

N.B. Il contratto inviato dovrà essere accompagnato dall'invio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di prestazione energetica e delle spese sostenute (**Modello 9**), firmato da entrambe le parti contraenti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 349 del 17 luglio 2024, **ha approvato il Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto** (Definizioni, Matrice dei rischi, Schema di capitolato tecnico e relativi allegati). Il Contratto-tipo, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

Contratto EPC riferito a 2 o più edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica

Nel caso di interventi per i quali il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione potrebbe risultare conveniente la sottoscrizione di un solo contratto di prestazione energetica riferito a più edifici, in cui l'obiettivo energetico basato sul raggiungimento di un risparmio garantito sia unico e complessivo per tutti gli edifici e non rivolto a ciascuno di essi. Affinché tale fattispecie possa ritenersi ammissibile ai fini del Conto Termico, occorre che:

- nel contratto o nei suoi allegati sia possibile desumere con chiarezza il risparmio di energia atteso dall'edificio oggetto dell'intervento per il quale si richiede l'erogazione dell'incentivo, sebbene tale risparmio non costituisca il fondamento su cui si basa il contratto a prestazione garantita;
- il contratto o suoi allegati devono contenere, almeno per gli interventi per i quali si richiede l'incentivo, la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili.

Il valore delle spese ammissibili indicato sul contratto dovrà essere in linea con quello riportato sul Portaltermico;

- dal momento che il risparmio è garantito su base complessiva, è presumibile che venga erogato un canone fondato sul raggiungimento di un unico macro-risultato. Ne deriva che il saldo fra spese totali ed entrate totali (comprese dell'apporto del conto termico) al fine di poter determinare l'utile (cioè le disposizioni dell'art. 13, comma 6, lett. b)), deve essere reso disponibile come somma algebrica di tutti gli addendi derivanti da tutti gli edifici. Pertanto, deve essere disponibile l'entrata dal canone complessivo e, per tutti gli edifici, il valore delle spese che si vanno a sostenere e il valore degli incentivi (es: Conto Termico) utili ad alleggerire le spese per la realizzazione degli interventi.

12.12.2 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia

Affinché un contratto di servizio energia possa consentire a una ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 115/2008 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del D.M. 7 agosto 2025 e dello stesso D.Lgs. 115/2008.

Pertanto, il contratto:

- deve rispettare le disposizioni dell'Allegato 2 del D.Lgs. 115/2008;
- deve essere redatto in maniera tale che il rapporto contrattuale fra le parti, non sia fittizio, ma si concretizzi nel riconoscimento periodico di un canone, per l'intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione che il fornitore deve erogare sino alla scadenza del contratto;
- deve prevedere che il fornitore provveda all'acquisto e alla fornitura del combustibile/vettore energetico necessari ad alimentare gli impianti di climatizzazione invernale dell'immobile/edificio oggetto del contratto;
- deve prevedere un sistema di misura (nel caso di impianti individuali) ovvero di misura e contabilizzazione (nel caso di centrali termiche a servizio di diverse utenze) idoneo, costituito da apparati conformi alla normativa vigente, in funzione della tipologia di impianto installato. Inoltre, la ESCO dovrà assicurarsi di garantire la precisione e l'affidabilità di tutte le suddette apparecchiature;
- deve prevedere a carico del fornitore l'onere della mansione di terzo responsabile, ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii.;
- deve prevedere una durata compatibile con quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
- deve prevedere un'indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell'utile, in conformità con quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. b), del D.M. 7 agosto 2025.

N.B. Al contratto dovrà essere allegata la dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di servizio energia e delle spese sostenute (**Modello 10**), firmato da entrambe le parti contraenti.

12.12.3 Requisiti comuni ai contratti EPC e di Servizio Energia: durata del contratto e bilancio economico del contratto stipulato

12.12.3.1 Durata del contratto

L'art. 10, comma 5, del Decreto dispone che gli interventi incentivati debbano mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi al periodo di erogazione degli stessi incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a), del Decreto, i contratti devono prevedere una durata e delle clausole rescissorie che possano garantire il rispetto delle predette previsioni precedentemente richiamate.

Inoltre, l'art. 18, comma 2, del Decreto stabilisce che ogni modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, debba essere comunicata al GSE.

Pertanto, al fine di assicurare il mantenimento dei requisiti che in origine hanno consentito l'ammissione agli incentivi, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto, la stipula dei contratti e la relativa efficacia devono rispettare le seguenti condizioni temporali.

Interventi ad accesso diretto:

- la stipula del contratto deve essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
- il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi;
- il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
- il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo.

Interventi ad accesso su prenotazione:

- il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
- il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo.

Non sono, pertanto, idonei i contratti che non garantiscano il rispetto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto ovvero che prevedano un'applicazione tale da sgravare le parti dalle relative responsabilità in data antecedente al termine previsto dal predetto articolo.

12.12.3.2 Bilancio economico del contratto stipulato

L'art. 13, comma 6, lett. b) del Decreto prevede che il contratto risulti corredato da un quadro economico finanziario, con indicazione delle "entrate" previste – ivi incluso l'incentivo del presente meccanismo incentivante. In tale quadro economico dovranno essere dettagliate le spese ammissibili sostenute dalla

ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con gli artt. 6 e 9 del Decreto, distinguendo l'aliquota IVA applicata e specificando le spese non ammissibili quali, i servizi erogati, l'utile d'impresa ed eventuali altre spese.

Pertanto, deve essere parte integrante del contratto un quadro riassuntivo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute suddivise fra spese ammissibili e spese non ammissibili, ove:

- le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 6 e 9 del DM 7 agosto 2025 e sono le medesime che devono essere riportate sul PortalTermico. Tali spese devono essere tutte comprovabili con opportuna documentazione fiscale e/o contabile oggettiva, da rendere disponibile nel caso di verifica o nel caso di un approfondimento del GSE sui dati dichiarati;
- le spese non ammissibili sono:
 - l'aliquota IVA;
 - il costo dei servizi erogati (gestione, manutenzione, reportistica, fornitura vettore energetico, ecc.);
 - l'utile d'impresa (di cui sia possibile effettuare una verifica di calcolo);
 - ogni altro costo non riconducibile a quelli riportati specificatamente nell'articolo 5 del Decreto

Si specifica, infine, che ai fini dell'accesso agli incentivi **non è considerato idoneo un dettaglio delle spese che non sia parte integrante del contratto** sul quale si fonda l'ammissione agli incentivi della ESCO stessa.

Il contratto deve contenere una esplicitazione delle spese e delle entrate così da ottenere un valore coerente dell'utile della ESCO. L'incentivo del **conto termico deve costituire una delle voci di entrata** della ESCO esplicitamente definita nel contratto, così da pesare sulle voci di entrata e consentire una definizione del canone coerente con le spese dell'intervento e con l'utile della ESCO.

Una ESCO che opera come Soggetto Responsabile, per nome e conto del Soggetto Ammesso, tramite la stipula di un contratto EPC o di Servizio Energia, non può utilizzare lo strumento del mandato all'incasso.

Si precisa, infatti, che il mandato irrevocabile all'incasso è uno strumento con il quale si va ad effettuare il pagamento di un bene, alla stregua di una ricevuta di bonifico. In tali casi, in cui la ESCO si configuri come Soggetto Responsabile, non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico, e conseguentemente non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

12.12.4 Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP)

In ragione della finalità pubblicistica del PPP richiamata anche dal Codice dei Contratti Pubblici, l'operazione economica deve essere caratterizzata dai seguenti elementi:

- il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico, tra cui in ogni caso la riqualificazione energetica dell'edificio oggetto dell'intervento;
- la copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato anche in ragione del rischio operativo assunto;
- la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l'attuazione;
- il rischio costruttivo e operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in misura prevalente in capo al soggetto privato.

Inoltre, affinché un contratto di PPP possa ritenersi idoneo ai fini dell'accesso agli incentivi, è necessario che risultino rispettati i seguenti ulteriori requisiti minimi:

- una durata compatibile con il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento e comunque non inferiore al periodo di erogazione dell'incentivo maggiorato di cinque anni, corrispondente al termine di mantenimento dei requisiti e di conservazione della documentazione di cui all'art. 10 e all'art. 18 del Decreto;
- trasferimento del rischio operativo a carico della parte privata, sulla quale grava anche in tutto o in parte l'investimento, fermo il successivo accesso ai meccanismi incentivanti;
- attribuzione alla parte privata del compito di realizzare e gestire l'opera/le opere oggetto di affidamento, secondo modalità e prescrizioni impartite dalla parte pubblica, che definisce gli obiettivi e ne verifica l'attuazione;
- clausole rescissorie che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili al soggetto privato, garantiscano la restituzione al GSE degli incentivi già erogati ovvero la rinuncia agli incentivi non ancora percepiti, conformemente alle previsioni dell'art. 13, comma 6, lett. a) del Decreto;
- il contratto deve essere sottoscritto in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
- il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi.

Un soggetto privato che opera come Soggetto Responsabile, per nome e conto del Soggetto Ammesso, tramite la stipula di un contratto di PPP, non può utilizzare lo strumento del mandato all'incasso. Si precisa, infatti, che il mandato irrevocabile all'incasso è uno strumento con il quale si va ad effettuare il pagamento di un bene, alla stregua di una ricevuta di bonifico. Nei casi in cui il Soggetto Responsabile sia il soggetto privato nell'ambito del contratto di PPP non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico e, conseguentemente, non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

Specifiche sulla durata del contratto stipulato dalla P.A.

Laddove il contratto stipulato dalla P.A. con il Soggetto Responsabile presenti una durata non congrua con quella prevista dall'art. 10, comma 5, del Decreto il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Decreto, unitamente al contratto stipulato con la P.A. e all'ulteriore documentazione prevista per la presentazione della richiesta di accesso all'incentivo, la determina o un altro atto amministrativo della PA attestante:

- la garanzia del mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità all'incentivo;
- l'impegno all'inserimento di specifiche clausole, da prevedere tra le condizioni di assegnazione del nuovo contratto, volte al mantenimento dei requisiti;
- la garanzia di accesso all'impianto/intervento in favore del Soggetto Responsabile.

Il GSE effettua l'istruttoria tecnica amministrativa della documentazione trasmessa e, qualora ne ricorrano i presupposti, eroga l'incentivo spettante, secondo le rispettive modalità previste per il riconoscimento degli incentivi in accesso diretto e a prenotazione.

13 DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del D.M. 7 agosto 2025, tale Decreto **entra in vigore il 25 dicembre 2025**, corrispondente con il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 settembre 2025.

In merito, ai sensi delle disposizioni finali dell'art. 30 del Decreto, il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

- a) per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
- b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell'impianto esistente e all'installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l'istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
- c) per le domande per la richiesta degli incentivi trasmesse prima dell'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.

Si segnala che, con particolare riferimento agli interventi che riguardano l'installazione di caldaie a gas di cui alla precedente lett. b), le richieste possono essere trasmesse in modalità di "accesso diretto" e "prenotazione", ferme restando le condizioni previste. Il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del Decreto per la presentazione dell'istanza di ammissione agli incentivi implica la conclusione dell'intervento e la presentazione della richiesta di accesso diretto, anche a seguito di prenotazione, entro il suddetto termine.

Al fine di salvaguardare l'ammissibilità agli incentivi per tutti gli interventi ammissibili al Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (c.d. CT 2.0) e realizzati in vigenza della medesima disciplina, trova applicazione il CT 2.0 purché siano verificate le condizioni previste dalla medesima disciplina:

- conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi entro la data di entrata in vigore del Decreto (25/12/2025);
- richiesta di accesso agli incentivi presentata entro il termine di 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Relativamente alle istanze delle Pubbliche Amministrazioni presentate alla data di entrata in vigore del D.M 7 agosto 2025 in modalità di prenotazione e per le quali è in corso la qualifica del GSE, trova applicazione il Conto Termico 2.0.

Con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto, è consentito l'invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti Regole.

Sino all'entrata in esercizio del nuovo Portatermico sarà possibile presentare la predetta richiesta, trasmettendo una comunicazione mediante pec all'indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it, inserendo in oggetto "RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)".

14 PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali comunicati dai richiedenti l'incentivo di cui alle presenti Regole Applicative saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa in materia di sicurezza dei dati.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell'art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it o a quello PEC rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato Regolamento saranno rese disponibili nell'ambito delle istanze presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

ALLEGATI

D.M. 7 AGOSTO 2025

Allegato 1 – ULTERIORI DEFINIZIONI

- 1) **attestato di prestazione energetica di un edificio:** documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito in legge con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- 2) **area non metanizzata:** area non servita dalla rete di distribuzione del gas naturale, così come individuata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione competente;
- 3) **biomassa:** combustibili indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4;
- 4) **caldaia a biomassa:** generatore alimentato (in maniera manuale o automatica) con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'ambiente;
- 5) **certificazione energetica dell'edificio:** complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio; (DM 22 novembre 2012 *"Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*);
- 6) **chiusure trasparenti:** tipologie di serramenti delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati, costituite da elementi opachi (telaio e controtelaio) in legno, metallo, materiale plastico, ecc. ed elementi trasparenti; possono essere apribili, parzialmente apribili o fisse; sono incluse finestre, porte-finestre, vetrate, cupole solari e lucernai;
- 7) **contratto di prestazione energetica (EPC):** accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (D.Lgs. 102/14);
- 8) **contratto servizio energia:** un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i., disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; (DM 22 novembre 2012);
- 9) **corpo fabbrica:** una porzione autonoma di un edificio, delimitata da muri esterni su almeno due lati, che costituisce un'unità costruttiva distinta;
- 10) **copertura ventilata:** un tipo di copertura in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
- 11) **diagnosi energetica:** procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (D.Lgs 102/14);

- 12) edificio:** sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; (D.P.R. 412/93) *Nel caso di fabbricato destinato ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale, per edificio si intende il complesso unitario di alloggi e relative pertinenze, sia esso modulo isolato o parte di un insieme, servito da un unico corpo scala.*
- 13) edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante:** a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria (D.lgs 28, art. 11);
- 14) energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile:** energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (D.Lgs 199/21);
- 15) energia aerotermica:** energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11);
- 16) energia geotermica:** energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; (D.Lgs. 199/21);
- 17) energia idrotermica:** energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11)
- 18) ESCo:** persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (D.lgs. 102/14);
- 19) foglio:** porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Il dato deve essere sempre indicato;
- 20) generatore di calore (caldaia) a condensazione:** tipologia di generatore di calore che può sfruttare utilmente il calore derivante dalla condensazione del vapore d'acqua presente nei fumi; è caratterizzato da un rendimento termico utile istantaneo che può superare il 100% (con riferimento al p.c.i. del combustibile in ingresso);
- 21) gradi-giorno (GG):** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno, GG; (DM 22 novembre 2012);
- 22) impianto di climatizzazione invernale:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate; ai fini dell'applicazione del Decreto e, in coerenza con la definizione di "sottosistema di generazione" di cui al DM 22 novembre 2012, si assume che stufe e termocamini rientrino tra gli impianti di climatizzazione invernale; inoltre, in accordo con la legge 90/2013, gli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare (stufe, termocamini, ecc.) sono assimilati agli impianti termici se fissi e con somma delle potenze nominali del focolare maggiore o uguale di 5 kW_e;

- 23) impianto solare termico a concentrazione:** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare diretta mediante tecnologia a concentrazione; i collettori solari devono essere caratterizzati da fattore di concentrazione geometrico maggiore o uguale a 10 e dalla presenza di un sistema di inseguimento solare ad uno o due assi (meccanico o elettromeccanico);
- 24) impianto solare termico:** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti, per entrambi gli scopi, oppure per produrre calore di processo in impianti di tipo industriale, agricolo, terziario, ecc.;
- 25) isolamento termico:** componenti e materiali caratterizzati da bassa conducibilità termica installati sulle strutture opache (orizzontali e/o verticali) delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati al fine di contenere le dispersioni termiche;
- 26) misura di miglioramento dell'efficienza energetica:** qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
- 27) parete ventilata:** un tipo di parete in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
- 28) particella catastale:** è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero; il dato deve essere sempre indicato;
- 29) pellet di legno:** biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 mm e 40 mm e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi; (UNI EN ISO 17225-2)
- 30) pompa di calore:** apparecchio che utilizza un fluido frigorigeno per estrarre calore da un ambiente a temperatura inferiore (c.d. pozzo freddo, ad es. aria esterna, acqua, terreno, altra sorgente a bassa temperatura) e trasferirlo ad un altro ambiente a temperatura più elevata (c.d. pozzo caldo, l'ambiente interno da climatizzare), per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria;
- 31) pompa di calore a gas:** pompa di calore in cui l'energia (termica) per il compimento del ciclo termodinamico è prodotta dalla combustione di gas (pompe di calore ad assorbimento e ad adsorbimento), oppure pompa di calore in cui l'energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore endotermico a gas (pompe di calore con motore endotermico);
- 32) pompa di calore elettrica:** pompa di calore in cui l'energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore elettrico;
- 33) pompa di calore geotermica:** pompa di calore che estrae calore dal terreno, inclusa l'acqua di falda, per trasferirlo ad altro ambiente a temperatura più elevata, per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria; il campo geotermico è costituito da sonde geotermiche verticali e/o orizzontali a circuito chiuso; ai fini del Decreto, sono esclusi da questa definizione gli impianti a circuito aperto e gli impianti che utilizzano acque superficiali, anche se a circuito chiuso;

- 34) Portaltermico (anche Portale):** portale informatico dedicato al meccanismo di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. Conto Termico); rappresenta lo strumento di gestione del meccanismo di incentivazione e l’interfaccia tra GSE e i Soggetti che intendono accedere all’incentivo; attraverso il Portale, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di incentivazione, corredata della necessaria documentazione, e ne segue l’intero iter di valutazione, compresa la fase di contrattualizzazione e quella di erogazione degli incentivi. Il GSE, salvo dove diversamente e specificamente previsto, utilizza il Portale per la veicolazione delle principali comunicazioni verso il SR;
- 35) potenza termica del focolare di un generatore di calore:** prodotto del potere calorifico inferiore (p.c.i.) del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW_t; (D.P.R. 412/93);
- 36) potenza termica utile di un generatore di calore:** la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e, solamente per le caldaie, della potenza termica scambiata dall’involucro del generatore con l’ambiente; l’unità di misura utilizzata è il kW_t;
- 37) registro delle tecnologie per il fotovoltaico:** registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nella titolarità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in cui in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e qualitativo di cui al comma 1, lett. a), b), c) del medesimo articolo 12;
- 38) rendimento termico utile (per caldaie a biomassa):** rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità di energia utile fornita al fluido termovettore e la quantità di energia immessa nell’apparecchio con il combustibile, in un dato tempo;
- 39) rendimento termico utile (per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna):** rapporto, espresso in percentuale, tra la energia termica globale resa (all’ambiente e al componente per il riscaldamento dell’acqua, ove presente) e la energia termica totale introdotta (quantità di energia che il combustibile fornisce all’apparecchio), in un dato tempo;
- 40) scaldacqua a pompa di calore:** apparecchio che sfrutta la tecnologia della pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria; l’apparecchio contiene un serbatoio di accumulo, o è ad esso connesso;
- 41) scaldacqua elettrico:** sistema di produzione di acqua calda sanitaria, tramite resistenza elettrica (effetto Joule) o combustione del gas naturale;
- 42) scheda-tecnica:** scheda contenente i dati anagrafici dell’edificio e le caratteristiche tecniche del sistema edificio-impianto e degli interventi; costituisce, insieme con la richiesta di concessione dell’incentivo, la scheda-domanda; è compilata, a cura del SR, direttamente sul Portale;
- 43) scheda tecnica dei componenti installati:** si intende la certificazione di conformità del prodotto o dei componenti rilasciata dal produttore;
- 44) serra:** manufatto adibito permanentemente, per tutta la durata degli incentivi, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura; la struttura della serra, in metallo, legno o muratura, fissa ed ancorata al terreno, deve essere chiusa per consentire il mantenimento della climatizzazione interna (la chiusura può essere eventualmente rimovibile stagionalmente);

- 45) servizio energetico:** la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
- 46) sistema DEC (Desiccant Evaporative Cooling):** sistema a circuito aperto per trattare l'aria prelevata dall'ambiente esterno, raffreddandola, ai fini della climatizzazione (estiva) di un ambiente interno; combina processi di deumidificazione e di raffreddamento evaporativo;
- 47) solar cooling:** per impianto solar cooling si intende un impianto costituito da un campo solare (collettori solari termici) e da una macchina frigorifera (ad assorbimento, a adsorbimento, sistemi DEC) che ha l'obiettivo di convertire l'energia termica ricavata dal campo solare in energia frigorifera per la climatizzazione estiva di edifici o per la produzione di fluidi refrigerati di processo;
- 48) stufa (a legna o a pellet):** apparecchio indipendente per riscaldamento di ambienti, eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia) e funzioni accessorie (es. cottura cibi), funzionante con porta del focolare normalmente chiusa; diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;
- 49) subalterno:** per il catasto fabbricati, dove presente, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella. L'unità immobiliare urbana è l'elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente, nell'ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un'unica unità immobiliare, il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, deve sempre essere indicato per l'univoca identificazione della singola unità immobiliare. Per il catasto terreni, dove presente, si riferisce essenzialmente ai fabbricati rurali;
- 50) termocamino (a legna o a pellet):** apparecchio da inserto (progettato per essere inserito in una nicchia o in un rivestimento) funzionante esclusivamente a porta chiusa per riscaldamento di ambienti ed eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia); diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;
- 51) trasmittanza termica:** flusso di calore che passa attraverso una parete per unità di superficie (m^2) della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo; (DM 22 novembre 2012) *Il metodo di calcolo della trasmittanza termica è riportato dalle UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10077 e, per le facciate continue, dalla UNI EN ISO 12631;*
- 52) unità immobiliare:** porzione di edificio o intero edificio che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta autonomia funzionale e reddituale;
- 53) valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** valori dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; (D.P.R. 412/93)
- 54) zona climatica (ZC):** suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno che caratterizzano ogni località; il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda); (D.P.R. 412/93, art. 2).
- 55) sistemi di illuminazione:** è un insieme formato normalmente da un apparecchio di illuminazione insieme alla relativa lampada/sorgente luminosa e gli eventuali dispositivi di controllo;

- 56) *corpo illuminante (più precisamente apparecchio di illuminazione)*:** apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose; esso comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti luminose, ma non le sorgenti luminose stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione;
- 57) *lampada (lampada elettrica)*:** sorgente di luce elettrica fornita di uno o più attacchi, ovvero si tratta di sorgente primaria di luce provvista di attacco/attacchi intesa per essere connessa alla rete elettrica di alimentazione e usualmente progettata per essere incorporata in un apparecchio di illuminazione;
- 58) *lampade ad alta efficienza*:** è una lampada caratterizzata da una elevata efficacia luminosa che si esprime in lumen/Watt (lm/W); sulla scorta dei regolamenti ecodesign attualmente in vigore, valori elevati di efficacia luminosa sono rappresentati da valori superiori a circa 70 lm/W (a seconda delle tipologie di lampade il valore minimo potrebbe essere diversi e sono rappresentati dalla Classe A o superiore);
- 59) *lampada LED*:** sorgente luminosa a LED fornita con uno o più attacchi e incorpora uno o più moduli LED.
- 60) *Punto di ricarica*:** un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta (art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257).

Per tutto quello che non è stato definito e precisato all'art. 2 comma 1 del Decreto e nel presente Allegato, si rinvia al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), del [decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#) e del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199.

Allegato 2 – ELENCO MODELLI

- Modello 1** - *fac-simile* Richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)
- Modello 2** - *fac-simile* Richiesta di prenotazione degli incentivi (accesso a preventivo)
- Modello 3** - *fac-simile* Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica
- Modello 4** - *fac-simile* Richiesta preliminare di accesso agli incentivi
- Modello 5** - Delega del Soggetto Responsabile al soggetto delegato
- Modello 6** - Dichiarazione di avvio lavori
- Modello 7** - Dichiarazione di conclusione dell'intervento
- Modello 8** - Asseverazione dell'intervento
- Modello 9** - Dichiarazione delle spese sostenute
- Modello 10** - Dichiarazione delle spese sostenute nell'ambito di un contratto PPP
- Modello 11** - Dichiarazione di pagamento ai fini del D.M. 7 agosto 2025
- Modello 12** - Mandato irrevocabile all'incasso
- Modello 13** - Rinuncia al mandato irrevocabile all'incasso
- Modello 14** - Dichiarazione di autoproduzione della biomassa
- Modello 15** - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
- Modello 16** - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e da quanto disposto all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
- Modello 17** - Dichiarazione di responsabilità solidale
- Modello 18** - Autorizzazione del proprietario.

Allegato 3 – SOGGETTI AMMESSI, INTENSITA' DEGLI INCENTIVI E MODALITA' DI ACCESSO

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Pubblica amministrazione	Tutte	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	✓
	Pubblica amministrazione	Scuola/ospedali	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓
	Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓
	Pubblica amministrazione	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓
Enti terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	100	✓	
	Tutte			65	✓	
	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dall'ETS non economico per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	✓	
Privato	Residenziale	AD	art.8	65	X	
	Terziario		art.5 e art.8	65	X	
	Residenziale, di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	100	X	

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Privato (impresa, azienda agricola)	Residenziale		Valutazione preliminare imprese AD	art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
	Terziario			art.5 e art.8		X
	Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			art.8		X
	Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			art.5 e art.8		X
Ente del Terzo Settore Economico (assimilato ad imprese)	Residenziale		Valutazione preliminare imprese AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per gli interventi del Titolo III AD	art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
	Terziario			art.5 e art.8		X
	Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			art.8		X
	Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			art.5 e art.8		X
ESCO	PA/enti terzo settore non economico	Tutte	AP casi ii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali			100	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Ente terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica			100	X
	PA/Ente terzo settore non economico	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA o dall'ETS non economico per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	X
	Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati			100	X
ESCO	Privato	Residenziale	AD	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65	X
		Terziario		art.5 e art.8	65	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	100	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
ESCO	Privato (azienda agricola, impresa, ETS economico)	Residenziale	Valutazione preliminare imprese	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario	AD	art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per ETS economico e per gli interventi del Titolo III	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65 (nei limiti del Titolo V)	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
		sociale e servizi di interesse collettivo				
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili o di quelli preposti ai sensi della normativa vigente - art.13, comma 1, lett. b)	PA	Tutte	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali di proprietà pubblica		art.5 e art.8	100	X
	Comuni ≤ 15.000 abitanti	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati		art.5 e art.8	100	X
	PA	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Soggetto privato nell'ambito di forme di PPP - art.13, comma 1, lett.c)	PA	Tutte	AP casi i,iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali		art.5 e art.8	100	X
	Comuni ≤ 15.000 abitanti	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati		art.5 e art.8	100	X
	PA	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	PA/Ente terzo settore non economico	Tutte	AP casi i,iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali			100	X
	Enti terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica			100	X
	PA/enti terzo settore non economico	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA o dall'ETS non economico per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati			100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	Privato	Residenziale	AD	art.8	65	X
		Terziario		art.5 e art.8	65	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	100	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	Privato (azienda agricola, impresa, ETS economico)	Residenziale	Valutazione preliminare imprese AD AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per ETS economico	art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal Soggetto Ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal Soggetto Ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X

Allegato 4 – MAGGIORAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'UTILIZZO DI COMPONENTI PRODOTTI NELL'UNIONE EUROPEA

Maggiorazione per utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea

Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) il Decreto prevede una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell'Unione Europea.

L'appartenenza all'Unione Europea è da intendersi per i Paesi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano membri dell'Unione Europea o che sono parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

I componenti sono individuati per ciascuno dei sottoelencati interventi di cui al Titolo II per cui è prevista la maggiorazione:

- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.

Affinché un componente possa considerarsi prodotto nell'Unione Europea deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

- essere stato prodotto interamente nell'Unione Europea/SEE¹;
- essere stato oggetto di ultima trasformazione sostanziale nell'Unione Europea/SEE², ivi compresi i sistemi assemblati *factory made*.

Si configura una trasformazione sostanziale *“qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”*³, quindi anche *“il solo montaggio di pezzi prefabbricati, originari di un paese diverso da quello del montaggio, è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l'origine del paese in cui si effettua il montaggio, a condizione che questo costituisca, sotto l'aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche”*⁴.

Le regole per il riconoscimento della trasformazione sostanziale sono stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.

¹ Rif. art. 60, comma 1 del Regolamento UE 952/2013 e art. 31 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446

² Rif. art. 60, comma 2 del Regolamento UE 952/2013 e art. 32 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446

³ Rif. sentenza del 26 gennaio 1977 della Corte di Giustizia Europea, causa C-49/76, Gesellschaft für Überseehandel mbH contro Handelskammer Hamburg

⁴ Rif. sentenza del 20/05/2021, causa C-209/20, Renesola UK Ltd c. The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Nello specifico, l'Allegato 22-01 al Regolamento Delegato definisce l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale. Se il prodotto finito non è incluso nell'Allegato 22-01 al Regolamento Delegato, si fa riferimento alla "posizione comune" dell'UE⁵.

In applicazione dei suddetti riferimenti normativi e per meglio comprendere l'identificazione del concetto, per "ultima modifica sostanziale" si intende la lavorazione che conferisce a un prodotto la sua origine finale ed è tale (cioè "sostanziale") solo se la lavorazione apporta un valore aggiunto significativo o crea un prodotto nuovo o rappresenta una fase importante della fabbricazione del prodotto.

In particolare, i criteri che identificano una modifica sostanziale sono:

- una trasformazione che introduca delle variazioni significative del prodotto;
- lavorazioni che apportino un valore aggiunto oggettivamente rilevabile al prodotto;
- lavorazioni che portino il prodotto a cambiare nella sua sostanza profonda (costituisce circostanza preferenziale il cambiamento della voce doganale⁶ rispetto ai componenti originari);
- lavorazioni che rappresentano una fase importante e imprescindibile del processo di fabbricazione.

Non costituiscono ultima modifica sostanziale le ri-targature di qualsiasi natura, le adozioni di finiture estetiche, gli smontaggi e rimontaggi puri, il mantenimento in giacenza del prodotto, ancorché di lunga durata.

Affinché un intervento possa ritenersi realizzato con componenti prodotti nell'Unione Europea è necessario che suddetto requisito di origine sia rispettato per tutti i componenti indicati nelle tabelle sotto ("componenti principali"). Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non preveda installazione/impiego di uno/più componenti principali individuati negli elenchi di cui alle tabelle da 1 a 5, dovrà essere fornita adeguata giustificazione nella relazione asseverata dal tecnico progettista/collaudatore.

I componenti diversi da quelli individuati negli elenchi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale elettrico minore, tra cui cavi, interruttori, prese, inerti minori per malte e conglomerati, collanti, fissaggi, tra cui tasselli, viti, ecc.), indipendentemente dal loro valore economico, non rilevano ai fini dell'accesso alla maggiorazione; essi devono tuttavia rispettare il requisito della marcatura CE per l'accesso agli incentivi, salvo deroghe opportunamente circostanziate.

Le tabelle riportanti i componenti principali degli interventi potranno essere soggette a successive integrazioni da parte del GSE.

⁵ Consultabile sul sito della Commissione Europea: https://taxation-customs.ec.europa.eu/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_en

⁶ La voce doganale è rappresentata dalla terza e quarta cifra del codice a sei cifre di classificazione doganale dei prodotti in base al Sistema Armonizzato (SA), che presenta la seguente struttura:

SISTEMA ARMONIZZATO					
1	2	3	4	5	6
CAPITOLO DOGANALE		VOCE DOGANALE		SOTTOVOCE DOGANALE	

In ambito europeo, per soddisfare specifiche esigenze dei Paesi membri, alla classificazione SA è stata affiancata la Nomenclatura combinata (NC) con l'aggiunta di 2 cifre (settima e ottava); successivamente, la Commissione Europea ha istituito una Tariffa Integrata dell'Unione Europea (TARIC), con l'aggiunta di ulteriori 2 cifre (nona e decima), da utilizzare per le importazioni da Paesi extraUE. La struttura complessiva di classificazione risulta quindi la seguente:

SISTEMA ARMONIZZATO						NC		TARIC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPITOLO SA		VOCE SA		SOTTOVOCE SA		SOTTOVOCE NC		SOTTOVOCE TARIC	

Interventi 5.1.a) - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Materiali per il miglioramento delle caratteristiche termiche dell'involucro
2	Sistemi e apparecchi per la ventilazione meccanica: unità di ventilazione, ventilatori, scambiatori di calore

Tabella 1 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)

Interventi 5.1.b) - Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi di chiusura trasparenti comprensivi di infissi

Tabella 2 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b)

Interventi 5.1.c) - Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi per la riduzione dell'irraggiamento solare: tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili

Tabella 3 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c)

Interventi 5.1.d) - Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»

Gli interventi accedono alla maggiorazione se sono verificati i requisiti per tutti i componenti principali di cui alle tabelle degli interventi 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e e 5.1.f, individuabili all'interno dell'intervento 5.1.d (NZEB).

Interventi 5.1.e) - Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi efficienti di illuminazione
2	Sorgenti luminose

Tabella 4 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e)

Interventi 5.1.f) - Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sensori dei parametri ambientali
2	Contatori e misuratori
3	Controller
4	Dispositivi attuatori

Tabella 5 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera f)

Criteri per il riconoscimento della maggiorazione

Per la riconducibilità della “produzione europea” dei componenti, ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli incentivi agli interventi, si adottano i presenti criteri.

Il componente (inteso come prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione, intesa come qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso montaggio/assemblaggio) deve possedere, fatto salvo quanto indicato per il periodo transitorio sottoindicato, ed unicamente per i prodotti di origine italiana per i quali si potrebbe non poter disporre della c.d. certificazione di origine non preferenziale:

- certificazione di “origine non preferenziale” tramite Camere di Commercio, o Informazione Vincolante in materia di Origine-IVO (Binding Origin Information-BOI) attestante l'origine non preferenziale europea/SEE rilasciata dalle Autorità doganali (in Italia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM);
- marcatura CE, ossia conformità ai requisiti di sicurezza, salute e tutela ambientale dell'UE.

Il produttore/esportatore (inteso come qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione) del componente deve possedere la certificazione ISO 9001 del sistema aziendale di gestione della qualità.

Tutti i componenti principali degli interventi individuati dalle voci indicate negli elenchi di cui alle tabelle da 1 a 5, nonché tutti i componenti appartenenti alla stessa voce (anche in caso di marca e modello differenti) devono rispettare i requisiti.

L'utilizzo di componenti indicati negli elenchi privi, anche solo in parte, di documentazione attestante l'origine **non preferenziale europea/SEE** comporta il mancato riconoscimento della maggiorazione degli incentivi per gli interventi (inteso per l'intero intervento 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.1.e e 5.1.f).

Il mancato rispetto dei requisiti della marcatura CE per i componenti indicati negli elenchi (principali) e per altri componenti/materiali (non principali) impiegati nella realizzazione degli interventi comporta il mancato accesso agli incentivi, salvo deroghe opportunamente circostanziate.

Per le richieste di concessione degli incentivi presentate nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2026, unicamente per i prodotti di origine Italiana che potrebbero non accedere alla certificazione di origine non preferenziale europea, la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti principali degli interventi può essere dichiarata con DSAN dal

produttore/esportatore del componente attestante l'ottemperanza ai requisiti previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Europea del 28 luglio 2015, fatto salvo il rispetto del requisito di marcatura CE del prodotto.

In particolare, affinché un componente possa essere ammesso alle maggiorazioni derivanti dalla premialità UE, il soggetto responsabile si dovrà dotare, per ogni istanza per la quale intende chiedere suddetta maggiorazione:

1. "richiesta di inclusione dei componenti fra quelli prodotti nell'unione europea sottoscritta dal rappresentante legale della ditta produttrice/esportatrice" (Allegato A al presente disciplinare);
2. la Certificazione di "origine non preferenziale", del prodotto riferita alla spedizione dei componenti utilizzati per realizzare l'intervento; o in alternativa di Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità.

Per un primo periodo transitorio, e cioè per tutti gli interventi completati la cui istanza di ammissione agli incentivi ai sensi del Decreto sarà presentata al GSE entro il 31 dicembre 2026, in luogo dei documenti di cui al punto 2, sarà possibile dotarsi della DSAN, il cui modulo è riportato all'allegato B al presente disciplinare.

Sono qui di seguito riportati gli elementi caratterizzanti della documentazione attestante la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti.

I criteri per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Europea del 28 luglio 2015.

Catalogo dei componenti prodotti nell'Unione Europea e accesso agli incentivi

Allorché il GSE dovesse aprire una finestra temporale per l'inclusione dei componenti in un catalogo contenente l'elenco dei componenti ammessi alla maggiorazione per produzione nell'Unione Europea (Catalogo dei componenti prodotti nell'Unione Europea), il produttore/esportatore dovrà presentare richiesta al GSE, con modalità e tempistiche che saranno rese note dal GSE, utilizzando il modello (di cui all'Allegato A) e allegando:

- la certificazione ISO 9001 dell'azienda produttrice;
- la visura camerale dell'impresa produttrice o documento analogo prodotto negli altri stati membri UE da cui sia possibile individuare la localizzazione delle sedi produttive dell'impresa;
- almeno uno fra i seguenti documenti:
 - una Certificazione di "origine non preferenziale", del prodotto non antecedente 6 mesi (il periodo di presenza del prodotto a catalogo sarà di 12 mesi dalla data di inserimento);
 - Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità (il periodo di presenza del prodotto a catalogo sarà vincolato alla durata dell'IVO);

Con la richiesta per l'inclusione del prodotto nel Catalogo dei componenti prodotti nell'Unione Europea il produttore/esportatore attesta di essere a conoscenza che l'impresa produttrice⁷ si rende disponibile e collaborativa all'attuazione di possibili controlli sia di natura documentale sia con sopralluogo preso i siti di produzione dei componenti da parte del GSE e/o da società o esperti a tale scopo incaricati dal GSE. Le valutazioni del GSE si fonderanno sugli elementi indicati nella presente disciplina e nei futuri aggiornamenti; nei casi di dubbio, il GSE potrà tener conto anche del costo della fase di lavorazione indicata come ultima trasformazione sostanziale rispetto al costo totale di produzione del bene e, laddove non fosse possibile

⁷ In caso di impresa esportatrice va allegata esplicita autorizzazione rilasciata dall'azienda produttrice in merito alla disponibilità ai controlli

dirimere la valutazione, potrà optare per la mancata applicazione della premialità, sulla base del principio di cautela nell'utilizzo del denaro pubblico.

Certificazione di “origine non preferenziale”

L'origine non preferenziale delle merci in UE determina l'origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi preferenziali” stipulati tra la UE e i paesi terzi (o da regimi preferenziali autonomi riconosciuti dalla UE a paesi terzi).

L'origine geografica conferisce, quindi, la “nazionalità economica” al prodotto e va distinta dalla provenienza geografica del prodotto, intesa come luogo dal quale vengono spedite le merci, che può coincidere o meno con il paese di effettiva produzione. L'origine geografica può essere: comune (non preferenziale) o preferenziale.

L'origine non preferenziale è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle Camere di Commercio italiane (per le merci in esportazione) o dai corrispondenti organismi esteri abilitati (per le merci in importazione).

Il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce (da intendersi come prodotto/componente ai fini dell'accesso ai benefici di cui al Decreto 7 agosto 2025) è stata effettivamente prodotta (o ha subito “l'ultima modifica sostanziale”) in uno specifico paese, sulla base di quanto previsto dall'art. 61 c.3 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).

Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)

L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO), rilasciata dalle Autorità doganali, è una decisione amministrativa che fornisce una determinazione ufficiale e vincolante dell'origine (preferenziale o non preferenziale) di una merce, sulla base di quanto previsto dagli artt.33 e 34 del Codice Doganale dell'Unione.

Una domanda di decisione relativa a un'informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell'origine, ai sensi dell'art.16 del Regolamento Delegato UE 2447/2015.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN)

Nella fase transitoria ed unicamente per i prodotti di origine italiana, la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti principali degli interventi può essere attestata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (DSAN) dal produttore/esportatore del componente utilizzando il modello riportato in Allegato B.

Allegato A

RICHIESTA DI INCLUSIONE DEI COMPONENTI FRA QUELLI PRODOTTI NELL'UNIONE EUROPEA

(da riportare sulla carta intestata dell'impresa produttrice/esportatrice)

Il sottoscritto *(nome e cognome)*, nato a *(luogo di nascita)* il *(data di nascita)* (documento d'identità Tipo *(tipo documento)* N° *(numero/codice documento)*), in qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell'impresa *(denominazione completa dell'impresa)*, avente sede legale in *(indirizzo completo della sede legale)*, partita IVA / codice fiscale *(partita IVA o codice fiscale)*, in qualità di:

- ☐ produttore;
- ☐ esportatore dei prodotti realizzati dall'impresa *(denominazione completa dell'impresa)*, avente sede legale in *(indirizzo completo della sede legale)*, partita IVA / codice fiscale *(partita IVA o codice fiscale)*

richiede per i prodotti/componenti di seguito descritti:

Tipologia di prodotto	Nome del prodotto	Marca	Modello	Anno di produzione

il riconoscimento di componenti prodotti nell'Unione Europea.

A tale richiesta sono allegati:

- ☐ la certificazione ISO 9001 dell'impresa produttrice;
- ☐ la visura camerale dell'impresa produttrice o documento analogo prodotto negli altri stati membri UE da cui sia possibile individuare la localizzazione delle sedi produttive dell'impresa;
- ☐ Certificazione di "origine non preferenziale" del prodotto (non antecedente 6 mesi);
- ☐ Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità;
- ☐ solo per il periodo transitorio e solo per i prodotti di origine italiana, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) di origine non preferenziale dei prodotti (su apposito modello GSE "DSAN - ORIGINE NON PREFERENZIALE").

Con la presente, il richiedente attesta che l'impresa produttrice⁸ si rende disponibile e collaborativa all'attuazione di possibili controlli sia di natura documentale sia con sopralluogo preso i siti di produzione dei componenti da parte del GSE e/o da società o esperti a tale scopo incaricati dal GSE.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:

Nome e ruolo presso l'impresa:

Denominazione e indirizzo dell'impresa:

Firma:

⁸ In caso di impresa esportatrice va allegata esplicita autorizzazione rilasciata dall'azienda produttrice in merito alla disponibilità ai controlli

DSAN - ORIGINE NON PREFERENZIALE

(da riportare sulla carta intestata dell'impresa produttrice/esportatrice)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto *(nome e cognome)*, nato a *(luogo di nascita)* il *(data di nascita)* (documento d'identità Tipo *(tipo documento)* N° *(numero/codice documento)*), in qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell'impresa *(denominazione completa dell'impresa)*, avente sede legale in *(indirizzo completo della sede legale)*, partita IVA / codice fiscale *(partita IVA o codice fiscale)*, in qualità di:

☐ produttore

dichiara che i prodotti/componenti di seguito descritti:

Tipologia di prodotto	Nome del prodotto	Marca	Modello	Anno di produzione

regolarmente forniti a: *(nome e indirizzo del cliente)*

- ☐ sono interamente di origine *(indicare l'origine: es. italiana, francese, tedesca, ecc.)*, essendo stati fabbricati nell'Unione Europea/SEE, e precisamente in *(indicare eventualmente il Paese di origine - membro dell'Unione Europea/SEE)*, e soddisfano le regole di origine previste dal Regolamento UE 952/2013, art. 60 c.1;
- ☐ sono di origine *(indicare l'origine: es. italiana, francese, tedesca, ecc.)*, avendo subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata nell'Unione Europea/SEE presso l'impresa *(denominazione completa dell'impresa)*, avente sede legale in *(indirizzo completo della sede legale)*, partita IVA / codice fiscale *(partita IVA o codice fiscale)*, come previsto dal Regolamento UE 952/2013, art. 60 c.2.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:

Nome e ruolo presso l'impresa:

Denominazione e indirizzo dell'impresa:

Firma:

Dossier Ance

Il Conto Termico 3.0 dal punto di vista dei soggetti ammessi

Sommario

Il Conto Termico 3.0	2
Approfondimenti verticali	3
1. La Pubblica Amministrazione.....	3
2. I soggetti privati (diversi dalle imprese).....	15
3. Le imprese (v. Titolo V).....	26

Il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il 25 dicembre 2025. Il decreto che lo disciplina (del 7 agosto scorso) mantiene l'impostazione generale dell'attuale normativa, ma introduce significative novità nel sistema di incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica (tra cui l'isolamento termico dell'involucro edilizio) e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Particolarmente importante è l'estensione del campo di applicazione agli interventi di efficientamento energetico degli edifici ricadenti nell'ambito terziario effettuati dai soggetti privati, tra cui le imprese.

Il presente approfondimento intende fornire indicazioni per le singole tipologie di soggetto ammesso, distinte tra le seguenti:

- 1. Pubblica Amministrazione**
- 2. Soggetti privati (diversi dalle imprese)**
- 3. Imprese**

Il motivo per cui alle imprese è dedicata una scheda specifica è la loro distinzione effettuata dal decreto stesso, che a loro riserva disposizioni particolari contenute in un Titolo specifico (il Titolo V).

Si sottolinea in premessa che alcune disposizioni del decreto necessitano di un chiarimento da parte del Ministero, e che comunque non sono ancora state emanate le regole applicative contenenti gli aspetti operativi e di dettaglio.

Queste regole applicative, fondamentali per completare la disciplina del Conto Termico 3.0 e per interpretare correttamente i vari meccanismi previsti, saranno pubblicate dal Ministero, su proposta del GSE, entro 60 giorni a partire dal 25 dicembre 2025.

In attesa di tutti i dettagli, si riportano gli approfondimenti verticali, ovvero le schede che descrivono il Conto Termico dal punto di vista dei soggetti che ne potranno usufruire, ciascuna delle quali seleziona tutte e solo le parti che di volta in volta si applicano.

Approfondimenti verticali

1. La Pubblica Amministrazione

Soggetti coinvolti

Ai fini del Conto Termico 3.0, rientrano nella Pubblica Amministrazione le amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#); i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti; gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati; le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Si intendono ricompresi, inoltre, gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istat secondo quanto previsto dall'[art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#); le società in house, laddove realizzino gli interventi sugli immobili dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.

Infine, il Conto Termico 3.0 assimila alla Pubblica Amministrazione gli **enti del Terzo settore**, inclusi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, con la seguente distinzione:

- per accedere agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, tali enti non devono svolgere attività di carattere economico;
- per accedere agli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi anche gli enti che svolgono attività di carattere economico.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, le Amministrazioni pubbliche possono eventualmente avvalersi, in qualità di **soggetto responsabile** (ovvero di soggetto che sostiene direttamente le spese e riceve gli incentivi), alternativamente:

- di una EScO certificata secondo la norma UNI CEI 11352, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;

- di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti all'attuazione dei medesimi interventi, tra i quali l'Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche;
- di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale;
- delle eventuali comunità energetiche, o delle configurazioni di autoconsumo di cui siano membri.

Risorse disponibili

Sono riservati alla Pubblica Amministrazione **400 milioni di euro all'anno** di incentivi.

Tipologie di intervento e requisiti

La Pubblica Amministrazione può accedere agli incentivi sia per la parte di incremento dell'efficienza energetica, sia per quella di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti devono avere la **disponibilità dell'edificio o unità immobiliare** ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

In dettaglio, gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** agevolati appartengono alle seguenti tipologie:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (NZEB), anche eventualmente con l’ampliamento fino al 25% della volumetria. Limitatamente agli edifici / gruppi di edifici di proprietà della P.A., è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, entro il limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell’ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** sono i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia

aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale, o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Le caldaie a condensazione sono escluse, eccetto che come componenti di sistemi bivalenti o di sistemi ibridi factory made.

Tutti gli interventi sopra riportati sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari **dotati di impianto di climatizzazione invernale** esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025).

I criteri tecnici di ammissibilità degli interventi sono riportati nell'Allegato 1 al decreto. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i **requisiti di soglia** per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di sostituzione dei serramenti.

Si tratta degli stessi requisiti stabiliti nel decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus".

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sempre a titolo esemplificativo, si riportano di seguito i criteri di ammissibilità per le pompe di calore elettriche (efficienza energetica e SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione).

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP $\leq$ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tipologie di spese ammissibili

Per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, costituiscono spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli

strumenti urbanistici vigenti;

- l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali.

Per gli interventi di trasformazione degli edifici in **edifici a energia quasi zero (NZEB)**, rientrano tra le spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione;
- la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva;
- gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

Sono ricomprese tra le spese ammissibili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

Ad esempio, vi rientrano:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda

sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto.

Anche in questo caso, sono ricomprese tra le spese ammissibili le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici.

Una **diagnosi energetica** precedente l'intervento e l'**attestato di prestazione energetica** successivo all'intervento sono obbligatori per l'accesso agli incentivi nei casi di isolamento termico delle superfici opache e di trasformazione degli edifici in NZEB, come previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto. Gli stessi sono anche richiesti per le sostituzioni degli infissi e per le schermature solari, oltre che per tutti gli interventi di produzione di energia termica, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richiesti per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Importo e rateizzazione degli incentivi

L'incentivo viene corrisposto in **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I diversi casi sono riportati nell'articolo 11, comma 3, del decreto. Si evidenzia che alle Amministrazioni pubbliche che scelgano l'accesso diretto all'incentivo (dopo la conclusione dell'intervento, vedi il prossimo paragrafo "Accesso agli incentivi"), l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'**unica rata**.

Nel primo caso (efficienza energetica), l'incentivo è pari a una **percentuale prestabilita della spesa ammissibile**, compresa tra il 40% e il 65% come riportato nell'Allegato 2 al decreto, punto 1.2 (v. tabelle seguenti).

Nel secondo caso (fonti rinnovabili), anche qui l'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute, ma il valore dell'incentivo viene calcolato attraverso una **formula sulla base della energia termica prodotta**.

La **percentuale viene innalzata al 100%** per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del SSN.

Di seguito si riportano i valori della percentuale incentivata della spesa ammissibile e dei massimali di spesa, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			$(i+ii+iii) \leq 1.000.000$
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m	
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
	Parete ventilata	40 (*) (**)(***)	250 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000

Articolo 5 comma 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²	30.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera e)	i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	40(***)	15 €/m ²	50.000
	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40(***)	35 €/m ²	140.000
Articolo 5, comma 1, lettera f)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40(***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 7- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100 %.

Le spese sostenute dall'amministrazione pubblica o dalla EScO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica, sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenuta.

La P.A. ha facoltà di ricevere un contributo anticipato per la diagnosi energetica in misura pari al 50% della stessa spesa.

Accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi avverrà attraverso il [portale GSE](#), che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La richiesta avviene tramite domanda online secondo una delle seguenti due modalità:

- **entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori** (c.d. accesso diretto). Per data di conclusione si intende la data di ultimazione dei lavori, inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute le spese ammissibili. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali.
 - Limitatamente agli interventi realizzati dalla P.A., per data di conclusione dell'intervento si intende:
 - la data di collaudo o la data del certificato di regolare esecuzione, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;
 - in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori finale (SAL) nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo;
- **tramite prenotazione dell'incentivo**, con erogazione di un acconto (40% del beneficio se la durata dell'incentivo è di 5 anni, oppure il 50% se la durata è di 2 anni), al verificarsi di almeno una delle condizioni riportate nell'articolo 14, comma 2, lettera b) (ad esempio, la presenza di una diagnosi energetica o di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCo, oppure la presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, ecc.). Nel caso di accesso tramite prenotazione, è richiesto l'impegno ad avviare i lavori, secondo le tempistiche indicate all'articolo 14, comma 3, del decreto.

Gli interventi devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi per tutta la durata dell'incentivo e per 5 anni successivi.

Cumulabilità

Gli incentivi di norma non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri incentivi statali - fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse -, ma è prevista una deroga per le pubbliche amministrazioni, per interventi su edifici di loro proprietà e dalle stesse utilizzati.

In questo caso, la cumulabilità è ammessa nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

2. I soggetti privati (diversi dalle imprese)

Soggetti coinvolti

Ai fini del Conto Termico 3.0, sono considerati soggetti privati **tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche**.

Le imprese sono anch'esse soggetti privati, ma a loro si applicano anche le disposizioni specifiche contenute nel Titolo V del decreto. Tali disposizioni sono sintetizzate nella scheda successiva.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti privati possono avvalersi, in qualità di **soggetto responsabile** (ovvero di soggetto che sostiene direttamente le spese e riceve gli incentivi), di una ESCo certificata secondo la norma UNI CEI 11352, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.

Si evidenzia che una ESCo può presentare la richiesta di concessione dell'incentivo anche:

- in qualità di società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti;
- in qualità di consorziata di un consorzio stabile;
- in qualità di società di scopo che sottoscrive il contratto.

Risorse disponibili

Sono riservati ai soggetti privati **500 milioni di euro all'anno di incentivi**.

Dentro il limite sopra riportato, viene fissato un limite annuo di 150 milioni di euro per gli incentivi erogati alle imprese, disciplinati nel Titolo V del decreto (v. scheda successiva).

Tipologie di intervento e requisiti

I soggetti privati possono accedere agli incentivi sia per la parte di incremento dell'efficienza energetica - **esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario** -, sia per la parte di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in ambito terziario e residenziale.

Si intendono nell'ambito terziario gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti ammessi devono avere la **disponibilità dell'edificio o unità immobiliare** ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

In dettaglio, gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** agevolati appartengono alle seguenti tipologie:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero", anche eventualmente con l'ampliamento fino al 25% della volumetria;
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, compresa l'installazione di

sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** sono i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale, o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Le caldaie a condensazione sono escluse, eccetto che come componenti di sistemi bivalenti o di sistemi ibridi factory made.

Tutti gli interventi sopra riportati sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari **dotati di impianto di climatizzazione invernale** esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025).

I **requisiti tecnici** sono stabiliti nell'Allegato 1, punto 3, del decreto. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i **requisiti di soglia** per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di sostituzione dei serramenti.

Si tratta degli stessi requisiti stabiliti nel decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus".

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sempre a titolo esemplificativo, si riportano di seguito i criteri di ammissibilità per le pompe di calore elettriche (efficienza energetica e SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione).

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP ≤ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tipologie di spese ammissibili

Per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica sugli edifici in ambito terziario**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

A titolo non esaustivo, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, costituiscono spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

- l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali.

Per gli interventi di trasformazione degli edifici in **edifici a energia quasi zero (NZEB)**, rientrano tra le spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione;
- la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva;
- gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

Sono ricomprese tra le spese ammissibili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, sia in ambito terziario che residenziale, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo.

A titolo non esaustivo, vi rientrano:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda

sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto.

Anche in questo caso, sono ricomprese tra le spese ammissibili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici.

Una **diagnosi energetica** precedente l'intervento e l'**attestato di prestazione energetica** successivo all'intervento sono obbligatori per l'accesso agli incentivi nei casi di isolamento termico delle superfici opache e di trasformazione degli edifici in NZEB, come previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto. Gli stessi sono anche richiesti per le sostituzioni degli infissi e per le schermature solari, oltre che per tutti gli interventi di produzione di energia termica, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richiesti per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Importo e rateizzazione degli incentivi

L'incentivo viene corrisposto in **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in ambito terziario, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I diversi casi sono riportati nell'articolo 11, comma 3, del decreto.

Nel primo caso (efficienza energetica), l'incentivo è pari a una **percentuale prestabilita della spesa ammissibile**, compresa tra il 40% e il 65% come riportato nell'Allegato 2 al decreto, punto 1.2.

Nel secondo caso (fonti rinnovabili), anche qui l'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute, ma il valore dell'incentivo viene generalmente calcolato attraverso una **formula sulla base della energia termica prodotta**. Le formule, diverse a seconda della tecnologia, sono dettagliate all'Allegato 2, punto 2.

Di seguito si riportano i valori della percentuale incentivata della spesa ammissibile e dei massimali di spesa, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			(i+ii+iii) ≤ 1.000.000
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m	
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000

Articolo 5 comma 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/m ²	90.000
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/m ²	10.000
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²	30.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" – zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000
Articolo 6, comma 1, lettera e)	i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	40(***)	15 €/m ²	50.000
	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	40(***)	35 €/m ²	140.000
Articolo 5, comma 1, lettera f)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	40(***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 7- Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100 %.

Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia **inferiore o uguale a 15 mila euro**, per i soggetti privati che accedono all'incentivo, anche tramite una ESCo, l'erogazione viene effettuata in un'unica rata.

Le spese sostenute dai soggetti privati, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi energetica e la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 50% della spesa.

Accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi avverrà attraverso il [portale GSE](#), che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La richiesta avviene tramite domanda online **entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori** (c.d. accesso diretto). Per data di conclusione si intende la data di ultimazione dei lavori, inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute le spese ammissibili.

La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali. È ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

Gli interventi devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi per tutta la durata dell'incentivo e per 5 anni successivi.

Cumulabilità

Gli incentivi non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

3. Le imprese (v. Titolo V)

Soggetti coinvolti

Ai fini del Conto Termico 3.0, impresa è definita come **qualsiasi entità che eserciti un'attività economica**, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate imprese le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Tra le imprese sono incluse **anche quelle costituite in forma aggregata**, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Il Conto Termico 3.0 non si applica alle imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, e alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Risorse disponibili

Sono riservati alle imprese **150 milioni di euro all'anno** di incentivi, da considerarsi inclusi nel limite di 500 milioni di euro all'anno per gli incentivi erogati ai soggetti privati.

Inoltre, è stabilito il limite di **30 milioni di euro per singola impresa e intervento**.

Tipologie di intervento e requisiti

Le imprese, come soggetti privati, possono accedere agli incentivi sia per la parte di incremento dell'efficienza energetica - **esclusivamente per interventi eseguiti su edifici**

appartenenti all'ambito terziario -, sia per la parte di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Si intendono nell'ambito terziario gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti ammessi devono avere la **disponibilità dell'edificio o unità immobiliare** ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

In dettaglio, gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** agevolati appartengono alle seguenti tipologie:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero", anche eventualmente con l'ampliamento fino al 25% della volumetria;
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di

impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** sono i seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale, o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Le caldaie a condensazione sono escluse, eccetto che come componenti di sistemi bivalenti o di sistemi ibridi factory made.

Tutti gli interventi sopra riportati sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari **dotati di impianto di climatizzazione invernale** esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025).

Come stabilito all'articolo 25, le imprese che vogliano accedere agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica sui propri edifici terziari, devono conseguire una **riduzione della domanda di energia primaria** di **almeno il 10%** rispetto alla situazione precedente all'investimento, oppure, in caso di multi-intervento (realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili progettati e pianificati come un unico progetto), una riduzione della domanda di energia primaria di **almeno il 20%** rispetto alla situazione precedente.

Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Prima dell'avvio dei lavori, le imprese dovranno effettuare una **richiesta preliminare di accesso agli incentivi**. Il GSE stabilirà le modalità di attuazione di questa disposizione nell'ambito delle regole applicative.

Tipologie di spese ammissibili

Per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica sugli edifici in ambito terziario**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto.

A titolo non esaustivo, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie e accessorie, costituiscono spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali.

Per gli interventi di trasformazione degli edifici in edifici energia quasi zero (NZEB), rientrano tra le spese ammissibili:

- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione;
- la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva;
- gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio,

rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

Per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto.

A titolo non esaustivo, vi rientrano:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto.

Una **diagnosi energetica** precedente l'intervento e l'**attestato di prestazione energetica** successivo all'intervento sono obbligatori per l'accesso agli incentivi nei casi di isolamento termico delle superfici opache e di trasformazione degli edifici in NZEB, come previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto. Gli stessi sono anche richiesti per le sostituzioni degli infissi e per le schermature solari, oltre che per tutti gli interventi di produzione di energia termica, quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richiesti per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

I costi relativi alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, ante e post intervento, sono inclusi tra le spese ammissibili, per le piccole e medie imprese.

In tutti i casi, il GSE specificherà nell'ambito delle regole applicative l'elenco puntuale delle spese ammissibili.

Importo e rateizzazione degli incentivi

L'incentivo viene corrisposto in **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in ambito terziario, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I diversi casi sono riportati nell'articolo 11, comma 3, del decreto.

Nel primo caso (efficienza energetica), l'intensità degli incentivi riconosciuti alle imprese **non può superare il 25% dei costi ammissibili** (cioè dei costi complessivi di investimento) per ciascun intervento di efficienza energetica, con possibilità di arrivare al **30% in caso di multi-intervento**. Sono altresì possibili **maggiorazioni** per le piccole e medie imprese, per gli interventi realizzati nelle zone assistite, o per interventi che determinino un miglioramento della prestazione energetica di almeno il 40%.

Nel secondo caso (fonti rinnovabili), l'intensità degli incentivi riconosciuti **non può superare il 45% dei costi ammissibili**, anche qui con maggiorazioni possibili per le piccole e medie imprese.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi avverrà attraverso il [portale GSE](#), che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La richiesta avviene tramite domanda online **entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori** (c.d. accesso diretto). Per data di conclusione si intende la data di ultimazione dei lavori, inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute le spese ammissibili.

La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali. È ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo

maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

Gli interventi devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi per tutta la durata dell'incentivo e per 5 anni successivi.

Cumulabilità

Gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili con altri aiuti di Stato, oppure in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti - solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità degli incentivi stabilita nei vari casi.

il Conto Termico 3.0

Sintesi del meccanismo per i soggetti coinvolti

Dicembre 2025



Indice



- [Il Conto Termico 3.0 in sintesi](#)



- [Soggetti coinvolti](#)



- [Risorse disponibili](#)

- [Tipologie di intervento](#)



- [Tipologie di intervento: efficienza energetica](#)

- [Requisiti: efficienza energetica](#)



- [Tipologie di intervento: fonti rinnovabili](#)

- [Requisiti: fonti rinnovabili](#)



- [Importo degli incentivi](#)

- [Accesso agli incentivi](#)



- [Rateizzazione degli incentivi](#)

- [Tipologie di spesa ammissibili](#)

- [Cumulabilità degli incentivi](#)



Il Conto Termico 3.0 in sintesi / 1

...di...

...per...

...a...



- ✓ Decreto 7 agosto 2025
- ✓ Pubblicato in G.U. il 26 settembre 2025
- ✓ Entrata in vigore prevista il 25 dicembre 2025

*Per chiarire tutti i meccanismi serve attendere le
Regole applicative che saranno pubblicate a inizio 2026*

Il Conto Termico 3.0 in sintesi / 2

Risorse

Interventi

Importo

Erogazione

Accesso

Cumulabilità

P. A.



400 milioni
di euro
all'anno

- Incremento **efficienza** energetica
- Produzione **energia** termica da fonti rinnovabili

- **Tra 40% e 65%** delle spese sulla base dell'intervento *
- **Max 65%** delle spese sulla base dell'energia prodotta

- Rate annuali per **5 anni**
- Rate annuali per **2 o 5 anni**

- **Diretto** post intervento
- **Prenotazione** con acconto

Con altri incentivi statali per edifici di proprietà della P.A. e da essa utilizzati

Soggetti
privati



500 milioni di euro all'anno
(di cui 150 mln alle imprese)

- Incremento **efficienza** energetica su edifici terziari
- Produzione **energia** termica da fonti rinnovabili

- **Tra 40% e 65%** delle spese sulla base dell'intervento *
- **Max 65%** delle spese sulla base dell'energia prodotta

- Rate annuali per **5 anni**
- Rate annuali per **2 o 5 anni**

- **Diretto** post intervento

Solo con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse

Imprese



150 milioni
di euro
all'anno

- Incremento **efficienza** energetica su edifici terziari
- Produzione **energia** termica da fonti rinnovabili

- **25% / 30%** delle spese con **maggiorazioni** *
- **45%** delle spese con **maggiorazioni**

- Rate annuali per **5 anni**
- Rate annuali per **2 o 5 anni**

- **Diretto** post intervento

Con altri aiuti di Stato, entro i limiti di intensità stabiliti nei vari casi

Soggetti coinvolti

Pubbliche Amministrazioni



- le **Amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001
- i **loro consorzi o associazioni**
- gli **enti pubblici economici** e le autorità di sistema portuale
- gli **ex Istituti autonomi case popolari**
- le **cooperative di abitanti** iscritte all'Albo nazionale
- le società **in house**
- gli **enti del Terzo Settore**

- *Possono avvalersi di una **ESCo** certificata o di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato*

Soggetti privati



- tutti i soggetti **diversi dalle Pubbliche amministrazioni**
- le imprese sono anch'esse soggetti privati, ma a loro si applicano anche le disposizioni specifiche contenute nel Titolo V del decreto

- *Possono avvalersi di una **ESCo** certificata*

Imprese



- qualsiasi entità che **eserciti un'attività economica**, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro, tra cui:
- ✓ le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica, le imprese in forma aggregata

- *Possono avvalersi di una **ESCo** certificata*

Risorse disponibili

Pubbliche Amministrazioni



- **400 milioni di euro all'anno** di incentivi

Soggetti privati



- **500 milioni di euro all'anno** di incentivi
- Dentro il limite sopra riportato, è fissato un limite annuo di 150 milioni di euro per gli incentivi erogati alle imprese, disciplinati nel Titolo V del decreto

Imprese



- **150 milioni di euro all'anno** di incentivi, da considerarsi inclusi nel limite di 500 milioni di euro all'anno per gli incentivi erogati ai soggetti privati
- è stabilito il **limite di 30 milioni di euro** per singola impresa e intervento

Tipologie di intervento

1. Interventi di **incremento dell'efficienza energetica**
2. Interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabile**

1. Interventi di **incremento dell'efficienza energetica, esclusivamente su edifici dell'ambito terziario**
2. Interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabile**

1. Interventi di **incremento dell'efficienza energetica, esclusivamente su edifici dell'ambito terziario**
2. Interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabile**

Tipologie di intervento: efficienza energetica / 1

Pubbliche Amministrazioni



Soggetti privati



Imprese



- **isolamento termico** di superfici opache, eventualmente con sistemi di ventilazione meccanica
- sostituzione di **chiusure trasparenti** sistemi di schermatura / ombreggiamento / filtrazione solare esterni
- **trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero**, eventualmente con l'ampliamento fino al 25% della volumetria. È ammessa la **demolizione e ricostruzione** anche in luogo diverso, purché nell'ambito di un progetto integrato e nello stesso Comune



- **isolamento termico** di superfici opache, eventualmente con sistemi di ventilazione meccanica
- sostituzione di **chiusure trasparenti** sistemi di schermatura / ombreggiamento / filtrazione solare esterni
- **trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero**, eventualmente con l'ampliamento fino al 25% della volumetria



- **isolamento termico** di superfici opache, eventualmente con sistemi di ventilazione meccanica
- sostituzione di **chiusure trasparenti** sistemi di schermatura / ombreggiamento / filtrazione solare esterni
- **trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero**, eventualmente con l'ampliamento fino al 25% della volumetria

Tipologie di intervento: efficienza energetica / 2

Pubbliche Amministrazioni



Soggetti privati



Imprese



- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con **sistemi efficienti di illuminazione**
- tecnologie di **building automation** degli impianti termici ed elettrici, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
- elementi infrastrutturali per la **ricarica privata di veicoli elettrici**, purché l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale a pompe di calore elettriche

- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con **sistemi efficienti di illuminazione**
- tecnologie di **building automation** degli impianti termici ed elettrici, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
- elementi infrastrutturali per la **ricarica privata di veicoli elettrici**, purché l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale a pompe di calore elettriche

- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con **sistemi efficienti di illuminazione**
- tecnologie di **building automation** degli impianti termici ed elettrici, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
- elementi infrastrutturali per la **ricarica privata di veicoli elettrici**, purché l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale a pompe di calore elettriche

Tipologie di intervento: efficienza energetica / 3

Pubbliche Amministrazioni



- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale a pompe di calore elettriche

Soggetti privati



- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale a pompe di calore elettriche

Imprese



- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale a pompe di calore elettriche

Requisiti: efficienza energetica / 1

Pubbliche Amministrazioni



- tutti gli interventi sono ammissibili **solo se realizzati su edifici o unità immobiliari nella disponibilità del soggetto ammesso e dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al 25 dicembre 2025**
- requisiti di **soglia** per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di sostituzione dei serramenti stabiliti nel **decreto 6 agosto 2020 (Ecobonus)**

Soggetti privati



- tutti gli interventi sono ammissibili **solo se realizzati su edifici o unità immobiliari nella disponibilità del soggetto ammesso e dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al 25 dicembre 2025**
- requisiti di **soglia** per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di sostituzione dei serramenti stabiliti nel **decreto 6 agosto 2020 (Ecobonus)**

Imprese



- tutti gli interventi sono ammissibili **solo se realizzati su edifici o unità immobiliari nella disponibilità del soggetto ammesso e dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al 25 dicembre 2025**
- le imprese, per gli interventi di efficienza energetica sugli edifici terziari, devono conseguire una **riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%**, oppure, in caso di multi-intervento (realizzazione contestuale di più interventi), una **riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20%** rispetto alla situazione precedente

Requisiti: efficienza energetica / 2

Pubbliche Amministrazioni



Soggetti privati



Imprese



Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Articolo 5, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

- sono **attesi chiarimenti** nelle regole applicative in merito agli eventuali requisiti tecnici di soglia dei diversi tipi di intervento

Tipologie di intervento: fonti rinnovabili / 1

Pubbliche Amministrazioni



- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, **dotati di pompe di calore, elettriche o a gas**, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile > 200 kW

Soggetti privati



- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, **dotati di pompe di calore, elettriche o a gas**, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile > 200 kW

Imprese



- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, **dotati di pompe di calore, elettriche o a gas**, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile > 200 kW

Tipologie di intervento: fonti rinnovabili / 2

Pubbliche Amministrazioni



- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con **sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore** unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile > 200 kW
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o riscaldamento di serre / fabbricati rurali con impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatore di calore a biomassa**, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore

Soggetti privati



- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con **sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore** unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile > 200 kW
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o riscaldamento di serre / fabbricati rurali con impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatore di calore a biomassa**, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore

Imprese



- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con **sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore** unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile > 200 kW
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o riscaldamento di serre / fabbricati rurali con impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatore di calore a biomassa**, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore

Tipologie di intervento: fonti rinnovabili / 3

Pubbliche Amministrazioni



- **impianti solari termici**, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con **scaldacqua a pompa di calore**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'**allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di **microgenerazione a fonti rinnovabili**

Soggetti privati



- **impianti solari termici**, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con **scaldacqua a pompa di calore**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'**allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di **microgenerazione a fonti rinnovabili**

Imprese



- **impianti solari termici**, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con **scaldacqua a pompa di calore**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'**allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di **microgenerazione a fonti rinnovabili**

Requisiti: fonti rinnovabili / 1

Pubbliche Amministrazioni



- tutti gli interventi sono ammissibili **solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti al 25 dicembre 2025**
- per le **pompe di calore elettriche**, efficienza energetica e SCOP devono essere almeno pari ai valori **requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign**, calcolati in zona climatica “average”
- non sono ammessi interventi che prevedono apparecchiature a combustibili fossili, compreso il gas naturale

Soggetti privati



- tutti gli interventi sono ammissibili **solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti al 25 dicembre 2025**
- per le **pompe di calore elettriche**, efficienza energetica e SCOP devono essere almeno pari ai valori **requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign**, calcolati in zona climatica “average”
- non sono ammessi interventi che prevedono apparecchiature a combustibili fossili, compreso il gas naturale

Imprese



- tutti gli interventi sono ammissibili **solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti al 25 dicembre 2025**
- per le **pompe di calore elettriche**, efficienza energetica e SCOP devono essere almeno pari ai valori **requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign**, calcolati in zona climatica “average”
- non sono ammessi interventi che prevedono apparecchiature a combustibili fossili, compreso il gas naturale

Requisiti: fonti rinnovabili / 2

Pubbliche Amministrazioni



Soggetti privati



Imprese



	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP ≤ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria > 12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

- sono **attesi chiarimenti** nelle regole applicative in merito agli eventuali requisiti tecnici di soglia dei diversi tipi di intervento

Importo degli incentivi / 1

Pubbliche Amministrazioni



- per gli interventi di efficienza energetica, l'incentivo è pari a una **percentuale della spesa ammissibile, compresa tra il 40% e il 65%** (Allegato 2 al decreto)
- per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'incentivo **non può superare il 65% delle spese sostenute**, ma il valore viene calcolato attraverso una formula sulla base dell'energia termica prodotta
- la percentuale è pari al **100% per gli interventi** realizzati su edifici di Comuni fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, e su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su strutture ospedaliere del SSN

Soggetti privati



- per gli interventi di efficienza energetica, l'incentivo è pari a una **percentuale della spesa ammissibile, compresa tra il 40% e il 65%** (Allegato 2 al decreto)
- per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'incentivo **non può superare il 65% delle spese sostenute**, ma il valore viene calcolato attraverso una formula sulla base dell'energia termica prodotta

Imprese



- per gli interventi di efficienza energetica, l'intensità degli incentivi **non può superare il 25% dei costi complessivi di investimento, e il 30% in caso di multi-intervento**. Sono possibili **maggiorazioni per le PMI**, per gli interventi realizzati nelle **zone assistite**, o per interventi che determinino un **miglioramento della prestazione energetica di almeno il 40%**
- per le fonti rinnovabili, l'intensità degli incentivi riconosciuti **non può superare il 45% dei costi ammissibili**, anche qui con **maggiorazioni possibili per le PMI**

Importo degli incentivi / 2

Pubbliche Amministrazioni



Soggetti privati



Imprese



Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
Articolo 5, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			(i+ii+iii) ≤ 1.000.000
	Esterno	40 (*) (**)(***)	300 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
	Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m	
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
	Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
	Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
Articolo 5, comma 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	500.000
			800 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	500.000
Articolo 5, comma 1, lettera d)	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" - zona climatica A, B, C	65(***)	1.000 €/m ²	2.500.000
	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero NZEB" - zona climatica D, E, F	65(***)	1.300 €/m ²	3.000.000

- sono **attesi chiarimenti** nelle regole applicative in merito alle modalità di calcolo dell'importo degli incentivi e agli eventuali massimali

Accesso agli incentivi

Pubbliche Amministrazioni



- attraverso il **portale GSE**, che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, **alternativamente**:
- ✓ **accesso diretto entro 90 giorni** dalla conclusione dei lavori. La **dilazione dei pagamenti** può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali
- ✓ **prenotazione dell'incentivo**, con erogazione di un acconto, in caso di effettuazione di diagnosi energetica, EPC con una ESCo, ecc.

Soggetti privati



- attraverso il **portale GSE**, che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto
- **accesso diretto entro 90 giorni** dalla conclusione dei lavori. La **dilazione dei pagamenti** può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali
- ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta

Imprese



- attraverso il **portale GSE**, che sarà aggiornato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto
- **accesso diretto entro 90 giorni** dalla conclusione dei lavori. La **dilazione dei pagamenti** può protrarsi fino a 120 giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali
- ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta

Rateizzazione degli incentivi

Pubbliche Amministrazioni



- **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- alle Amministrazioni pubbliche che scelgano l'**accesso diretto all'incentivo** (dopo la conclusione dell'intervento), l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'**unica rata**

Soggetti privati



- **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia **inferiore o uguale a 15 mila euro**, per i soggetti privati che accedono all'incentivo, anche tramite una ESCo, l'erogazione viene effettuata in un'**unica rata**

Imprese



- **rate annuali costanti**, per una durata complessiva che può essere di 5 anni per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, oppure di 2 o 5 anni a seconda dello specifico intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Tipologie di spesa ammissibili

Pubbliche Amministrazioni



- per gli interventi di incremento dell'**efficienza energetica**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto
- per gli interventi di produzione di energia termica da **fonti rinnovabili**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto
- tutte le spese ammissibili sono **comprehensive di IVA, dove essa costituisca un costo**

Soggetti privati



- per gli interventi di incremento dell'**efficienza energetica**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto
- per gli interventi di produzione di energia termica da **fonti rinnovabili**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto
- tutte le spese ammissibili sono **comprehensive di IVA, dove essa costituisca un costo**

Imprese



- per gli interventi di incremento dell'**efficienza energetica**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 6 del decreto
- per gli interventi di produzione di energia termica da **fonti rinnovabili**, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle riportate nell'articolo 9 del decreto
- tutti i valori utilizzati sono **al lordo di qualsiasi imposta o onere. L'IVA non è considerata** per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili

Cumulabilità degli incentivi

Pubbliche Amministrazioni



- gli incentivi di norma non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri incentivi statali - fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse -, ma è prevista una **deroga per le pubbliche amministrazioni**, per interventi su edifici di loro proprietà e dalle stesse utilizzati
- in questo caso, la **cumulabilità è ammessa nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100%** delle spese ammissibili

Soggetti privati



- gli incentivi non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri incentivi statali, fatti salvi i **fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse**

Imprese



- gli incentivi **possono essere cumulati con altri aiuti di Stato**, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili con altri aiuti di Stato, oppure in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti - solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità degli incentivi stabilita nei vari casi

N2-26 - Decreto legge “Sicurezza”: nota sul testo approvato alla Camera DL Sicurezza e protezione civile: in attesa della pubblicazione in GU della relativa legge di conversione, si illustrano le principali novità contenute nel testo coordinato approvato dalla Camera il 16 dicembre scorso

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, per illustrare i principali profili di novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro introdotti dal decreto-legge recante disposizioni in materia di sicurezza e protezione civile, la cui legge di conversione è attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 147 del 28 ottobre, ha approvato il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025.

A seguito del regolare svolgimento dell'iter parlamentare, il decreto-legge è stato convertito in legge lo scorso 18 dicembre. Il testo definitivo dovrebbe coincidere con quello sul quale, in data 16 dicembre, il Governo ha posto la questione di fiducia presso l'Aula della Camera dei deputati, tramite il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, recando modifiche di carattere limitato rispetto al testo originario del decreto-legge.

Nel corso dell'esame parlamentare, l'ANCE, anche insieme a Confindustria, ha presentato numerosi emendamenti, evidenziando quelle proposte ritenute critiche.

Di seguito si illustrano le principali modifiche introdotte in sede di conversione, nonché gli aspetti tecnici di maggiore rilievo per il settore. Ci si riserva di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori modifiche che dovessero emergere a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1 “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL”

L'articolo, in sede di conversione, ha subito delle modifiche redazionali. È confermata quindi, in tema di oscillazione dei premi per andamento infortunistico, la previsione relativa alla autorizzazione da parte dell'Inail alla revisione delle aliquote di oscillazione e l'inserimento dei criteri di accesso per il riconoscimento del bonus per andamento infortunistico alle imprese (si ricorda che non hanno diritto al predetto bonus le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Si ricorda che, con la nota n. 10896/2025, l'Inail ha comunicato l'applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, stabilite con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 146 del 21 luglio 2025 (cfr. documento Ance del 19 dicembre, dal titolo “Inail – Autoliquidazione 2025-2026 – Applicazione provvisoria nuove aliquote di oscillazione in bonus”).

L'articolo 3, intitolato “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”, riporta l'obbligo di dotare il tesserino di riconoscimento — previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 — di un codice univoco anticontraffazione. Tale tesserino, utilizzato come badge di cantiere, dovrà essere reso disponibile al lavoratore anche in formato digitale.

Si ricorda che l'obbligo si applica non soltanto al settore dell'edilizia, ma è stato esteso anche ad ulteriori ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato , da individuarsi con decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Viene demandato ad un ulteriore decreto, da emanarsi sempre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità di attuazione, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate . Sarà necessario monitorarne il testo (è previsto che verranno sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative), anche in considerazione dei territori dove le Casse edili già rilasciano il badge.

La nuova disciplina non è quindi immediatamente operativa , in quanto la sua efficacia è subordinata all'adozione del decreto attuativo previsto dalla norma .

Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 2 sono volte a chiarire che la sanzione amministrativa, in caso di mancata dotazione del badge da parte del datore di lavoro, prevista dall'articolo 55, comma 5, lettera i), si applica anche con riferimento alle imprese dei predetti settori caratterizzati da un rischio più elevato.

Nel medesimo articolo viene modificato l'art. 27 del TUSL che disciplina la patente a crediti.

In particolare, viene ora prevista la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione sull'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, che comporta una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione.

La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, e non più a seguito del suo accertamento definitivo . A tal fine, l'INL utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS). Le risultanze dei verbali notificati, oltre ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, sono comunicate all'INL entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati, ai fini della decurtazione dei crediti (comma 4, lettera a), numeri 1 e 2-bis, comma 4, lettera b) e comma 5, art. 3).

Viene altresì previsto che nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all'INL le informazioni necessarie all'adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro (comma 4, lettera a), numero 2, art. 3).

Vengono confermate le modifiche sui contenuti della notifica preliminare che il committente dei lavori edili deve inviare prima dell'inizio dei lavori alle ASL, alle DTL e, in caso di lavori pubblici, al prefetto. In particolare, si ricorda che andranno specificate le imprese che operano in regime di subappalto (si ipotizza un rapido aggiornamento dei software laddove la notifica sia stata dematerializzata).

Si ricorda infine che è in vigore la previsione secondo la quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, disporrà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

All' articolo 5 "Interventi in materia di prevenzione e di formazione" sono state apportate alcune modifiche non rilevanti per le attività dei datori di lavoro.

Viene confermata la previsione che autorizza l'Inail a promuovere, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, interventi di sostegno rivolti, in particolare, alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti . Per quanto riguarda la revisione delle condizioni e delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza , ha trovato conferma la previsione secondo cui, qualora non si pervenga a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro, è autorizzato a intervenire con proprio decreto.

Rimane confermata l'integrazione dell'articolo 15 del TUSL, che ha inserito, tra le misure generali di tutela, la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro definiti all'art. 62 del TUSL, che, come noto, non riguarda i cantieri temporanei o mobili.

Il decreto legge ha introdotto una modifica all'articolo 37, comma 11, del TUSL sulla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, mantenuta dalla legge di conversione: la contrattazione collettiva nazionale disciplinerà, nel rispetto del principio di proporzionalità, le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico della formazione degli RLS per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori . Si terrà conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio derivante dall'attività svolta. Si ricorda che, ai sensi del predetto comma 11, la durata del corso di aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, e 8 ore annue per quelle che occupano più di 50 lavoratori.

Il decreto legge ha altresì previsto che le competenze acquisite dal lavoratore a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore stesso (il cui contenuto è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi) e nel SIISL.

L'articolo 51 del TUSL, sugli organismi paritetici, è stato modificato dal decreto legge e la modifica è stata mantenuta in sede di conversione. La comunicazione prevista dal comma 8-bis, a cura degli organismi paritetici, comprende anche i nominativi delle aziende alle quali è stata fornita attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo . Al riguardo, si segnala che l'Inail sta predisponendo uno strumento per consentire che tale invio possa avvenire già a partire da gennaio prossimo.

La legge di conversione non ha modificato la previsione che ha integrato l'articolo 77 del TUSL sul mantenimento in efficienza degli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI , previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Si rammenta che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi al Regolamento UE n. 2016/425, come previsto all'art. 76 del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione dei rischi non può stabilire se un indumento sia un DPI, ma serve a individuare quali DPI, in base ai rischi presenti in azienda e alle loro caratteristiche di protezione, siano adatti a proteggere i lavoratori. Di conseguenza, sembra difficile sostenere che il datore di lavoro possa decidere che un qualsiasi indumento sia un DPI (da mantenere poi in efficienza).

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 113 del TUSL sulle scale verticali permanenti , aventi inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto ed usate come mezzo di accesso, si segnala che la legge di conversione ha ripristinato i 5 metri di lunghezza previsti prima della pubblicazione del decreto legge (invece dei 2 metri introdotti dal DL n. 159). Rimane la possibilità di ricorrere, in base alla valutazione del rischio, ad un sistema

di protezione individuale contro le cadute dall'alto (di cui all'articolo 115 del TUSL) o di una gabbia di sicurezza. L'articolo 115 specifica che le soluzioni alternative alla gabbia devono essere prioritariamente un sistema di trattenuta, un sistema di posizionamento sul lavoro o un sistema di accesso e posizionamento mediante funi. I sistemi di arresto caduta, invece, sono considerati l'ultima opzione da adottare.

La stessa legge di conversione ha introdotto un regime transitorio per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, stabilendo che le nuove disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2026. Qualora, quindi, per le scale verticali permanenti esistenti, di altezza superiore a 5 metri, sia stata adottata una misura di protezione individuale, come previsto ante DL n. 159, il datore di lavoro dovrà verificare se la scelta sia in linea con le priorità stabilite dall'art. 115 del Dlgs 81/2008, come modificato.

Come accennato, restano confermate anche le modifiche dell'articolo 115 sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.

All'articolo 6 "Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione", è confermato che i requisiti di accreditamento dei soggetti formatori verranno stabiliti con Accordo Stato Regioni, previa consultazione delle parti sociali, avvalendosi dell'Inail e che i requisiti debbano riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.

Si coglie l'occasione per richiamare l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha accorpato, modificato e sostituito i precedenti accordi in materia di formazione obbligatoria sulla sicurezza. Al riguardo, si evidenzia che l'allegato 2 al verbale di accordo del 21 febbraio 2025 stipulato tra ANCE, Cooperative, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL ha previsto che eventuali modifiche e/o integrazioni ai corsi in materia di sicurezza introdotte dal suddetto Accordo Stato-Regioni fossero recepite nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN) di Formedil Italia.

Tale previsione era finalizzata a definire un CFN aggiornato (si pensi alla formazione del datore di lavoro o a quella sugli ambienti confinati), tenuto conto dell'imminente pubblicazione del nuovo Accordo. Resta tuttavia fermo che detta disposizione non ha inciso su quanto stabilito dal Protocollo formazione e sicurezza, di cui al verbale di accordo del 3 marzo 2022, con riferimento all'obbligo contrattuale di aggiornamento triennale della formazione dei lavoratori del settore edile.

L'articolo 8 "Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali" conferma la possibilità per l'Inail di erogare borse di studio ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro. Tale previsione si rinviene anche in quanto stabilito dalle parti sociali edili nel verbale di accordo dell'8 ottobre scorso.

All'articolo 10 "Disposizioni in materia di norme UNI", è confermato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Agli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

Al comma 3 dell'articolo 13 "Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", è confermata la previsione secondo la quale gli amministratori di società devono comunicare il proprio domicilio digitale, che non può corrispondere a quello della società, inadempimento assistito dalla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata.

Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

L'articolo 14 "Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro

attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa" introduce l'obbligo , a partire dal 1 gennaio 2026, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) . Vengono demandate ad un decreto le modalità attuative, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative

Viene inserita la previsione secondo la quale i lavoratori stranieri, che fanno corsi di formazione nel paese di origine, sono iscritti sul SIISL tramite i soggetti citati all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali sono richiamate le organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori , secondo modalità previste da un decreto (da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento).

La legge di conversione ha introdotto il nuovo articolo 14-bis " Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili ".

In particolare, l'articolo 14-bis modifica, tra l'altro, l'articolo 12-bis della legge n. 68/1999 , Norme per il diritto al lavoro dei disabili , in materia di convenzioni di inserimento al lavoro. In particolare, l'articolo 12-bis prevede la possibilità di stipulare un accordo che permette alle aziende con più di 50 dipendenti, obbligate all'assunzione di persone con disabilità, di delegare parzialmente questo obbligo affidando commesse di lavoro a cooperative sociali/imprese sociali (soggetti ospitanti) che assumono e inseriscono lavoratori con disabilità; questi lavoratori vengono conteggiati dall'azienda con più di 50 dipendenti per coprire parte della propria quota di riserva.

Con le modifiche apportate dall'art. 14-bis:

- viene elevato dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire, mediante la convenzione, la quota di riserva, pari al sette per cento dei lavoratori occupati;
- si prevede che il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro, possa porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima;
- si estende l'applicazione delle convenzioni, includendo anche gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit, tra i soggetti destinatari con cui le stesse possono essere stipulate.

All'articolo 15 "Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni", viene confermata la previsione di adozione da parte del Ministero del Lavoro, d'intesa con l'Inail, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuati ulteriori strumenti di incentivazione economica o premiale , anche mediante bandi o programmi di formazione cofinanziati dall'INAIL, volti a sostenere le imprese che adottano o implementano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni .

L'articolo, in sede di conversione, è stato integrato: le linee guida ministeriali sono adottate tenendo conto delle procedure già elaborate dall'Inail, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con i relativi organismi paritetici . Tali procedure rimangono ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione, in coerenza con le linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati.

È opportuno ricordare che il Formedil Italia, in collaborazione con Inail, ha recentemente pubblicato un opuscolo sulla segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili (cfr. documento Ance del 12 dicembre 2025, dal titolo "Mancati infortuni in edilizia: elaborato un opuscolo Formedil – Inail")

All'articolo 17 "Sorveglianza sanitaria e promozione della salute", viene confermata la modifica all'articolo 41 sulla Sorveglianza sanitaria con l'aggiunta di una nuova lettera al comma 2:

« e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell'articolo 125 del Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive» .

Rimane, però, il dubbio sull'interpretazione della norma che non chiarisce se il "ragionevole motivo" debba riferirsi al medico, durante lo svolgimento della propria attività, o al datore di lavoro.

Resta fermo che il datore di lavoro mantiene la piena facoltà di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa, anche contrattuale, vigente in materia di esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori che siano sotto l'effetto delle suddette sostanze.

Confermata, infine, la modifica all'articolo 51 sugli organismi paritetici. Tali organismi possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità , mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali, anche nell'ottica di potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, ovvero mediante convenzione con medici competenti.

N3-26 - DL Sicurezza e protezione civile: pubblicata la legge di conversione

Pubblicata, nella GU del 30 dicembre scorso, la legge di conversione del DL Sicurezza e protezione civile

Facendo seguito alla precedente comunicazione dal titolo "Decreto-legge Sicurezza: nota sul testo approvato alla Camera", si informa che, nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, è stato pubblicato il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile» .

Il testo pubblicato coincide con quello approvato alla Camera; pertanto, si conferma integralmente quanto già riportato nella citata comunicazione.

N4-26 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 67° elenco dei soggetti abilitati

Pubblicato il sessantasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto direttoriale n. 154 del 23 dicembre 2025, ha approvato il 67° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come previsto al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, in attuazione dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Sulla base delle richieste di variazione pervenute e dei pareri espressi dalla Commissione competente ai sensi del predetto Decreto 11 aprile 2011, le abilitazioni indicate nell'elenco adottato con decreto direttoriale n. 119/2025, sono modificate e le variazioni apportate sono riportate nell'elenco allegato al provvedimento.

L'elenco allegato al decreto sostituisce, pertanto, integralmente il 66° elenco adottato con decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 119.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.l. 11.4.2011, recante la "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*";

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "*con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2011, n. 21, concernente "*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2017, n. 11, concernente "*Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, n. 88, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi l'incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2023, n. 110 e s.m.i. con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.l. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute e con il Direttore Generale consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del made in Italy 11 novembre 2025, n. 119 con il quale è stato adottato il 66° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che *"L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3"*;

VISTE le istanze di variazione delle abilitazioni risultanti nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 119, nonché le istanze di modifica degli organici che comportano variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società: *ABP s.r.l., AVAL s.r.l., CERVINO s.r.l. e METIDE s.r.l.*;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;

CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 66° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 119

DECRETA

Articolo 1

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 119 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le società: *ABP s.r.l., AVAL s.r.l., CERVINO s.r.l. e METIDE s.r.l.*
2. La variazione di cui al comma precedente è riportata nell'elenco allegato al presente decreto.

Articolo 2

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1 del presente decreto, è adottato il 67° elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 66° elenco adottato con decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 119 richiamato in premessa.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Articolo 3

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Direzione generale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro e per le
politiche assicurative

I Direttore generale
Gennaro Gaddi

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2025.12.17
10:36:57 +01'00'

Direzione generale della
prevenzione

Il Direttore generale
Sergio Iavicoli

IAVICOLI
18.12.2025
15:56:34
GMT+01:00

Direzione generale
consumatori e mercato

Il Direttore generale
Gianfrancesco Romeo

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 23/12/2025 16:27:10



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"

Sessantasettesimo elenco

ABP s.r.l.
Via Friuli, 88 - 20135 Milano

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Valle D'Aosta												X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ACCERTA S.p.A.

Via Angelo Mammi, snc - 84016 Pagani (SA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AD s.r.l.
Corso G. Arnaud, 28 - 10088 Volpiano (TO)

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AGENZIA BELTRAMO s.r.l.
Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X			X			X	X										
Toscana	X	X	X	X	X		X	X										
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X		X	X		X	X	X										

APAVE ITALIA CPM s.r.l.
Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASACERT Assessment and Certification S.p.A. Società Benefit

Piazzetta Umberto Giordano, 2 - 20122 Milano

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASSOVER S.r.l.
Piazza Libertà, 6 - 45028 Masi (PD)

Scadenza iscrizione: 04/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X														
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

AVAL s.r.l.
Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X													
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZZURRA Certificazioni s.r.l.
Via Capitano Luca Mazzella, 6 - 82100 Benevento

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

Viale Monza, 347 - 20146 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X													
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.

Via Giambologna, 38 - 52100 Arezzo

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

CEC - Consorzio Europeo Certificazione

Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto												X	X	X	X	X	X	X

CENPI s.c.r.l.
Via Malta, 12 - 24124 Brescia

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTAT s.r.l.
Via Mentana, 27 e - 05100 Terni

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTIFOR S.r.l. - Organismo di certificazione e Ispezione

Via Federico Avio, 2 - 16151 Genova

Scadenza iscrizione: 03/10/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

CERVINO s.r.l.**Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X				X							
Campania	X	X	X				X											
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	E	E	X	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	E	X	E	E	E		X	X	X	E	E	E	E
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CON.FOR s.r.l.

Via Grotta Scacciamosca, 10 - 03030 Castrocielo (FR)

Scadenza iscrizione: 20/09/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X			X

CONTROL s.r.l.
Via A. Montagna Z.I. - 72023 Mesagni (BR)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CTE - Certificazioni s.r.l.
Viale del Lavoro, 14 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X										
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

CVE Engineering s.r.l.
Via Alessandro Chiampan, 34 - 36045 Lonigo (VI)

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X														

DAOS s.r.l.
Via del Carroccio, 4 - 22063 Cantù (CO)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Piemonte	X		X	X			X	X				X	X	X	X			

DEKRA Testing and Certification s.r.l.
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Scadenza iscrizione: 01/07/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X

E.C.S. Europe Certification Service s.r.l.

Via Cremona, 36 - 46100 Mantova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l.

Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X			X	X	X	X	X	X							

E.M.Q. - DIN s.r.l.
Strada Provinciale 231, n. 14 - 70033 Corato (BA)

Scadenza iscrizione: 20/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X			X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X														
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Marche	X	X				X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X										

E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l.

Via Liguria, 2 - 93100 Caltanissetta

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X			X														

E.T.C. European Technological Certification s.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 MILANO

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l.

Via Tofaro, 42/F - 03039 Sora (FR)

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X				X	X				X	X					
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ecos Italia S.r.l.
Via Santa Lucia, 39 - 80132 Napoli

Scadenza iscrizione: 12/01/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

ECOTECH s.r.l.

Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELLISSE s.r.l.
Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

EN.P.I. s.r.l.
Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X													
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ente Certificazione Macchine s.r.l.

Via Ca' Bella, 243/A-B - 40050 Loc. Castello di Serravalle - VALSAMOGGIA (BO)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazioni S.p.A.
Via Courmayer, 78 - 00135 Roma

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X		X	X										
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X		X	X			X	X				X						

EURISP ITALIA s.r.l.
Corso Peschiera, 219 - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

Eurocert s.p.a.
Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X	X									
Toscana	X	X	X	X			X	X	X									

EUROFINS-MODULO UNO s.r.l.

Via Cuorgné, 21 - 10156 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EV - Euroverifiche S.r.l.
Via del Giordano, 9 - 26100 Cremona

Scadenza iscrizione: 22/11/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X			X											
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X										
Lombardia	X	X	X	X			X	X										
Puglia	X	X	X	X			X											
Sicilia	X	X	X	X			X	X										

EZI Inspections s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 125 - 30038 Spinea (VE)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X

GENERAL - INSPECTION s.r.l.

Via Parini, 3 - 20156 San Fermo della Battaglia, località Cavallasca (CO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE s.r.l.

Via Cristoforo Colombo, 5 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GV VERIFICHE s.r.l.

Via Tesa Varoni, s.n.c. - 82016 Montesarchio (BN)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

HT s.r.l.
Via San Donato, 242 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.**Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria												X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.

Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

I.P.I. – Ingegneria per l'Industria s.r.l.**Piazza A. Mancini, 4 - 00196 Roma**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IBV - Italy Bureau Of Verification s.r.l.

Via G. Carducci, 12 - 20123 Milano

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICT Genesis s.r.l.
Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia		X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X			X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Toscana	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X			X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l.

Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
Via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X														

Ipem s.r.l.
Via Virgilio , 110 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X					

IS.I Istituto d'ingegneria, Sicurezza e Verifiche s.r.l.

Via Torino, 3 - 92024 Canicattì (AG)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X		X			X	X										

ISIS s.c.r.l.
Via Stresa, 15 - 20125 Milano

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

ISPEDIA s.r.l.
Piazza Vittoria, 1 - 25043 Breno (BS)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

ITAVERIFICHE S.r.l.

Via del Giordano, 9 - 92610 Cremona

Scadenza iscrizione: 25/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X			X	X										

IVEC s.r.l.
Via Martiri 11/09/2001, n. 11 - 70022 Altamura (BA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Kuadra s.r.l.
Via Barbugine, 115/C - 37053 Cerea (VR)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

M2a di Matteoni Marco s.a.s.**Via Romana 615/N - 55100 Lucca**

Scadenza iscrizione: 18/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X		

MAXWELL VERIFICHE S.R.L.

Via Giovanni Antonio Campano, 105 - 80145 Napoli

Scadenza iscrizione: 09/03/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X				X	X										

MCJ s.r.l.
Corso Rosselli, 73 - 10129 Torino

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

METIDE s.r.l.
Via Francesco Lattanzio, 103 - 71126 Bari

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	R	R	X	X	R	X	X	R	R	R	R	R	R	R
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	R	R	X	X	R	R	X	R	R	R	R	R	R	R
Lombardia	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Marche	X	X	X	X		X	X	X		X	X							
Molise	X	X	X	X			X	X										
Piemonte	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X			X	X										

Norma s.r.l.
Via Sindaco Guariglia, 7 - 73100 Lecce

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NORMATEMPO s.r.l.

Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X			X	X										
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.

Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

O.EMME.BI. S.r.l.
Viale Magna Grecia n. 119 - 74123 Taranto

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l.

Via Spalato, 65/B - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Powergrid s.r.l.
Via del Gallitello, 90 - 85100 Potenza

Scadenza iscrizione: 15/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

PRE JOB INSPECTIONS S.r.l.
Via Coghinas, 7 - 08048 Tortolì (NU)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.

Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PRO-CERT s.r.l.
Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.
Via Vecchia di Buriasco, 10/D - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata												X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SAFETY SISTEM S.r.l.

Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X			X	X	X									
Puglia	X	X	X	X			X	X	X									

SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.

Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 - 53049 Torrota di Siena (SI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Seveco s.r.l.
Viale Roma, 5 - 13900 Biella (BI)

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SICURCERT s.r.l.
Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SIDEL S.p.A.
Via Tosarelli 362 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X					
Toscana	X	X	X	X			X	X		X		X	X			X		X
Veneto	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X

SIDELMED s.p.a.**Via Il Demanio, 1 Piazza del Galdo - 84085 Mercato San Severino (SA)**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.

Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Studio Coletto STP s.r.l.
Via Salgari, 9 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X				X	X		X	X							
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X				X	X		X								
Veneto	X	X	X	X			X	X		X	X							

T&A s.r.l.
Via Romolo Murri, 29 - 48124 Ravenna

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X		X											

TECNICA s.r.l.
Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIVENETO s.r.l.

Via 8/9 Maggio 1848, 70 - 31041 Cornuda (TV)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

Via Del Commercio 6/A - 29122 Monte Roberto (AN)

Scadenza iscrizione: 30/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TÜV ITALIA s.r.l.
Via Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

TVE s.r.l.
Via Kufstein, 1 - 38121 Trento

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X		X
Veneto	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X			X

Univer Italia s.r.l.
Via Cavour 145 - 55011 Altopascio (LU)

Scadenza iscrizione: 10/08/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V.E.M. s.r.l.
Via Bellini, 5 - 24022 Scanzorosciate (BG)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X					X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.
Via San Francesco, 117 - 27055 Rivanazzo TERME (PV)

Scadenza iscrizione: 20/02/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia-Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VEC s.r.l.
Viale Alessandro Volta 12/14R - 50131 Firenze

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VECOS Italia s.r.l.
Strada Ponte del Marchese, 24 - 36100 Vicenza

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
Trentino Alto Adige	X		X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

VENETA ENGINEERING s.r.l.

Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERICERT s.r.l.
Via L. Masotti, 5 - 48123 Ravenna

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X					
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
Via Luigi Pellizzo, 39/M - 35124 Padova

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X															
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Lazio	X	X	X	X	X		X	X										
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Toscana	X		X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE s.r.l.
Via Luigi Einaudi, 20/c - 61032 Fano (PU)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X

Verimpianti s.r.l.
Via Volturmo, 58 - 00185 Roma

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Verimpresa s.r.l.
Corso Nazionale, 5 - 19126 La Spezia

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIT s.r.l.
Via G. Oberdan, 12/A - 25014 Castenedolo (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vertest S.r.l.

Via della Fricca, 38 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X									

VIEM s.r.l.
Via dei Salesiani, 26 - 95128 Catania

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VIR S.r.l.
Via Messina, 244 - 95127 Catania

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

Via A. Gramsci, 7 - 74014 Laterza (TA)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X			X	X	X	X						X		
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								